



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza

a.a 2021/2022

***IL DIRITTO ALL'OBLIO NELL'ERA DELLA MEMORIA ETERNA:
RICONOSCIMENTO ED ESPERIENZE COMPARATE***

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Francesca Benatti

Correlatore: Chiar.mo Prof. Bruno Barel

Laureanda: Elena Barzon

A mia madre, deus ex machina nella mia vita

INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	9
---------------------	---

Capitolo I

L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO ALL'OBLIO

1. <i>Il diritto all'oblio nel mondo analogico</i>	14
2. <i>L'affermazione del diritto all'oblio nell'era digitale</i>	21

Capitolo II

IL DIRITTO ALL'OBLIO IN EUROPA: IL CASO GOOGLE SPAIN ED UNO SGUARDO A FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA

1. <i>La protezione dei dati in Europa prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)</i>	35
2. <i>Il caso Google Spain</i>	45
3. <i>Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e le principali innovazioni introdotte</i>	59
4. <i>Le sentenze del 2019 ed i loro risvolti pratici</i>	71
5. <i>Il caso francese</i>	82
6. <i>Il caso tedesco</i>	93
7. <i>Il caso spagnolo</i>	105

Capitolo III

IL DIRITTO ALL'OBLIO IN ITALIA

1. *Excursus storico sulle fonti normative riconosciute del diritto all'oblio* 116
2. *Le prime pronunce giurisprudenziali degli anni Novanta* 124
3. *Entrata in vigore del Codice della privacy con analisi di alcune rilevanti pronunce* 130
4. *La realtà italiana dopo la sentenza Google Spain: dibattiti e riflessioni sull'attualità dell'istituto* 142

Capitolo IV

ANALISI E COMPARAZIONE CON IL DIRITTO STATUNITENSE E APPROFONDIMENTO DELLA REALTÀ CALIFORNIANA

1. *I primi riferimenti del diritto all'oblio* 158
2. *Tensioni tra Europa e USA* 166
3. *Verso la convergenza* 182
4. *La realtà californiana, l'impatto del CCPA e i primi cambiamenti in altri Stati statunitensi* 190

Capitolo V

UNO SGUARDO AL DIRITTO ALL'OBLIO IN AMERICA LATINA

1. *Il diritto all'oblio europeo in America Latina* 202
2. *Il caso argentino* 216

3. <u><i>La prospettiva brasiliana e la sentenza dell'Appello Straordinario, n. 1.010.606, della Corte Suprema Federale del caso Aida Curi</i></u>	<u>227</u>
<u><i>Riflessioni conclusive</i></u>	<u>239</u>
<u><i>Bibliografia</i></u>	<u>251</u>
<u><i>Sitografia</i></u>	<u>272</u>

Introduzione

«Osserva il gregge che ti pascola innanzi: esso non sa cosa sia ieri, cosa sia oggi: salta intorno, mangia, riposa, digerisce, torna a saltare e così dall'alba al tramonto e di giorno in giorno, legato brevemente con il suo piacere e dolore, attaccato cioè al piuolo dell'istante, e perciò né triste, né tediato [...]. L'uomo chiese una volta all'animale: perché non mi parli della tua felicità e soltanto mi guardi? L'animale dal canto suo voleva rispondere e dire: ciò deriva dal fatto che dimentico subito quel che volevo dire – ma subito dimenticò anche questa risposta e tacque; sicché l'uomo se ne meravigliò. Ma egli si meravigliò anche di se stesso, per il fatto di non poter imparare a dimenticare e di essere continuamente legato al passato: per quanto lontano, per quanto rapidamente egli corra, corre con lui la catena¹». Così il filosofo tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche interpreta il valore della memoria e dell'oblio, l'importanza del ricordare e del dimenticare, in particolare in relazione alla costruzione della identità personale di ciascuno. Dimenticanza e ricordo convivono, sono imprescindibilmente collegati, poiché ciò che si vuole celare alla memoria è proprio la riproposizione eterna di un evento passato che impedisce all'individuo di evolvere, crescere e cambiare. Il diritto all'oblio, «formula inconsueta nel castigato lessico giuridico²», consiste infatti nel «legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia [...] con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza³». L'oblio consente all'uomo di liberarsi «dalla catena» e dunque di «correre» verso qualcosa di nuovo da costruire, in un'ottica di crescita e di ottimismo verso il futuro, che l'eterna memoria impedirebbe invece di raggiungere. Gli uomini non rifuggono sempre da quest'ultima, anzi, aspirando all'immortalità, vogliono essere ricordati nel tempo dalla collettività, lasciare una propria traccia nella storia che, secondo Cicerone, «è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria,

¹ F. NIETZSCHE, *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*, 1973-1974, trad.ne di SOSSIO GIAMETTA, Milano, ed. 2017, in particolare «passo del gregge» p. 6.

² L. VASSELLI, *Libertà e coerenza nelle cronache romanizzate*, in Giust. Civ. 1984, n. 7/8, p. 2328.

³ Trib. Roma, 3 dicembre 2015, n. 23771.

maestra di vita, messaggera dell'antichità⁴». Le osservazioni di matrice storico-filosofica qui riportate offrono spunti di analisi circa il rapporto tra individuo e comunità, in quanto il voler essere ricordati eternamente spesso lascia il posto al bisogno di dimenticare. La capacità di cancellare alcuni eventi del passato consente all'individuo di liberarsi dal controllo pubblico e dal giudizio sociale e di presentarsi di fronte alla collettività nella sua personalità attuale, coerente con il proprio presente⁵. L'oblio svolge dunque un ruolo decisivo nella definizione dell'identità personale, permettendo a ciascuno di riappropriarsi del proprio passato e di sottrarlo alla disponibilità altrui, con conseguente riprogrammazione del proprio futuro. Va evidenziato che tradizionalmente l'oblio poteva essere ottenuto con maggiore facilità poiché gli individui vivevano una condizione di maggior distacco fisico, emotivo e relazionale; mentre ai giorni nostri pensieri, notizie e informazioni oltrepassano i confini fisici e territoriali, raggiungendo rapidamente ogni luogo e modificando le interazioni sociali tra i consociati⁶. Con l'avvento di Internet infatti «dimenticare è diventato l'eccezione e ricordare la norma⁷», poiché vi è una grande disponibilità di informazioni prive di riferimento temporale, disperse online e facilmente accessibili nella memoria della Rete. Nel mondo digitale l'informazione non si esaurisce una volta terminato l'effetto mediatico derivante dalla divulgazione della notizia, come avviene invece nella circolazione cartacea, ma essa persiste in un eterno presente, determinando ciò che può essere definito come «l'immortalità dei dati digitali⁸». In tale contesto l'identità personale è destinata ad essere ancorata al passato, con conseguente riconsiderazione delle condizioni di bilanciamento tra la libertà di informazione collettiva e il diritto all'oblio del singolo. Alla luce di tali cambiamenti, in Italia la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5525 del 2012⁹, ha implementato la tutela del diritto ad essere dimenticati, riconoscendo la necessità di garantire all'individuo l'aggiornamento e la contestualizzazione della notizia veicolata in Rete. Un diverso

⁴ «*Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vestustatis*». De Oratore II, 9, 36.

⁵ Cfr., F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013.

⁶ Cfr., G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, Milano, fasc. 4-5, 2014, p. 592 ss.

⁷ V.M. SCHONBERGER, *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, 2010.

⁸ G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, Torino, 2017, p. 181.

⁹ Cfr., Cass., 5 aprile 2012, n. 5525.

mezzo di attuazione del diritto all'oblio online è stato invece riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la decisione del 13 maggio 2014, nota comunemente come *Google Spain*, in quanto la Corte ha stabilito il diritto del singolo a richiedere al motore di ricerca l'eliminazione¹⁰ dei link di collegamento verso pagine web pubblicate da terzi relative a informazioni personali «inadeguate, irrilevanti o non più rilevanti» rispetto alle finalità del trattamento. Tuttavia, alcuni anni dopo, la stessa Corte ha ristretto l'ambito di operatività dello stesso diritto, con la sentenza del 24 settembre 2019¹¹, sostenendo che il motore di ricerca è tenuto solamente a deindicizzare sulle versioni nazionali corrispondenti agli Stati membri dell'Unione, determinando così una soluzione anacronistica vista l'assenza di confini spaziali e temporali nell'era di Internet. Tale pronuncia ha dunque negato espressamente la possibilità di riconoscere il diritto all'oblio a livello globale con conseguente affermazione di «un meccanismo di tutela a geometria variabile¹²», a seconda dello Stato in cui viene avanzata la richiesta di essere dimenticato. L'Europa ha dunque eliminato le implicazioni internazionali della sua stessa legge ma, a prescindere da ciò, negli Stati Uniti il riconoscimento del diritto all'oblio è sempre stato oggetto di accesi dibattiti. Il diritto alla libertà di espressione, da sempre in contrasto con il diritto ad essere dimenticati, ha ricevuto esplicita protezione negli Stati Uniti mediante il primo dei dieci emendamenti della Costituzione federale. L'esercizio di suddetta «*freedom of speech*», in tutte le sue possibili declinazioni, ha assunto un ruolo centrale nel sistema statunitense, tanto che forzare la cancellazione delle informazioni dal motore di ricerca può essere visto come una restrizione di questa libertà e un possibile rischio di censura¹³. Tuttavia va rilevato che l'impatto pervasivo delle tecnologie ha determinato «l'avvento dell'epoca senza tempo¹⁴», in quanto nella Rete tutte le informazioni sono conservate in eterno e sono facilmente accessibili da chiunque e da ogni parte del mondo. Questo sviluppo digitale ha indotto gli americani stessi, pregiudicati dalla continua esposizione di fatti passati e non inerenti alla loro identità attuale, a voler invocare il diritto all'oblio.

¹⁰ Cd. meccanismo di deindicizzazione.

¹¹ Corte di Giustizia UE, sentenza 24 settembre 2019, causa C-507/17 (Google Inc. contro Commission nationale de l'informatique et des libertes CNIL).

¹² O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. Inf.*, 2014, p. 569 ss.

¹³ Cfr., BENNETT S. C., *The "Right to be forgotten": Reconciling EU and US Perspectives*, in *Berkeley Journal of International Law*, vol. 30, issue 1, article 4, 2012.

¹⁴ C. ACCOTO, *Il mondo dato*, Milano, 2017, p. 84.

Istituzionalizzare e standardizzare il diritto ad essere dimenticati appare infatti necessario per permettere alle persone di provare a migliorarsi, soprattutto perché la disuguaglianza in tutto il mondo rimane ostinatamente alta ed è in parte perché Internet aumenta esponenzialmente la capacità umana di ricordare. Riconoscere alle persone la possibilità di essere dimenticate significherebbe offrire alle stesse la possibilità di un nuovo inizio. A conferma della necessità di vedere disciplinato l'oblio europeo nella realtà statunitense, la California ha anticipato gli Stati Uniti e ha adottato una legge che, richiamando in parte il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE, ha concesso il diritto all'oblio ai consumatori. Tale diritto a livello europeo è invece riconosciuto all'articolo 17 del regolamento sopracitato, norma che restringe in realtà l'ambito di operatività del suddetto, non solo stabilendo il necessario bilanciamento con gli altri diritti e interessi in gioco, ma anche limitando l'esigibilità dello stesso «alla tecnologia disponibile e ai costi di attuazione». In definitiva si può prospettare un aumento del contenzioso giudiziario dovuto alla mancanza di stabili e completi parametri normativi¹⁵, ma soprattutto a causa dell'anacronistica pronuncia della Corte di Giustizia che ha stabilito un oblio europeo senza tenere in considerazione l'aterritorialità della Rete. I contrasti e i dibattiti in materia inoltre sono nati, e nasceranno ancora, dalla mancanza di uniformi vedute e prospettive tra gli Stati, derivanti dalle differenze culturali, sociali e giuridiche che li caratterizzano e che comportano una differente interpretazione di ciò che è interesse pubblico, con conseguenze notevoli ai fini del riconoscimento del diritto all'oblio. In particolare alcuni Stati latino-americani, a causa dei cambiamenti verificatosi a seguito del passaggio dal mondo analogico a quello digitale, hanno riconosciuto a tale diritto un ruolo centrale di difesa contro la memoria eterna della Rete. Due sono le principali questioni particolarmente discusse nei casi dell'America Latina: la prima riguarda la preoccupazione che il diritto all'oblio possa essere usato o abusato per permettere a persone potenti di nascondere casi di corruzione, mentre la seconda, non meno importante, è relativa al bisogno dei paesi latinoamericani di mantenere la loro memoria storica che coinvolge le passate violazioni dei diritti umani. Va evidenziato dunque che le divisioni culturali che segnano il confine tra America Latina ed Europa hanno fatto sì che emergesse una diversa visione e interpretazione del diritto all'oblio.

¹⁵ Cfr., S. ZANINI, *Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in *Federalismi.it*, 18 luglio 2018.

Alla luce di quanto osservato, il diritto in esame ha presentato ai tribunali nazionali una serie di sfide, non solo inerenti il necessario contemperamento tra i vari diritti in gioco, ma anche relative alle complesse questioni tecnologiche che i giudici sono costretti ad affrontare in un mondo digitale sempre più globalizzato. La conseguenza principale dell'evoluzione digitale consiste infatti nella difficoltà di attuare concretamente il diritto ad essere dimenticati in un'era della memoria eterna, in cui le informazioni, per riprendere la metafora di Nietzsche, incatenano ogni individuo. Il presente lavoro cerca proprio di identificare come queste sfide vengano giudicate e decise in più giurisdizioni differenti, tenendo conto che nell'era di Internet una singola vicenda può estendersi anche oltre i confini nazionali e che il diritto, proprio per questo, richiede un'evoluzione continua connessa allo sviluppo tecnologico della società. Tuttavia, è probabile che molte nuove questioni continuino a sorgere e sembra che questi cambiamenti continueranno a superare il lavoro legislativo, costringendo così i giudici e le autorità a continuare ad affrontare nuove sfide nei loro tentativi di trovare un equilibrio adeguato tra il diritto all'oblio, la libertà di espressione e lo sviluppo digitale.

Capitolo I

L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO ALL'OBLIO

1. *Il diritto all'oblio nel mondo analogico*

In epoca romana il ricordo della storia ha rivestito un ruolo centrale: gli uomini agivano per poter godere di una fama imperitura, per eternare le proprie gesta in *Annales e Carmina*, per immortalare le imprese in pergamene e papiri. Alla luce di ciò, una delle pene più severe che venivano inflitte consisteva nel condannare una persona all'oblio, come se non fosse mai esistita, come se un velo l'avesse nascosta cancellando tutti i fatti un tempo noti¹⁶. Nell'ordinamento giuridico romano tale pena prendeva il nome di *damnatio memoriae*, locuzione che significa letteralmente condanna alla memoria, consistente nella cancellazione di tracce o elementi di coloro che erano considerati ostili a Roma e al Senato in quanto traditori. Poteva essere irrogata in diverse forme: *l'abolitio nominis*, che prevedeva la cancellazione del nome del condannato da tutte le iscrizioni, oppure la *rescissio actorum*, implicante la distruzione di tutte le opere realizzate dal reo nell'esercizio della propria carica. La limitata presenza di fonti storiche nell'antichità¹⁷ ha favorito il determinarsi di tale morte civile: un'interruzione della linea storica che faceva venir meno l'«*ut nome suum posteritati traditus sit*»¹⁸ a cui ogni uomo aspirava.

L'espressione è ancora attuale, ma viene utilizzata nel significato di cancellazione dalla memoria di ideologie, periodi storici o persone ritenuti negativi, non assumendo più il ruolo di vero e proprio esercizio giuridico come al tempo degli antichi romani.

Dai primi albori in epoca romana fino ad arrivare ai giorni nostri, il diritto all'oblio ha subito ulteriori trasformazioni ed un ruolo determinante in questo iter evolutivo va attribuito all'opera della giurisprudenza. In origine tale diritto non

¹⁶ Cfr. G. ARNO', D. CHILLEMI, *Forget to be forgotten la strada impervia del diritto all'oblio nell'era del web*, in *Privacy&*, n.3, 9 dicembre 2020.

¹⁷ Cfr. L. FASCIONE, *Manuale di diritto pubblico romano*, II edizione, Torino, 2013.

¹⁸ «Affinché il proprio nome sia tramandato ai posteri».

veniva infatti riconosciuto autonomamente, ma era considerato una manifestazione di alcuni diritti inviolabili dell'uomo, come il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla riservatezza e alla dignità. Difficoltà iniziali sono state vissute anche da altri diritti, basti pensare al percorso tortuoso affrontato dal diritto alla privacy prima di giungere ad un vero e proprio riconoscimento. In particolare, le prime timide dichiarazioni su quest'ultimo argomento sono state quelle di due giuristi statunitensi, Samuel Warren e Louis Brandeis, che nel 1890 scrissero «*The right to privacy*», mossi dall'esigenza di riflettere sull'esistenza di un diritto alla riservatezza¹⁹. L'episodio scatenante riguardava la moglie di Warren, donna nota alla società mondana, la quale era spesso coinvolta in pubblicazioni della stampa locale recanti indiscrezioni sulla sua vita matrimoniale. Ed è proprio a seguito di questi fatti che Warren decise di citare in giudizio il giornale, riflettendo in chiave giuridica su quali informazioni dovessero e potessero essere di pubblico dominio e quali invece no. A partire da questo episodio, i due giuristi concepirono dunque un concetto di privacy, definendolo come «*right to be alone*»²⁰, moderna formula dello «*jus solitudinis*», cioè «il diritto di essere lasciati in pace».

Tali considerazioni furono oggetto di dibattiti e discussioni, finendo per coinvolgere nel breve anche il mondo occidentale, caratterizzato dalla esigenza di riconoscere questo diritto a fronte della sempre più invasiva curiosità del pubblico. Nello specifico, a testimonianza dell'importanza attribuita al «diritto di essere lasciati in pace», va evidenziato che parte della dottrina italiana ha identificato il diritto all'oblio come un diritto alla privacy storica, una naturale evoluzione del «*right to be alone*», che permetterebbe all'individuo di controllare informazioni dimenticate ma un tempo diffuse²¹.

Il dibattito relativo al diritto all'oblio è però sorto negli Stati Uniti già prima che si iniziasse a discutere della questione nel continente europeo, in quanto, come si è appena evidenziato, è nel continente americano che si è affermata la problematica

¹⁹ S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The Right To Privacy*, in Harvard Law Review, vol. 4, n.5, 15 dicembre 1890; tradotto in italiano nel volume V. FROSINI (a cura di), *Jus Solitudinis*, Milano, 1993, p. 53 e ss.

²⁰ Si fa riferimento alla logica del recinto, lo *ius excludendi alios*, che si concretizza nel diritto del proprietario di opporsi ad ogni ingerenza proveniente da estranei sul bene oggetto del proprio diritto.

²¹ Cfr. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009.

relativa al riconoscimento del diritto alla privacy come conseguenza delle pubblicazioni indiscrete stampate sui giornali.

I primi riferimenti circa il diritto all'oblio possono essere cercati dunque nel caso *Melvin v. Reid*²², in cui la Corte d'Appello della California sembrava aver gettato le basi per il riconoscimento di tale diritto. Tema centrale della vicenda era la riproposizione nel film «*Red Kimono*» della storia di un'ex prostituta, accusata di omicidio e poi assolta. La Corte, nel giudizio in esame, ha affermato che ogni individuo ha diritto a ricercare e ottenere la felicità, intesa come libertà da ogni offesa alla propria reputazione. A testimonianza del fatto che i tribunali americani hanno riflettuto a lungo sulla possibilità di riconoscere il diritto all'oblio, va preso in considerazione, oltre al sopracitato caso, il caso *Briscoe v. Reader's Digest Association Inc*²³, in cui la più alta Corte dello Stato ha sostenuto che gli individui riabilitati avevano un certo diritto alla privacy sui loro crimini passati.

Entrambe le pronunce dunque, ponendo al centro della decisione l'importanza del perdono nella riabilitazione, hanno riconosciuto un iniziale diritto all'oblio ma, nonostante ciò, nelle decisioni successive è stata data maggiore tutela al diritto alla libertà di espressione e di informazione garantito ai sensi del Primo Emendamento²⁴. Ad esempio, nel caso *Cox v. Cohn*, riguardante la pubblicazione da parte di un giornalista del nome della vittima di uno stupro, la Corte Suprema ha affermato che non sussisteva alcun tipo di responsabilità derivante dalla divulgazione di informazioni contenute in documenti pubblici, in quanto la liceità della pubblicazione di notizie vere non viene meno anche se queste sono di per sé pregiudizievoli²⁵.

In Italia, invece, negli anni Cinquanta è stata la dottrina, ancora prima dei giudici, ad iniziare a riflettere sul rapporto tra diritto di cronaca e tutela dell'identità della persona, soprattutto in relazione al trascorrere del tempo e all'impatto di quest'ultimo sui fatti eventualmente oggetto di pubblicazione.

²² Court of Appeal of California, Fourth District, 28 febbraio 1931, *Melvin v. Reid*. 112 Cal.App. 285, 297 p. 91.

²³ Supreme Court of California, 2 aprile 1971, *Briscoe v. Reader's Digest Ass'n*. 483 P.2d 34.

²⁴ Entrambi i casi verranno trattati nello specifico nel capitolo IV.

²⁵ J. ROSEN, *The Right To Be Forgotten*, Symposium Issue, in 64 *Stan. L. Rev.* Online 88, 13 febbraio 2012, p. 91.

Soffermandosi su quest'ultimo aspetto, nelle prime pronunce di rilievo sull'argomento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il tempo non potesse travolgere gli avvenimenti di cronaca passata, i quali dunque resistono e persistono nella memoria, potendo essere trattati anche a distanza di anni. Uno dei primi casi che risulta doveroso analizzare riguarda la pubblicazione di due film bibliografici sul tenore Enrico Caruso²⁶, episodio rilevante poiché dimostra come negli anni Cinquanta si iniziano a porre le fondamenta del diritto alla riservatezza e indirettamente anche quelle del diritto all'oblio. Il contesto in cui si colloca tale fatto è completamente diverso dalla realtà odierna: si tratta infatti di una realtà analogica, contrapposta all'era digitale dei nostri giorni, in cui la pervasività dei mezzi di informazione e dei media nella vita privata rappresenta una delle poche vere minacce alla sfera della riservatezza degli individui.

Nel caso di specie, il figlio ed i nipoti del tenore hanno intentato una causa contro la casa produttrice del film che narrava in forma romanzata la vita di Enrico Caruso, soffermando l'attenzione sulla sua estrazione povera e sull'incerta economia familiare. Ma non solo, le scene raffiguravano il rapporto con il padre, a volte autore di violente reazioni nei confronti del figlio, i propositi suicidi dello stesso tenore, le sue passioni giovanili con donne sposate e infine la sua tendenza all'ebbrezza. In primo grado i giudici²⁷ hanno escluso che la convenuta avesse fatto un uso illecito del nome e dell'immagine del cantante lirico, tuttavia hanno ravvisato l'esistenza di offesa al decoro e all'onore e di indebita invasione della riservatezza, riconoscendo in tal modo l'esistenza nell'ordinamento italiano di un diritto alla riservatezza, tutelabile attraverso la disciplina del diritto all'immagine.

La Corte di Appello di Roma²⁸ ha ritenuto inoltre che per la ricostruzione della personalità del tenore non fosse necessario riproporre alcuni episodi, come i tentati suicidi, riconoscendone dunque come illecita la rappresentazione. La difesa di Caruso infatti ha sostenuto che riportare fatti inerenti alla vita personale e familiare di un individuo, privi di un ruolo decisivo nella ricostruzione della sua personalità, fosse un limite generale all'attività del narratore, in quanto l'unico fine perseguito

²⁶ Vedasi P. GARGANO, *Una vita, una leggenda: Enrico Caruso, il più grande tenore del mondo*, Milano, 1997.

²⁷ Trib. Roma, 14 settembre 1953, in *Foro it.*, vol. 77, n. 4, 1954.

²⁸ App. Roma, 17 maggio 1955, in *Foro it.* 1956, 1, c. 793 ss.

sarebbe stato quello di soddisfare la semplice curiosità del pubblico.

Il giudizio è proseguito poi innanzi la Corte di Cassazione²⁹, la quale ha ribaltato l'impostazione seguita dai giudici di merito, i quali avevano confermato l'esistenza di «un diritto soggettivo all'illesa intimità della vita privata»³⁰, e, seguendo invece la tesi prospettata dall'accademico italiano Pugliese³¹, ha affermato che «il semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto dal legislatore un interesse tutelabile»³² e quindi che nell'ordinamento italiano non esiste «un generale diritto alla “riservatezza”, o “privatezza”»³³. A tal proposito, il professore Giovanni Giacobbe ha affermato che: «la ricostruzione delle vicende di una famiglia dei bassi di Napoli dalla quale era emerso un personaggio divenuto famoso in tutto il mondo non poteva certo essere operata in modo incisivo senza il diretto riferimento a quel personaggio»³⁴.

La dottrina e la giurisprudenza di merito hanno però continuato nel loro tentativo di far riconoscere il diritto alla riservatezza. Già negli anni Sessanta, infatti, in relazione al caso giudiziario avente ad oggetto la pubblicazione a puntate della vita di Claretta Petacci, compagna di Mussolini, si può notare un leggero mutamento di prospettive da parte della Corte di Cassazione, nonché una sempre maggiore affermazione di ciò che sarà poi conosciuto come diritto all'oblio. Il caso traeva origine dal primo di una serie di articoli presentati sul settimanale *Tempo* a firma di Zita Ritossa. Tale pubblicazione «annunziava e andò di fatto svolgendo la narrazione della vita intima dell'amante del Duce, ad opera di una persona di famiglia che fino all'ultimo le visse accanto»³⁵ e, conseguenza di questa iniziale divulgazione, fu la richiesta degli eredi di Claretta Petacci che non venissero raccontate in un libro vicende private in assenza di interesse pubblico.

²⁹ Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Giust. Civ.* 1957, I, p. 5.

³⁰ Pretore di Roma, 19 novembre 1951, in *Foro it.*, vol. 75, I, p. 149 ss; Tribunale di Roma, 14 settembre 1953, cit.

³¹ Si veda G. PUGLIESE, *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, in *Foro it.*, 1954, c.116, nota a Trib. Roma 14 settembre 1953.

³² Cass., sent. ult. cit., p.10.

³³ *Ivi*, p. 5.

³⁴ G. GIACOBBE, relazione in E. GABRIELLI, *Il diritto all'oblio, atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999.

³⁵ Trib. Milano, 28 marzo 1958.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto offensivi suddetti articoli, dichiarandone l'illiceità, impedendone la diffusione e prevedendo il risarcimento del danno; tuttavia ha espressamente escluso l'esistenza di una tutela autonoma della riservatezza. In secondo grado, i giudici della Corte di Appello di Milano³⁶ hanno affermato la violazione del diritto alla riservatezza e della reputazione dei membri della famiglia, senza però stabilire una condanna al risarcimento del danno per mancanza di prove. I giudici di merito hanno riconosciuto dunque l'esistenza del diritto alla riservatezza, individuando come norma regolatrice l'articolo 8 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, ai sensi del quale «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».

Suddette tesi sono state nuovamente sconfessate dalla Corte di Cassazione³⁷, la quale ha richiamato la giurisprudenza affermata per la prima volta con sentenza del 22 dicembre 1956 n. 4487, in cui ha sostenuto che un diritto alla riservatezza non era riconosciuto dal diritto positivo e che non poteva essere ritenuto esistente guardando per analogia alla previsione di diritti soggettivi alla personalità. Tuttavia ha ammesso la tutela del diritto di personalità, inteso come diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione, nel momento in cui si divulgano notizie della vita privata da ritenersi riservate³⁸. Il fondamento nel diritto positivo può essere ravvisato nell'articolo 2 della Costituzione, il quale prevede che «la Repubblica riconosce e garantisce, i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». È stato così riconosciuto un diritto di libera autodeterminazione nello svolgimento della personalità, nei limiti di solidarietà politica, economica e sociale.

Alcuni autori, non soffermandosi particolarmente sulle pronunce italiane degli anni Cinquanta appena esaminate, hanno ritenuto che fosse in realtà la Francia

³⁶ Corte d'Appello di Milano, 26 agosto 1960, in Foro it. 1961, I: «Violato è [...] il diritto alla riservatezza, [...] uno dei fondamentali diritti della personalità, [...] facoltà giuridica di escludere ogni invadenza estranea dalla sfera della propria intimità personale e familiare».

³⁷ Cass., 20 aprile 1963, n. 990, in Foro it. 1963, I, c. 879.

³⁸ Cass., sent. ult. cit., c. 879.

la culla del diritto all'oblio³⁹, essendo stato il primo Paese a coniare tale espressione⁴⁰. Il cosiddetto «*droit à l'oubli*» può infatti trovare un riconoscimento indiretto, sotto il profilo legislativo, nell'articolo 9 del *Code Civil*⁴¹, il quale testimonia l'attenzione costante prestata dall'ordinamento francese al rispetto della vita privata. Sotto il profilo giurisprudenziale, invece, l'affermazione dell'esistenza del diritto all'oblio viene fatta risalire al 1965, in particolare al processo intentato contro il produttore di un film riguardante la vita di Henri Landru, noto serial killer degli anni Venti. Quest'ultimo era stato arrestato dalla polizia dopo la misteriosa scomparsa di dieci donne, in quanto si scoprì che l'uomo era solito invitare le vittime nella sua villa di campagna per massacrarle e poi bruciare i cadaveri. Il processo tenutosi contro di lui si concluse con la sua condanna a morte: venne ghigliottinato nel carcere di Versailles. Molte opere cinematografiche hanno preso spunto da questa cruenta realtà, ma è stata in particolare «*Landru*» di Claude Chabrol a suscitare la reazione di una delle amanti del noto serial killer⁴². Quest'ultima affermava di essere stata lesa dalla riproposizione di una fase della sua vita dolorosa e macabra che voleva solamente dimenticare. Ella vinse in primo grado, ma la sua domanda venne rigettata in secondo, in quanto la ricorrente stessa aveva più volte negli anni manifestato l'intenzione di vedere pubblicate le sue memorie.

Ed è proprio in tale contesto che la dottrina ha coniato la formula «*droit à l'oubli*», utilizzata per la prima volta da Lyon-Caen⁴³ per rappresentare proprio quel diritto che all'origine era stato riconosciuto all'amante, nonché ricorrente del caso in esame. Si trattava del diritto a non vedere riproposte le vicende passate in quanto, pur essendo di dominio pubblico, avevano perso una parte dell'intensità a seguito del passare del tempo.

³⁹ Cfr. D. MESSINA, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione*, in DIMT (Diritto Mercato Tecnologia), 7 aprile 2017, p.111.

⁴⁰ Sulle origini francesi della categoria cfr. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, Napoli, 2009, spec. p. 216 ss.

⁴¹ Art. 9 Code Civil: «*Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé*».

⁴² Cfr., M. DI MARZIO, *il diritto all'oblio*, in Redazione Persona & Danno, 6 luglio 2006.

⁴³ G. LYON-CAEN, *Nota a Trib. gr. inst. Seine 4.10.65*, in *Semaine juridique*, 1966, p. 14482-14486.

Ritornando all'ordinamento italiano, va rilevato che in realtà anche la Corte di Cassazione, sempre in merito ad una riproposizione cinematografica di una tragica vicenda del passato, ha affrontato la questione relativa al diritto all'oblio. Il *leading case* risale al 1958⁴⁴: si trattava di un documentario sulle Fosse Ardeatine, in cui veniva raccontato il ruolo svolto in tale eccidio dal questore romano Pietro Caruso. La moglie di quest'ultimo chiedeva che ne venisse fermata la diffusione, auspicando dunque il ritiro del documentario, per far in modo che un velo coprisse quei fatti gravosi e, a suo dire, non veritieri. In tale circostanza, tuttavia, non essendo ancora stato elaborato il diritto all'oblio, la Suprema Corte⁴⁵ ha fatto riferimento al «diritto al segreto del disonore», inteso come diritto volto a tutelare e preservare la propria dignità. In particolare la Corte, sostenendo che non ci dovesse essere un'alterazione dell'entità dei reati commessi, ha accolto la domanda della donna di non ricordare il marito per quegli accadimenti negativi. In altri termini i giudici hanno ritenuto che non si dovesse accrescere la gravità delle colpe del questore con l'aggiunta di fatti non veri, soprattutto in assenza di un rinnovato interesse pubblico alla diffusione, riconoscendo in tal modo il diritto alla dignità personale ed alla reputazione.

Emerge così la ratio del diritto all'oblio, consistente nella volontà di ciascuno di essere dimenticato per alcuni fatti passati che, sottoposti all'ombra della memoria, non devono essere ingiustificatamente ricordati e diffusi o alterati rispetto alla realtà storica.

2. L'affermazione del diritto all'oblio nell'era digitale

Il diritto all'oblio nell'era analogica assolveva il compito di evitare che una persona rimanesse indeterminatamente esposta ai danni all'onore e alla reputazione che la reiterata pubblicazione di una notizia avrebbe potuto causare⁴⁶. Per esemplificare tale funzione, è sufficiente menzionare la reazione destata all'amante del serial killer francese Landru dal film sopracitato di Claude Chabrol, basato appunto sulla vita del celebre personaggio. La donna ha lamentato in giudizio che il film rivelasse e ricordasse al pubblico un periodo remoto e doloroso della sua vita

⁴⁴ Cfr., A. MARIOTTI, *Il diritto all'oblio: prospettiva nazionale ed internazionale alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite della CGUE*, in *Cammino Diritto*, 29 ottobre 2019.

⁴⁵ Cass., 13 maggio 1958, n. 1563, in *Foro it.*, vol 81, parte I, p. 1115 ss.

⁴⁶ Cfr. M. TAMPIERI, *Il diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. III, 2017, p. 1010.

che ella voleva solamente dimenticare. La ricorrente ha fatto in tal modo valere il suo interesse legittimo a non essere soggetta alla ripubblicazione di una notizia ormai passata nel tempo e non più nota all'opinione pubblica. Nell'accezione originaria del diritto all'oblio infatti un ruolo centrale veniva attribuito al trascorrere del tempo e all'inesistenza di una utilità sociale, quali fattori giustificanti la prevalenza sul diritto all'informazione⁴⁷.

A seguito dei mutamenti storici e tecnologici che hanno influenzato la diffusione e la pubblicazione delle notizie, il diritto in esame ha mutato forma, riconoscendo l'inidoneità dell'originaria declinazione nell'era digitale. In questa nuova era, caratterizzata dalla eterogeneità e dalla interconnessione delle informazioni e dei dati, le tradizionali modalità con cui il singolo era solito interagire con i propri consociati e gestire i rapporti personali hanno subito uno stravolgimento totale. Le straordinarie capacità di memorizzazione ed archiviazione offerte dalla Rete hanno dato vita ad un ecosistema digitale⁴⁸ nel quale ad essere in pericolo è la capacità di dimenticare un'informazione in un *mare magnum* di dati. Anche il fattore temporale ha subito l'influenza dell'era digitale, in quanto nella realtà interconnessa di Internet si può accedere alle informazioni in ogni tempo, indipendentemente dal momento della loro pubblicazione⁴⁹.

In tale contesto dunque non è più necessario pensare alla ripubblicazione di una notizia, in quanto essa vive e rivive nel Web a tempo indeterminato, essendo in tal modo immediatamente, facilmente e indefinitamente reperibile sulla piattaforma online. Oggi è la Rete che connota e influenza la memoria collettiva di una società, in quanto assume la veste di fonte di conoscenza, di spazio dove si formano i dibattiti e di luogo di archiviazione. Non possedendo tuttavia l'autorità di una fonte storica, è destinata al mutamento costante, condizionato dalla curiosità del pubblico e

⁴⁷ Cfr. S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. "diritto all'oblio")*, in *Giustizia Civile*, fasc. 11, 1997, p. 515.

⁴⁸ Il termine «ecosistema digitale» è stato più volte utilizzato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per indicare l'insieme di soggetti che producono, consumano e scambiano informazioni all'interno dello spazio delimitato dalle tecniche digitali.

⁴⁹ Cfr. S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in Internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 3, 2017, p. 565.

dall'esercizio del diritto all'oblio⁵⁰.

Per poter meglio comprendere il capovolgimento dei meccanismi della memoria e dell'oblio nel passaggio dall'era analogica a quella digitale, è utile analizzare il pensiero di Viktor Mayer Schönberger, autore di «*Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*»⁵¹. Egli afferma che il dimenticare è stato per millenni una qualità umana naturale, biologicamente prevista come conseguenza del passare del tempo; nell'era digitale, invece, gli individui teoricamente continuano a dimenticare, ma sono gli strumenti digitali ad ostacolare questo processo, in quanto rendono eterne le informazioni, fissando il passato e non consentendo la generalizzazione e l'astrazione. In particolare nel suo scritto l'autore, trattando della storia di AJ, una donna californiana che non ha il dono biologico di dimenticare, personifica gli individui che vivono nell'era digitale, dove il ricordo è di default, al fine di rendere più chiaro e incisivo il cambiamento verificatosi rispetto all'era analogica. La digitalizzazione ha reso infatti possibile conservare dati, immagini, video e suoni a costi sempre più bassi, utilizzando software potenti che consentono di conservare l'informazione in un modo semplice e soprattutto accessibile a livello mondiale; mentre l'atto del dimenticare, dal momento che si basa su scelte consapevoli prive del carattere dell'automaticità, è certamente maggiormente dispendioso.

Secondo Schönberger, inoltre, nello spazio digitale, dove le notizie sono conservate indeterminatamente e costantemente accessibili, l'informazione si traduce in un aumento di potere di colui che accede e controlla i dati altrui. Come conseguenza dell'impatto descritto, molti individui optano, e opteranno, per l'autocensura, al fine di evitare che tutte le azioni compiute nell'arco della vita possano essere guardate dal resto del mondo⁵². Queste ultime potrebbero infatti essere frutto di scelte non ponderate, in quanto l'individuo, non più capace di dimenticare nell'era digitale, al momento di prendere una decisione subisce l'influenza dei fatti del passato dai quali non riesce più a liberarsi.

⁵⁰ Cfr. M. SIDERI, U. AMBROSOLI, *Diritto oblio e dovere della memoria*, Milano, 2017.

⁵¹ Cfr. V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*, Princeton, 2009.

⁵² Ivi.

L'autore infine, sottolineando l'importanza di imparare di nuovo a dimenticare e la necessità di liberarsi dell'informazione passata per poter conseguire un percorso di cambiamento e crescita, predispone alcune soluzioni che concretizzano il cosiddetto diritto all'oblio⁵³. Una proposta avanzata riguarda l'inserimento per le informazioni di date di scadenza che, una volta raggiunte, comportano la cancellazione in maniera definitiva. In tal modo l'informazione tornerebbe ad essere legata ad un tempo e uno spazio specifici, l'atto del dimenticare assumerebbe un posto nell'era digitale e verrebbe così garantito il diritto all'oblio. Naturalmente tale soluzione non è stata esente da critiche, poiché l'inserimento di un termine finale alla memoria digitale comporterebbe il venir meno della funzione stessa di Internet quale mezzo di comunicazione globale.

Un'altra possibilità avanzata da Schönberger prevede invece il «*digital rusting*», espressione che significa «arrugginimento digitale»: si tratta di meccanismi che rendono più difficile conservare le informazioni meno recenti, scalpite dal trascorrere del tempo. In altri termini, se fosse più impegnativo ricercare una informazione più vecchia, quest'ultima non apparirebbe accidentalmente visibile come risultato di una ricerca generale. L'esempio esplicativo riportato dall'autore⁵⁴ relativo alla scatola di fotografie riposta in soffitta appare incisivo: sono ancora lì, ma il recupero di tali immagini non è semplice e diretto, richiedendo invece un impegno maggiore.

Quanto appena illustrato rappresenta un tentativo dell'autore di dare una concretizzazione del diritto all'oblio nel mondo online, a testimonianza dell'entrata in crisi dell'accezione di tale diritto connessa alla ripubblicazione di una determinata notizia, tipica del mondo offline. Va rilevato che un ruolo decisivo nella trasformazione della nozione di diritto all'oblio lo assume certamente la dottrina della libertà informatica, elaborata da Vittorio Frosini a partire dagli anni Ottanta⁵⁵.

⁵³ S. FIORE, intervista a Viktor Mayer-Schönberger, *Delete: La Virtù Dell'oblio*, DIGIMAG, issue 52, marzo 2010 consultabile su: <http://dicult.it/digimag/issue-052/delete-the-virtue-of-oblivion-an-interview-to-viktor-mayer-schonberger/>.

⁵⁴ Ivi.

⁵⁵ La dottrina della libertà informatica è stata elaborata dal «padre» del diritto dell'informatica. V. FROSINI, *La protezione della riservatezza nella società informatica*, in N. MATTEUCCI, *Privacy e banche*

Si tratta di una teoria che viene avanzata ed esposta nell'ormai lontano 1981 e che si regge su due corollari fondamentali: la libertà informatica negativa, che esprime il diritto di non rendere certe informazioni personali di dominio pubblico; la libertà informatica positiva, che consiste invece nel diritto di controllare i dati immessi in Rete e che si sostanzia nel «diritto soggettivo riconosciuto di correggere, togliere o aggiungere dati in una scheda personale elettronica⁵⁶». Il diritto di libertà informatica assume dunque «una nuova forma del tradizionale diritto di libertà personale, come diritto di controllare le informazioni sulla propria persona, come diritto dello *habeas data*»⁵⁷.

Fu Stefano Rodotà, primo garante della privacy italiano, a invocare l'*habeas data* come inevitabile sviluppo dell'*habeas corpus*, espressione che significa «che tu abbia il tuo corpo». Quest'ultimo nasce con l'intento di tutelare i sudditi dalle ingiustizie in quanto, già secondo il diritto inglese del XII secolo, colui che deteneva il soggetto aveva l'obbligo di esplicitare le ragioni dell'arresto all'Autorità del luogo, presentando fisicamente, con il corpo, il detenuto davanti alla stessa⁵⁸. Da questo primo nucleo di tutele derivano le garanzie di libertà del cittadino nei confronti dello Stato, fino a giungere al riconoscimento del diritto di *habeas data* e dell'esistenza di un corpo digitale costituito dai dati personali degli individui.

Con l'introduzione della legislazione sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, a livello nazionale⁵⁹ ed europeo, la nozione del diritto di libertà informatica, comprensivo del diritto di *habeas data*, ha trovato una consolidazione nel diritto positivo, subendo contemporaneamente una trasformazione⁶⁰. L'originario carattere passivo di difesa è venuto meno, lasciando spazio ad una connotazione attiva, una pretesa di libertà del cittadino di partecipazione alla società virtuale e di utilizzo degli strumenti informatici per ricercare notizie, diventando in tal modo sovrano delle sue decisioni.

dei dati, Bologna, 1981, p. 37 ss. (ora in ID., *Informatica diritto e società*, 2° ed., Milano 1992, p. 173 ss.).

⁵⁶ T.E. FROSINI, *Liberté égalité Internet*, Napoli, 2° ed., 2019.

⁵⁷ Ivi.

⁵⁸ Cfr., C. BLENGINO, *Dall'habeas corpus all'habeas data*, in *Luoghi comuni*, n.2, 6 novembre 2019.

⁵⁹ In Italia la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla «*tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*».

⁶⁰ Cfr., T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, in rivista AIC, n.1, 2011, 15 dicembre 2010.

In questa evoluzione la libertà informatica, che consiste nella libertà di manifestare attraverso strumenti tecnologici la propria personalità, ha perso i suoi legami con l'articolo 13⁶¹ della Costituzione italiana, per trovare un riconoscimento nell'articolo 21⁶². Tuttavia, tenendo conto delle caratteristiche del Web che hanno innovato radicalmente le modalità di comunicazione, si potrebbe vedere nella libertà informatica una vera e propria espansione dell'articolo 21 stesso: non riferendosi solo alla tutela dell'espressione e della diffusione del pensiero, la libertà informatica ha in più un aspetto sociale che, basandosi sul valore della condivisione e dell'interazione, si sostanzia nel creare aggregazioni e strutture nella manifestazione del proprio pensiero⁶³. Dunque essa implica la possibilità di partecipare alla società attraverso lo sviluppo della propria idea nell'interazione con gli altri consociati.

In un'ottica di diritto comparato, è possibile notare come altre Carte costituzionali, tenendo conto dello sviluppo tecnologico, hanno provveduto a scrivere delle disposizioni introducendo il principio della libertà informatica. La Costituzione spagnola, adottata nel 1978, all'articolo 18 comma 4⁶⁴ prevede la tutela della riservatezza: «la legge limiterà l'uso delle tecnologie dell'informazione per garantire l'onore e l'intimità personale e familiare dei cittadini e il pieno esercizio dei loro diritti»⁶⁵. Come si può notare, già nel 1978 il costituente spagnolo ha sentito la necessità di ricondurre l'uso elettronico delle informazioni personali nella più ampia sfera del rispetto dei diritti e delle libertà della persona e, a distanza di circa quattordici anni, questa indicazione ha trovato conferma nella «*Ley Organica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales*» (LORTAD).

Merita infine sottolineare che il principio di libertà informatica ha trovato conferma anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, varata a Nizza nel 2000, in particolare all'articolo 8⁶⁶ e all'articolo 11⁶⁷ della suddetta Carta.

⁶¹ Cfr., T.E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, in *Dir. Informatica* 2003, n. 3, p. 487.

⁶² Art. 21 Cost.: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

⁶³ V. FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'Internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2, 2000.

⁶⁴ A. CAMELLI, *Protezione dei dati personali e diritti della persona. L'esempio della Spagna in Europa*, *Informatica e diritto*, XXII annata, vol. 5, 1996, n. 1, p. 45-79.

⁶⁵ Art. 18, comma 4, Constitución Española: «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

⁶⁶ Art. 8 Carta Nizza: «1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la

Ritornando al tema centrale della trattazione, va richiamato il pensiero di Tommaso Edoardo Frosini in «*Liberté Egalité Internet*»⁶⁸, secondo il quale il diritto all'oblio nel nuovo contesto digitale rappresenterebbe appunto un' applicazione teorica della dottrina del diritto di libertà informatica. Secondo l'autore, il diritto all'oblio «si declina come una pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, e quindi come una sorta di diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano». Emerge così un diritto all'oblio online, diverso dal diritto all'oblio offline, caratterizzato dall'espansione della rivoluzione di Internet che, coinvolgendo ogni settore della vita sociale, ha trasformato il volto del diritto che ai mutamenti della società deve inevitabilmente reagire.

Va sottolineato infatti che le nuove tecnologie, in particolare l'avvento del personal computer e della Rete Internet, hanno avuto sulla società un forte impatto, non solo a livello di rapporti economici ed istituzionali, ma anche in relazione alla vita quotidiana di ciascuno dei suoi membri. L'evoluzione tecnologica sta alla base della cosiddetta società dell'informazione, società fortemente globalizzata e profondamente tecnologica, caratterizzata dalla facilità di comunicazione tra individui di idee, dati, notizie e opinioni attraverso la Rete Internet: si tratta di una vera e propria rivoluzione digitale. Il diritto all'oblio rappresenta uno dei prodotti della società dell'informazione: all'interno di essa rinasce, si sviluppa, acquista una rilevanza differente ed un impatto maggiore, introducendo questioni nuove che necessitano di soluzioni adeguate⁶⁹.

In quest'era digitale, si è innanzitutto imposto un confronto con i fenomeni del *web journalism* e dell'archiviazione delle notizie online che hanno preso il posto

riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

⁶⁷ Art. 11 Carta Nizza: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».

⁶⁸ T.E. FROSINI, *Liberté égalité Internet*, cit., p. 127.

⁶⁹ Cfr., F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in I dati personali nel diritto europeo, a cura di V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO, Torino, 2019, spec. p. 379.

della stampa tradizionale e della conservazione cartacea⁷⁰. Va rilevato, inoltre, che la geografia dei sistemi dell'informazione è cambiata profondamente, poiché con la diffusione dei media digitali sempre più persone possono partecipare alla produzione della conoscenza, essendo la pubblicazione di informazioni alla portata di tutti. Un utente qualsiasi, nell'esercizio della libertà di espressione, condividendo idee, pensieri e immagini attraverso i social network, interagisce attivamente sulla Rete e contribuisce al pubblico dibattito, essendo allo stesso tempo fruitore e produttore⁷¹. In tale contesto, il diritto all'oblio si confronta dunque con il diritto alla libertà di espressione degli internauti⁷² e non più con il diritto di cronaca tradizionale⁷³. Viene a realizzarsi infatti un sistema decentralizzato di informazione: l'utente crea informazioni su se stesso o terzi, le diffonde e le utilizza. Si intende nello specifico qualsiasi utente, chiunque, in quanto la diffusione dell'informazione non è più appannaggio di pochi, o meglio di coloro che possiedono le risorse per poterne sostenere i costi. Questo comporta un'ampia diffusione del diritto di manifestare il proprio pensiero, essendo diventata Internet una dimensione in cui ciascuno agisce ed esercita i propri diritti, fenomeno tuttavia non privo di implicazioni e conseguenze⁷⁴. È sufficiente pensare alle cosiddette «fake news», non soggette ad un primo controllo al momento della pubblicazione e dunque oggetto di rapida diffusione; o ancora al cosiddetto «hate speech», che concerne l'incitamento all'odio e alla discriminazione che con Internet raggiunge un livello quasi intollerabile⁷⁵.

Nemmeno la tutela della pretesa all'oblio dell'individuo rimane esente dalla decentralizzazione delle informazioni, in quanto risulta sempre più difficile garantire al soggetto il diritto di non essere ulteriormente trovato, di non essere ancora esposto alla pubblica conoscenza⁷⁶. Essendo l'accesso alle informazioni non solo semplice ma anche veloce a prescindere da ogni tempo e spazio, garantire il diritto di non vedere più diffusi i propri dati personali genera una difficoltà non da poco. In altri

⁷⁰ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, Padova, 2020, p. 6 ss.

⁷¹ Cfr., A.R. POPOLI, *Social network e concreta protezione dei dati sensibili: luci ed ombre di una difficile convivenza*, in *Dir. Inf.*, VI, 2014, p. 981 ss.

⁷² Gli utenti della Rete.

⁷³ Cfr., F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013.

⁷⁴ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 9 ss.

⁷⁵ Cfr., G. ZICCARDI, *La democrazia elettronica tra social network, big data e problemi di sicurezza*, in *Dir. di Internet*, n. 2, 2019, p. 239 ss.

⁷⁶ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 10.

termini, i motori di ricerca e i social network rendono «dimenticare l'eccezione e ricordare la norma», per riprendere il sopracitato autore Viktor Mayer-Schönberger⁷⁷.

Soffermandosi sul cambiamento che ha vissuto il diritto all'oblio in Internet, va evidenziato che la difficoltà di eliminare un'informazione dalla Rete deriva soprattutto «dall'appiattimento temporale e gerarchico delle fonti d'informazione e dall'astrazione delle notizie dal contesto in cui sono pubblicate»⁷⁸. Relativamente all'aspetto temporale, le informazioni acquisite dalle Rete rimangono imprigionate in un sistema che opera per accumulo di dati, in un eterno presente, rimanendo «congelate al momento in cui vengono immesse nel circuito digitale⁷⁹». Tale carattere atemporale rappresenta un ostacolo all'evoluzione dell'identità dei singoli, poiché fa sembrare attuali notizie datate nel tempo. Per quanto attiene invece al fattore spaziale, non c'è fisicità, non ci sono confini territoriali, la distanza viene annullata dalla velocità dei mezzi di comunicazione, creando un «indistinto ovunque⁸⁰».

In questo panorama, il lettore non cerca le informazioni ma ne è investito grazie alla funzione svolta dei motori di ricerca, definiti «ecosistemi dalla memoria perfetta» in quanto rendono impossibile dimenticare. Il principale ostacolo tecnico alla cancellazione di un dato da Internet è costituito dalla cosiddetta «*copia cache*»: veri e propri duplicati di tutto ciò che è indicizzato, con la finalità di agevolare la *query*⁸¹. Queste «fotografie» potranno continuare a comparire tra i risultati di ricerca anche dopo l'aggiornamento o la cancellazione dei dati dal sito origine. Per citare il giurista italiano Stefano Rodotà: «ieri la *damnatio memoriae*, oggi l'obbligo del ricordo⁸²», affermazione profondamente incisiva nella sua brevità, che fa riflettere sull'importanza di possedere difese adeguate «nell'era della memoria eterna».

⁷⁷ V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete*, cit., p. 2.

⁷⁸ C.FLICK, *Il diritto all'oblio nella sentenza «Google Spain» e la sua applicazione pratica*, in F. PIZZETTI, *Internet e la tutela della persona, il caso del motore di ricerca*, Firenze, 2015.

⁷⁹ D. MESSINA, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione*, in www.dimt.it, 2017.

⁸⁰ N. IRTI, *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in Riv. dir. civ., 2002.

⁸¹ *Query* si usa di solito per indicare una richiesta che un utente effettua utilizzando un motore di ricerca, spesso utilizzando termini e frasi specifiche note come parole chiave.

⁸² S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.

Ne consegue che, data soprattutto la rilevanza geografica illimitata delle informazioni, le problematiche generate dallo sviluppo digitale dovrebbero essere affrontate a livello globale. In assenza di una disciplina internazionale omogenea, va sottolineato che comune a tutto il territorio europeo è stato il processo di evoluzione dei confini del diritto alla privacy⁸³. Il legislatore sovranazionale si è attivato per stabilire un equilibrio ed un bilanciamento tra la libera circolazione dei dati e la loro necessaria protezione, in risposta alla globalizzazione di servizi ed informazioni nell'era digitale. In particolare per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale viene stipulata nel 1981 la Convenzione di Strasburgo. La normativa mira a proteggere gli individui da abusi e regolamentare i flussi internazionali di dati, specialmente a seguito del proliferare di tecnologie dell'informazione e comunicazione. Ad essa fanno seguito una serie di direttive comunitarie: la direttiva 1995/46/CE con l'obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché quello di garantire la libera circolazione di tali dati; la direttiva 1997/66/CE, concernente il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni; e la direttiva 2002/58/CE che disciplina la tutela dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Il 4 maggio 2016 viene poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che abroga la direttiva 95/46/CE. La necessità di emanare un regolamento europeo nasce dalla continua evoluzione dei concetti di privacy e protezione dei dati personali e quindi risponde alla necessità di tutela dovuta al progresso tecnologico. In particolare il legislatore europeo con il GDPR, oltre a prevedere che il trattamento dei dati personali deve essere a servizio dell'uomo⁸⁴, ha stabilito che per accedere alle informazioni risulta necessario

⁸³ Cfr., M. SIDERI, U. AMBROSOLI, *Diritto oblio e dovere della memoria*, cit., p. 72 ss.

⁸⁴ Considerando n. 4 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR): *«Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la*

effettuare un bilanciamento con i diritti della persona riconosciuti dalla Costituzione, con l'articolo 7 della Carta di Nizza che concerne, congiuntamente all'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, infine con l'articolo 8 della suddetta Carta di Nizza che riguarda la protezione dei dati di carattere personale.⁸⁵ Nel bilanciamento rientra anche la tutela del diritto all'oblio, divenuta indispensabile a seguito dello sviluppo di Internet.

Va infatti sottolineato che l'evoluzione tecnologica ha fatto sì che ogni giornale disponesse di un sito Internet per pubblicare i propri contenuti, diventando questi ultimi facilmente accessibili attraverso il meccanismo della indicizzazione. Questa consiste sostanzialmente nel reperire i dati dagli indirizzi online e inserirli nel database del motore di ricerca, associandogli un indice per trovarli agevolmente. È sufficiente inserire alcune parole nel canale di ricerca affinché compaiano i collegamenti (link) a siti Internet, consentendo un celere raggiungimento di pagine presenti nelle banche dati dei motori di ricerca online. L'indicizzazione non garantisce tuttavia il posizionamento: se una pagina non viene indicizzata di conseguenza non appare nei risultati di una ricerca; mentre se un sito viene indicizzato non significa che ha diritto ad un buon posizionamento nelle classifiche, ma solamente che il motore di ricerca è a conoscenza della sua esistenza. Ai fini dell'indicizzazione, i motori di ricerca raccolgono informazioni online tramite dei programmi informatici, detti *crawler*⁸⁶, i quali leggono il contenuto di una pagina web e lo salvano come copia identica (*cache*), per l'elaborazione da parte del motore di ricerca stesso. In questa fase di raccolta, analisi ed archiviazione di dati, la finalità maggiormente perseguita è quella di trasmettere i risultati nelle SERP, pagine di risultato dei motori di ricerca⁸⁷.

libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica».

⁸⁵ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 25.

⁸⁶ Un *web crawler*, chiamato anche *spider* o *robot*, è un software che naviga nel World Wide Web, tipicamente ai fini dell'indicizzazione. Ogni motore di ricerca ne ha uno, ad esempio lo *spider* di Google si chiama *Googlebot* e scansiona ogni giorno milioni di documenti su Internet. Il *web crawling* viene utilizzato dai motori di ricerca per aggiornare i contenuti web o gli indici dei contenuti web di altri siti.

⁸⁷ SERP: acronimo di *Search Engine Results Pages*, letteralmente «pagina dei risultati di un motore di ricerca». Sono pagine web servite agli utenti quando cercano qualcosa online ad esempio utilizzando Google. L'utente inserisce la sua richiesta di ricerca (*query*) e ciò che gli viene offerta dal motore di ricerca è una SERP.

Ed è proprio attraverso l'attività di indicizzazione, svolta dai motori di ricerca, che avviene normalmente l'accesso agli archivi digitali, facilmente accessibili rispetto agli archivi tradizionali. In passato l'archivio veniva considerato un tesoro di documenti da custodire a disposizione di pochi, mentre oggi esso assume un ruolo fondamentale nella ricerca, in quanto i suoi contenuti sono diffusi e facilmente raggiungibili dagli utenti tramite la Rete. Da un lato, questa nuova modalità di archivio, caratterizzata dalla digitalizzazione, consente una migliore conservazione dei documenti; dall'altro lato, pone il problema della costante reperibilità di notizie che potrebbero essere non aggiornate, obsolete, datate nel tempo e potenzialmente lesive per gli individui, soprattutto a discapito della loro identità attuale⁸⁸.

Viceversa, il meccanismo che mira a rendere non agevole, quasi impossibile, trovare dei contenuti presenti in Rete è definito deindicizzazione. Quest'ultima, attraverso la rimozione dei link dai motori di ricerca, consente l'attuazione del diritto all'oblio, pur non equivalendo ad una effettiva eliminazione della notizia ritenuta lesiva: il contenuto continua ad esistere su Internet, ma se vengono digitate le parole chiave su Google relative al contenuto, questo non apparirà tra i risultati di ricerca. In un mondo interconnesso e dalla memoria eterna, la Rete non dimentica ciò che si scrive o si pubblica su Internet ed è per questo che un'importanza assoluta è attribuita al diritto di essere dimenticati, al diritto all'oblio, strettamente connesso alla deindicizzazione nelle moderne società digitali. Il diritto alla deindicizzazione è stato elaborato dalla Corte di Giustizia dell'UE nella sentenza Google Spain⁸⁹ ed è stato poi codificato nell'articolo 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Analizzando l'evoluzione cronologica di suddetto diritto, va evidenziato che inizialmente la direttiva 95/46/CE, abrogata dal GDPR, all'articolo 12⁹⁰ prevedeva il

⁸⁸ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 25 ss.

⁸⁹ Corte di giustizia (Grande Sezione), 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González. Approfondimento nel capitolo II.

⁹⁰ Art. 12 direttiva 95/46/CE: «*Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:*

a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi: - la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle

diritto alla cancellazione in termini generali, qualora il trattamento dei dati personali non fosse conforme a quanto disciplinato dalla direttiva stessa, specialmente a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati. Tra i rimedi offerti vi erano in particolare la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati. Con l'evoluzione digitale è emersa maggiormente l'esigenza di tutelare il diritto alla cancellazione dell'interessato, estendendolo fino a ricomprendere la rimozione dei risultati forniti dai motori ricerca a seguito di una *query*. Passo fondamentale in tale direzione si è avuto con la sopracitata sentenza Google Spain della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella quale Google è stato condannato alla deindicizzazione di alcuni siti Internet che riportavano notizie lesive della sfera privata e della dignità di un cittadino spagnolo.

Oggi il diritto all'oblio è disciplinato all'art 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), che introduce espressamente il «diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”))»⁹¹. Sul piano operativo, per poter esercitare tale diritto, l'interessato è tenuto a presentare la richiesta di deindicizzazione al gestore del motore di ricerca, in quanto titolare del trattamento. La domanda si sostanzia nella pretesa di rimozione delle URL, che rimandano a siti contenenti informazioni pregiudizievoli, dai risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato leso. A tal proposito Google ha messo a disposizione un modulo online⁹² nel quale vanno indicati un indirizzo mail di contatto, il link oggetto di domanda di rimozione, la motivazione e la copia di un documento di identità dell'interessato richiedente. In caso di mancata o negativa risposta, l'interessato può rivolgere un reclamo al Garante della Privacy o in alternativa proporre un ricorso all'autorità giudiziaria,

finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati; - la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati; - la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato».

⁹¹ L'argomento verrà approfondito nel capitolo II.

⁹² Il modulo è consultabile su: https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=637611476817303056-2645324868&hl=it&rd=1

stante la previsione dell'art 77 del GDPR⁹³. Il Garante, in più occasioni investito di tali richieste a seguito del rifiuto da parte dei motori di ricerca, ha sempre precisato che per valutare la sussistenza o meno del diritto all'oblio occorre considerare il fattore temporale congiuntamente agli altri criteri individuati dal Gruppo Articolo 29 nelle linee guida⁹⁴ pubblicate il 26 novembre 2014. In suddette indicazioni sono stati elencati dei criteri orientativi riguardanti le richieste di deindicizzazione a cui devono attenersi le Autorità garanti nazionali nell'esercizio della gestione dei reclami. Tra i criteri previsti, esemplificandone alcuni, si ritrovano: il fatto che il richiedente sia o meno un personaggio pubblico, la minore età dell'interessato, il riferimento alla vita professionale o personale, il collegamento del risultato di ricerca con informazioni che recano pregiudizio o alla persona o alla sua sicurezza.

⁹³ Art. 77 GDPR:

«1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione».

«2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78. Se si sceglie la via del reclamo al Garante, contro la decisione è poi possibile ricorrere all'autorità giudiziaria».

⁹⁴ Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and inc v. Agencia española de protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González” c-131/12, consultabili su:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf

Capitolo II

IL DIRITTO ALL'OBLIO IN EUROPA: IL CASO GOOGLE SPAIN ED UNO SGUARDO A FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA

1. La protezione dei dati in Europa prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la prima organizzazione costituita in Europa fu il Consiglio d'Europa (CdE), con l'obiettivo di promuovere la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo sviluppo sociale. A tal fine nel 1950 esso ha adottato la CEDU⁹⁵, «Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo», strumento giuridico internazionale di fondamentale importanza nell'ambito della riservatezza. Gli Stati membri del CdE hanno recepito la CEDU nel rispettivo diritto nazionale, ad esempio in Italia è stata resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955 n. 848. Per assicurare poi nello specifico il pieno rispetto della CEDU da parte degli Stati contraenti nel 1959 è stata istituita a Strasburgo la Corte EDU, competente a giudicare «tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli⁹⁶».

Va sottolineato che all'articolo 8 della CEDU è garantito il diritto al rispetto della vita privata e familiare, disposizione fondamentale in cui si rivengono le radici stesse del diritto all'oblio. Suddetto articolo prevede al primo comma che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza», al secondo comma che «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Nel primo comma è compreso, oltre al diritto al nome e all'identità personale, anche il diritto alla riservatezza, inteso come diritto a non vedere la diffusione di informazioni riguardanti la propria sfera privata. Al

⁹⁵ Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, consultabile su:
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

⁹⁶ Art. 32 CEDU: «1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47. 2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide».

secondo comma è espressamente stabilito che le limitazioni al suddetto diritto devono necessariamente essere contemplate dalla legge, intesa quest'ultima in un'accezione materiale e non formale⁹⁷.

In particolare va rilevato che con la sentenza del 26 giugno 2018⁹⁸ la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata sulla tematica relativa al diritto all'oblio, riconducendo tale diritto nell'ambito dell'articolo 8 della CEDU. Il caso nasce dal ricorso alla Corte EDU promosso da due cittadini tedeschi, i quali, appellandosi al diritto di essere dimenticati, affermavano si fosse verificata una violazione del suddetto articolo 8, in quanto figuravano su Internet notizie di un omicidio per cui erano stati condannati circa vent'anni prima. I ricorrenti hanno prima esperito i rimedi previsti dalla giurisdizione nazionale, ottenendo il rifiuto della Corte Federale di Giustizia tedesca di imporre l'anonimizzazione di alcuni reportage riguardanti il processo penale svoltosi nei loro confronti. Tali informazioni, essendo contenute negli archivi online di alcune testate giornalistiche, erano facilmente accessibili al pubblico che dunque associava agevolmente il nome degli attori all'omicidio.

I giudici della Corte EDU hanno condiviso all'unanimità la decisione del giudice nazionale tedesco sul punto, operando un bilanciamento tra il rispetto della vita privata, tutelato all'articolo 8 della CEDU, e il diritto alla libertà di espressione, previsto all'articolo 10 della CEDU⁹⁹. In particolare quest'ultimo articolo prevede la possibilità per i giornalisti di scegliere i dettagli oggetto di pubblicazione, sempre nel rispetto delle norme etiche della professione. Da ciò ne deriva che l'inserimento in un articolo dei nomi completi dei soggetti coinvolti, soprattutto se si tratta di un procedimento penale, rientra nel lavoro dei media in quanto risponde all'interesse pubblico della collettività. L'interesse pubblico alla notizia rappresenta così la discriminante affinché un'informazione possa essere di dominio pubblico o meno.

⁹⁷ Può consistere in una fonte di rango superiore (legge costituzionale), in una fonte di rango inferiore (regolamento), e rileva anche l'apporto giurisprudenziale.

⁹⁸ CEDU, sez. V, sentenza 28 giugno 2018, n. 60798-65599/10.

⁹⁹ Art. 10 CEDU:

*«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».*

In effetti il problema del diritto all'oblio sorge storicamente nel rapporto con il diritto di cronaca giornalistico: da un lato, vi è il diritto di un soggetto ad essere dimenticato, mentre dall'altro, vi è la necessità di rendere la collettività edotta dei fatti in tempo reale e con completezza. Una volta che è stata appresa la conoscenza del fatto, l'interesse pubblico scema e dunque riproporre l'accadimento sarebbe non solamente inutile, ma anche dannoso per i soggetti coinvolti nella vicenda. Da quanto osservato ne deriva che il diritto all'oblio si afferma quando non vi è né un reale interesse pubblico né un'attuale esigenza informativa.

Tuttavia nel caso esaminato dalla Corte EDU, i giudici hanno preso in esame e statuito su fatti molto gravi, a tal punto che per questi accadimenti l'interesse pubblico alla conoscenza non si affievolisce mai, non viene mai meno. Alla luce di ciò, i giudici hanno confermato l'importanza di rendere le informazioni relative al procedimento penale in esame accessibili, affermando la prevalenza del diritto alla libertà di espressione e quello alla formazione della memoria collettiva sul diritto all'oblio, sostenendo dunque non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 8 della CEDU.

Facendo riferimento proprio a quest'ultimo articolo¹⁰⁰, a partire dalla metà degli anni Settanta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha provveduto a soddisfare il bisogno di tutela delle persone in materia di dati personali. Nel 1981 è stata emanata la Convenzione di Strasburgo n. 108, «Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale», allo scopo di «garantire, sul territorio di ciascuna Parte, ad ogni persona fisica, quali che siano la sua nazionalità o la sua residenza, il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, e in particolare del suo diritto alla vita privata, in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale che la riguardano¹⁰¹».

L'importanza attribuita alla Convenzione n. 108 è data dall'essere tuttora l'unico strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale, potendo ad essa aderire anche Stati non membri del Consiglio d'Europa. Suddetta Convenzione si applica a tutti i trattamenti di dati personali sia nel settore pubblico che privato e persegue congiuntamente l'obiettivo di protezione

¹⁰⁰ L'input derivava da due risoluzioni precedenti del Consiglio, del 1973 e 1974, consapevoli che il possesso e l'utilizzo, in modalità informatizzata, di informazioni personali comportano parimenti la responsabilità sociale di salvaguardarle: Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (1973), Risoluzione (73)22 sulla tutela della riservatezza delle persone in rapporto alle banche di dati elettroniche nel settore privato, 26 settembre 1973; Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (1974), Risoluzione (74)29 sulla tutela della riservatezza delle persone in rapporto alle banche di dati elettroniche nel settore pubblico, 20 settembre 1974.

¹⁰¹ Art. 1 Convenzione di Strasburgo n. 108/1981.

degli individui da eventuali abusi e di regolamentazione dei flussi transfrontalieri dei dati personali. In particolare, è previsto che il trattamento e la raccolta dei dati debbano avvenire rispettando i principi di qualità dei dati, correttezza, liceità e finalità del trattamento, quali principi fondamentali che reggono l'intera normativa in materia di protezione di dati personali. I dati devono quindi essere raccolti per specifici scopi legittimi e non devono essere destinati ad un uso incompatibile con la finalità di trattamento originaria. Gli stessi, inoltre, non devono essere conservati oltre il tempo necessario e, per quanto riguarda la qualità, devono essere adeguati, pertinenti, esatti e non eccessivi, sempre in un'ottica di proporzionalità¹⁰². La Convenzione vieta poi il trattamento di dati sensibili, come la razza, la religione, la salute, in assenza di idonee garanzie giuridiche¹⁰³.

Ai fini della presenta trattazione è opportuno rilevare che essa non prevede espressamente un diritto all'oblio, tuttavia sancisce il diritto dell'individuo di essere informato relativamente alla conservazione delle informazioni che lo riguardano e di chiedere «la rettifica di tali dati o la loro cancellazione qualora essi siano stati elaborati in violazione delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione ai principi fondamentali enunciati negli articoli 5 e 6 della presente Convenzione», riguardanti rispettivamente la qualità dei dati e la categoria dei dati delicati o sensibili.

La Convenzione prevede inoltre la libera circolazione dei dati personali, imponendo restrizioni alla possibilità di trasferire gli stessi verso Paesi la cui regolamentazione giuridica non fomisca una tutela equivalente. Disposizioni in materia di flussi transfrontalieri di dati verso i Paesi terzi, le cosiddette parti non contraenti, sono state introdotte, nello specifico, nel 2001¹⁰⁴ dal protocollo addizionale alla Convenzione n. 108. Ulteriore novità presentata è stata l'istituzione obbligatoria delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati.

Alla luce delle innovazioni introdotte dal mercato digitale, sebbene i principi fondamentali contenuti nella Convenzione abbiano resistito al passare del tempo costituendo un punto di forza innegabile, il Consiglio d'Europa ha ritenuto necessario procedere alla modernizzazione di suddetto strumento. Nello specifico, il 18 maggio del 2018 il Consiglio ha

¹⁰² Art. 5 Convenzione di Strasburgo n. 108/1981.

¹⁰³ Art. 6 Convenzione di Strasburgo n. 108/1981.

¹⁰⁴ Consiglio d'Europa, Protocollo addizionale alla Convenzione sulla «protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale», concernente «le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri», STCE n. 181, 2001.

adottato un protocollo di modifica¹⁰⁵, «Convenzione 108+», volto a fornire un quadro giuridico più adatto ad un'epoca in cui le violazioni del diritto alla protezione dei dati sono divenute preoccupazione centrale. Vengono riaffermati e consolidati importanti principi e previsti ulteriori e nuovi diritti a vantaggio degli individui, come ad esempio il diritto di conoscere il motivo del trattamento dei dati e il diritto di opporsi ad esso, venendo in tal modo ampliate le responsabilità delle entità preposte a suddetto trattamento. Tra le principali innovazioni introdotte vi è l'obbligo di comunicare le violazioni dei dati (*data breach*) e il rafforzamento del principio di trasparenza dell'elaborazione, quali principi ritenuti fondamentali per mantenere la fiducia nell'ambiente digitale.

Le nuove norme introdotte con la Convenzione 108+ avvicinano il regime della Convenzione a quello stabilito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)¹⁰⁶, consentendo di comprendere come sia obiettivo comune a molti Stati il raggiungimento di una normativa uniforme e coerente in materia di protezione dei dati personali. Va a tal proposito sottolineato che, già a partire dagli anni '80, gran parte degli ordinamenti europei si erano dotati di normative¹⁰⁷ in attuazione della sopradescritta Convenzione di Strasburgo n. 108, mentre altre realtà, tra cui quella italiana, inizialmente erano caratterizzate da un vuoto normativo. In risposta alla disomogeneità nella protezione dei dati personali, è stata adottata il 24 ottobre 1995 la direttiva 95/46/CE¹⁰⁸, al fine di concretizzare i principi di diritto alla vita privata già previsti nella Convenzione n.108. In particolare suddetta direttiva, avvalendosi della possibilità prevista all'articolo 11 della Convenzione n.108¹⁰⁹ circa l'adozione di ulteriori strumenti di tutela, ha introdotto Autorità di controllo indipendenti incaricate della protezione di dati personali¹¹⁰. La direttiva 95/46 ha istituito, inoltre, uno specifico Gruppo per la tutela delle persone, cosiddetto

¹⁰⁵ Consiglio d'Europa, Convenzione 108+, Protocollo di modernizzazione della Convenzione 108, Protocol CETS n. 223, 2018.

¹⁰⁶ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016, del 26 aprile 2016, relativo «alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».

¹⁰⁷ Ad esempio il «Data Protection Act» inglese del 1984.

¹⁰⁸ Pubblicata nella G.U.C.E., legge del 23 novembre 1995, n. 281, in attuazione della quale il Parlamento italiano ha approvato la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali».

¹⁰⁹ Art. 11 Convenzione di Strasburgo n. 108/1981: «Nessuna delle disposizioni del presente capitolo sarà interpretata come limitante o altrimenti recante pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare alle persone interessate una protezione più vasta di quella prevista dalla presente Convenzione».

¹¹⁰ Art. 28 direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa «alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati». Aspetto ripreso nel 2001 dal Protocollo addizionale alla Convenzione n. 108.

Article 29 Working Party o WP29, in qualità di organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza¹¹¹.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione di suddetta direttiva, abrogata dal Regolamento UE 679/2016, va rilevato che essa non si applicava¹¹² alle questioni riguardanti la cooperazione a livello di pubblica sicurezza e giustizia penale, né ai trattamenti di dati personali effettuati da privati per fini esclusivamente personali¹¹³. Le disposizioni della direttiva si applicavano invece al trattamento di dati interamente o parzialmente automatizzato, come nel caso dei database informatici, nonché al trattamento non automatizzato di dati contenuti ad esempio negli archivi cartacei.

Essa inoltre, al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra titolare del trattamento e persona interessata, ha posto al centro della disciplina il consenso che doveva essere libero, informato e inequivocabilmente prestato¹¹⁴. Questo implicava la sussistenza di una informativa che descriveva dettagliatamente le finalità della raccolta, le modalità di conservazione e l'entità dei dati. Alla luce di ciò, all'interessato spettavano alcuni diritti come il diritto di revocare il consenso, il diritto all'informazione in tutte le fasi del trattamento e quello alla cancellazione dei dati. In questo contesto, la disposizione della direttiva che richiama maggiormente il diritto all'oblio si rinvia nell'articolo 12, che prevedeva la possibilità per l'interessato di ottenere «la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati». All'articolo 6 veniva poi sancita l'illiceità dei dati non aggiornati e all'articolo 14 il diritto di opposizione al trattamento dei dati stessi.

Dal momento che la direttiva 95/46 poteva rivolgersi solamente agli Stati membri dell'UE¹¹⁵, è sorta la necessità di introdurre un ulteriore strumento giuridico, il Regolamento

¹¹¹ Il 25 maggio 2018 è stato sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR).

¹¹² La direttiva 95/46 è stata abrogata dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR-*General Data Protection Regulation*), che ha fissato regole armonizzate direttamente applicabili all'interno dell'UE per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati.

¹¹³ Art. 3 direttiva 95/46/CE.

¹¹⁴ Cfr., M.G. STANZIONE, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle corti. Il caso del diritto all'oblio*, in *Europa e diritto privato*, n. 3, 2020, p. 996.

¹¹⁵ Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati, edizione 2014, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, 2014, p. 20. Consultabile su: https://www.privacyitalia.eu/wp-content/uploads/2017/03/Handbook_data_protection_ITA.pdf.pdf

(CE) n. 45/2001¹¹⁶, al fine di mettere in atto la protezione dei dati nell'ambito del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE. Va in particolare rilevato che nel testo è stata stabilita l'istituzione di un organo di controllo indipendente, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), investito di poteri di controllo, di sorveglianza e di gestione dei reclami nel caso di presunte violazioni delle norme in materia di protezione dei dati.

Suddetto regolamento è stato abrogato dal Regolamento (UE) 2018/1725¹¹⁷ del 23 ottobre 2018 inerente la «tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati». Si tratta di un importante tassello del *magnum opus*¹¹⁸ di revisione delle regole europee sulla protezione dei dati, quadro che potrà dirsi completo una volta emanato il Regolamento ePrivacy sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche. Quest'ultimo andrà a sostituire la direttiva 2002/58/CE¹¹⁹, che presenta al suo interno disposizioni inerenti la sicurezza dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, la notificazione delle violazioni in materia e la riservatezza delle comunicazioni¹²⁰. La direttiva proibisce anche le comunicazioni indesiderate, spam, a meno che non sia stato prestato il consenso degli utenti, dimostrando in tal modo un collegamento con gli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza¹²¹, rispettivamente diritto al rispetto della vita privata e diritto alla protezione dei dati personali.

A questo punto della trattazione, risulta doveroso prendere in esame la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel 2000, in quanto costituisce «uno dei passi decisivi della lunga vicenda che va trasformando l'Europa da idea e speranza a realtà storica concreta¹²²». Inizialmente la Carta¹²³ era solamente un documento politico, ma con

¹¹⁶Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 45/2001, del 18 dicembre 2000, concernente «la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati», GU L 8 del 2001.

¹¹⁷ Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 1725/2018, del 23 ottobre 2018 sulla «tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati», e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

¹¹⁸ Traduzione letterale: «grande opera».

¹¹⁹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 58/2002, del 12 luglio 2002, relativa «al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche», GU L 201 (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche o direttiva e-privacy).

¹²⁰ Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati, edizione 2018, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, 2018, consultabile su: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_it.pdf

¹²¹ Approfondita nel prosieguo.

¹²² F. LAZZARI, *Prefazione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Torino, 2013.

l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009 è divenuta giuridicamente vincolante. L'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che «l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...], che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». La Carta, pertanto, rientra nel diritto primario dell'Unione europea; in quanto tale, rappresenta il parametro per verificare la validità del diritto secondario dell'UE e delle misure nazionali. Le sue disposizioni si applicano agli organi e alle istituzioni dell'UE e impongono loro il rispetto dei diritti previsti, questi ultimi suddivisi nella Carta in sei titoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Le disposizioni vincolano inoltre gli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione¹²⁴: questa previsione serve a tracciare il confine tra l'ambito di applicazione della Carta e quello delle costituzioni nazionali, in quanto la Carta non vincola gli Stati a meno che non operino nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Analizzando il contenuto della Carta, all'articolo 7 è garantito il rispetto alla vita privata e familiare, mentre all'articolo 8 è tutelato il diritto alla protezione dei dati di carattere personale: viene innalzato così il livello di tale protezione a quello di un diritto fondamentale nell'ambito del diritto dell'UE. In particolare l'articolo 7, unico comma, affermando che «ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni», fa riferimento alla pretesa di non ingerenza da parte delle pubbliche autorità e quindi alla garanzia e al rispetto del «*right to be alone*». Il diritto all'oblio, definito dalla dottrina come «pretesa a riappropriarsi della propria storia personale¹²⁵», nonché come «mezzo per ricostruire la dimensione sociale dell'individuo, evitando che la vita passata possa costituire un ostacolo per la vita presente¹²⁶», può essere considerato una naturale evoluzione, o addirittura una sorta di reviviscenza, del diritto ad essere lasciati soli, del cosiddetto «*right to be alone*». Da ciò si evince che il diritto all'oblio potrebbe trovare un indiretto riconoscimento comunitario nell'articolo 7 della Carta, articolo che ricalda il significato e la portata dei diritti garantiti all'articolo 8 della CEDU.

¹²³ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 326 del 26 ottobre 2012.

¹²⁴ Art. 51 Carta di Nizza: «1. *Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze*».

¹²⁵ C. CHIOLA, *Appunti sul c.d. diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Percorsi Costituzionali*, fasc. 1, 2010, p. 39.

¹²⁶ M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, Napoli, 2009, p.121.

Per quanto attiene invece all'articolo 8¹²⁷ della Carta, al paragrafo 1 è menzionato il diritto alla protezione dei dati, mentre al paragrafo 2 sono previsti i principi fondamentali inerenti suddetto diritto, in particolare il principio di lealtà e specifica finalità nel trattamento dei dati, nonché l'importanza del consenso o di un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Infine al paragrafo 3 viene sottolineata l'esigenza di un'autorità indipendente che controlli l'attuazione di questi principi. Suddetto articolo non è un diritto assoluto, ma deve essere temperato con altri diritti e considerato alla luce della sua funzione sociale. L'articolo 52 della Carta riconosce infatti che possano essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti come quelli garantiti ai sopracitati articoli 7 e 8, precisando che eventuali limitazioni devono essere previste dalla legge e possono essere apportate, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo se necessarie, in risposta a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Il paragrafo 3 dell'articolo 52 sancisce poi la preminenza dei diritti garantiti dalla CEDU, in particolare, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la CEDU, afferma che «laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione».

Va infine sottolineato che l'adozione del trattato di Lisbona è stato un passaggio importante nello sviluppo della legislazione in materia di dati personali, non solo perché ha attribuito efficacia vincolante alla Carta, ma anche perché ha previsto il diritto alla protezione dei dati personali all'articolo 16 del TFUE. A norma di suddetto articolo, il Parlamento e il Consiglio «stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri, nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione».

L'articolo 16 del TFUE ha rivestito una funzione importante, in quanto è servito da base giuridica per l'adozione della riforma delle norme in materia di protezione dei dati nel 2016, vale a dire il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che ha abrogato la direttiva 95/46/CE. Per meglio comprendere il passaggio dalla direttiva al regolamento, occorre riflettere

¹²⁷ Art. 8 Carta di Nizza: «1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

sulle caratteristiche che connotano gli atti di diritto secondario dell'Unione¹²⁸. Mentre il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, la direttiva lo diventa esclusivamente nel momento in cui ciascuno Stato la recepisce con un atto normativo interno. Inevitabilmente gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità nel recepire quanto dispone la direttiva. Infatti la direttiva 95/46, nonostante il suo fine fosse quello di prevedere un'armonizzazione completa¹²⁹, è stata recepita dai vari Stati membri in modo differente con conseguente adozione di norme diverse in materia di protezione dati nell'UE. Tale direttiva inoltre, essendo stata adottata a metà degli anni Novanta, non teneva conto delle trasformazioni ed evoluzioni avvenute nell'era digitale, in special modo nelle tecnologie dell'informazione. Questi fattori hanno fatto nascere dibattiti circa la necessità di modernizzare la normativa europea sulla protezione dei dati, giungendo nel 2012 alla pubblicazione da parte della Commissione della proposta di regolamento. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è stato adottato nel 2016, dopo un iter legislativo lungo e travagliato, ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018, quando è stata abrogata la direttiva.

Il GDPR si applica al trattamento di dati personali effettuati da un titolare del trattamento residente nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento stesso sia effettuato o meno nell'UE; nonché al trattamento di dati personali di persone fisiche che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare al di fuori dell'Unione, quando concerne l'offerta di beni e servizi ai residenti UE o il monitoraggio del comportamento dei residenti UE. Suddetto regolamento è direttamente applicabile, a differenza della direttiva, tuttavia al considerando 10¹³⁰ è garantito un

¹²⁸ Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati, ed. 2018, cit., p. 33-34. Consultabile su: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_it.pdf

¹²⁹ Considerando n.3 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR): «La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri».

¹³⁰ Considerando n.10 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR): «Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli

marginale di discrezionalità agli Stati membri nella fase di aggiornamento delle legislazioni nazionali in conformità e in allineamento al GDPR. Tale regolamento, in particolare, aggiorna e modernizza i principi sanciti dalla direttiva del 1995, al fine di proteggere i diritti fondamentali nelle sfide proprie dell'era digitale. All'articolo 17 prevede espressamente la tutela e il riconoscimento del diritto all'oblio, configurandolo come un diritto alla cancellazione dei propri dati¹³¹.

Per concludere il quadro normativo prospettato circa la protezione dei dati personali in Europa, risulta doveroso evidenziare il ruolo svolto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)¹³². La Corte svolge un ruolo importante nell'interpretare la legislazione dell'UE al fine di ottenere una applicazione conforme negli Stati membri; inoltre verifica il rispetto o meno da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali. Per comprendere e interpretare correttamente il significato dei principi dell'UE in materia di protezione dei dati, risulta utile riferirsi alla giurisprudenza accumulatasi a partire dagli anni Novanta¹³³, che rimane valida nella misura in cui i concetti chiave della direttiva 95/46 sono stati riportati e mantenuti nel GDPR.

2. Il caso *Google Spain*

L'espressione diritto all'oblio viene utilizzata in almeno tre differenti accezioni¹³⁴. Tradizionalmente, nella declinazione più risalente nel tempo, è inteso come il diritto di un soggetto a non rendere note informazioni inerenti la propria persona relativamente a fatti legittimamente pubblicati e rispetto ai quali è decorso un lasso di tempo. Successivamente, a causa delle modifiche alle modalità di diffusione delle informazioni apportate dall'avvento delle reti telematiche e di Internet, si assiste ad una variazione del significato proprio del diritto all'oblio: non

Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito».

¹³¹ L'art. 17 del GDPR verrà trattato e approfondito nel prosieguo dell'elaborato.

¹³² Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati, ed. 2018, cit., p. 39, consultabile su: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_it.pdf

¹³³ Dall'adozione della direttiva 95/46/CE.

¹³⁴ Cfr., G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, cit., p. 592-594.

si fa più riferimento al periodo intercorrente tra la prima pubblicazione di una informazione e la sua ripubblicazione, bensì alla permanenza in Rete della stessa. La terza accezione è invece quella che si riferisce al diritto alla cancellazione, al blocco, al congelamento dei dati o all'opposizione al trattamento dei dati, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

L'ultima declinazione del diritto all'oblio è quella a cui fa riferimento la Corte di Giustizia dell'UE nella sentenza pronunciata il 13 maggio 2014, causa C-131/12¹³⁵, relativamente agli obblighi che fanno capo ai motori di ricerca nella tutela dei dati personali degli individui. Tale pronuncia è stata al centro di un dibattito mondiale, poiché coinvolge questioni di impatto generale come la libertà di informazione online e il controllo dei contenuti presenti in Internet.

Occorre soffermarsi sui fatti¹³⁶ che hanno dato origine a tale decisione, considerata il momento cardine per l'esercizio del diritto all'oblio. Nel 2010 un cittadino spagnolo, il signor Mario Costeja González, ha rivolto un reclamo alla *Agencia Española de Protección de Datos* (AEPD), il Garante della privacy spagnolo, contro il quotidiano *La Vanguardia*, dolendosi del fatto che fossero reperibili online un paio di pagine risalenti al 1998, menzionanti il suo nome, che trattavano di una vendita all'asta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali. Con il reclamo il cittadino spagnolo non solo chiedeva che fosse ordinato a *La Vanguardia* di eliminare o modificare le pagine in cui compariva il proprio nome per violazione della privacy, ma chiedeva anche che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati per non farli più comparire tra i risultati di ricerca. Quest'ultima richiesta traeva origine dal fatto che una volta inseriti nome e cognome del signor Costeja González nel motore di ricerca si ottenevano link diretti agli articoli in questione.

La AEPD ha riconosciuto la legittimità della permanenza in Rete delle due pagine del quotidiano, in quanto la pubblicazione delle informazioni del 1998 era stata imposta dal Ministero del Lavoro allo scopo di ottenere maggiore pubblicità,

¹³⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131>.

¹³⁶ Cfr. M. SIDERI, U. AMBROSOLI, *Diritto oblio e dovere della memoria*, cit., p. 89-92.

con conseguente aumento del numero dei partecipanti all'asta pubblica. Tuttavia è stato accolto il reclamo per la parte relativa a Google, poiché l'informazione, trascorso un lasso di tempo considerevole, era lesiva della dignità di Costeja González. Di conseguenza Google Spain e Google Inc. sono stati obbligati a impedire che la ricerca sul cittadino spagnolo riconducesse a quelle pagine, dovendo i motori di ricerca sottostare alla normativa sulla protezione e trattamento dei dati personali. A tal punto, Google Spain e Google Inc. hanno proposto due ricorsi all'*Audencia nacional*, chiedendo l'annullamento della decisione dell'AEPD che li obbligava ad adoperarsi per garantire la deindicizzazione (*delisting*) dei due articoli dal proprio database. L'*Audencia nacional* ha disposto la sospensione del procedimento, al fine di sottoporre alla Corte Europea questioni circa l'interpretazione della direttiva 95/46/CE, tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica caratterizzante l'era digitale.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte erano tre¹³⁷: la prima riguardava l'ambito di applicazione territoriale della direttiva; la seconda era relativa al ruolo di Google come gestore delle informazioni, cioè se il motore di ricerca potesse ritenersi responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nelle pagine web da lui stesso indicizzate. Infine la terza pregiudiziale atteneva alla facoltà di un individuo di richiedere la cancellazione da un motore di ricerca di informazioni lesive ma lecitamente pubblicate da terzi sui siti web di competenza.

Relativamente alla prima prospettiva indagata dai giudici di Lussemburgo, l'applicazione territoriale della direttiva, la Corte si è occupata di fornire una risposta circa l'effetto della giurisdizione europea su un motore di ricerca avente società madre con sede in California (Google Inc.) e una filiale con propria personalità giuridica e sede legale in Spagna (Google Spain). La Corte, concentrando l'attenzione sul significato del concetto di stabilimento previsto all'articolo 4¹³⁸ della

¹³⁷ Cfr., A. SALARELLI, *Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google*, in *Jlis.it*, vol. 6, n. 1, 15 gennaio 2015, p.149.

¹³⁸ Art. 4 direttiva 95/46/CE: «1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali: a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile».

direttiva 95/46/CE, ha osservato che Google Spain rappresentava una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo e dunque uno stabilimento ai sensi della suddetta direttiva. Alla luce di ciò, quando i dati sono trattati per le esigenze di un motore di ricerca gestito da un'impresa situata in uno Stato terzo, ma che dispone di uno stabilimento in uno Stato membro, il trattamento viene considerato realizzato «nel contesto delle attività¹³⁹» di tale stabilimento, se questo è volto a garantire nello Stato membro la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti dal motore di ricerca, con l'obiettivo finale di rendere redditizio il servizio offerto da quest'ultimo.

A proposito della seconda questione pregiudiziale, avente ad oggetto il tema del trattamento dei dati personali, Google, convenuto in giudizio, ha sostenuto che, indicizzando automaticamente con conseguente memorizzazione e fruizione pubblica, non ha compiuto alcuna attività definibile «di trattamento» ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy. Secondo il convenuto inoltre, pur potendo l'attività essere definita come trattamento, il motore di ricerca non avrebbe mai potuto essere delineato come responsabile di suddetto trattamento, in quanto i dati in esame¹⁴⁰ non sono da lui né controllati né conosciuti. Google si è rappresentato come un «fornitore di servizi della società dell'informazione neutrale rispetto ai contenuti indicizzati, che sono e restano memorizzati nel sito cosiddetto sorgente¹⁴¹». La Corte invece ha ritenuto che il motore di ricerca dovesse essere considerato responsabile del trattamento dei dati personali e non un mero intermediario, in quanto le finalità e il trattamento dei dati stessi sono determinati dal motore di ricerca nell'ambito dell'attività di indicizzazione. Questa presa di

¹³⁹ Paragrafo 60, CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12: «Alla luce delle considerazioni di cui sopra, occorre rispondere alla prima questione, lettera a), dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro».

¹⁴⁰ Cfr., CGUE, 23 marzo 2010, C-236/08 e C-238/08 (Google France e Google Inc. c/Louis Vuitton Malletier SA e altri), secondo cui l'art. 14 della direttiva 2000/31/CE «deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizione su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati», in mancanza il prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta dell'utente «salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o dell'attività di tale inserzionista, egli abbia omissis di rimuovere prontamente tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi».

¹⁴¹ F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e Resp.*, n. 12, 2014, p. 1101.

posizione dei giudici di Lussemburgo non è dovuta solamente alla maggiore visibilità e diffusione che i dati personali raggiungono tramite il motore di ricerca, ma anche alla modalità con cui il motore di ricerca concede l'accesso ai dati. A seguito di una semplice ricerca del nome di un individuo infatti, attraverso i meccanismi di aggregazione e visualizzazione¹⁴² dei risultati, si ottiene una visione completa dei dati e delle notizie inerenti tale soggetto, una descrizione dettagliata. La Corte ha dunque negato la neutralità dell'algoritmo di ricerca rispetto ai dati a cui viene applicato.

La terza e ultima questione riguardava l'obbligo di intervento a tutela del diritto all'oblio, riconosciuto dalla Corte all'individuo a seguito della sua richiesta di non fruibilità in Rete di un contenuto pregiudizievole. In particolare, in base all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE¹⁴³, l'uso dei dati personali è consentito se questo è necessario per il conseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo, a condizione che non vengano lesi né pregiudicati i diritti e le libertà fondamentali¹⁴⁴ della persona interessata. Spetta al responsabile del trattamento far sì che i dati personali siano trattati lecitamente, per finalità specifiche e legittime e mai incompatibilmente con suddetti scopi. I dati devono essere inoltre conservati con l'obiettivo di identificare un individuo per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento della finalità giustificanti la raccolta dei dati stessi. Il trattamento dei dati inizialmente lecito potrebbe infatti diventare con il tempo incompatibile con la suddetta direttiva, nel caso in cui le informazioni

¹⁴² Cfr., A. SALARELLI, *Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google*, cit., p. 151.

¹⁴³ Art. 7 direttiva 95/46/CE:

«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure

b) è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure

c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure

d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure

e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure

f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1».

¹⁴⁴ Paragrafo 73 e 74, CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12.

non siano più necessarie in rapporto alle originarie finalità¹⁴⁵. Alla luce di quanto osservato, la Corte ha affermato la sussistenza del diritto di un individuo a cancellare i dati, ottenendo il diritto all'oblio, se questi ultimi sono inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti rispetto alle finalità del trattamento¹⁴⁶.

La Corte ha proseguito osservando che il rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale, rispettivamente articoli 7 e 8 della Carta di Nizza, prevalgono «non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico ad accedere ad una certa informazione in occasione di una ricerca concernente il nome di una determinata persona¹⁴⁷». Il soggetto di conseguenza è legittimato a chiedere ai motori di ricerca la rimozione dei link che lo riguardano, la cosiddetta deindicizzazione¹⁴⁸, qualora essi rappresentino un pregiudizio ed una lesione al rispetto dei diritti fondamentali del singolo cittadino garantiti dalla Carta di Nizza.

L'equilibrio tra le esigenze di tutela della privacy e l'interesse generale all'informazione, il ruolo chiave nel rapporto «tra memoria individuale e memoria sociale¹⁴⁹», viene consegnato nelle mani di chi controlla i motori di ricerca, onerati del compito di non indicizzare più le pagine sgradite, a discapito della presentazione della richiesta di non pubblicazione o rimozione della notizia al sito sorgente. Sul punto l'affermazione della Corte è risultata perentoria: «gli articoli 12, lettera b)¹⁵⁰, e 14, primo comma, lettera a)¹⁵¹, della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le

¹⁴⁵ Art. 6, direttiva 95/46/CE, par.1, lett. c) ed e).

¹⁴⁶ Paragrafo 92 e 94, CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12.

¹⁴⁷ Paragrafo 99, CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12.

¹⁴⁸ Come illustrato ampiamente nel capitolo I, con il termine deindicizzazione si identifica il procedimento per la rimozione di contenuti e di informazioni dall'indice dei motori di ricerca, come Google o Bing. Opposto rispetto al procedimento d'indicizzazione, il processo di deindicizzazione non prevede la rimozione del contenuto dalla Rete, ma limita la visibilità all'interno dei risultati offerti dai motori di ricerca.

¹⁴⁹ S. RODOTÀ, *Dai ricordi ai dati l'oblio è un diritto?*, in La Repubblica, 30 gennaio 2012.

¹⁵⁰ Art. 12, lettera b, direttiva 95/46/CE: «Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati.

¹⁵¹ Art. 14, primo comma, lettera a, direttiva 95/46/CE: «Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati».

condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita¹⁵²».

Il gestore del motore di ricerca si trova dunque a dover valutare, su richiesta della parte interessata, se sussistono le condizioni per l'eliminazione di un link dai risultati di ricerca, attuando così il meccanismo di deindicizzazione. La Corte a tal proposito¹⁵³ si è soffermata sulla necessità di garantire un bilanciamento tra il legittimo interesse degli utenti di Internet a reperire le informazioni e il diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato. In particolare, al fine di valutare se l'interesse del singolo alla privacy prevalessse sull'interesse pubblico all'informazione, la Corte, nella pronuncia in commento, ha ritenuto necessario che si tenesse conto della natura della notizia di cui si chiede l'eliminazione e del suo carattere sensibile per la vita privata della persona, nonché dell'interesse generale del pubblico all'informazione, considerando anche l'eventuale ruolo pubblico rivestito dall'interessato.

Google, dal canto suo, si è sempre difeso sostenendo che rimuovere link dalle sue pagine equivarrebbe ad una sorta di censura, in quanto comporterebbe l'oscuramento di contenuti di altri siti. La Corte tuttavia, riconoscendo la legittimità della richiesta di deindicizzazione rivolta al motore di ricerca relativamente ad un

¹⁵² Paragrafo 88, CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12.

¹⁵³ Paragrafo 81, CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12: «Vista la gravità potenziale di tale ingerenza, è giocoforza constatare che quest'ultima non può essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di ricerca in questo trattamento di dati. Tuttavia, poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest'ultima, occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica».

contenuto non più rilevante¹⁵⁴, non ha di fatto imposto la soppressione della notizia stessa, in quanto quest'ultima può persistere nella pagina web in cui è stata pubblicata, non scalfendo dunque il diritto alla libertà di espressione. Il fatto che un cittadino possa rivolgersi direttamente ai motori di ricerca per l'eliminazione dei link inerenti la propria persona, ma non possa richiedere direttamente ai responsabili delle pagine web indicizzate dai motori l'eliminazione delle suddette, evidenzia come pubblicare informazioni nella Rete concretizzi il diritto alla libertà di espressione, mentre l'indicizzazione di quegli stessi contenuti configuri un mezzo per godere di riflesso del diritto a potersi informare¹⁵⁵.

Relativamente al ruolo e alla responsabilità attribuiti a Google, vale la pena ricordare come le conclusioni dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen¹⁵⁶ si siano discostate da quelle della Corte. Secondo l'Avvocato infatti Google non poteva essere definito come il titolare del trattamento dei dati personali, come colui che «determina le finalità e gli strumenti del trattamento¹⁵⁷», in quanto l'indicizzazione dei siti è da lui automaticamente attuata, non operando quest'ultimo una distinzione tra pagine che contengono o meno dati sensibili. L'obiettivo dell'Avvocato Generale era quello di garantire un bilanciamento più equilibrato tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla protezione dei dati¹⁵⁸.

Parte della dottrina¹⁵⁹, sostenendo invece la soluzione adottata dalla Corte, ha ritenuto che l'attività svolta dai motori di ricerca realizzasse un vero e proprio trattamento dei dati personali. A sostegno di suddetta tesi, alcuni autori hanno

¹⁵⁴ Cfr., M. SIDERI, U. AMBROSOLI, *Diritto oblio e dovere della memoria*, cit., p. 90-91.

¹⁵⁵ Cfr., A. SALARELLI, *Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google*, cit., p. 153.

¹⁵⁶ Conclusioni dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen, presentate il 25 giugno 2013, C-131/12, Google Spain e Google Inc. contro Agencia española de protección de datos (AEPD) e Mario Costeja González. Consultabile su: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=138782&doclang=it>.

¹⁵⁷ Art. 2, lettera d, direttiva 95/46/CE: «*Responsabile del trattamento*»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario».

¹⁵⁸ Cfr., R. PASTENA, *Internet e privacy: una relazione complicata*, in Osservatorio costituzionale, luglio 2014.

¹⁵⁹ Cfr., R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 1016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in Nuove Leggi Civ. Comm., n. 5, 2017, p. 1023.

evidenziato il ruolo svolto dai motori di ricerca nel *cyberspazio*: raccolgono le informazioni, le indicizzano e le intrecciano con altre attraverso algoritmi, finendo così per predisporre una dettagliata scheda digitale degli individui¹⁶⁰. Il giurista italiano Stefano Rodotà ha rappresentato suggestivamente questa condizione: «l'unità della persona viene spezzata. Al suo posto troviamo tante persone elettroniche, tante persone create dal mercato, quanti sono gli interessi che spingono alla raccolta delle informazioni. Stiamo diventando astrazioni nel *cyberspazio*; siamo di fronte ad un individuo moltiplicato, non per la sua scelta di assumere molteplici identità, ma per ridurlo alla misura delle dimensioni di mercato». Ruolo essenziale in questo mercato digitale è attribuito proprio ai motori di ricerca, i quali finiscono per realizzare la cosiddetta «dittatura dell'algoritmo», divenuta «emblema di una società della spersonalizzazione, nella quale scompare la persona del decisore, sostituito appunto da procedure automatizzate; e scompare la persona in sé considerata, trasformata in oggetto di poteri incontrollabili¹⁶¹». Da quanto osservato, alcuni autori hanno affermato che sarebbe impensabile non riconoscere un coinvolgimento diretto del *search engine* nel trattamento dei dati personali, in quanto questo, avvalendosi dell'algoritmo, esercita potere, raccoglie informazioni innumerevoli, le indicizza e le rende accessibili globalmente, finendo per creare l'identità digitale di ogni individuo¹⁶².

Va tuttavia sottolineato che, considerando Google responsabile del trattamento e riconoscendo allo stesso il ruolo di gestore delle richieste di deindicizzazione, non si tiene conto che Google è una società privata ed è dunque inverosimile attribuire a questo, e non all'autorità giudiziaria, la responsabilità di giudice dell'opportunità di concedere o meno il diritto all'oblio¹⁶³. L'Avvocato Generale, soffermandosi su questo aspetto, ha precisato che il gestore del motore di ricerca non dovrebbe essere considerato responsabile della indicizzazione dei dati personali di un individuo, in particolare egli ha sostenuto che «ciò implicherebbe

¹⁶⁰ Cfr., S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1997, p. 605.

¹⁶¹ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 401-402.

¹⁶² Cfr., S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, cit., p. 606-607.

¹⁶³ Cfr., F. MELIS, *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in *Giornale Dir. Amm.*, n. 2, 2015, p.171.

un'interferenza con la libertà di espressione dell'editore di una pagina web, il quale non godrebbe di una tutela legale adeguata in tale situazione, poiché ogni procedura di notifica e rimozione non regolamentata sarebbe una questione privata tra la persona interessata e il fornitore di servizi di motori di ricerca. Questo equivarrebbe ad una censura del contenuto pubblicato effettuata da un privato¹⁶⁴».

Nella sentenza in esame, va infine rilevato che la Corte ha tentato di applicare la direttiva 95/46/CE al complesso funzionamento del motore di ricerca, senza considerare lo sviluppo vissuto dalla Rete negli ultimi anni. L'Avvocato ha precisato a tal proposito che le disposizioni della direttiva non hanno tenuto conto del fatto che notizie e informazioni sarebbero state nel tempo accessibili globalmente, da qualsiasi parte del mondo, e che i loro contenuti sarebbero stati copiati e diffusi da chiunque. Al momento dell'adozione della direttiva infatti il mondo di Internet era solamente agli inizi, era una realtà appena comparsa.¹⁶⁵

A seguito della decisione si sono avuti numerosi interventi del gruppo delle Autorità di protezione degli Stati dell'Unione nel WP 29, tra i quali di particolare rilievo le «linee guida sull'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso C-131/12¹⁶⁶», che miravano a fornire un'interpretazione univoca della pronuncia. Nel documento in esame, in primo luogo, si è precisato che la decisione della Corte, circa l'obbligo per un motore di ricerca di deindicizzare i link a siti ritenuti lesivi dagli interessati, concerne solo i risultati ottenuti attraverso ricerche svolte sulla base del nome di un individuo; di conseguenza l'informazione resta accessibile ugualmente attraverso la fonte originale o attraverso ricerche effettuate con termini diversi dal nome del soggetto. Le linee guida hanno affermato inoltre che suddetta deindicizzazione deve riguardare non solo i motori di ricerca con domini europei (ad esempio «.it», «.eu»), ma anche tutti i domini internazionali, compreso il «.com». Viene però esclusa la possibilità di richiedere la deindicizzazione ai motori di ricerca interni alle pagine web, in quanto

¹⁶⁴ Così l'Avvocato Generale al punto 134 delle conclusioni.

¹⁶⁵ Cfr., l'Avvocato Generale al punto 78 delle conclusioni.

¹⁶⁶ Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and Inc V. Agencia española de protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12, 26 novembre 2014. Consultabili su:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp225_en.pdf.

questi, non creando un'identità virtuale completa e dettagliata degli interessati, non pregiudicano gravemente gli utenti. Il documento in commento ha poi fornito una serie di precisazioni circa le modalità con cui chiedere l'attuazione del diritto all'oblio: la richiesta di deindicizzazione può essere effettuata con qualunque mezzo e, in caso di rifiuto della suddetta, il motore di ricerca, oltre a fornire una sufficiente spiegazione, deve informare gli interessati circa la possibilità di rivolgersi all'autorità nazionale. I gestori dei siti invece non devono obbligatoriamente essere contattati né dagli interessati che avanzano la richiesta di rimozione, né dai motori di ricerca, salvo casi particolari in cui risulta necessario ottenere maggiori informazioni proprio per assumere una decisione in merito alla richiesta. Le linee guida hanno previsto infine una serie di criteri utili ad orientare le decisioni delle autorità nazionali nella gestione dei reclami proposti dai soggetti interessati, per menzionarne alcuni: il ruolo rivestito dal richiedente, la minore età al momento della pubblicazione dell'informazione, l'attinenza della notizia all'ambito professionale o personale dell'interessato e la possibilità che un determinato risultato arrechi pregiudizio all'interessato o metta a rischio la salute dello stesso¹⁶⁷.

La stessa società Google ha ritenuto utile formare un gruppo di *advisors* internazionali al fine di ottenere una risposta su come dovesse essere effettuato il bilanciamento tra il diritto all'oblio del singolo e il diritto all'informazione del pubblico¹⁶⁸; dunque, a seguito di numerosi incontri con esperti di diversi Paesi dell'Unione, il 6 febbraio 2015 è stato pubblicato il rapporto «*the Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten*¹⁶⁹», contenente le *Best Practices*. La Commissione ha nello specifico individuato quattro criteri primari¹⁷⁰ da considerare nella valutazione delle richieste di deindicizzazione ricevute, sottolineando sia che non sussiste alcun rapporto gerarchico tra i criteri stessi, sia che essi potrebbero

¹⁶⁷ Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and Inc V. AEPD and Mario Costeja González”, cit., p.13-20.

¹⁶⁸ Il Gruppo consultivo ha incontrato diversi esperti dell'Unione organizzando incontri ad hoc: a Madrid il 9 settembre 2014, a Roma il 10 settembre, a Parigi il 25 settembre, a Varsavia il 30 settembre, a Berlino il 14 ottobre, a Londra il 16 ottobre e a Bruxelles il 4 novembre. Nel febbraio 2015 è stata consegnata la relazione finale. Quest'ultima ha registrato opinioni differenti al suo interno, come testimoniano le *dissenting opinions* pubblicate insieme alla relazione di maggioranza.

¹⁶⁹ The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, 6 febbraio 2015, consultabile su: <https://static.googleusercontent.com/media/archive.google.com/it//advisorycouncil/advisement/advisory-report.pdf>.

¹⁷⁰ Cfr., M. SIDERI, U. AMBROSOLI, *Diritto oblio e dovere della memoria*, cit., p. 95-99.

dover essere rivisti alla luce del cambiamento tecnologico e sociale. Con riferimento al primo criterio, si è posto in evidenza il ruolo dell'utente nella vita pubblica, considerando di conseguenza il diritto alla riservatezza inversamente proporzionale alla rilevanza pubblica del soggetto. In relazione al secondo criterio, la natura dell'informazione, è possibile scindere due categorie: le informazioni che fanno propendere maggiormente verso la privacy dell'individuo (ad esempio informazioni di contatto, disponibilità economiche) e le informazioni che sono invece di rilevante interesse pubblico (ad esempio notizie storiche, crimini contro l'umanità). Il penultimo criterio attiene invece alla fonte dell'informazione e richiama all'uso giornalistico delle notizie; infine l'ultimo criterio è rappresentato dal tempo trascorso dalla pubblicazione dell'informazione. Quest'ultimo indicatore assume rilevanza in rapporto al ruolo pubblico dell'interessato, che può essere mutato negli anni, e anche alla natura delle notizie: la minore gravità del crimine unita al trascorrere del tempo favorisce l'accoglimento della richiesta di deindicizzazione.

Infine la Commissione di esperti, tenendo conto del carattere globale di Google e della sua diffusione capillare, si è posta il problema dell'ambito geografico di applicazione della deindicizzazione. La maggioranza dei membri della Commissione ha sostenuto che la rimozione dei link dovesse riguardare solo i domini europei, mentre il membro Sabine Leutheusser-Schnarrenberge ha ritenuto che la richiesta di cancellazione dovesse ricomprendere la globalità dei domini, al fine di garantire una protezione completa ed efficace dei diritti individuali.

Sulla base di questi criteri, Google ha poi predisposto un modulo¹⁷¹ per la presentazione delle richieste di deindicizzazione contenente: nome della persona che fa la richiesta, nome della persona interessata alla rimozione del contenuto, e-mail di contatto, indicazione del link di cui si chiede la rimozione, enunciazione dei motivi della richiesta, copia del documento di identità. A seguito della domanda, la società che gestisce il motore di ricerca, valutando i criteri sopra descritti, decide se accogliere o meno la richiesta di rimozione. In caso di rifiuto, si può propendere per il rimedio amministrativo, avanzando un ricorso all'autorità garante della privacy; la parte soccombente, perdente in tutto o in parte, può poi rivolgersi alla Corte di

¹⁷¹ Il modulo è consultabile su: https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=637611476817303056-2645324868&hl=it&rd=1.

Giustizia dell'Unione europea. In alternativa vi è il rimedio giurisdizionale che consiste nel proporre un'azione al Tribunale civile, a cui possono far seguito le successive tradizionali impugnazioni¹⁷².

Dopo aver analizzato la sentenza in commento e i successivi interventi da parte di Google e dei garanti della privacy europei, risulta necessario comprendere se la soluzione prospettata dalla Corte possa essere effettivamente idonea a tutelare la memoria individuale e, allo stesso tempo, la memoria collettiva. A livello di applicazione concreta della pronuncia, va rilevato che una soluzione di tal genere sarebbe certamente ritenuta incostituzionale negli Stati Uniti, alla luce del Primo Emendamento che protegge la libertà di espressione. La Corte infatti non solo ha affermato che la privacy può limitare la libertà di espressione, ma ha attribuito, almeno presuntivamente, alla prima un ruolo ed una forza predominante sulla seconda¹⁷³. Ne consegue che il diritto all'oblio di un individuo non possiede una copertura globale: effettuando l'accesso a Internet nei Paesi dove la decisione della Corte non esercita la propria efficacia¹⁷⁴, si potrebbero facilmente rinvenire i dati lesivi di cui si era chiesta la rimozione. In altri termini, scomparso un articolo dalle pagine europee del motore¹⁷⁵ (come «Google.it», «Google.es») in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE nota come *Google Spain*, l'articolo in questione sarebbe invece senza alcuna difficoltà accessibile utilizzando «Google.com», ossia la pagina americana del motore di ricerca. Le disposizioni delle autorità nazionali diventano facilmente eludibili proprio per la dimensione globale della Rete, caratterizzata dall'assenza di confini geografici e nazionali. Cancellare globalmente un contenuto da Internet appare dunque estremamente difficile, per gli esperti dell'Enisa (*European Union Agency for Network and Information Security*) addirittura impossibile. Nel rapporto intitolato «*The right to be forgotten- between expectations and practice*» si è infatti affermata l'impossibilità di arrivare ad una soluzione completa e tecnica del diritto all'oblio in Internet, sottolineando la necessità di perseguire un approccio interdisciplinare per poter adeguatamente

¹⁷² Cfr., M. SIDERI, U. AMBROSOLI, *Diritto oblio e dovere della memoria*, cit., p. 100-102.

¹⁷³ Cfr., G. SARTOR - M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori Usa/EU*, in *Dir. Inf.*, 2014, p. 117-121.

¹⁷⁴ Cfr., A. SALARELLI, *Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google*, cit., p. 156.

¹⁷⁵ Cfr., F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, cit., p.7.

affrontare il tema¹⁷⁶.

Di grande impatto e interesse appare poi la reazione della Rete stessa successivamente alla pronuncia della Corte: è stato aperto il sito «*Hidden from Google*¹⁷⁷» che, attraverso un server ubicato fuori dall'Europa, cataloga i risultati deindicizzati, al fine di tenere traccia dell'attività di Google in relazione alle richieste degli utenti desiderosi di esercitare il diritto all'oblio. In tal modo le notizie che si vorrebbe fossero dimenticate diventano accessibili a tutti, in quanto presenti in una lista completa e perennemente aggiornata¹⁷⁸. La Corte nella sentenza in esame non ha probabilmente tenuto conto della minore forza, a tratti vera e propria debolezza, degli Stati di fronte ai colossi dell'informatica in una realtà digitale in perenne cambiamento. È necessario essere consapevoli del mutamento, delle trasformazioni tecniche e sociali che travolgono i diritti nel passaggio da una realtà ad un'altra e, alla luce di ciò, evolvere, svilupparsi ricercando nuovi paradigmi, nuovi linguaggi e nuove metodologie. Questa ricerca di nuove dimensioni vale specialmente per il diritto di Internet, più in generale per il diritto del terzo millennio¹⁷⁹. Come è stato recentemente notato «la cultura scientifica, propria della nostra società della conoscenza del terzo millennio, non è omologabile alle culture storiche della civiltà del passato perché mentre le culture storiche erano espressione di società statiche basate sulla conservazione di depositi culturali tradizionali, la nostra cultura è espressa da un dinamico mondo di scienziati e di ricercatori della conoscenza, rivolti al futuro, liberi dal principio di autorità e scevri dal pensiero magico»¹⁸⁰. Lo sviluppo tecnologico ha quindi portato profondi cambiamenti sociali da cui il diritto non può assolutamente prescindere e, proprio per questo, i giuristi devono necessariamente confrontarsi con realtà sempre nuove, nate o rinate dall'evoluzione del pensiero

¹⁷⁶ Enisa, *European Union Agency for Network and Information Security, The right to be forgotten – between expectations and practice*, ottobre 2011: «*For any reasonable interpretation of the right to be forgotten, a purely technical and comprehensive solution to enforce the right in the open Internet is generally impossible. An interdisciplinary approach is needed and policy makers should be aware of this fact*». «*Per qualsiasi interpretazione ragionevole del diritto all'oblio, una soluzione puramente tecnica e completa per far rispettare il diritto in Internet è generalmente impossibile. Un approccio interdisciplinare è necessario e i politici dovrebbero essere consapevoli di questo fatto*».

¹⁷⁷ V. la pagina Internet <http://hiddenfromgoogle.com/>.

¹⁷⁸ Tale effetto può essere definito con il termine *boomerang*.

¹⁷⁹ Cfr., F. DI CIOMMO, *Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in *Rivista critica del diritto privato*, anno XXI, n. 1, marzo 2003.

¹⁸⁰ A. VITERBO, A. CODIGNOLA, *L'informazione e l'informatica nella società della conoscenza*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2002, p. 24.

scientifico.

Ritornando in conclusione alla volontà del signor Mario Costeja González di relegare all'oblio la notizia dei suoi inadempimenti tributari, va rilevato che la decisione della Corte europea inerente suddetta richiesta è diventata universalmente nota¹⁸¹. Alla luce di ciò egli ha richiesto che venissero resi anonimi i collegamenti tra il suo nome e gli articoli online relativi alla pronuncia, ma Google ha rigettato la domanda, sostenendo che il diritto di espressione e di informazione in questo frangente prevalessero. Il caso esaminato costituisce infatti un procedimento giudiziario di grande impatto globale e, in quanto tale, incarna un interesse generale del pubblico alla conoscenza. A questo si aggiunge che il signor Costeja González, nel corso della vicenda che lo vedeva coinvolto, ha rilasciato numerose interviste, contribuendo al dibattito pubblico, a testimonianza della prevalenza del diritto alla libertà di espressione sul diritto alla protezione dei dati. Il Garante spagnolo, a cui Costeja González si era rivolto, ha condiviso e riaffermato le osservazioni di Google circa il rigetto della richiesta del ricorrente di non essere personalmente collegato ai contenuti inerenti la sentenza della Corte. Mario Costeja González «è passato alla storia per aver chiesto di essere dimenticato¹⁸²».

3. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e le principali innovazioni introdotte

Pochi anni dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che vedeva coinvolto il signor Mario Costeja González contro Google¹⁸³, si è assistito ad un cambiamento normativo importante. La direttiva 1995/46/CE, per anni punto di riferimento della normativa europea in materia di dati personali, con l'avvento di Internet è risultata inadeguata a garantire la libera circolazione dei dati personali in una società interconnessa, che «attraversa ogni sovranità e trascende la sovranità¹⁸⁴». Infatti l'informazione immessa online si rende disponibile ad un numero indefinito di utenti ed è costantemente accessibile, esponendo l'individuo a

¹⁸¹ Cfr., M. SIDERI, U. AMBROSOLI, *Diritto oblio e dovere della memoria*, cit., p. 111-112.

¹⁸² M. SIDERI, U. AMBROSOLI, *Diritto oblio e dovere della memoria*, cit., p. 113.

¹⁸³ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

¹⁸⁴ R. SENIGAGLIA, *Reg.UE 1016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, n. 5, 2017, p.1023.

lesioni superiori rispetto a quelle che deriverebbero da una notizia contenuta in un supporto materiale. L'evoluzione digitale ha fatto registrare cambiamenti radicali nei ritmi e nei modi di interagire tra i consociati, spingendo così il legislatore europeo ad intervenire tempestivamente. In particolare va sottolineato che quest'ultimo si è attivato non soltanto per reagire alla frammentazione¹⁸⁵ sorta a livello di applicazione e interpretazione della direttiva, non essendo questa direttamente applicabile, ma anche, e soprattutto, per conformarsi ai nuovi concetti di *privacy* e *data protection*, mutati a seguito dello sviluppo tecnologico. Con l'obiettivo di disciplinare la tematica in modo più organico e unitario, viene quindi emanato un nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali: il regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679, cosiddetto GDPR (*General Data Protection Regulation*), il quale è divenuto applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

Molteplici sono le novità emerse dal GDPR, ma in ossequio all'indagine oggetto del presente elaborato, rilevante è porre l'attenzione sulla regolamentazione relativa al diritto all'oblio. La direttiva 95/46/CE non conteneva una disposizione specifica relativa al diritto all'oblio, mentre il Regolamento all'articolo 17, rubricato «diritto alla cancellazione dei dati personali (diritto all'oblio)», ne disciplina la tutela¹⁸⁶. Tuttavia va rilevato che nella sua formulazione testuale suddetto articolo si riferisce solamente al «diritto di cancellazione», omettendo espliciti riferimenti al diritto all'oblio. Quest'ultimo però non coincide e non si può ridurre al diritto alla cancellazione, che ne rappresenta solamente una delle modalità operative¹⁸⁷. Se infatti il diritto all'oblio venisse ritenuto una mera espressione del diritto alla cancellazione, esso verrebbe svuotato di significato, perderebbe la sua connotazione tipica, attorno alla quale si sono identificati anche il diritto alla deindicizzazione,

¹⁸⁵ A tal proposito significativo è il riferimento al considerando n. 9 del Reg. UE 2016/679, il quale afferma che la direttiva 95/46/CE «non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione [...] che [...] le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche».

¹⁸⁶ Cfr., A. ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, n.1, 2020, 2, p. 313-328.

¹⁸⁷ Cfr., F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro Italiano*, fasc. 6, settembre 2017.

all'anonimizzazione del dato e all'esatta contestualizzazione dell'informazione¹⁸⁸. Si assiste dunque ad una vera e propria confusione tra diversi piani¹⁸⁹, che potrebbe essere fatta risalire alla natura propria del Web, in cui le informazioni indicizzate dai motori di ricerca rimangono perennemente accessibili ad una platea indeterminata di destinatari¹⁹⁰. Questa realtà porta con sé due conseguenze: estensione del diritto alla libertà di espressione e informazione, ma allo stesso tempo aumento del rischio di violazione della privacy.

Per una comprensione maggiore dell'articolo 17 del GDPR, utile risulta la lettura del considerando 66 di tale regolamento, che stabilisce che «per rafforzare il diritto all'oblio nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali». Va precisato che il preambolo di un atto legislativo europeo, essendo privo di valore giuridico vincolante¹⁹¹, non può essere invocato per derogare alle disposizioni previste dall'atto in questione; tuttavia le Corti europee¹⁹² spesso si sono avvalse proprio

¹⁸⁸ Cfr., F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio nel Regolamento (UE) 2016/679. Ovvero, di un "tratto di penna del legislatore" che non manda al macero alcunché*, in *Corr. Giur. (Gli speciali)*, 2018, p. 16-31, con particolare attenzione alla nota 9: «Alcuni autori, infatti, hanno espressamente affermato che il diritto alla cancellazione è in grado di ricomprendere anche la fattispecie concernente il diritto all'oblio (cfr. A. Bunn, *The curious case of the right to be forgotten*, in *Computer Law and Security Review*, 2015, 51, p. 336). Altri autori hanno, invece, sottolineato come siano vari, e dunque anche diversi dal diritto alla cancellazione, le facoltà ricomprese nel "right to be forgotten" (cfr., ex multis, B. Koops, *Forgetting Footprints, Shunning Shadows. A Critical Analysis of the "Right to be forgotten" in Big Data Practice*, in *Tilburg Law School Legal Studies Researcher Paper Series*, 8/2012, ma cfr. anche D. Lindsay, *The «Right To Be Forgotten» by Search Engines under Data Privacy Law: A Legal and Policy Analysis of the Costeja Decision*, in A.T. Kenyon, *Comparative Defamation and Privacy Law*, Cambridge University Press, 2016)».

¹⁸⁹ Cfr., M.G. STANZIONE, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle corti. Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 1002.

¹⁹⁰ Cfr., A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete*, in *Foro it.*, 2014, p.1-16 e spec. 14.

¹⁹¹ Cfr., M.G. STANZIONE, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle corti. Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 1003.

¹⁹² Cfr., T. KLIMAS, J. VAICIUKAITE, *The Law of Recitals In European Community Legislation*, in *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 2008.

delle enunciazioni introduttive ad un atto normativo dell'Unione per interpretare alcune previsioni ambigue previste dall'atto stesso.

Alla luce di quanto osservato, si può procedere con l'analisi dell'articolo 17 del GDPR, soffermandosi al primo comma, recante le ipotesi che giustificano la cancellazione dei dati personali. L'interessato ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione da parte del titolare qualora ricorra una delle seguenti condizioni: se i dati non sono più necessari ai fini del trattamento per il quale sono stati raccolti o trattati; se l'interessato revoca il consenso e non sussiste un altro fondamento giuridico per il trattamento; quando vi è opposizione da parte dell'interessato e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; se i dati sono stati trattati illecitamente; quando sussiste un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; infine nel caso in cui i dati sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione a un minore. Alla luce del testo normativo, va precisato che il perimetro del ricorso allo strumento della cancellazione, per ottenere la tutela del diritto all'oblio, sarà definito in parte dall'interprete¹⁹³, a cui spetta il compito di elaborare il concetto di «sopravvenuta mancanza di necessità rispetto alle finalità originarie» e di definire l'ampiezza da attribuire ai «legittimi motivi prevalenti». La norma rinvia infatti ad una attività di contemperamento degli interessi in gioco da operare in via concreta, tenendo conto delle specificità del caso.

Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 17, la cancellazione non trova applicazione in una serie di casi, primo fra tutti se il trattamento «è necessario per l'esercizio della libertà di espressione e di informazione¹⁹⁴». Naturalmente non si tratta di una prevalenza assoluta e generalizzata¹⁹⁵: qualora manchino o siano venuti meno le basi e i criteri connessi al corretto esercizio del diritto di informazione, come ad esempio l'attualità della notizia, la deroga prevista al comma terzo non potrà sussistere e per converso, su richiesta dell'interessato, potrà essere

¹⁹³ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 244.

¹⁹⁴ Lettura congiunta con l'articolo 85, comma 1, GDPR: «1. *Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria*».

¹⁹⁵ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 245.

invocata la tutela propria del diritto all'oblio.

Altra causa di esclusione sussiste qualora il trattamento sia necessario «ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica». Questa previsione va riempita di contenuto tenendo conto del principio di finalità¹⁹⁶, quale limite intrinseco al trattamento dei dati personali: l'archiviazione del dato deve essere correlata ad uno scopo legittimo, per poter valutare la correttezza della proporzione tra trattamento e finalità condotta dal titolare del trattamento stesso. Quest'ultimo deve verificare la sussistenza dell'interesse legittimante nella fase di archiviazione del dato personale, ponendo allo stesso tempo attenzione all'identità individuale.

L'applicazione del diritto all'oblio può essere inoltre limitata qualora la conservazione dei dati sia necessaria per adempiere ad obblighi previsti dal diritto comunitario o nazionale, per motivi di interesse pubblico nella sanità e, da ultimo, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre il considerando 73 del GDPR prevede ulteriori possibili limitazioni che possono essere introdotte dagli Stati membri, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e altri obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, sempre nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità.

Si consideri in ogni caso che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 del GDPR, «il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali». Dalla formulazione dell'articolo potrebbe derivare un'ulteriore limitazione¹⁹⁷ all'obbligo di cancellazione gravante sul titolare del trattamento: sussistono infatti una riserva tecnologica («tecnologia disponibile») e una riserva

¹⁹⁶ Art. 5, comma 1, lettera b, GDPR: «1. I dati personali sono: b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»)».

¹⁹⁷ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 247.

economica («i costi di attuazione») che potrebbero circoscrivere ulteriormente tale obbligo. Il Regolamento inoltre non chiarisce cosa si intende per «titolari del trattamento», non consentendo dunque di individuare con precisione, oltre lo stesso responsabile del trattamento che ha reso pubblici i dati personali, anche gli altri «titolari del trattamento» a cui deve essere comunicata la richiesta dell'interessato di cancellazione. La soluzione¹⁹⁸ per cui si propende maggiormente consiste nel valorizzare il riferimento ai concetti di «link, copia o riproduzione dei suoi dati personali», considerando dunque che il responsabile del trattamento debba comunicare la richiesta di cancellazione a tutti coloro i quali trattano i medesimi dati da lui pubblicati e che, in altre parole, hanno ricavato tali dati proprio dalla sua pubblicazione. Dunque, in base al secondo comma dell'articolo 17, il titolare del trattamento ha una responsabilità e un conseguente obbligo di comunicazione, il cui limite non può che essere la buona fede. Non si tratta infatti di un'ipotesi di responsabilità oggettiva: il responsabile del trattamento, citato in giudizio per omissione di comunicazione, ha solamente l'onere di dimostrare di non aver avuto conoscenza del trattamento compiuto dal titolare a cui egli non aveva riferito la richiesta di cancellazione. Semplificando il ragionamento qui riportato, si potrebbe affermare sinteticamente che, poiché la Corte di giustizia ha definito i motori di ricerca come titolari del trattamento¹⁹⁹, la disposizione in esame potrebbe essere interpretata nel senso che coloro che immettono i dati nel Web, ossia i titolari dei siti sorgente, debbano comunicare l'avvenuta richiesta di cancellazione ai motori di ricerca.

A questo punto va precisato che, in verità, la disciplina del GDPR applicabile al diritto all'oblio non termina con l'articolo 17, ma vi sono anche gli articoli 16, 18 e 21²⁰⁰, rispettivamente rubricati «diritto di rettifica», «diritto di limitazione al trattamento» e «diritto di opposizione», i quali vanno a garantire e completare la tutela del diritto all'oblio. Tale affermazione risulta maggiormente incisiva se si fa riferimento al diritto all'oblio in senso lato²⁰¹, inteso come diritto

¹⁹⁸ Cfr., F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 4-5.

¹⁹⁹ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

²⁰⁰ Cfr., C. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, in *Danno e Resp.*, n. 6, 2020, p. 732.

²⁰¹ Cfr., F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati*

alla identità dinamica, identità cioè sempre conforme alla realtà. Questa caratteristica la si ottiene sia attraverso l'aggiornamento delle notizie, sia attraverso la rimozione dei dati privi di interesse pubblico o di attualità.

L'articolo 16 del Regolamento europeo stabilisce che «l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa». Tale diritto consente all'interessato di mantenere un controllo attivo sui propri dati, potendone chiedere la correzione, la modifica, l'integrazione e l'aggiornamento. In tal modo viene garantito il rispetto della personalità attuale del soggetto, valutata al presente e non ancorata ad eventi passati. A tal proposito il considerando 65 del Regolamento²⁰² si occupa congiuntamente del diritto alla rettifica e del diritto alla cancellazione: entrambi sono infatti volti a tutelare la *web reputation*, la personalità digitale.

Ai sensi dell'articolo 18 del GDPR, l'interessato può chiedere la sospensione temporanea della gestione dei suoi dati personali, il blocco del trattamento²⁰³, nei seguenti casi: violazione del principio di liceità, mancato rispetto del principio di esattezza dei dati, presentazione di richiesta di rettifica in attesa di effettuazione, opposizione al trattamento in attesa di decisione del titolare. Non appena il titolare del trattamento riceve la richiesta dell'interessato, deve marcare i dati oggetto della suddetta richiesta, apporre cioè il contrassegno, al fine di distinguerli dagli altri dati, non oggetto di limitazione. In caso di esercizio di tale diritto ogni trattamento, tranne la conservazione, è vietato a meno che sia stato prestato il consenso

personali, cit., p. 2-3.

²⁰² Considerando n. 65 GDPR: «Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati viola il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento [...]».

²⁰³ Si può trovare un suo «antenato» nel cosiddetto «congelamento dei dati», anche definito «blocco», disciplinato dall'articolo 12 lettera b) della direttiva 95/46/CE, attuato nell'ordinamento italiano con l'articolo 7 comma 3 d.lgs 196/2003 e nell'articolo 15 del Regolamento CE 45/2001 sulla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione dei dati.

dell'interessato al trattamento per scopi diversi, o esso sia necessario per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per la tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante.

Un ulteriore diritto in capo all'interessato è relativo al diritto di opposizione, disciplinato all'articolo 21 del Regolamento, che prevede: «l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano». Nel caso venga esercitato tale diritto, il titolare deve astenersi dal trattare i dati dell'interessato, a meno che questo risulti necessario per l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui diritti e sulle libertà dell'interessato, nonché per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Una innovativa precisazione apportata dal legislatore europeo in questa disposizione consiste nel prevedere l'esercizio del diritto di opposizione anche nel caso in cui i dati siano trattati per finalità di marketing.

Alla luce di quanto osservato, potrà facilmente accadere che l'interessato reputi più conveniente esercitare il diritto di opposizione o di limitazione del trattamento anziché la cancellazione, a sostegno del fatto che il diritto all'oblio trova espressione anche in altre norme del Regolamento²⁰⁴. La tutela legislativa del diritto all'oblio appare per certi versi sofferente e frammentata²⁰⁵, ragione per cui spetta essenzialmente ai giudici, caso per caso, effettuare il bilanciamento tra i diritti in gioco, tutelando il diritto all'oblio in modo equilibrato ma, allo stesso tempo, non scalfendo ingiustamente il diritto alla libertà di espressione e informazione. È doveroso precisare che la concreta applicabilità del diritto all'oblio risulta complessa non solo a causa dei delicati rapporti con altri diritti di pari rango, ma anche per l'impermeabilità delle nuove tecnologie alle regole del diritto. Il compito di affrontare e risolvere le complicazioni di natura tecnologica e giuridica, al fine di tutelare efficacemente il diritto all'oblio, non può che essere attribuito, come precedentemente osservato, ai giudici nazionali e sovranazionali.

In risposta alle difficoltà sopradescritte e al fine di fornire alle autorità di controllo nazionali strumenti utili per ricercare l'equilibrio tra i diritti in gioco, il

²⁰⁴ Cfr., C. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, cit., p. 732 ss.

²⁰⁵ Cfr., A. ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, cit., p. 313 ss.

Comitato europeo per la Protezione dei Dati (*European Data Protection Board*, EDPB)²⁰⁶, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha avviato il processo di redazione di linee guida sui criteri del diritto all'oblio nei casi riguardanti i motori di ricerca. In particolare, suddette linee guida²⁰⁷ perseguono l'obiettivo di interpretare l'articolo 17 del GDPR relativamente alle motivazioni e eccezioni che stanno alla base delle richieste di deindicizzazione, aggiornando così le linee guida pubblicate dal Gruppo di lavoro Articolo 29²⁰⁸.

Il presente documento affronta due temi: in primo luogo si focalizza sui motivi per i quali una persona interessata può richiedere la deindicizzazione al fornitore del motore di ricerca, ai sensi del primo comma dell'articolo 17; successivamente affronta invece la tematica delle eccezioni al diritto della persona interessata a richiedere la deindicizzazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 17. Il Comitato quindi analizza e commenta in dettaglio questi commi²⁰⁹ dell'articolo in esame, fornendo anche alcuni esempi di situazioni possibili, allo scopo di fare chiarezza e di dettare una linea di azione comune.

Prima di affrontare queste tematiche, le linee guida offrono due precisazioni di particolare importanza: la prima riguarda la distinzione²¹⁰ tra gestori di motori di

²⁰⁶ L'EDPB è un ente indipendente dell'UE, che è stato costituito con lo scopo di assicurare l'applicazione uniforme delle regole in materia di protezione di dati personali. Tra i vari compiti di questo organo, rientra quello di adottare delle linee guida. Suddetto onere, prima della sua costituzione, spettava al Working Party Articolo 29, un gruppo di lavoro costituito sempre all'interno dell'Unione per dare indicazioni sulle regole adottate.

²⁰⁷ Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR, adopted on 7 July 2020. Consultabili su: https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B2c9e9dc-a494-45be-aa30-3e75476bae89%7D_edpb-linee-guida-5-2019-versione-7-luglio-2020.pdf?_gl=1%2Auhsjpa%2A_ga%2AMTM1ODQwMTQ0Ny4xNjMxMjU3ODY1%2A_ga_B95LYZ7CD4%2AMTYzMTcxNjIwMi4zLjEuMTYzMTcxODcyNy4w&_ga=2.263113356.184401846.1631646100-1358401447.1631257865.

²⁰⁸ Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on "Google Spain and inc v. Agencia española de protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González" c-131/12, consultabili su: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf.

²⁰⁹ Guidelines 5/2019, Introduction n. 11: «*This paper is divided into two topics. The first topic concerns the grounds a data subject can rely on for a delisting request sent to a search engine provider pursuant to Article 17.1 GDPR. The second topic concerns the exceptions to the Right to request delisting according to Article 17.3 GDPR. This paper will be supplemented by an appendix dedicated to the assessment of criteria for handling complaints for refusals of delisting*».

²¹⁰ Guidelines 5/2019, Introduction n 7: «*There are some considerations when applying Article 17 GDPR in respect of a search engine provider's data processing. In this regard, it is necessary to state that the processing of personal data carried out in the context of the activity of the search engine provider must be distinguished from processing that is carried out by the publishers of the third-party websites such as media outlets that provide online newspaper content*».

ricerca ed editori di siti web, in quanto, come è noto, dalle richieste di deindicizzazione presentate ai primi non deriva la rimozione del contenuto pubblicato sul sito fonte; la seconda precisazione è invece inerente al secondo comma dell'articolo 17²¹¹, non essendo questo oggetto di analisi delle presenti linee guida.

Analizzando il primo comma dell'articolo 17 del GDPR, le linee guida descrivono nel dettaglio le basi giuridiche che sorreggono la richiesta di deindicizzazione al motore di ricerca, in quanto ogni richiesta che viene fatta per esercitare un diritto si fonda su un diritto riconosciuto nell'ordinamento. Il primo motivo per cui può essere richiesta la cancellazione consiste nella «non necessità del trattamento», da identificare, secondo il Comitato, in alcune situazioni²¹²: l'informazione sull'interessato è detenuta da una società che è stata rimossa dai pubblici registri; il link diretto al sito di un'azienda contiene dati di una persona che non vi lavora più; l'informazione è stata pubblicata su Internet per un numero di anni definito da un obbligo legale ed è rimasta online oltre tale termine. Un ulteriore motivo per richiedere la rimozione di determinati dati si sostanzia nella revoca del consenso dell'interessato²¹³, nel caso di assenza di ulteriori basi legali per il trattamento: le linee guida specificano che l'interessato presta, e di conseguenza revoca, il consenso al soggetto che pubblica il dato, cioè il gestore del sito Internet, che a sua volta dovrebbe informare il gestore del motore di ricerca della richiesta ricevuta. Relativamente al terzo motivo, l'esercizio del diritto di opposizione²¹⁴ al

²¹¹ Guidelines 5/2019, Introduction n12: «*This paper does not address Article 17.2 GDPR [...]. It is also planned to have separate specific guidelines in respect of Article 17.2 GDPR*».

²¹² The grounds of the right to request delisting under GDPR, Ground 1: «*The Right to request delisting when the personal data are no longer necessary in relation to the search engine provider's processing.*» «*For example, a data subject may exercise his or her Right to request delisting pursuant to Article 17.1.a when: -information about him or her held by a company has been removed from the public register; -a link to a firm's website contains his or her contact details although he or she is no longer working in that firm; -information has to be published on the Internet for a number of years to meet a legal obligation and remained online longer than the time limit specified by the legislation*».

²¹³ Ground 2, The Right to request delisting when the data subject withdraws consent where the legal basis for the processing is pursuant to Article 6.1.a or Article 9.2.a GDPR and where there is no other legal basis for the processing (Article 17.1.b): «*Nonetheless, in the event where a data subject would have withdrawn his or her consent for the use of his or her data on a particular web page, the original publisher of that web page should inform search engine providers who have indexed that data pursuant to Article 17.2 GDPR*».

²¹⁴ Ground 3, The Right to request delisting when the data subject has exercised his or her Right to object to the processing of his or her personal data (Article 17.1.c): «*The GDPR therefore changes the burden*

trattamento²¹⁵, le linee guida sono particolarmente utili in quanto evidenziano il cambio di prospettiva che assume in questo caso il diritto di cancellazione: il GDPR, a differenza della direttiva 95/46/CE, obbliga il titolare del trattamento a dimostrare l'esistenza di «motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento» che impediscono quindi di accogliere la richiesta e di rimuovere il dato. Con riferimento all'ipotesi di trattamento illecito²¹⁶, le linee guida affermano invece che la nozione di liceità di fronte ad una richiesta di deindicizzazione debba intendersi in senso ampio e non ristretto al rispetto formale del GDPR. Nella penultima ipotesi, cancellazione dei dati in adempimento di un obbligo legale²¹⁷, il Comitato sottolinea che quest'ultimo può consistere in un ordine dell'autorità, oppure in una legge che prevede la cancellazione, oppure nel superamento del periodo di trattamento da parte del titolare. Infine un interessato può richiedere ad un motore di ricerca di rimuovere alcuni risultati se i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione (ISS) a un minore²¹⁸: l'EDPB nota che è probabile che le attività dei motori di ricerca rientrino nell'ambito di applicazione della ISS.

Il Comitato affronta poi nel dettaglio il terzo comma dell'articolo 17 del GDPR, che contiene l'elenco delle ragioni che i motori di ricerca possono invocare per rifiutare la deindicizzazione, negando così il diritto all'oblio. La prima eccezione riguarda l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di

of proof, providing a presumption in favour of the data subject by obliging on the contrary the controller to demonstrate "compelling legitimate grounds for the processing" (Article 21.1)».

²¹⁵ Disciplinato all'art. 21 del GDPR.

²¹⁶ Ground 4, The Right to request delisting when the personal data have been unlawfully processed (Article 17.1.d): «*This notion shall secondly be interpreted broadly, as the infringement of a legal provision other than the GDPR. Such interpretation must be conducted objectively by Supervisory Authorities, according to national laws or to a court decision. For instance, a delisting request shall be granted in the event where the listing of personal information has been expressly prohibited by a court order*».

²¹⁷ Ground 5, The Right to request delisting when the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation (Article 17.1.e): «*According to Article 17.1.e GDPR, a data subject may request a search engine provider to delist one or more search results if the personal data need to be erased in compliance with a legal obligation in Union or Member State Law to which the search engine provider is subject*».

²¹⁸ Ground 6, The Right to request delisting when the personal data have been collected in relation to the offer of information society services (ISS) to a child (Article 17.1.f): «*The GDPR does not define ISS (...) it stems from the above that search engine providers' activities are likely to fall within the scope of direct provision of ISS*».

informazione²¹⁹: le linee guida prevedono che il motore di ricerca, per poter rifiutare di rimuovere un contenuto, debba dimostrare che è necessario includere il suddetto nell'elenco dei risultati per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet. Relativamente alla seconda eccezione, necessità del trattamento per adempimento di un obbligo legale²²⁰, il Comitato sottolinea che la sussistenza di un obbligo legale non implica necessariamente il rifiuto della richiesta di cancellazione: la decisione deve essere assunta nel bilanciamento dei diritti dell'interessato e del diritto all'informazione degli utenti di Internet. Nella successiva ipotesi, eccezione per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica²²¹, le linee guida richiedono che il motore di ricerca, per potere rifiutare la deindicizzazione, sia legittimato da uno Stato membro o da una normativa dell'UE. Il Comitato chiarisce inoltre, relativamente all'ipotesi di rifiuto di cancellazione per archiviazione dei dati a fini di ricerca scientifica, storica e statistica²²², che gli scopi devono essere perseguiti direttamente dal motore di ricerca, il quale deve dimostrare che la cancellazione costituirebbe un ostacolo grave nel raggiungimento di suddetti obiettivi. Infine le linee guida per l'ultimo motivo di esenzione, ossia accertamento, esercizio e difesa di un diritto in giudizio²²³, sottolineano che, in un processo di rimozione dall'elenco, le informazioni rimangono accessibili quando si utilizzano termini di ricerca differenti dal nome dell'interessato.

²¹⁹ The exceptions to the right to request delisting under article, Processing is necessary for exercising the right of freedom of expression and information: «Those considerations should be assessed in respect of Article 17 GDPR complaints as in those decisions, the rights of the data subjects that have requested the delisting must be weighed with the interests of Internet users to access the information».

²²⁰ The exceptions to the right to request delisting under article, Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller: «The assessment of the request for delisting in these cases should not assume that the existence of the legal obligation of publication necessarily implies that, to the extent that this obligation is imposed on the original web publishers, it is not possible to accept the delisting by the search engine provider».

²²¹ The exceptions to the right to request delisting under article, Reasons of public interest in the area of public health: «In this case, the public interest is limited to the area of public health, but, as with the public interest in any other area, the lawful basis for the processing must be established in Union law or Member State law».

²²² The exceptions to the right to request delisting under article, Archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes, or statistical purposes in accordance with Article 89 in so far as the Right referred to in paragraph 1 is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing: «In this scenario, the search engine provider must be able to demonstrate that the delisting of a certain content on the results page is a serious obstacle or completely prevents the achievement of scientific or historical research purposes or statistical purposes».

²²³ The exceptions to the right to request delisting under article, Establishment, exercise or defence of legal claims: «In principle, it is very unlikely that search engine providers can use this exemption to reject Article 17 GDPR delisting requests».

Vista la molteplicità di situazioni che possono verificarsi, le linee guida offrono certamente un essenziale supporto per la valutazione delle richieste di rimozione dei link e per far sì che, di conseguenza, venga riconosciuto e attuato il diritto all'oblio. Il Comitato europeo per la Protezione dei Dati ha infatti voluto predisporre uno strumento di aiuto per le autorità di controllo nazionali nella ricerca di un equilibrio tra il diritto del pubblico di accedere alle informazioni e i diritti della persona interessata, primo tra tutti il diritto di essere dimenticata. Tuttavia l'applicabilità delle disposizioni del GDPR continua ad essere complessa, tanto da ritenere indispensabile, al fine di giungere a soluzioni concordi anche nei casi più complessi, predisporre e rafforzare nel futuro momenti di cooperazione e spazi di dialogo tra motori di ricerca, editori di siti web, autorità indipendenti e pubbliche.

4. Le sentenze del 2019 ed i loro risvolti pratici

La Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta nuovamente in materia di diritto all'oblio con due pronunce del 24 settembre 2019, al fine di chiarire la portata di tale diritto e implementare la relativa tutela.

Entrando nel vivo della motivazione di una delle due decisioni, causa C-136/17²²⁴, si rinviene che oggetto del dibattito era la divulgazione di dati sensibili, ossia dati che riguardano orientamenti politici e religiosi, nonché informazioni inerenti precedenti penali ed indagini svolte²²⁵. La vicenda in particolare vedeva coinvolte quattro distinte fattispecie: quattro cittadini francesi avevano chiesto la deindicizzazione di alcuni link dall'elenco dei risultati di ricerche basate sui loro nomi, al fine di fare valere il proprio diritto all'oblio²²⁶. Tali link rinviano a pagine pubblicate su siti web terzi riguardanti rispettivamente un fotomontaggio satirico di una esponente politica, un caso di cronaca coinvolgente un soggetto adito alle relazioni pubbliche in una organizzazione religiosa, articoli relativi ad una indagine giudiziaria ed infine articoli inerenti una condanna di una persona per violenza

²²⁴ Corte di giustizia, 24 settembre 2019, C-136/17, GC e al. contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Consultabile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0136>.

²²⁵ Cfr., C. SCARPELLINO, *Un Oblio tutto europeo*, in *Danno E Resp.*, n. 2, 2020, p. 209.

²²⁶ Note e Studi, *Diritto all'oblio e deindicizzazione dai motori di ricerca: la giurisprudenza della Corte di giustizia*, n. 1, 2020, consultabile su: <http://www.astrid-online.it/static/upload/getp/getpdf4tourl8.pdf>.

sessuale su minori. Gli interessati in prima istanza hanno chiesto a Google di procedere con la deindicizzazione e, a seguito del diniego ricevuto dal colosso americano, si sono rivolti alla *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (CNIL), che ha nuovamente respinto le richieste. Infine i ricorrenti hanno presentato un ricorso al *Conseil d'État* che, dopo aver riunito i quattro procedimenti, ha richiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi su alcune questioni pregiudiziali relative all'attività del motore di ricerca in relazione alla tutela di categorie di dati sensibili. I quattro ricorsi si articolavano infatti su uno sfondo comune, ossia il trattamento dei dati sensibili da parte del motore di ricerca in assenza del consenso dell'interessato: in particolare, la fattispecie in esame riguardava articoli di cronaca giudiziaria relativi a fatti risalenti nel tempo, idonei a mettere in luce le opinioni religiose, sessuali e politiche degli individui interessati, nonché le informazioni relative a condanne penali. Gli interessati hanno quindi invocato il loro diritto all'oblio per varie ragioni: la sensibilità dei dati, l'assenza di consenso, l'inesattezza delle informazioni e la lesione subita alla propria reputazione.

La Corte ha innanzitutto chiarito che le attività dei gestori di motori di ricerca costituiscono «trattamento di dati personali», definito all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE, vigente all'epoca dei fatti, come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali». Come conseguenza di ciò, la Corte ha precisato che ogni gestore di motore di ricerca deve attenersi agli obblighi spettanti a qualunque «responsabile del trattamento²²⁷», anche se «nell'ambito delle sue responsabilità, competenze e possibilità²²⁸». Quest'ultima precisazione è dovuta alle specificità del trattamento compiuto dal motore di ricerca, il quale indicizza i risultati, non pubblicando però

²²⁷ Ai sensi dell'art. 2, lettera d, direttiva 95/46/CE è «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali».

²²⁸ CGUE, 24 settembre 2019, C-136/17, punto 37: «Pertanto, nei limiti in cui l'attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all'attività degli editori di siti web, sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca in quanto soggetto che determina le finalità e gli strumenti di detta attività deve garantire, nell'ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46, affinché le garanzie previste da quest'ultima possano spiegare pienamente i loro effetti e possa essere realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate, in particolare del loro diritto al rispetto della loro vita privata (sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 38)».

direttamente i contenuti. A tal proposito l'Avvocato generale ha affermato²²⁹ che, dato che al momento dell'emanazione della direttiva 95/46/CE non sussistevano gli odierni motori di ricerca, le disposizioni della suddetta non possono essere applicate letteralmente. L'Avvocato ha inoltre precisato che «un controllo ex ante delle pagine Internet elencate nei risultati di una ricerca non rientra nella responsabilità e neppure nelle possibilità di un motore di ricerca. Il compito di un gestore di un motore di ricerca è, come indica la sua stessa denominazione, quello di ricercare, trovare, raccogliere e mettere a disposizione le informazioni, grazie a un algoritmo che consente di reperirle nel modo più efficace²³⁰». Da ciò ne consegue che, pur attribuendo ai gestori dei motori di ricerca gli stessi obblighi che vincolano i responsabili del trattamento, a tutela dei diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza²³¹, la Corte ha imposto loro un obbligo di verifica solamente ex post, in seguito alla presentazione di una richiesta di cancellazione. In particolare la Corte ha riconosciuto l'applicabilità ai gestori del motore di ricerca dei divieti e delle restrizioni stabilite per il trattamento di categorie particolari di dati, previste dall'allora vigente direttiva 95/46/CE all'articolo 8²³², mentre dal Regolamento (UE) 2016/679, che ha abrogato la suddetta direttiva, agli articoli 9 e 10.

La seconda questione pregiudiziale affrontata dalla Corte riguardava invece la condotta alla quale è tenuto il gestore di un motore di ricerca di fronte a una richiesta di deindicizzazione di link che rinviano a pagine web rappresentanti dati di categorie particolari o relativi a condanne penali o reati. La Corte ha stabilito che quando si tratta di categorie particolari di dati, come quelli dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere le richieste di cancellazione, in quanto i diritti di protezione dei dati e di rispetto della vita privata

²²⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale, punto 44: «Questo passaggio ben evidenzia la problematica e la posta in gioco nella presente causa. Posto che la direttiva 95/46, che risale all'anno 1995 e che prevede obblighi a carico, in linea di principio, degli Stati membri, non era stata elaborata tenendo conto dei motori di ricerca quali attualmente esistenti, le sue disposizioni non si prestano ad essere loro applicate in maniera intuitiva e meramente letterale. Proprio per tale ragione, come nel caso di specie, i giudici del rinvio nella causa sfociata nella sentenza *Google Spain e Google* nutrivano dubbi e si sono rivolti alla Corte». Consultabili: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62017CC0136>.

²³⁰ Conclusioni dell'Avvocato generale, punto 54.

²³¹ Art. 7 Carta di Nizza: Rispetto della vita privata e della vita familiare; Art. 8 Carta di Nizza: Protezione dei dati di carattere personale.

²³² Art. 8, paragrafo 1, direttiva 95/46/CE: «1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale».

prevalgono sulla libertà di espressione garantita all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte ha tuttavia precisato che vi sono delle deroghe all'accoglimento di suddette richieste, stabilite sempre all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE²³³, in particolare nel caso di consenso dell'interessato e di dati resi manifestamente pubblici dall'interessato. Quest'ultima ipotesi è quella che si verifica più frequentemente: in tal caso il soggetto mantiene comunque il diritto ad opporsi al trattamento, potendo ottenere la deindicizzazione,²³⁴ e dunque il riconoscimento del proprio diritto all'oblio, «in qualsiasi momento per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare²³⁵». La Corte ha voluto inoltre specificare che il gestore del motore di ricerca, al momento di accogliere o meno le richieste di cancellazione, è tenuto ad effettuare un bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati e alla vita privata e il diritto del pubblico ad essere informato, non prevalendo il primo in modo assoluto sul secondo. Va infatti precisato che, nonostante il motore di ricerca non sia una fonte autonoma di notizie, ne costituisce la «porta di accesso»²³⁶: il Web è diventato uno spazio in cui vengono scambiate le informazioni, una realtà accessibile a tutti, con lo scopo di poter garantire il raggiungimento dell'effettiva uguaglianza e della democrazia informativa. Il gestore del motore di ricerca deve

²³³ Art. 8, paragrafo 2, direttiva 95/46/CE: «*Il paragrafo 1 non si applica qualora: a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure b) il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate; o e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria. 3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un'altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente».*

²³⁴ CGUE, 24 settembre 2019, C-136/17, punto 65: «*Tuttavia, anche in tale ipotesi, la persona interessata può, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 o dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679, avere diritto alla deindicizzazione del link di cui trattasi per motivi derivanti dalla sua situazione specifica».*

²³⁵ Art. 14 direttiva 95/46/CE: Diritto di opposizione della persona interessata.

²³⁶ Cfr., C. SCARPELLINO, *Un Oblio tutto europeo*, cit., p. 209 ss.

dunque verificare se la presenza del link oggetto di controversia sia strettamente necessario nell'elenco dei risultati di ricerca per proteggere la libertà di informazione degli utenti, tenendo conto dell'impatto di suddetto link sui diritti fondamentali del soggetto interessato. In particolare è necessario valutare congiuntamente la natura dell'informazione, la gravità dell'ingerenza nella vita privata dell'interessato e l'interesse del pubblico alla conoscenza.

L'ultima questione pregiudiziale che la Corte ha affrontato concerneva le modalità di deindicizzazione di informazioni inerenti un procedimento giudiziario, come quelle riferentisi all'apertura di un'indagine o al processo, qualificabili secondo la Corte come «dati relativi alle infrazioni e alle condanne penali²³⁷» ai sensi della disciplina europea,²³⁸ a prescindere dall'esistenza di una condanna. Da ciò ne consegue che, quando un gestore del motore di ricerca indicizza link verso pagine web rappresentanti questa tipologia di informazioni, effettua un trattamento secondo la disciplina europea, essendo quindi soggetto a restrizioni particolari: tali informazioni devono essere trattate sotto il controllo dell'autorità pubblica e con garanzie specifiche²³⁹. Anche in questo caso il gestore del motore di ricerca, se è stata presentata una richiesta di deindicizzazione e le informazioni non corrispondono più alla realtà attuale, è tenuto, secondo la Corte, ad effettuare un bilanciamento tra i diritti fondamentali della persona interessata e il diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet. La Corte ha precisato infine che, anche se il diritto alla deindicizzazione venisse negato, il gestore del motore di ricerca è tenuto a riorganizzare, e quindi aggiornare²⁴⁰, l'elenco dei risultati, al fine di garantire

²³⁷ Art. 8, paragrafo 5, direttiva 95/46/CE: *«I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica».*

²³⁸ Conclusioni dell'Avvocato generale, punto 100: *«Ritengo che le informazioni relative a procedimenti giudiziari pubblicate su pagine Internet, come quelle controverse nelle cause riguardanti B.H. ed E.D., rappresentino dati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46. Persino qualora un procedimento penale non sia sfociato in una condanna, si tratta comunque di un dato relativo a un'infrazione».*

²³⁹ CGUE, 24 settembre 2019, C-136/17, punti 72-73.

²⁴⁰ CGUE, 24 settembre 2019, C-136/17, punto 78: *«[...] è in ogni caso tenuto, al più tardi al momento della richiesta di deindicizzazione, a sistemare l'elenco dei risultati in modo tale che l'immagine globale che ne risulta per l'utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale, il che necessita, in*

all'utente una rappresentazione della situazione giudiziaria attuale.

Con questa sentenza la Corte ha determinato un ridimensionamento della netta prevalenza del diritto alla protezione dei dati personali sulla libertà di accesso alle informazioni, come era stato invece affermato nella sentenza 13 maggio 2014, C-131/12²⁴¹. La Corte ha sostenuto fortemente la necessità di effettuare un bilanciamento tra i vari diritti in gioco, proprio come aveva disposto l'Avvocato generale nelle sue conclusioni sempre nel caso Google Spain²⁴². Si è quindi arrivati alla consapevolezza che l'affermazione assoluta del diritto all'oblio comporta gravi rischi di sacrifici alla libertà di informazione, essendo necessario quindi effettuare un adeguato bilanciamento.

La seconda decisione²⁴³ che occorre esaminare, sempre del 24 settembre 2019, si riferisce ad una fase differente della richiesta di tutela rispetto alla causa C-136/17, in quanto non riguarda il diritto alla cancellazione, ma l'intensità della deindicizzazione: non l'*an*, bensì il *quomodo*. Elementi comuni alle pronunce sono invece la *causa petendi*, ossia la pretesa di ottenere l'oblio, e la società convenuta, cioè Google²⁴⁴. La causa in esame infatti ha origine dalla controversia tra Google e la CNIL francese, per la sanzione irrogata da quest'ultima alla multinazionale. Il provvedimento adottato dalla *Commission nationale de l'informatique et des libertés* era volto a sanzionare il comportamento della società Google che, in seguito ad una richiesta di deindicizzazione di una persona fisica, si era limitata a rimuovere i risultati ottenuti a partire da ricerche effettuate negli Stati membri dell'UE, senza dunque considerare tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di

particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine web contenenti informazioni a tal proposito».

²⁴¹ CGUE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

²⁴² Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen, presentate il 25 giugno 2013, C-131/12, Google Spain e Google Inc. contro Agencia española de protección de datos (AEPD) e Mario Costeja González, punto 133: «*La costellazione particolarmente complessa e difficile di diritti fondamentali che questo caso presenta osta alla possibilità di rafforzare la posizione giuridica della persona interessata ai sensi della direttiva riconoscendole un diritto all'oblio. Ciò vorrebbe dire sacrificare diritti primari come la libertà di espressione e di informazione. Inoltre, inviterei la Corte a non concludere che questi interessi concorrenti possono essere ponderati in modo soddisfacente in situazioni individuali sulla base di una valutazione caso per caso, lasciando la decisione ai fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet [...]».*

²⁴³ Corte di giustizia, 24 settembre 2019, C-507/17, Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), consultabile su:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62017CJ0507>.

²⁴⁴ Cfr., C. SCARPELLINO, *Un Oblio tutto europeo*, cit., p. 209 ss.

ricerca²⁴⁵. Il *Conseil d'État*, a cui si era rivolto Google per annullare la sanzione, con decisione del 19 luglio 2017, ha poi adito la Corte di giustizia al fine di ottenere la corretta interpretazione dell'allora vigente direttiva 95/46/CE, ora abrogata dal Regolamento UE 2016/679.

La Corte è stata investita di tre questioni pregiudiziali di carattere consequenziale, tutte relative all'esercizio del diritto all'oblio, in particolare alle modalità di attuazione della deindicizzazione, sulla base degli articoli 12 e 14 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 17 del GDPR. In particolare si chiedeva alla Corte se il gestore del motore di ricerca, nel dare seguito ad una domanda di deindicizzazione, fosse tenuto ad eseguirla su tutte le versioni del suo motore di ricerca e quindi anche sui domini presenti al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva. In caso di risposta negativa, si domandava alla Corte se allora egli fosse tenuto ad effettuare la deindicizzazione solo sulle versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri dell'UE oppure solo in relazione al dominio corrispondente allo Stato in cui era stata effettuata la richiesta. Infine alla Corte veniva prospettata la questione circa l'applicabilità, in caso di accoglimento di una richiesta di deindicizzazione, del «blocco geografico», misura volta ad assicurare che, effettuata una ricerca a partire da un indirizzo IP localizzato in uno Stato membro, l'utente della Rete non possa raggiungere i link in esame, a prescindere dalla versione nazionale del motore di ricerca utilizzata²⁴⁶.

Relativamente alle questioni prospettate, si è dapprima pronunciato l'Avvocato generale Maciej Szpuna²⁴⁷ affermando che il diritto alla deindicizzazione doveva essere garantito solamente all'interno dell'Unione e che quindi il gestore del motore di ricerca, presentata una richiesta di cancellazione, non doveva eseguire tale misura su tutti i nomi di dominio del suo motore. Secondo l'Avvocato se si ammettesse invece una deindicizzazione mondiale²⁴⁸, le autorità nazionali non riuscirebbero a definire il diritto a ricevere informazioni né a

²⁴⁵ Cfr., D. MESSINA, *Diritto all'oblio e limite territoriale europeo: la sentenza della Corte di Giustizia UE C-507/17 del 24 settembre 2019*, in De Iustitia, 2019.

²⁴⁶ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 148.

²⁴⁷ Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpuna presentate il 10 gennaio 2019, Causa C-507/17, consultabili su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62017CC0507>.

²⁴⁸ Cfr., D. MESSINA, *Diritto all'oblio e limite territoriale europeo: la sentenza della Corte di Giustizia UE C-507/17 del 24 settembre 2019*, cit.

effettuare un bilanciamento con il diritto alla protezione dei dati e alla vita privata. Ancora più pericoloso sarebbe poi il rapporto con le autorità di Stati terzi non appartenenti all'Unione, in quanto questi ultimi potrebbero avere una percezione differente di «interesse pubblico alle notizie», in base all'ubicazione geografica. Dalla mancanza di una visione unitaria relativamente al diritto di avere accesso alle informazioni, ne deriva che, nel caso in cui fosse possibile procedere ad una deindicizzazione mondiale, sussisterebbe il rischio di una più ampia restrizione globale della circolazione delle informazioni, in quanto gli Stati terzi, per reciprocità, potrebbero impedire di aver accesso alle informazioni a soggetti che si trovano negli Stati membri dell'Unione. L'Avvocato ha concluso infine affermando che il gestore di un motore di ricerca è tenuto a sopprimere i link controversi risultanti da una ricerca effettuata, utilizzando il nome del richiedente, da un luogo situato all'interno dell'Unione europea. Detto gestore, prosegue l'Avvocato, «è inoltre tenuto ad adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire una cancellazione efficace e completa. Ciò include, in particolare, la tecnica detta del «blocco geografico» da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettato alla direttiva 95/46, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall'utente di Internet che effettua la ricerca²⁴⁹».

La Corte ha espresso una tesi simile a quella proposta dall'Avvocato generale ma, procedendo per gradi, i giudici della CGUE si sono occupati inizialmente di risolvere due questioni preliminari²⁵⁰. Il primo aspetto che la Corte ha voluto precisare attiene al testo della direttiva 95/46/CE, ormai abrogata dal Regolamento 2016/679 (GDPR): si è affermato che la Corte avrebbe valutato le questioni sollevate tanto alla luce della direttiva, quanto del suddetto regolamento. In risposta poi alle critiche relative al testo dell'articolo 17 del GDPR, secondo cui non verrebbe valorizzato adeguatamente il diritto all'oblio, la Corte ha sancito che il diritto dell'interessato alla deindicizzazione si basa su suddetto articolo, che disciplina specificamente il diritto alla cancellazione, denominato anche, nel titolo di detto articolo, diritto all'oblio.

²⁴⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, Causa C-507/17.

²⁵⁰ Cfr., M. CRISAFULLI, *per la CGUE la deindicizzazione sui motori di ricerca non può essere "globale"*, in Jus Civile, n. 4, 2020, p. 1156.

Nella decisione in argomento, la Corte ha sottolineato poi che in un mondo globalizzato una deindicizzazione mondiale²⁵¹ sarebbe in realtà idonea a garantire la protezione stabilita dal diritto dell'Unione, soprattutto perché gli utenti di Internet, in particolare quelli che si trovano al di fuori degli Stati membri, possono accedere alla indicizzazione di un link che rinvia ad informazioni che riguardano un individuo stabilito nel territorio dell'UE. Tuttavia la stessa Corte ha precisato che molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o adottano un approccio diverso per tale diritto; in tal senso è sufficiente pensare alla forte resistenza degli Stati Uniti²⁵² all'applicazione della deindicizzazione, derivante da una matrice culturale e giuridica che privilegia il diritto di cronaca e la libertà di espressione. La Corte ha evidenziato anche le differenze profonde che sussistono tra i vari Paesi nella valutazione dell'equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall'altro²⁵³. D'altra parte, sempre secondo la Corte, il legislatore europeo, nell'articolo 17 del Regolamento 2016/679, ha effettuato un bilanciamento di tale specie per quanto concerne l'Unione, mentre non ha, allo stato attuale, proceduto a ricercare tale equilibrio per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione.²⁵⁴ In particolare, da quanto previsto all'articolo 12 e 14 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 17 del GDPR, non risulta affatto che il legislatore europeo abbia voluto attribuire ai diritti sanciti da tali disposizioni una portata tale da estendersi oltre il territorio europeo, imponendo quindi a un operatore un obbligo di deindicizzazione riguardante anche le versioni nazionali del suo motore di ricerca che non corrispondono agli Stati membri²⁵⁵.

La Corte è giunta quindi alla conclusione di limitare la portata della deindicizzazione alle versioni europee del motore di ricerca, sottolineando inoltre

²⁵¹ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 148.

²⁵² Cfr., C. SCARPELLINO, *Un Oblio tutto europeo*, cit., p. 209.

²⁵³ CGUE, 24 settembre 2019, C-507/17, punto 60: « *Inoltre, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità [v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, punto 48, nonché parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 136]. A ciò si aggiunge che l'equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall'altro, può variare notevolmente nel mondo* ».

²⁵⁴ CGUE, 24 settembre 2019, C-507/17, punto 61.

²⁵⁵ CGUE, 24 settembre 2019, C-507/17, punto 62.

che, nonostante il Regolamento europeo preveda strumenti di cooperazione interna per le autorità di controllo nazionali con l'obiettivo di giungere a soluzioni comuni in termini di bilanciamento dei diritti in gioco, simili meccanismi non sono previsti per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione²⁵⁶.

La soluzione a cui è pervenuta la Corte è stata giudicata come uno dei limiti più seri al concreto operare del diritto all'oblio²⁵⁷. In particolare Antonello Soro, allora Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha affermato che in un mondo interconnesso e in una realtà immateriale come quella della Rete «la barriera territoriale appare sempre più anacronistica²⁵⁸». Il Presidente ha sottolineato infatti che questa sentenza rappresenta un freno per il diritto all'oblio, una battuta di arresto verso il reale riconoscimento di tale diritto in capo ai cittadini europei, ma anche una risposta alla complessità della società digitale e della difficoltà di conciliare le esigenze di organizzazione della vita in Rete con la tutela dei diritti personali. Quanto osservato porta il Presidente alla conclusione che «la decisione della Corte rallenta e rende più difficile l'effettività del diritto all'oblio e nel pianeta connesso ciò appare un po' fuori dal tempo²⁵⁹». Nella società digitale risulta infatti indispensabile riconoscere universalmente il diritto alla protezione dei dati, garantendo allo stesso tempo la tutela effettiva di questo diritto. Ed è stato con il GDPR che si è aperta una strada verso la convergenza tra i vari Paesi del mondo, i quali stanno adottando normative simili a quella europea, in modo da auspicare di poter raggiungere «un'equiparazione più matura tra il diritto all'informazione e quello alla privacy nella sua accezione di tutela della dignità personale²⁶⁰».

Tuttavia la sentenza in esame, nonostante l'insoddisfacente soluzione a cui è giunta, contiene ulteriori valutazioni che possono fungere da motivi di spunto ed analisi per futuri interventi in materia. Alla luce della decisione, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a procedere alla deindicizzazione nelle versioni del suo

²⁵⁶ CGUE, 24 settembre 2019, C-507/17, punto 63.

²⁵⁷ Cfr., F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 12, vol. 19, 2014, p. 1101 ss.

²⁵⁸ V. intervista ad Antonello Soro dal titolo «*Diritto all'oblio – Soro: «Barriere territoriali anacronistiche, questa sentenza penalizza gli utenti»* di C. Guasco, quotidiani «Il Messaggero» e «Il Mattino», del 25 settembre 2019, reperibile sul sito ufficiale del Garante Privacy: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9147231>.

²⁵⁹ Ivi.

²⁶⁰ Ivi.

motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e, in particolare, ad adottare misure efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Deve trattarsi di misure volte a «impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti²⁶¹». Infine la Corte ha osservato che, nonostante non venga imposto allo stato attuale di effettuare una deindicizzazione che verta su tutte le versioni del motore di ricerca, neppure è vietato²⁶². Dunque le autorità degli Stati membri potrebbero, effettuato il bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e il diritto alla libertà di informazione, richiedere al motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione globale, cioè su tutte le versioni di suddetto motore.

Infine è doveroso precisare che l'orientamento prevalente in dottrina non ha condiviso la soluzione adottata dalla Corte, in quanto limitante l'operatività²⁶³ stessa del GDPR. In particolare questo all'articolo 3 prevede espressamente che il regolamento si applica «al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione». Questa previsione è stata proprio uno dei fattori²⁶⁴ che hanno dato origine alla tesi relativa alla possibilità di riconoscere, e dunque applicare, il diritto all'oblio a livello globale. Con la sentenza in esame si è verificata invece una inversione di rotta, un *revirement* rispetto alle precedenti posizioni sul fronte della tutela dei cittadini europei.

Nonostante sia stata negata l'adozione della misura della deindicizzazione a livello globale, alcuni autori hanno sostenuto che nella pronuncia in esame si rivenga un nuovo inizio²⁶⁵ verso l'utilizzo di misure tecniche idonee a permettere l'effettivo esercizio di un diritto propenso sempre più al futuro. A prescindere dalle

²⁶¹ CGUE, 24 settembre 2019, C-507/17, punto 73.

²⁶² Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 150.

²⁶³ Cfr., C. SCARPELLINO, *Un Oblio tutto europeo*, cit., p. 209 ss.

²⁶⁴ Cfr., M. CRISAFULLI, *per la CGUE la deindicizzazione sui motori di ricerca non può essere "globale"*, cit., p. 1143.

²⁶⁵ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit. p. 150.

critiche che possono essere mosse alla soluzione prospettata dalla Corte, va rilevato che questa è in realtà espressione delle difficoltà tipiche dell'era digitale²⁶⁶: a-territorialità della Rete, eterna permanenza dei dati in essa circolanti, nuove sfumature dell'attività di cronaca. La Corte, vista la sussistenza di suddette criticità e consapevole della anacronista soluzione a cui è giunta, non ha imposto una deindicizzazione globale, ma non l'ha nemmeno vietata, potendo gli Stati membri dunque adottare rimedi più severi al loro interno. Va infatti evidenziato che risulta difficile assumere una decisione nel mondo della Rete, una realtà mutevole, senza confini, in cui non sussistono le concezioni tradizionali di tempo e spazio. L'utilizzo di Internet ha creato un complesso «sistema a matrice, all'interno del quale occorre muoversi con visione ampia fra le difficoltà poste dall'integrazione dei diversi ordinamenti ed il contemperamento che ogni diritto richiede con gli altri diritti in gioco²⁶⁷». In un mondo sempre più connesso e integrato attraverso i servizi erogati in Rete, al fine di garantire una efficace e coerente tutela del diritto all'oblio, risulta necessario adottare strumenti di coordinamento, misure di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali, anche a livello internazionale. Il legislatore europeo all'articolo 50 del GDPR promuove infatti misure di cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali, sulla base della consapevolezza che la tutela di tali dati richiede effettivamente momenti di interazione di carattere transnazionale²⁶⁸. L'obiettivo da raggiungere consiste nella riduzione delle differenze tra i vari Stati sia relativamente al riconoscimento che alla tutela dei diritti fondamentali: il diritto all'oblio potrà in tal modo godere di una effettività riconosciuta e sarà idoneo a garantire, anche nell'era digitale, il fluire del tempo, riconoscendo così agli individui la loro identità personale attuale, priva di interferenze dal passato.

5. Il caso francese

In un'ottica comparata è illuminante analizzare nello specifico l'evoluzione

²⁶⁶ Cfr., D. MESSINA, *Diritto all'oblio e limite territoriale europeo: la sentenza della Corte di Giustizia UE C-507/17 del 24 settembre 2019*, cit.

²⁶⁷ F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 5.

²⁶⁸ Cfr., D. MESSINA, *Diritto all'oblio e limite territoriale europeo: la sentenza della Corte di Giustizia UE C-507/17 del 24 settembre 2019*, cit.

legislativa e giurisprudenziale di alcuni Stati membri, al fine di poter osservare il livello di tutela raggiunto dal diritto all'oblio. La nozione di «*droit à l'oubli*» è emersa in dottrina, per la prima volta, in Francia²⁶⁹ in relazione al caso Landru²⁷⁰: il professore Gérard Lyon-Caen ha coniato tale espressione affinché una delle amanti di Landru, celebre personaggio in quanto spietato serial killer francese, potesse disporre di una base giuridica per promuovere un'azione²⁷¹ contro l'opera cinematografica, realizzata da Claude Chabrol, rappresentante la vita di Landru stesso. La donna lamentava infatti in giudizio che il film ricordasse un periodo doloroso e passato della sua vita privata che voleva solamente dimenticare. Successivamente, il TGI di Parigi ha utilizzato questo concetto nel 1983, nella decisione Madame M. c. Filipacchi e Cogedipresse²⁷², sancendo una «nuova libertà pubblica attraverso la responsabilità civile²⁷³» e affermando che «qualsiasi persona che sia stata coinvolta in eventi pubblici può, col passare del tempo, rivendicare il diritto all'oblio». Il Tribunale ha poi proseguito sostenendo che «il ricordo di questi eventi e il ruolo che (qualsiasi persona) può aver avuto in essi è illegittimo se non è basato sulle necessità della storia o se può essere suscettibile di ferire i suoi sentimenti. Questo diritto all'oblio, che è vincolante per tutti, compresi i giornalisti, deve anche andare a beneficio di tutti, compresi i detenuti che hanno pagato il loro debito con la società e stanno cercando di reintegrarsi in essa²⁷⁴». A partire da quel momento, l'espressione è diventata popolare, diffondendosi sempre più, mantenendo il fascino ambivalente di ogni formula che combina la rigidità della legge con la vaghezza di un processo psicologico.

Soffermandosi invece sui riferimenti legislativi che fanno da premessa all'enunciazione del diritto all'oblio, è necessario ricordare che la volontà di assicurare il rispetto della vita privata risale addirittura alla legge n. 78-17 del 6

²⁶⁹ Sulle origini francesi della categoria cfr. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 216 ss.

²⁷⁰ Il caso è stato analizzato nel capitolo I: «*Evoluzione storica del diritto all'oblio*».

²⁷¹ TGI Seine, 14 ottobre 1965, Mme S. c/ Soc. Rome Paris Film, JCP, 1966, I, 14482, note Lyon-Caen. Confirmé en appel: CA Paris 15 marzo 1967.

²⁷² TGI Paris, 20 aprile 1983, M. c/ Filipacchi et Cogedipresse, JCP, 1983, II, 20434; note R. Lindon.

²⁷³ L. HAUCHARD, *Le droit à l'oubli sur Internet*, in *Le Petit Juriste*, 29 gennaio 2013.

²⁷⁴ TGI Paris, 20 aprile 1983, M. c/ Filipacchi et Cogedipresse: «*Toute personne qui a été mêlée à des événements publics peut, le temps passant, revendiquer le droit à l'oubli*». Elle ajoute que «*le rappel de ces événements et du rôle qu'elle a pu y jouer est illégitime s'il n'est pas fondé sur les nécessités de l'histoire ou s'il peut être de nature à blesser sa sensibilité*» et que «*ce droit à l'oubli qui s'impose à tous, y compris aux journalistes, doit également profiter à tous, y compris aux condamnés qui ont payé leur dette à la société et tentent de s'y réinsérer*».

gennaio 1978²⁷⁵ relativa «all'informatica, agli schedari e alle libertà». Successivamente con la legge n. 2004-801²⁷⁶ del 6 agosto 2004 è stata recepita la direttiva 95/46/CE, il principale strumento normativo a tutela delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali volto a favorire la libera circolazione delle informazioni in ambito UE. La Francia ha scelto comunque di mantenere la legge del 1978, seppur apportando alcune revisioni. L'articolo 1, in particolare, è rimasto inalterato e va osservato con particolare attenzione in quanto rappresenta l'intenzione del legislatore di voler creare le basi per un fondamento giuridico del diritto all'oblio nell'era digitale²⁷⁷: «l'informatica deve essere al servizio di ogni cittadino. Il suo sviluppo deve avvenire nel quadro della cooperazione internazionale. Non deve violare l'identità umana, i diritti umani, la privacy o le libertà individuali o pubbliche²⁷⁸». Proseguendo con l'analisi della legge citata, si osserva che l'ambito di applicazione della suddetta include sia i trattamenti automatici che manuali, ad eccezione di quelli effettuati da persone fisiche per l'esercizio di attività strettamente personali o domestiche²⁷⁹. Essa ha dunque un campo di applicazione più ampio rispetto alle disposizioni della direttiva 95/46/CE²⁸⁰ che non si applicano ai trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Nell'elencare poi le condizioni di liceità del trattamento, la legge francese dispone che i dati devono essere raccolti e conservati in maniera lecita e per una durata non superiore a quella necessaria per i fini per cui sono stati raccolti²⁸¹. Altri articoli della legge citata disciplinano poi i diritti dell'interessato, ad esempio l'articolo 32²⁸² pone un obbligo informativo nei

²⁷⁵ Loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à «l'informatique, aux fichiers et aux libertés».

²⁷⁶ Loi n. 2004-801 du 6 août 2004 relative à «la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés».

²⁷⁷ Cfr., S. VULLIET-TAVERNIER, *Après la loi du 6 août 2004: nouvelle loi "informatique et libertés", nouvel CNIL?*, in *Droit social*, 2004, p. 1055 ss.

²⁷⁸ Art. 1 loi n. 78-17 du 6 janvier 1978: «L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques».

²⁷⁹ Art. 2 loi n. 78-17 du 6 janvier 1978.

²⁸⁰ Art. 3, comma 2, direttiva 95/46/CE.

²⁸¹ Art. 6 della loi n. 78-17 che riprende l'articolo 6 della direttiva 95/46/CE.

²⁸² Riprende l'art. 10 della direttiva 95/46/CE.

confronti dell'interessato circa il trattamento dei suoi dati personali da parte del responsabile; l'articolo 38²⁸³ prevede poi il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali; l'articolo 39²⁸⁴ stabilisce il diritto di accesso dell'individuo ai propri dati ed infine l'articolo 40²⁸⁵ conferisce al soggetto la facoltà di chiedere la modifica, l'aggiornamento, il completamento o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Va infine rilevato che la legge francese n. 78-17 ha stabilito anche l'esistenza della CNIL, *Commission nationale de l'informatique et des libertés*, un'agenzia governativa indipendente che controlla l'osservanza e la corretta applicazione della Legge sulla Protezione dei Dati e delle altre disposizioni correlate; in base poi all'emendamento sopracitato del 2004, la CNIL ha acquisito anche compiti investigativi sui trattamenti dei dati.

Il 20 giugno 2018 è stata poi adottata la legge n. 2018-493²⁸⁶ che ha consentito di adeguare la legge «*Informatique et Libertés*» del 6 gennaio 1978 al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) del 27 aprile 2016, direttamente applicabile in tutti i Paesi europei dal 25 maggio 2018. La legge n. 2018-493 recepisce in gran parte le disposizioni del GDPR ma, dal momento che il Regolamento offre margini di manovra alle legislazioni nazionali, fornisce anche alcuni elementi aggiuntivi alla normativa europea stessa, come ad esempio stabilire a quindici anni l'età minima per il consenso del minore al trattamento dei suoi dati personali. Inoltre, al fine di evolvere ed adeguare le missioni della CNIL alle nuove logiche di *accountability* e supporto agli attori del trattamento dei dati stabilite dal GDPR, con la legge vengono estesi i poteri di vigilanza e sanzionatori di suddetta agenzia governativa indipendente. A tal proposito va osservato che sono diversi gli articoli della legge dedicati alla procedura di cooperazione tra la CNIL e altre autorità di protezione europee in caso di trattamento transnazionale, volti a perseguire il fine comune di garantire una risposta unitaria in caso di una violazione del diritto alla privacy dei cittadini di diversi Paesi europei.

²⁸³ In esecuzione dell'art. 14 della direttiva 95/46/CE.

²⁸⁴ Riprende l'art. 12 lettera a) della direttiva 95/46/CE.

²⁸⁵ Riprende l'art. 12 lettera b) della direttiva 95/46/CE.

²⁸⁶ Loi n. 2018-493 du 20 juin 2018 relative à «*la protection des données personnelles*», consultabile su: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037085952>.

Tuttavia ciò che occorre sottolineare ai fini del presente elaborato è il riconoscimento esplicito nella legge francese del diritto all'oblio, previsto all'articolo 17 del GDPR. All'articolo 51²⁸⁷ della legge francese, disposizione modificata dall'ordinanza n. 2018-1125 del 12 dicembre 2018²⁸⁸ e in vigore dal 1 giugno 2019, al primo comma è infatti stabilito che: «il diritto alla cancellazione è esercitato alle condizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016». Da ciò ne deriva che l'individuo ha il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, al fine di vedere garantito il diritto all'oblio, salvo in determinate situazioni in cui il titolare del trattamento può rifiutare di accedere alla richiesta: ad esempio per scopi di archiviazione nel pubblico interesse, per ricerche scientifiche, storiche o statistiche, motivi di salute pubblica ed esercizio del diritto alla libertà di informazione e di espressione. Come già osservato, la disciplina del GDPR applicabile al diritto all'oblio non si esaurisce nell'articolo 17, ma vi sono anche gli articoli 16, 18 e 21 che vanno a garantire e completare la tutela del diritto all'oblio. In particolare l'articolo 16 del GDPR trova espressione nell'articolo 50 della legge «*Informatique et Libertés*», stabilendo il diritto di richiedere la rettifica dei dati personali che sono inaccurati o incompleti. Il diritto di opposizione, stabilito all'articolo 21 del GDPR, trova riconoscimento espresso nell'articolo 56 della legge

²⁸⁷ Art. 51, Décrets, arrêtés, circulaires, textes généraux, Ministère de la Justice, Ordonnance no 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n. 2018-493 du 20 juin 2018 relative à «*la protection des données personnelles*» et portant modification de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à «*l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel*»: «*Le droit à l'effacement s'exerce dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. II.-En particulier, sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l'effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci. En cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation*».

²⁸⁸ Décrets, arrêtés, circulaires, textes généraux, Ministère de la Justice, Ordonnance no 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n. 2018-493 du 20 juin 2018 relative à «*la protection des données personnelles*» et portant modification de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à «*l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel*», consultabile su: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8_caSJMoi_hy0E60DNDYVDL4_SR2qRLCYpr0VmVNiNA.

francese, per cui l'individuo ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali, in particolare quando vengono utilizzati per scopi commerciali. Infine il diritto alla limitazione del trattamento, articolo 18 del GDPR, trova espressione nell'articolo 53 della legge *«Informatique et Libertés»*: tale diritto può essere esercitato quando l'esattezza dei dati personali è contestata, il trattamento è illecito e l'interessato non desidera cancellare i propri dati personali ma solo limitarne l'utilizzo, i dati personali non sono più necessari ai fini del trattamento ma sono comunque necessari per far valere, esercitare o difendere i diritti legali dell'interessato.

Va in realtà rilevato che gli approcci adottati dalle Corti francesi evidenziano la loro tendenza a voler riconoscere il diritto all'oblio già prima che quest'ultimo venisse espressamente riconosciuto nell'articolo 17 del GDPR, e successivamente nella legge francese sopracitata, e prima che si discutesse della portata di tale diritto nella nota sentenza *Google Spain*²⁸⁹. Nel 2009 infatti Joël Boyer, vicepresidente del *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, ha individuato l'esistenza del diritto all'oblio su Internet affermando²⁹⁰ che «se una volta l'oblio era il risultato delle debolezze della memoria umana, per cui non c'era bisogno di consacrare un diritto all'oblio, la natura, fornendoci la società digitale, la libera accessibilità delle informazioni su Internet e le capacità illimitate dei motori di ricerca ha significativamente cambiato la situazione e giustifica pienamente il fatto che un tale diritto sia rivendicato oggi, non come un privilegio da opporre alla libertà d'informazione, ma come un diritto umano fondamentale in un'epoca di immagazzinamento e archiviazione digitale illimitata di tutti i dati personali e di accessibilità immediata e globalizzata alle informazioni che caratterizzano le tecnologie contemporanee e l'affascinante spensieratezza che esse generano²⁹¹». In particolare, le considerazioni mosse dal vicepresidente traggono origine da un caso che vede coinvolti due articoli che sono

²⁸⁹ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

²⁹⁰ Tribunal de Grande Instance de Paris, (Ord. Réf) 25 giugno 2009, *Vernes c. SAS les Échos*.

²⁹¹ TGI, 25 giugno 2009, *Vernes c. SAS les Échos*: «*Si l'oubli procédait jadis des faiblesses de la mémoire humaine, de sorte qu'il n'y avait pas à consacrer un droit à l'oubli, la nature y pourvoyant, la société numérique, la libre accessibilité des informations sur internet, et les capacités sans limites des moteurs de recherche changent considérablement la donne et justifie pleinement qu'un tel droit soit aujourd'hui revendiqué, non comme un privilège qui s'opposerait à la liberté d'information, mais comme un droit humain élémentaire à l'heure de la société de conservation et d'archivage numérique sans limite de toute donnée personnelle et de l'accessibilité immédiate et globalisée à l'information qui caractérisent les technologies contemporaines et la fascinante insouciance qu'elles suscitent* ».

comparsi nel database di un quotidiano economico e finanziario, accessibile online e indicizzato su Google. Gli articoli in esame hanno riferito nello specifico di una procedura avviata dalla *Commission des Opérations de Bourse* nei confronti di un direttore d'azienda; tuttavia è apparso, dopo la sanzione, che questa persona era stata vittima di una frode, in quanto le accuse mosse si erano rivelate un atto fraudolento di una parte terza. Il Tribunale non disponeva di una base adeguata per porre rimedio a tale violazione, in quanto non poteva essere invocato il diritto di opporsi²⁹² al trattamento dei dati, se non eventualmente nella fase di raccolta dei dati stessi, e nemmeno il diritto di rettifica²⁹³ perché oggetto di esenzione in ambito giornalistico. Non si poteva nemmeno proporre un'azione di diffamazione, poiché l'articolo riportava un contenuto corretto al momento della pubblicazione; né si poteva invocare l'articolo 9 del codice civile francese relativo solamente al rispetto della vita privata. Il Tribunale dunque si è basato su un diritto all'oblio privo di fondamento testuale²⁹⁴, sostenendo che tale diritto si potesse tuttavia ritrovare in altre disposizioni legislative come la legge sulla protezione dei dati personali. Il caso in esame ha dunque rinnovato il dibattito inerente il diritto all'oblio online, che si declina in relazione alle specificità di Internet e che differisce dal diritto all'oblio offline, che opera invece nell'ambito dei media tradizionali semplicemente impedendo la ripubblicazione di un articolo. Su Internet invece i dati, seppur obsoleti, sono costantemente accessibili e disponibili al pubblico in seguito ad una semplice ricerca attraverso un motore di ricerca, rendendo così indispensabile il riconoscimento di un diritto ad essere dimenticati in Rete.

A confermare il ruolo della Francia come pioniere del diritto all'oblio su Internet, va sottolineata l'iniziativa di Nathalie Kosciusko-Morizet, ex Segretario di Stato all'Economia digitale francese, che, preoccupata per i rischi a cui si espongono i cittadini quando utilizzano un social network, ha riunito una dozzina di firmatari al fine di adottare la «*Charte du droit à l'oubli numérique*» il 13 ottobre 2010. Secondo Kosciusko-Morizet, autrice appunto di suddetta iniziativa, non si dovrebbe demonizzare Internet, in quanto lo spazio digitale contiene sia contenuti che si

²⁹²Art. 38 loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 (anteriore alla legge n. 2018-493 del 20 giugno 2018).

²⁹³Art. 40 loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 (anteriore alla legge n. 2018-493 del 20 giugno 2018).

²⁹⁴ Cfr., E. DEFREYNE, *Le droit à l'oubli et les archives journalistiques*, in *Revue du droit des technologies de l'information*, n. 51, 2013, p. 90, 91.

vogliono conservare sia dati che si vogliono cancellare²⁹⁵. Questa Carta impegna le aziende, i rappresentanti dei siti e dei motori di ricerca che aderiscono ad adottare misure idonee a tutelare e assicurare la protezione dei dati privati degli utenti di Internet, creando anche un ufficio reclami virtuale al fine di riunire le richieste di modifica o di cancellazione²⁹⁶. È stato scelto il formato di Carta e non di legge, in quanto l'ex Segretario di Stato, ritenendo i principi fondamentali del diritto all'oblio già presenti nella legge «*Informatique et Libertés*» del 1978, ha voluto adottare una Carta per dare un'attuazione concreta ai suddetti principi. Naturalmente questa iniziativa non è stata esente da critiche e da oppositori, primo tra tutti Google che ha giustificato la sua assenza facendo valere la libertà di espressione e sostenendo che il diritto alla protezione dei dati personali deve essere garantito nel rispetto di altri diritti fondamentali²⁹⁷. Per Kosciusko-Morizet la Carta rappresenta invece un punto di partenza, una base per le discussioni future, in quanto attiene alla realtà digitale che ha oramai travolto la vita di ogni individuo. Va poi osservato che in realtà le Carte firmate nel 2010 erano due: la prima, quella adottata appunto il 13 ottobre, inerente i dati personali pubblicati attivamente dagli utenti di Internet; mentre la seconda, adottata il 30 settembre, riguardante il diritto all'oblio nella pubblicità mirata e dunque trattante i dati personali raccolti passivamente, senza la consapevolezza dell'utente. Soffermandosi sulla Carta adottata il 30 settembre 2010, va sottolineato che la pubblicità mirata è un elemento imprescindibile per il finanziamento dei servizi online e riveste un ruolo essenziale nell'economia digitale, finendo per incidere anche sulla protezione dei dati degli utenti garantita dall'UE. La Carta, tenuto conto di queste osservazioni, ha predisposto dunque un limite alla durata dei cookie e un obbligo di informare gli utenti di Internet circa il carattere mirato delle offerte pubblicitarie presenti nei servizi da loro consultati.

Pochi anni dopo l'adozione di suddette Carte, il 15 febbraio 2012, si è assistito ad un'ulteriore tappa evolutiva nel riconoscimento del diritto all'oblio. Il Tribunale di prima istanza di Parigi, più precisamente la diciassettesima sezione, ha

²⁹⁵ Kosciusko-Morizet: «*Il ne faut pas diaboliser Internet, il y a de nombreux contenus mis en ligne que nous voulons garder, mais dans certains cas, nous aimerions pouvoir les effacer*».

²⁹⁶ Cfr., D. CUNY, *Une charte sur le droit à l'oubli sur Internet, sans Google ni Facebook*, in La Tribune, 13 ottobre 2001.

²⁹⁷ Cfr., L. CHECOLA, *Droit à l'oubli" sur Internet: une charte signée sans Google ni Facebook*, in Le Monde, 13 ottobre 2010.

difeso tale diritto a favore di una donna in quanto, a seguito di una ricerca effettuata con il suo nome, Google faceva apparire risultati relativi a siti ritenuti offensivi²⁹⁸. In particolare, il caso riguardava una donna che aveva preso parte ad un video pornografico utilizzando uno pseudonimo e che poi aveva abbandonato quell'aspetto della sua vita ma, nonostante ciò, il suo vero nome era collegato a siti pornografici. Il giudice, pur tenendo conto che la donna partecipando al video aveva accettato una certa distribuzione del suddetto e che il video di per sé non rivelava nessun aspetto particolare della sua vita privata, ha ritenuto che il filmato in esame riportasse alla luce un passato che la donna voleva solamente dimenticare, una fase della vita passata che non coincideva con la sua identità attuale. Il Tribunale ha dunque imposto a Google la rimozione dei link a questi siti, riconoscendo la sussistenza del diritto all'oblio digitale della donna. A sostegno di questa soluzione, va osservato che il Senato, nel suo rapporto del 2009, in relazione alle differenze circa l'accessibilità di una notizia cartacea e digitale, ha raccomandato la creazione di un diritto all'oblio, sostenendo che «l'attore dovrebbe dimostrare, per esempio, che i fatti o i commenti riportati non corrispondono più al suo stile di vita o alle sue opinioni e che gli causano danni nella sua vita familiare o professionale. Spetterebbe al giudice valutare se la richiesta di ritiro ha violato la libertà di espressione. L'interesse dell'informazione per il pubblico, la sua età e la reputazione della persona sarebbero criteri²⁹⁹».

A permettere poi una maggiore evoluzione del diritto all'oblio nel contesto francese è stata la decisione della Corte di giustizia dell'UE del 13 maggio 2014, la nota sentenza Google Spain, che ha riconosciuto agli individui un diritto all'oblio che permette loro di richiedere la cancellazione di pagine internet contenenti informazioni «inappropriate, irrilevanti o eccessive». Tale decisione ha avuto importanti conseguenze pratiche³⁰⁰: Google ha introdotto un modulo online

²⁹⁸ Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé 15 febbraio 2012, Diana Z. / Google.

²⁹⁹ Recommandation n. 14: «Réfléchir à la création d'un droit à «l'hétéronymat » et d'un droit à l'oubli»: «Le demandeur démontrerait par exemple que les faits ou les propos rapportés ne correspondent plus à son mode de vie ou à ses opinions et qu'ils lui causent un préjudice dans sa vie familiale ou professionnelle. Il appartiendrait au juge d'apprécier si la demande de retrait porte atteinte à la liberté d'expression. L'intérêt de l'information pour le public, son ancienneté et la notoriété de la personne seraient des critères».

³⁰⁰ Cfr., A. CHERON, *Affaire Marie-France M / Google: Sur le déréférencement, le droit à l'oubli et les données personnelles*, in *Le Journal du Net (JDN)*, 19 gennaio 2015.

attraverso cui gli individui possono avanzare la loro richiesta di deindicizzazione, inoltre è stato previsto che il soggetto, di fronte al rifiuto dell'operatore del motore di ricerca di accogliere suddetta richiesta, possa agire davanti alla CNIL o al Tribunale di Grande Istanza. In quello stesso anno in Francia la signora M. ha fatto causa a Google France³⁰¹ per ottenere la deindicizzazione di alcuni link che rinviavano ad un articolo relativo ad una accusa di frode, per cui la donna era stata condannata ad una pena detentiva, pubblicato otto anni prima sul giornale *Le Parisien*. Quando la donna ricercava il suo nome su Google, i primi risultati che comparivano erano relativi proprio a suddetto articolo. La signora M. ha invocato a sua tutela l'articolo 38 della legge del 1978, concernente il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, e l'articolo 6³⁰² della direttiva 95/46/CE, in quanto i suoi dati personali, seppur relativi ad un caso concluso ormai anni prima, erano ancora indicizzati dal motore di ricerca, divenendo dunque inadeguati e eccessivi. Google Inc. è intervenuta volontariamente chiedendo l'esonero di Google France e facendo valere il diritto di essere informati che spetta agli utenti di Internet. Il Tribunale, per prima cosa, ha attribuito a Google Inc., dunque non a Google France, l'onere di procedere con la deindicizzazione dei link in esame, in quanto è il proprietario del motore di ricerca, ossia Google Inc., che è considerato responsabile del trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 3 della legge del 1978 il responsabile del trattamento è «la persona che determina gli scopi e i mezzi» di tale trattamento, dunque chi gestisce, in questo caso, il motore di ricerca, ossia Google Inc. Il Tribunale poi, al fine di ordinare la deindicizzazione a Google Inc., ha esaminato il tempo trascorso dalla prima pubblicazione dell'articolo, ritenendo che la condanna penale che vedeva coinvolta la signora M., pronunciata otto anni prima, non costituisse più un dato personale pertinente e adeguato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 95/46/CE. Dunque in questo caso il Tribunale ha disposto la prevalenza dei diritti della donna sul diritto degli utenti ad essere informati, considerando soprattutto il pregiudizio che tale articolo causava alla signora nella ricerca di lavoro³⁰³. Tuttavia va rilevato che la

³⁰¹ TGI de Paris, ord. Réf. 19 dicembre 2014, Marie-France M. / Google France et Google.

³⁰² Art. 6 direttiva 95/46/CE: «Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere: c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati».

³⁰³ Cfr., M. BOIZARD, *Le temps, le droit à l'oubli et le droit à l'effacement*, in *Les Cahiers de la Justice*, n. 4, 2016, p. 619-628.

donna si era candidata alle elezioni comunali e dunque aveva rivestito un ruolo nella vita pubblica e tale aspetto, secondo la Corte di giustizia dell'UE, incide nel valutare se sussiste o meno l'interesse pubblico a ricevere informazioni. Il Tribunale ha però considerato anche l'assenza di qualsiasi menzione della condanna nel bollettino n. 3 del casellario giudiziale³⁰⁴ della signora M., concludendo che se tale condanna non è stata registrata dal Tribunale di giudizio, allora la donna poteva legittimamente richiedere a Google di cancellare i suoi dati personali per motivi imperativi e legittimi.

Qualche anno dopo la CNIL, con l'obiettivo di implementare la tutela del diritto all'oblio, ha ritenuto che per ottenere una protezione efficace dei diritti delle persone servisse una deindicizzazione da effettuare a livello mondiale. Con sentenza del 24 settembre 2019, Google c. CNIL, la Corte di giustizia dell'Unione europea, come precedentemente osservato, ha affermato che, in base all'articolo 17 del GDPR, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad effettuare la deindicizzazione solo nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri³⁰⁵.

Per concludere, va rilevato che la Francia è stato il primo Paese europeo a dotarsi di una legge³⁰⁶ per *baby influencer*, volta a tutelare la presenza dei minori negli ambienti digitali e sulle piattaforme social, garantendo loro la possibilità di esercitare il diritto all'oblio. Questa legge è nata per regolare il lavoro online dei minori, in quanto negli ultimi anni, grazie a Youtube e Tik Tok, molti bambini e ragazzi sono diventati delle vere e proprie giovani star del Web³⁰⁷. Il relatore della norma, Bruno Studer, ha affermato che i diritti dei bambini devono essere preservati

³⁰⁴ Il casellario giudiziale è, per ogni persona, il registro delle sanzioni penali, delle decisioni giudiziarie o amministrative che comportano la privazione dei diritti e delle decisioni che riguardano la potestà genitoriale. Esistono tre tipi di bollettini, il cui contenuto varia a seconda della gravità delle sanzioni. All'interessato può essere rilasciato solo il bollettino n. 3, che riporta le sanzioni più gravi. Il bollettino n. 2 è riservato ad alcuni datori di lavoro e il n. 1 è riservato ai tribunali.

³⁰⁵CGUE, 24 settembre 2019, C-507/17, Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

³⁰⁶Loi n. 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer «l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne», promulgata il 19 ottobre 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, consultabile su: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042439054>.

³⁰⁷ Ad esempio Ryan Kaji, bambino di nove anni che con il suo canale *Ryan Toys Review* nel 2018 ha ottenuto il vertice della classifica di Forbes come Youtuber più pagato al mondo.

anche su Internet, che non deve essere un'area senza legge:³⁰⁸ è stata dunque riconosciuta ai bambini la possibilità di esercitare il diritto all'oblio, con conseguente rimozione dei contenuti a seguito della richiesta dell'interessato. Alcune critiche mosse alla legge in esame derivano dal fatto che non sono stati imposti obblighi alle piattaforme; tuttavia va rilevato che il provvedimento incoraggia loro a garantire, attraverso delle carte, un miglioramento nella lotta contro lo sfruttamento commerciale illegale dell'immagine dei minori, favorendo anche l'informazione degli utenti sulla legislazione e incitando questi a denunciare violazioni della dignità e dell'integrità morale di ragazzi e bambini³⁰⁹.

6. Il caso tedesco

Proseguendo con l'analisi dello sviluppo legislativo e giurisprudenziale del diritto all'oblio nei vari Stati membri, va osservato che il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), il cui articolo 17 disciplina suddetto diritto, ha avuto un forte impatto nella normativa nazionale tedesca.

Il legislatore tedesco, al fine di adattare la legge tedesca sulla privacy ai requisiti del GDPR, ha redatto il «BDSG-neu³¹⁰», che ha sostituito la precedente legge, il «*Bundesdatenschutzgesetz*» (BDSG), il 25 maggio 2018. Va evidenziato che il Regolamento europeo prevede numerose clausole di apertura che consentono agli Stati membri di adottare norme nazionali per integrare e specificare il GDPR; tuttavia il legislatore tedesco è stato criticato per aver ecceduto la propria competenza legislativa rispetto alle suddette clausole di apertura. L'articolo 4³¹¹ del

³⁰⁸ *Le Parlement adopte à l'unanimité une loi pour encadrer la pratique des enfants «influenceurs»*, in *Le Monde*, 6 ottobre 2020, consultabile su:

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/le-parlement-adopte-a-l-unanimité-une-loi-pour-encadrer-la-pratique-des-enfants-influenceurs_6055019_3224.html.

³⁰⁹ L. MARTINELLI, *Parigi detta le regole per i babyinfluencer*, in *La Stampa*, 8 ottobre 2020.

³¹⁰ BDSG-neu, consultabile su: <https://dsgvo-gesetz.de/bdsg/>. La legge è stata approvata come parte della legge «*sull'adattamento e l'attuazione della protezione dei dati dell'UE*». Questa nuova versione del BDSG è applicabile dal 25 maggio 2018 con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). È stato modificato da ultimo dalla seconda legge per adeguare la legge sulla protezione dei dati al Regolamento (UE) 2016/679 e per attuare la direttiva (UE) 2016/680 (Secondo atto di adeguamento e attuazione della protezione dei dati UE - 2nd DSAnpUG-UE), che è entrato in vigore il 26 novembre 2019.

³¹¹ Art. 4, comma 3, EUV: «*Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den Verträgen ergeben. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der*

trattato sull'Unione Europea (EUV) stabilisce infatti un obbligo di lealtà nel rapporto tra le leggi nazionali e il GDPR che, se violato, potrebbe comportare, da un lato, una procedura di infrazione contro il Paese coinvolto oppure, dall'altro lato, un rifiuto di applicazione della legge da parte degli stessi Tribunali nazionali perché in contrasto con il diritto europeo. Va precisato a questo punto che il regolamento generale sulla protezione dei dati è considerato una norma di diritto superiore dunque, qualora le sue disposizioni siano applicabili, prevalgono sulle regole del nuovo BDSG; le norme nazionali possono invece essere applicate solamente nella misura in cui il GDPR preveda clausole di apertura.

Analizzando il campo di applicazione del nuovo BDSG, a livello territoriale³¹² esso si applica tanto alle Autorità pubbliche quanto agli enti privati, comprese le società private che, pur non avendo sede in Germania né elaborando in tale Paese dati personali, offrono beni o servizi o monitorano il comportamento degli interessati in Germania. Sintetizzando poi alcuni degli elementi distintivi di questa legge tedesca, va sottolineato che essa introduce specifiche regole riguardanti la videosorveglianza di aree pubbliche, l'obbligo di nominare un *data Protection Officer* (DPO)³¹³ e ulteriori sanzioni rispetto al GDPR. L'aspetto su cui occorre soffermarsi maggiormente è l'introduzione di limitazioni dei diritti degli interessati: i §§ da 32 a 37 del nuovo BDSG prevedono alcuni motivi per cui i diritti degli interessati, come informazione, divulgazione, cancellazione e opposizione, possono essere limitati. Ad esempio, il diritto degli interessati ad essere informati, ai sensi dell'articolo 34 del nuovo BDSG, non sussiste se i dati «sono conservati solo perché non possono essere cancellati a causa di norme di conservazione legali o statutarie, o servono esclusivamente ai fini della sicurezza dei dati o del controllo della protezione dei dati e la fornitura di informazioni richiederebbe uno sforzo

Organe der Union ergeben. Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle Maßnahmen, die die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten».

³¹² Principio del mercato, si veda art. 3 GDPR: Ambito applicazione territoriale.

³¹³ *Data Protection Officer* (DPO) è una figura introdotta dal regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio 2016. Il DPO è un professionista che deve avere un ruolo aziendale con competenze giuridiche, informatiche, di *risk management* e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali all'interno di un'azienda, affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. Questo soggetto è già conosciuto nel mondo anglosassone con il termine di *Chief Privacy Officer (CPO)*; *Privacy Officer*, *Data Protection Officer* o *Data Security Officer*.

sproporzionato³¹⁴». In questi casi deve però essere garantito che il trattamento dei dati per altri scopi sia precluso da misure tecniche e che i motivi del rifiuto siano documentati e giustificati all'interessato. Nel §35³¹⁵ del nuovo BDSG è espressamente riconosciuto il diritto alla cancellazione, e dunque anche il diritto all'oblio, previsto all'articolo 17 del GDPR, sempre considerando che quest'ultimo non si esaurisce nella mera cancellazione che ne rappresenta solo una modalità di attuazione. Nella legge tedesca in particolare è previsto che suddetto diritto possa essere limitato se, nel caso di trattamento non automatizzato dei dati, la cancellazione è possibile solo attraverso uno sforzo sproporzionato e l'interesse alla cancellazione è da considerarsi non elevato. È necessario inoltre verificare se gli interessi della persona degni di protezione sono danneggiati dalla cancellazione o se la cancellazione stessa si oppone a termini di conservazione legali o contrattuali.

Soffermandosi invece sullo sviluppo del diritto all'oblio nella giurisprudenza tedesca, è doveroso menzionare la vicenda dell'omicidio dell'attore Walter Sedlmayr, ucciso in modo brutale³¹⁶ dal figlio adottivo insieme al suo fratellastro, Wolfgang Werlé e Manfred Lauber. Dopo la sua morte, molti programmi televisivi hanno raccontato la vita dell'attore, rivelando al pubblico la sua omosessualità e il carattere brutale dell'omicidio. I suoi assassini, incriminati per un'impronta digitale³¹⁷ trovata sulla tenda della doccia nell'appartamento di Sedlmayr, sono stati condannati e poi rilasciati tra il 2007 e il 2008. I due, sostenendo di aver ormai scontato la loro pena, nel 2009 hanno richiesto alla Fondazione Wikimedia che i loro

³¹⁴ § 34 BDSG: «Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht ergänzend zu den in § 27 Absatz 2, § 28 Absatz 2 und § 29 Absatz 1 Satz 2 genannten Ausnahmen nicht, wenn die betroffene Person nach § 33 Absatz 1 Nummer 1, Nummer 2 Buchstabe b oder Absatz 3 nicht zu informieren ist, oder die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist [...]».

³¹⁵ § 35 BDSG: «Ist eine Löschung im Fall nicht automatisierter Datenverarbeitung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und ist das Interesse der betroffenen Person an der Löschung als gering anzusehen, besteht das Recht der betroffenen Person auf und die Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung personenbezogener Daten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 679/2016 ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 679/2016 genannten Ausnahmen nicht [...]».

³¹⁶Cfr., *Das grausame Ende von Walter Sedlmayr*, in focus.de, 14 luglio 2015, consultabile su: https://www.focus.de/kultur/vermishtes/walter-sedlmayr-das-grausame-ende-von-walter-sedlmayr_id_4815434.html.

³¹⁷Cfr., J. VÖLKERLING, *Neue Spur im Mordfall Sedlmayr*, in Berliner Morgenpost, 18 dicembre 2004.

nomi venissero cancellati³¹⁸ dalla pagina di Wikipedia tedesca dedicata alla vittima. La versione in lingua tedesca ha rimosso dunque i loro nominativi ma, quando la richiesta di rimozione è stata estesa alla versione in lingua inglese, Wikipedia, avvalendosi della protezione garantita alla libertà di espressione dal Primo Emendamento, si è rivolta alle Corti statunitensi che hanno confermato l'incompatibilità del caso con la Costituzione americana. Quanto appena esposto chiarisce le differenze di impostazioni tra la sensibilità europea e statunitense nell'ambito del rapporto tra libertà di espressione e diritto all'oblio: «se, infatti, in un contesto come quello europeo, la libertà di espressione, pur assurgendo a diritto fondamentale tra i più importanti, può conoscere alcuni limiti e formare oggetto di bilanciamento qualora concorra con altri diritti costituzionalmente tutelati, nell'esperienza nordamericana vige una concezione sacrale e quasi inviolabile della *freedom of expression*, dove ogni possibile limitazione è guardata con assoluto sospetto e ammessa soltanto in ipotesi circoscritte³¹⁹». Nel caso dei due killer va sottolineato che la notizia in questione era vera e accertata nel corso del processo, tuttavia essi hanno invocato il diritto all'oblio, prevalente secondo gli stessi sulla libertà di espressione e di informazione del pubblico, in quanto la riproposizione dei fatti inerenti l'omicidio attraverso il sistema telematico li esponeva ad una gogna elettronica perenne. Il diritto di riprodurre accadimenti passati trova un limite nella pertinenza degli stessi, ciò significa che questi possono essere riproposti, a discapito del diritto all'oblio dell'interessato, se rivestono i caratteri dell'attualità e dell'interesse pubblico. Se la vicenda viene osservata da una prospettiva europea, i due colpevoli potrebbero aver diritto alla riabilitazione, al reinserimento sociale e dunque ad essere dimenticati; da una prospettiva anglo-americana³²⁰, il diritto di cronaca risulterebbe invece ineliminabile alla luce del Primo Emendamento della Carta costituzionale statunitense.

Va inoltre sottolineato che il procedimento riguardante i due assassini ha avuto una vasta copertura mediatica e alcuni articoli, contenenti i nomi completi e le

³¹⁸Cfr., J. SCHWARTZ, *Two German Killers Demanding Anonymity Sue Wikipedia's Parent*, in New York Times, 12 novembre 2009.

³¹⁹O. POLLICINO, M. BASSANINI, *Diritto all'oblio: i più recenti spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013.

³²⁰ Cfr., G. BROCK, *The right to be forgotten*, Londra, 2016.

fotografie dei condannati, sono stati archiviati nei siti web di *Der Spiegel*, del quotidiano *Mannheimer Morgen* e di *Deutschlandradio*. Gli accusati hanno richiesto l'anonimato dei report in questione, soffermandosi prevalentemente sul pregiudizio subito dalla accessibilità, per gli utenti della Rete, agli archivi delle società. Inizialmente il Tribunale regionale di Amburgo ha accolto le richieste, mentre la Corte federale di Giustizia (BGH) ha respinto i ricorsi nelle sentenze del 15 dicembre 2009³²¹, del 9 febbraio 2010³²² e del 20 ottobre 2010³²³. La Corte federale, nello specifico, pur riconoscendo una violazione del diritto generale della personalità dei ricorrenti, ha sottolineato che i reati facevano parte della storia contemporanea e che, di conseguenza, l'interesse del pubblico all'informazione e il diritto dei media alla libertà di espressione prevalevano. I due denunciati si sono allora rivolti alla Corte EDU³²⁴, sostenendo che la decisione del BGH rappresentasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata, stabilito all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte europea ha condiviso la soluzione prospettata dalla Corte federale, sostenendo che le informazioni inerenti l'omicidio erano contenute in un archivio online, cioè in una forma passiva, ed erano inoltre contrassegnate come vecchie notizie, senza particolari aspetti di attualità. In questo caso sussisteva dunque l'interesse del pubblico non solo ad essere informato, ma anche a poter ricercare accadimenti passati, facoltà che veniva, per l'appunto, garantita dai media attraverso la conservazione delle pubblicazioni a disposizione degli utenti. Infine la Corte ha effettuato un bilanciamento tra l'articolo 10³²⁵ della CEDU, inerente la libertà di espressione, e l'articolo 8 della CEDU³²⁶, sostenendo non vi fosse alcuna violazione di quest'ultimo e negando così agli interessati il diritto all'oblio. In particolare la Corte ha sottolineato che l'approccio ad un particolare argomento è una questione di libertà giornalistica e il suddetto articolo 10 lascia ai giornalisti il compito di scegliere che dettagli pubblicare ai fini della

³²¹ BGH, 15 dicembre 2009, causan. VI ZR 227/08 e VI ZR 228/08.

³²² BGH, 9 febbraio 2010, causan. VI ZR 244/08 e VI ZR 243/08.

³²³ BGH, 20 ottobre 2010, causan. VI ZR 245/08 e VI ZR 246/08.

³²⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 giugno 2018, M.L. e W.W. c. Germania, ric. 60798/10 e 65599/10.

³²⁵ Art. 10, comma 1, CEDU: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera [...]».

³²⁶ Il caso è stato trattato nel sotto capitolo I, inerente «la protezione dei dati in Europa prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)».

credibilità dell'informazione, sempre nel rispetto dell'etica giornalistica. In conclusione gli articoli in esame, secondo la Corte, rappresentavano un fatto di interesse generale che non era venuto meno nel corso degli anni e che giustificava dunque il non riconoscimento del diritto all'oblio.

La Corte europea dei diritti dell'uomo è stata investita anche di un altro caso relativo al diritto all'oblio, anch'esso attinente al bilanciamento tra l'articolo 8 e l'articolo 10 della CEDU. La vicenda vede coinvolto Boris Fuchsmann³²⁷, un investitore immobiliare di cittadinanza tedesca³²⁸ attivo anche nel settore dei media, che l'FBI descriveva come «un contrabbandiere d'oro e malversatore la cui azienda in Germania faceva parte di una rete internazionale di criminalità organizzata³²⁹». Il *New York Times* ha riportato questi rilievi in un articolo del 12 giugno 2001, pervenuto poi anche nel proprio sito web, in cui si accusava il candidato all'elezione di sindaco di New York, Ronald Lauder, di aver corrotto degli ufficiali ucraini per ottenere delle licenze televisive, non rispettando la moratoria approvata dal Parlamento, con la collaborazione, per l'appunto, di Boris Fuchsmann³³⁰. Il caso in esame rappresenta uno degli esempi più significativi di *libel tourism*³³¹, per cui un soggetto, diffamato negli Stati Uniti in cui è radicata saldamente la forza del Primo Emendamento, fa in modo di esportare la lite in un ambiente dove potrebbe essergli riconosciuto il diritto all'oblio³³². Il signor Fuchsmann ha infatti citato il *New York Times* davanti alle Corti tedesche, esportando così la lite ed affermando che gli articoli in questione erano presenti nelle librerie di Düsseldorf e in aeroporto, oltre ad essere disponibili facilmente nella versione online.

³²⁷ Global Freedom of Expression, Columbia University, analisi del caso Fuchsmann v. Germany, 19 ottobre 2017, consultabile su: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/case-fuchsmann-v-germany>.

³²⁸ Cfr., B. JHONSON, *From Self, To Family, To Nation: Boris Fuchsmann, Entrepreneur, Financier, Philanthropist*, in *New York Daily News*, 2 giugno 2011.

³²⁹ In un rapporto dell'Agenzia nordamericana datato 1994: «*a gold smuggler and embezzler whose company in Germany was part of an international organized crime network*».

³³⁰ Cfr., E. MAZZANTI, *Vecchio sospetto di reato e diritto all'oblio. A proposito di una recente sentenza della Corte di Strasburgo*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 4, 18 aprile 2018, p. 215-221.

³³¹ Cfr., S. BONAVITA, R. PARDOLESI, *La Corte Edu contro il diritto all'oblio? Il commento*, in *Danno e Resp.*, n. 2, 2018, p. 149.

³³² Cfr., L.E. MINORA, *U.S. Courts Should Not Let Europe's «Right to be Forgotten» Force the World to Forget*, in 89 *Temple L. Rev.* 609, 2017.

Risolta in senso affermativo la questione di giurisdizione, l'OLG Düsseldorf³³³ ha rigettato la richiesta³³⁴, pur riconoscendo la lesione al diritto della riservatezza e alla personalità del ricorrente. Il Tribunale ha affermato che la libertà di stampa nell'ordinamento tedesco ha copertura costituzionale e, effettuando il bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto all'oblio, ha riconosciuto la prevalenza del primo. Le ragioni alla base della decisione possono essere così riassunte: la sussistenza dell'interesse del pubblico alla notizia; il tono neutro con cui la vicenda veniva raccontata; l'autorevolezza della fonte; il rifiuto del ricorrente stesso di rispondere ad alcune domande postogli da *New York Times*; ed infine il diritto del pubblico a conoscere compiutamente la vicenda, incluso il collegamento tra il signor Fuchsmann e il politico americano.

La pronuncia è stata poi confermata dal BGH³³⁵, il 2 ottobre 2012, e poi dal BVG³³⁶, il 26 aprile 2013³³⁷, il quale ha, nello specifico, negato il tentativo del ricorrente di focalizzare il discorso sulla violazione di valori costituzionali. Il ricorrente, esauriti i rimedi interni, ha presentato dunque ricorso alla Corte EDU³³⁸, affermando la presunta violazione dell'articolo 8 della CEDU, facendo valere il proprio diritto all'oblio e richiamando la nota sentenza della Corte di giustizia UE nel caso *Google Spain*³³⁹, che ha di fatto consacrato il diritto di essere dimenticato in capo all'utente e l'obbligo di rimozione di dati personali in capo al motore di ricerca³⁴⁰. La Corte europea, per prima cosa, ha affermato che la disposizione invocata dal ricorrente, l'articolo 8 della CEDU, era applicabile al caso di specie e, di seguito, ha valutato il bilanciamento effettuato dall' OLG Düsseldorf tra suddetto articolo e l'articolo 10 della CEDU, che garantisce la libertà di espressione³⁴¹. La

³³³ Tribunale regionale Superiore.

³³⁴ OLG Düsseldorf, 22 giugno 2011, Az. I-15 U 1/08.

³³⁵ BGH, Corte di Giustizia federale tedesca.

³³⁶ BVG, Corte costituzionale tedesca.

³³⁷ Di queste pronunce dà notizia la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. V, 19 ottobre 2017, n. 71233.

³³⁸ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 19 ottobre 2017, *Fuchsmann v. Germany*, n. 17233/2017.

³³⁹ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

³⁴⁰ Corte EDU, 19 ottobre 2017, n. 17233/2017, §27: «*Lastly, the applicant referred to the judgment of the Court of Justice of the European Union in the case Google Spain SL and Google Inc. v AEPD and Gonzalez (n. C-131/12, 13 May 2014) and argued that the reasoning regarding the right to be forgotten could be transferred to the present case*».

³⁴¹ Corte EDU, 19 ottobre 2017, n. 17233/2017, §32: «*Therefore, the Court considers that the present case requires an examination of the question of whether a fair balance has been struck between the applicant's right to the protection of his private life under Article 8 of the Convention and the*

Corte, nell'effettuare il contemperamento tra i diritti in gioco³⁴², ha disposto che l'articolo in questione generava un interesse pubblico alla conoscenza e contribuiva al dibattito pubblico, in quanto lo stesso ricorrente rivestiva un ruolo sociale, essendo un imprenditore a livello internazionale; inoltre, secondo la Corte, l'articolo era basato su fonti attendibili e non era realizzato in toni polemici. Infine la Corte ha notato che la versione cartacea del *New York Times* non era disponibile in Germania, di conseguenza la diffusione delle informazioni era limitata. L'articolo tuttavia rimaneva accessibile nella versione online, ma la stessa Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di deindicizzazione al motore di ricerca, scelta dubbia visto il richiamo alla nota sentenza *Google Spain* che ha sancito di fatto l'obbligo di rimozione in capo ai gestori del motore di ricerca. La Corte ha ritenuto suddetta scelta del ricorrente una testimonianza del mancato esaurimento dei rimedi previsti a livello interno, affermando che «il ricorrente non ha fornito alcuna informazione nelle sue osservazioni riguardo agli sforzi fatti per far rimuovere il link all'articolo dai motori di ricerca online³⁴³». La Corte europea ha dunque convalidato la decisione dell'OLG Düsseldorf affermando, nel caso di specie, la prevalenza del diritto collettivo all'informazione rispetto al diritto all'oblio del singolo.

L'evoluzione giurisprudenziale del diritto all'oblio non si è di certo arrestata alla pronuncia appena esaminata, va infatti rilevato che il 6 novembre 2019 la Corte costituzionale tedesca ha pronunciato due importanti ordinanze su ricorsi individuali di costituzionalità³⁴⁴, che vanno lette l'una alla luce dell'altra³⁴⁵.

newspaper's right to freedom of expression as guaranteed by Article 10».

³⁴² La Corte richiama espressamente i criteri sanciti in recenti decisioni emesse dalla Grande Camera: *Couderc e altri c. Francia*, G.C., 10.11.2015, ric. n. 40457/2007, §§ 83 ss.; *Axel Springer AG c. Germania*, G.C., 7.2.2012, ric. n. 39954/2008, §§ 78 ss.; *Von Hannover c. Germania*, G.C., 7.2.2012, ric. n.40660/2008, §§ 95 ss.

³⁴³ Corte EDU, 19 ottobre 2017, n. 17233/2017, §53: «*As far as the applicant complained that the article was also retrievable by merely searching online for his name, the Court notes that the applicant provided no information in his submissions regarding any efforts made to have the link to the article removed from online search engines*».

³⁴⁴ Cfr., L.S. ROSSI, *Il "nuovo corso" del Bundesverfassungsgericht nei ricorsi diretti di costituzionalità: bilanciamento fra diritti confliggenti e applicazione del diritto dell'Unione*, in *Federalismi.it*, 5 febbraio 2020, p. 4-21.

³⁴⁵ BVerfG, ordinanze del Primo Senato del 6 novembre 2019, 1 BvR 16/13 (Right to be forgotten I) e 1 BvR 276/17 (Right to be forgotten II). Per il testo della prima ordinanza: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/11/rs20191106_1bvr001613.html.

La prima ordinanza trae origine da un caso di cronaca nera avvenuto nel dicembre 1981 a bordo dello yacht tedesco «*Apollonia*». In alto mare erano sorte tensioni tra l'equipaggio e uno dei macchinisti, nonché ex soldato, che ha preso le armi e ha ucciso due persone, ferendone una terza. Questo fatto è stato narrato in un libro di Klaus Hymppendahl, «*Apollonia, il diario di bordo della paura*³⁴⁶», in cui l'autore ha ripercorso gli eventi utilizzando pseudonimi e non i veri nomi dei personaggi coinvolti. La vicenda è stata poi raccontata anche dalla rivista *Der Spiegel* in tre articoli della sua versione cartacea che nel 1999 sono stati pubblicati online. I report riportavano il nome dell'assassino, Paul Termann, che da quel momento divenne oggetto di indicizzazione da parte dei motori di ricerca. L'uomo, condannato all'ergastolo nel 1982 e rilasciato nel 2002, ha richiesto immediatamente la rimozione di suddetto materiale dalla Rete. In particolare egli ha invocato il proprio diritto all'oblio, chiedendo la deindicizzazione della notizia dal motore di ricerca ed impugnando una sentenza, a lui avversa, pronunciata dalla Corte Suprema tedesca³⁴⁷.

Il *Bundesverfassungsgericht*, d'ora in avanti BVerfG³⁴⁸, investito della questione, ha dapprima precisato che sia la direttiva 95/46/CE³⁴⁹ che il GDPR³⁵⁰ attribuiscono agli Stati membri il compito di stabilire, nel caso di trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica-letteraria, le deroghe «necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione³⁵¹». Di conseguenza, attribuita agli Stati membri la

Per il testo della seconda ordinanza:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/11/rs20191106_1bvr027617.html.

³⁴⁶ K. HYMPENDHAL, *Apollonia. Il diario di bordo della paura*, Milano, 2004.

³⁴⁷ Bundesgerichtshof, 13 novembre 2012, VI ZR 330/11, OLG Hamburg e LG Hamburg.

³⁴⁸ La Corte costituzionale tedesca.

³⁴⁹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

³⁵⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga la direttiva 95/46/CE.

³⁵¹ L'art. 9 direttiva 95/46/CE, disponeva in particolare che «gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione»; l'art. 85, par. 2, Regolamento (UE) 2016/679, dispone invece che «ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche

competenza su come conciliare questi due diritti fondamentali, il BVerfG ha rilevato che in un ambito non completamente disciplinato dal diritto dell'UE i diritti fondamentali³⁵² sono trattati e regolati dalla Costituzione tedesca. Partendo da tali premesse, la Corte costituzionale tedesca ha effettuato il bilanciamento tra i diritti in gioco, in quanto il diritto all'oblio richiede un contemperamento con altri diritti garantiti agli individui, non equivalendo ad un diritto esclusivo di cancellazione del proprio passato. Il BVerfG ha riconosciuto l'importanza del diritto ad essere dimenticati in Rete, in quanto ha sostenuto che dai contenuti indicizzati su Internet deriva una ricostruzione dell'identità di un soggetto che potrebbe non corrispondere a quella attuale. Per verificare dunque la spettanza e la sussistenza del diritto all'oblio, che permette all'individuo di evolversi e di cambiare, vanno presi in esame alcuni fattori, già individuati dalla giurisprudenza³⁵³ della CGUE³⁵⁴. In particolare la Corte costituzionale tedesca ha valutato la lunghezza del tempo trascorso, la liceità della divulgazione delle informazioni e il rischio di una indeterminata esposizione delle notizie. In conclusione, il BVerfG ha accolto la pretesa del ricorrente, riconoscendogli dunque il diritto all'oblio, poiché il diritto del pubblico ad essere informato va di fatto bilanciato con il diritto alla limitazione degli effetti dannosi sull'immagine della persona interessata.

A questa pronuncia si accompagna la decisione sempre del 6 novembre 2019, BvR 276717, inerente una richiesta di cancellazione di un link che rinviava ad una trascrizione scritta di una intervista televisiva ad una datrice di lavoro accusata di pratiche scorrette. Dal momento che il contenuto era stato indicizzato dai motori di ricerca, quando si cercava il nome della ricorrente appariva tale risultato, provocando una lesione alla reputazione privata della donna. Il Tribunale regionale ha affermato la sussistenza del diritto all'oblio della ricorrente, con conseguente obbligo di cancellazione per il motore di ricerca, mentre la Corte d'Appello di Celle ha respinto la richiesta di deindicizzazione prospettata. La Corte d'Appello ha

situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione».

³⁵² Il BVerfG cita in proposito le sentenze Corte giust. del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 52 e ss. e del 14 febbraio 2019, Buivids, C-345/17, EU:C:2019:122, punto 48 e ss.

³⁵³ Corte giust., 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek, C-18/18, EU:C:2019:821.

³⁵⁴ Il BVerfG cita al riguardo le sentenze Corte giust. del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 98 e del 9 marzo 2017, Manni, C-398/15, EU:C:2017:197, punto 77.

affermato infatti che la cancellazione non era giustificata né dalla sezione 35 della legge federale sulla protezione dei dati³⁵⁵, né dalle sezioni 823³⁵⁶ e 1004³⁵⁷ del codice civile, affermando quindi la prevalenza della libertà di stampa e di espressione sul diritto ad essere dimenticata della donna e precisando che la stessa querelante aveva acconsentito all'intervista in questione. La ricorrente si è dunque rivolta alla Corte costituzionale facendo valere il suo diritto all'oblio.

Il BVerfG, investito della questione, ha dapprima affermato che in questo caso, a differenza del primo, la materia ricade interamente nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE e del GDPR³⁵⁸, non lasciando dunque margine di discrezionalità agli Stati membri. Dato il primato dell'applicazione del diritto dell'Unione, la Corte costituzionale ha affermato la propria competenza a controllare l'applicazione di quest'ultimo da parte delle autorità nazionali, non soffermandosi tuttavia al mero controllo di corretta applicazione della direttiva, ma spingendosi fino a valutare l'equilibrato bilanciamento tra i diritti effettuato dalle autorità tedesche. Per quanto attiene poi alla effettiva questione in gioco, il BVerfG ha deciso per l'infondatezza della denuncia: la Corte superiore di Celle aveva correttamente temperato il diritto all'oblio del singolo con il diritto alla libertà di espressione della collettività. In conclusione, per la Corte costituzionale gli aspetti professionali della vita della ricorrente, essendo di attuale interesse pubblico, non potevano essere ancora protetti dal diritto all'oblio. Il BVerfG, in particolare, ha sottolineato che la

³⁵⁵ §35 BDSG (Recht auf Löschung)richiama l'art. 17 del GDPR.

³⁵⁶ Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse, Abschnitt 8 Einzelne Schuldverhältnisse, Titel 27 Unerlaubte Handlungen, § 823 Schadensersatzpflicht: *«Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. (2) 1Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. 2Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein».*

³⁵⁷ Buch 3 Sachenrecht, Abschnitt 3 Eigentum, Titel 4 Ansprüche aus dem Eigentum, § 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch: *«Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 2Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist».*

³⁵⁸ Quanto alla direttiva 95/46/CE, il diritto alla cancellazione dei dati personali (c.d. diritto all'oblio) è desumibile dal combinato disposto degli artt. 12, lett. b) e 14, co. 1, lett. a); nel caso del Regolamento (UE) 2016/679, invece, il diritto all'oblio è espressamente previsto all'art. 17.

fattispecie in esame era diversa³⁵⁹ dal caso Google Spain³⁶⁰, in quanto attinente solamente alla vita professionale e non personale del soggetto coinvolto, e che non si poteva inoltre presumere una prevalenza automatica del diritto all'oblio sulla libertà di espressione e informazione, essendo tutti questi diritti posti sullo stesso piano.

Le sentenze dei tribunali hanno dimostrato che la giurisprudenza tedesca bilancia attentamente la libertà di espressione con il diritto all'oblio, al fine di raggiungere un equilibrio che varia caso per caso. A tal proposito, il BGH si è pronunciato sulla tematica del diritto all'oblio in relazione a informazioni disponibili tramite il motore di ricerca Google, affermando espressamente che tale diritto non si applica automaticamente, ma richiede un contemperamento degli interessi coinvolti da effettuare tenendo conto delle circostanze del caso concreto³⁶¹. In particolare devono essere presi in considerazione, su un piano di parità, i diritti fondamentali delle persone direttamente coinvolte, i diritti fondamentali del motore di ricerca, nonché quelli dei fornitori di contenuti e del pubblico in generale. Nel caso di specie, il ricorrente, amministratore delegato di una associazione assistenziale regionale, chiedeva a Google di astenersi dal fare riferimento ad articoli di stampa relativi al deficit finanziario dell'associazione e al fatto che egli si era messo in malattia poco prima del fatto. Il ricorrente ha dunque fatto valere il suo diritto all'oblio, ai sensi dell'articolo 17 del GDPR³⁶². Il bilanciamento nel presente caso vedeva coinvolti: il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali, rispettivamente articolo 7³⁶³ e 8³⁶⁴ della Carta di Nizza, a tutela del ricorrente; il diritto alla libertà imprenditoriale, articolo 16³⁶⁵ della Carta di Nizza,

³⁵⁹ Il BVerfG ha condiviso gli argomenti difensivi sollevati da Google secondo cui nel caso di specie, si dovrebbe in particolare considerare il fatto che la vita privata del denunciante non era interessata, in quanto si trattava di notizie sulla sua vita professionale, e che sull'argomento sussisteva ancora un interesse pubblico.

³⁶⁰ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

³⁶¹ Bundesgerichtshof Urteil, 27 luglio 2020, VI ZR 405/18, consultabile su: <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=110285&pos=0&anz=1>.

³⁶² Bundesgerichtshof, 27 luglio 2020, entscheidet über Auslistungsbegehren gegen den Internet-Suchdienst von Google ("Recht auf Vergessenwerden"), Verfahren VI ZR 405/18, n. 095/2020, consultabile su:

<https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/2020095.html>.

³⁶³ Art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'UE: Rispetto della vita privata e familiare.

³⁶⁴ Art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'UE: Protezione dei dati di carattere personale.

³⁶⁵ Art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'UE: «è riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».

invocato da Google; ed infine la libertà di espressione, ai sensi dell'articolo 11³⁶⁶ della Carta, inteso come diritto fondamentale dei terzi.

Il BGH, effettuato il bilanciamento, ha richiamato la recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca del 2019³⁶⁷, mentre si è allontanato dalla decisione assunta nel caso Google Spain, in cui la Corte di giustizia dell'UE aveva dichiarato che il diritto della personalità «in linea di principio prevale, non solo sugli interessi economici del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico in generale ad informazioni reperibili tramite una ricerca condotta sulla base del nome della persona interessata³⁶⁸». Secondo il BGH, infatti, non esiste un diritto all'oblio che scatta automaticamente su Internet nei confronti del gestore del motore di ricerca, ma è sempre necessaria una ponderazione globale dei diritti fondamentali nel singolo caso concreto. In conclusione la Corte federale tedesca, pur essendosi allontanata da quanto aveva stabilito la Corte di giustizia dell'UE, ha fatto un passo ulteriore, rispetto alla sua stessa giurisprudenza, verso l'implementazione della tutela del diritto all'oblio, attribuendo una maggiore responsabilità ai motori di ricerca. In particolare ha sostenuto che il responsabile di un motore di ricerca non deve intervenire, a tutela del diritto all'oblio, solamente quando ha avuto conoscenza di una violazione palese e manifesta dei diritti della persona interessata, riconoscendo in tal modo una maggiore consapevolezza ad operatori come Google.

7. Il caso spagnolo

Il diritto all'oblio, alla luce di quanto osservato sempre più diffuso negli Stati membri dell'UE, ha ottenuto un riconoscimento ed un ruolo centrale nella società a partire dalla decisione che vede coinvolto il cittadino spagnolo Mario Costeja González, comunemente nota come Google Spain. Data questa premessa, non si può non osservare lo sviluppo del diritto in esame nel territorio spagnolo, Paese che si è dotato di una legge sulla protezione dei dati a partire dagli anni 2000.

³⁶⁶ Art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell'UE: Libertà di espressione e di informazione.

³⁶⁷ BVerfG, ordinanza del Primo Senato del 6 novembre 2019, 1 BvR 276/17 (Right to be forgotten II).

³⁶⁸ Paragrafo 99, CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12.

Si tratta di una legge approvata nel dicembre 1999³⁶⁹ che aveva come obiettivo principale quello di garantire e tutelare le libertà pubbliche e i diritti fondamentali delle persone nel trattamento dei dati personali. Nel dicembre 2018 è stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore della Legge Organica 3/2018³⁷⁰ che ha adattato la legislazione spagnola al regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE. Dunque la normativa attuale spagnola è rappresentata dalla legge organica sulla «protezione dei dati e la garanzia dei diritti digitali» (LOPDGDD), che stabilisce sia gli obblighi in materia di protezione di dati che i diritti degli utenti e dei consumatori. Lo scopo perseguito da suddetta legge consiste nel tutelare l'onore, l'intimità personale e l'integrità dell'individuo ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione spagnola³⁷¹, regolando, allo stesso tempo, gli obblighi da rispettare nella fase di trasferimento dei dati, al fine di assicurare la sicurezza nello scambio. A tal proposito, va inoltre evidenziato che la legge in esame mira a stabilire un quadro legislativo per la protezione dei dati personali su Internet, prevedendo e garantendo alcuni diritti e facoltà agli interessati, prima tra tutti la possibilità di esercitare il diritto all'oblio sia nelle ricerche Internet che nei social network e nei servizi equivalenti³⁷². In particolare l'articolo 93³⁷³ della LOPDGDD stabilisce che ogni

³⁶⁹ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de «Protección de Datos de Carácter Personal», Publicata in «BOE» n. 298, 14 dicembre 1999, Entrata in vigore 14 gennaio 2000, consultabile su: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750>.

³⁷⁰ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de «Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales», Publicata in: «BOE» n. 294, 6 dicembre 2018, Entrata in vigore 7 dicembre 2018, consultabile su: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>.

³⁷¹ Art. 18, comma 4, Constitución Española: «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

³⁷² Art. 93 LOPDGDD: Derecho al olvido en búsquedas de Internet; Art. 94 LOPDGDD: Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.

³⁷³ Art. 93 LOPDGDD: «1. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet. Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo. 2. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho».

individuo ha il diritto di richiedere ai motori di ricerca l'eliminazione³⁷⁴ di link, ottenuti dopo la ricerca effettuata con il proprio nome, contenenti informazioni personali che sono inadeguate, inesatte, irrilevanti, eccessive o lo sono diventate con il trascorrere del tempo. Questo diritto, come più volte sottolineato noto per la sentenza del 13 maggio 2014 relativa a Google contro l'Agenzia spagnola di protezione dei dati, non è assoluto, ma va temperato con altri diritti alla ricerca di un giusto equilibrio; infatti il diritto ad essere dimenticati non trova applicazione, ad esempio, quando prevale il diritto alla libertà di espressione e informazione o quando sussistono motivi di interesse pubblico. La richiesta di cancellazione dei dati da Internet può essere invece esercitata se i dati non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati raccolti, se questi sono stati trattati o ottenuti illegalmente o se l'utente interessato revoca il consenso all'utilizzo dei dati stessi.

Soffermandosi sullo sviluppo giuridico e giurisprudenziale del diritto all'oblio come manifestazione del diritto di opposizione e cancellazione dei dati personali su Internet, va rilevato che il Tribunale Nazionale³⁷⁵ si è occupato di numerose questioni inerenti la rimozione di link dai motori di ricerca, specialmente tra il 2014 e il 2015³⁷⁶. Il diritto all'oblio non è stato però sempre riconosciuto in quanto, in alcuni casi, si è ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie e, in altri casi, la pretesa di cancellazione è stata considerata eccessiva, non limitata alle ricerche associate al nome dell'individuo interessato. In particolare, secondo il Tribunale Nazionale, chi esercita il diritto ad essere dimenticato deve essere in grado di produrre le informazioni necessarie³⁷⁷ affinché il responsabile del trattamento e l'AEPD possano effettuare la ponderazione³⁷⁸ dei diritti in conflitto. Le richieste di cancellazione devono quindi essere accompagnate da argomenti idonei a sostenerle e giustificarle, dimostrando che l'informazione è obsoleta e priva di interesse pubblico, altrimenti vi è il rischio concreto di non soddisfazione delle

³⁷⁴ Cfr., J. LOZANO GARROTE, *Derecho al olvido. La protección de datos frente a los motores de búsqueda como Google*, in *Noticias Jurídicas*, 26 aprile 2019.

³⁷⁵ *Audencia Nacional*, Tribunale Nazionale spagnolo con sede a Madrid e con giurisdizione in tutto il territorio spagnolo.

³⁷⁶ J. M. MARTÍNEZ OTERO, *La aplicación del derecho al olvido en España tras la STJUE Google contra AEPD y Mario Costeja*, in *Rev. Bol. Der.*, n. 23, 15 settembre 2016.

³⁷⁷ Ad esempio, SSAN 29 dicembre 2014 (RAJ 2014, 521 1), 30 dicembre 2015 (RAJ 2014, 5241), 3 febbraio 2015 (RAJ 201 5, 342/201 5) e 19 febbraio 2015 (RAJ 2015, 649), negano il diritto all'oblio perché l'individuo non ha fornito prove sufficienti sui link o sulle pagine web presumibilmente dannosi.

³⁷⁸ SAN 29 dicembre 2014 (RAJ 2014, 521 1), FJ.9°.

pretese stesse.

Per poter meglio comprendere come e quando debba essere concretamente esercitato il diritto all'oblio digitale, è doveroso procedere con l'analisi della sentenza emessa dalla Corte Suprema³⁷⁹, successiva alla risoluzione del caso Google Spain. La vicenda riguarda due persone coinvolte nel traffico e nel consumo di droga negli anni Ottanta che, dopo aver scontato la loro pena, avevano solamente il desiderio di ricostruire la loro vita familiare, professionale e personale. Tuttavia essi non riuscivano a soddisfare questo bisogno poiché, a seguito della digitalizzazione dell'archivio del giornale *El País* contenente le notizie relative al loro arresto, chiunque poteva conoscere quegli accadimenti, ledendo così il loro onore e la loro possibilità di crescita personale e professionale. Il giudice di primo grado, accolte le richieste dei querelanti, ha ordinato al giornale di adottare delle misure tecnologiche per impedire la localizzazione delle notizie attraverso l'inserimento dei nomi degli imputati su Google e nei motori di ricerca interni al giornale. *El País* ha impugnato questa decisione in secondo grado e, in seguito alla decisione favorevole ai querelanti, ha presentato un ricorso alla Corte Suprema³⁸⁰. Nel caso in esame la Corte ha dovuto necessariamente procedere ad un contemperamento tra i diritti in gioco³⁸¹: il giornale difendeva il diritto all'informazione, in quanto l'archivio conteneva fatti passati ma veri; i ricorrenti invece difendevano il loro diritto alla privacy, all'onore e in particolare il loro diritto all'oblio³⁸². Nell'effettuare suddetto bilanciamento, secondo la Corte era necessario dapprima considerare se gli interessati erano soggetti di rilevanza pubblica³⁸³ o meno: nel caso di specie i

³⁷⁹ Il Tribunale supremo (in spagnolo: *Tribunal Supremo*, o semplicemente TS) è, in accordo alla Costituzione spagnola, la Corte Suprema della Spagna.

³⁸⁰ Tribunal Supremo, Sala de lo Civil Pleno, 15 ottobre 2015, n. 545/2015, consultabile su: <https://vlex.es/vid/585072934>.

³⁸¹ *Primera sentencia del TS sobre el derecho al olvido: si los interesados lo solicitan, la información obsoleta sobre personas sin relevancia pública puede no ser buscable*, in Noticias Jurídicas, consultabile su: <https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10588-primera-sentencia-del-ts-sobre-el-derecho-al-olvido:-si-los-interesados-lo-solicitan-la-informacion-obsoleta-sobre-personas-sin-relevancia-publica-puede-no-ser-buscable/>.

³⁸² Tribunal Supremo, Sala de lo Civil Pleno, 15 ottobre 2015, n. 545/2015: Fundamentos De Derecho, Sexto, punto 6: «*Los elementos para realizar esta ponderación son el potencial ofensivo que para los derechos de la personalidad tenga la información publicada y el interés público que pueda suponer que esa información aparezca vinculada a los datos personales del afectado*».

³⁸³ Tribunal Supremo, Sala de lo Civil Pleno, 15 ottobre 2015, n. 545/2015, Fundamentos De Derecho, Sexto, punto 7: «*En este caso, las personas demandantes carecen de cualquier relevancia pública, y los hechos objeto de la información carecen de interés histórico en tanto que vinculados a esas personas*».

querelanti non avevano alcun ruolo sociale né rilevanza pubblica e gli accadimenti erano inoltre privi di interesse storico relativamente a questi individui. Procedendo con la valutazione, la Corte ha analizzato il fattore tempo, poiché il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti perde la sua giustificazione con il trascorrere del tempo³⁸⁴, soprattutto nel caso in cui tali soggetti manchino di rilevanza pubblica. Nonostante il tempo trascorso, inserendo il nome dei querelanti nel motore di ricerca, apparivano facilmente le notizie relative alla loro tossicodipendenza e proprio questo rimanere indeterminatamente esposti al giudizio sociale per i fatti compiuti ha leso gravemente il loro onore, la loro reputazione e la loro privacy³⁸⁵. La Corte non ha messo in discussione la veridicità e l'esattezza dei fatti, ma ha contestato la loro adeguatezza, pertinenza e eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono stati raccolti e il trattamento effettuato. Allo stesso tempo la Corte ha precisato che il diritto all'oblio non garantisce una libera ricostruzione del proprio passato poiché, se paradossalmente fosse consentita questa ipotesi, verrebbe gravemente pregiudicato il diritto dei cittadini di assumere decisioni consapevoli nella vita democratica di un paese. In conclusione la Corte, valutando l'eventuale sacrificio imposto alla libertà di espressione e la lesione all'onore e alla reputazione dei ricorrenti in relazione al fattore temporale e alla rilevanza sociale, ha stabilito che il giornale è obbligato ad adottare misure tecnologiche necessarie per impedire ai motori di ricerca di indicizzare le informazioni inerenti i dati personali dei soggetti coinvolti³⁸⁶. Tuttavia, ha precisato che il motore di ricerca interno del sito web dell'emeroteca digitale non è obbligato a limitare la ricerca, altrimenti verrebbe sacrificato eccessivamente il diritto fondamentale all'informazione; allo stesso modo ha negato la richiesta di anonimizzare o eliminare i nomi delle persone presenti nell'emeroteca, sottolineando che il diritto all'oblio «non implica una censura

³⁸⁴ Tribunal Supremo, Sala de lo Civil Pleno, 15 ottobre 2015, n. 545/2015, Fundamentos De Derecho, Sexto, punto 7: «Pero una vez publicada la noticia en los medios de prensa por el interés que supone su carácter actual, el tratamiento automatizado de los datos personales de los implicados en ella, [...] va perdiendo su justificación a medida que transcurre el tiempo si las personas concernidas carecen de relevancia pública y los hechos, vinculados a esas personas, carecen de interés histórico».

³⁸⁵ M. BOCIO JARAMILLO, *Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), 15 Octubre 2015, n. 545*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, Torino, 2019.

³⁸⁶ B. CORTÉS FERNÁNDEZ, J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE MIRAL, *Derecho al olvido en Internet*, Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2015, 4132/2015.

retroattiva di informazioni correttamente pubblicate a suo tempo³⁸⁷». A sostegno della soluzione raggiunta, la Corte ha specificato infine che «questi motori di ricerca interni delle emeroteche digitali servono solo a localizzare le informazioni contenute nel sito web stesso una volta che l'utente è entrato nel sito. Non possono essere quindi assimilati ai motori di ricerca come Google, Yahoo, Bing ecc.³⁸⁸».

Questa sentenza è stata utilizzata per molto tempo come linea guida per delimitare il diritto all'oblio e le sue possibilità di esercizio, ma il 4 giugno del 2018 è stata ribaltata parzialmente dalla pronuncia della Corte costituzionale³⁸⁹. La Corte ha affermato infatti che gli interessati hanno il diritto di esercitare il diritto all'oblio anche nei confronti del motore di ricerca interno dell'emeroteca e dunque l'indicizzazione dei loro dati personali in suddetto motore di ricerca interno dovrebbe essere vietata. Si sono così modificati³⁹⁰ i criteri e i limiti intrinseci del diritto all'oblio, cambiamento dovuto, secondo la Corte, dal fatto che la digitalizzazione degli archivi dei giornali ha determinato una universalizzazione del loro accesso, con conseguente impatto sui diritti fondamentali delle persone protagoniste delle notizie presenti in suddetti archivi. Tuttavia la Corte ha negato l'eliminazione o l'anonimizzazione dei nomi delle parti interessate nelle informazioni dell'emeroteca poiché, essendo già stato impedito l'accesso alla notizia attraverso la deindicizzazione basata sui nomi dei ricorrenti, non era più necessaria l'alterazione del suo contenuto per tutelare i diritti degli interessati. Nella sua decisione la Corte ha poi effettuato un bilanciamento tra i diritti in gioco e, tenendo conto del tempo trascorso e della mancanza di ruolo sociale dei soggetti, ha considerato che la reiterata pubblicità della notizia causava grave discredito alla vita personale e professionale dei ricorrenti. Ritenuto dunque sproporzionato il danno, la Corte ha respinto nel caso di specie la prevalenza del diritto all'informazione sulla

³⁸⁷ TS, 15 ottobre 2015, n. 545/2015: «*El llamado "derecho al olvido digital" no puede suponer una censura retrospectiva de las informaciones correctamente publicadas en su día*».

³⁸⁸ TS, 15 ottobre 2015, n. 545/2015 Fundamentos De Derecho, Séptimo, punto 4: «*Estos motores de búsqueda internos de las hemerotecas digitales solo sirven para localizar la información contenida en el propio sitio web una vez que el usuario ha accedido a dicho sitio web. No son por tanto asimilables a los motores de búsqueda de Internet tales como Google, Yahoo, Bing, etc.*».

³⁸⁹ Tribunal Constitucional, T.C. Sección del Tribunal Constitucional, 4 giugno 2018, n. 58/2018, Pubblicato in: «BOE» n. 164, 7 luglio 2018, p. 68409 a 68433, BOE-A-2018-9534, consultabile su: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9534.

³⁹⁰ M. SANCHO LÓPEZ, *El derecho al olvido y las hemerotecas digitales. Breve recorrido por la jurisprudencia española*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n.10, giugno 2019, p. 748-759.

privacy degli interessati³⁹¹. E' doveroso sottolineare che in questa sentenza, oltre alle questioni sopraesposte, è stato attribuito al diritto all'oblio un carattere fondamentale e autonomo, in particolare si è affermato che «questo riconoscimento³⁹² esplicito del diritto all'oblio, come facoltà inerente al diritto alla protezione dei dati personali, e quindi come diritto fondamentale, implica l'applicazione automatica ad esso della giurisprudenza relativa ai limiti dei diritti fondamentali». Soffermandosi su quest'ultima affermazione va rilevato³⁹³ che «sebbene la Costituzione non imponga [al diritto all'oblio e alla protezione dei dati] espressamente limiti specifici, né rimandi ai pubblici poteri la sua determinazione come ha fatto con altri diritti fondamentali, non c'è dubbio che essi debbano trovarsi nei restanti diritti fondamentali e nei beni giuridici costituzionalmente protetti, poiché ciò è richiesto dal principio di unità della Costituzione».

Proseguendo con l'analisi delle sfaccettature che connotano il diritto all'oblio, un altro aspetto rilevante da considerare è la tematica della responsabilità del motore di ricerca, particolarmente complessa soprattutto a seguito delle incongruenze sollevate da due sentenze del 2016.

Nel primo di questi casi³⁹⁴, decisione della Sezione Contenziosa- Amministrativa della Corte Suprema del 14 marzo 2016, un privato si era rivolto all'AEPD per esercitare il suo diritto all'oblio. La decisione amministrativa ha imposto a Google Spain, come rappresentante in Spagna della società statunitense Google Inc., di adottare le misure idonee a rimuovere i dati personali dell'interessato. Google Spain ha appellato la decisione sostenendo che, come era stato affermato dalla CGUE il 13 maggio 2014 nel caso Google Spain, il motore di

³⁹¹ R. SÁNCHEZ ARISTI, *El derecho al olvido y las hemerotecas digitales. La sentencia del Tribunal Constitucional 58/2018, de 4 de junio*, in *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, n. 50, 2018, p.124-131, 15 novembre 2018.

³⁹²T.C. Sección del Tribunal Constitucional, 4 giugno 2018, n. 58/2018: «Este reconocimiento expreso del derecho al olvido, como facultad inherente al derecho a la protección de datos personales, y por tanto como derecho fundamental, supone la automática aplicación al mismo de la jurisprudencia relativa a los límites de los derechos fundamentales».

³⁹³ Nel motivo giuridico 11 della STC 292/2000, poi ribadito nel motivo giuridico 4 della STC 17/2013, del 31 gennaio: ««[E]l derecho a la protección de datos no es ilimitado, y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los poderes públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la Constitución».

³⁹⁴ Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, 14 marzo 2016, n. 574/2016, numero di ricorso 1380/2015: <https://vlex.es/vid/631512538>.

ricerca è gestito esclusivamente dalla società madre americana, Google Inc. La sezione Contenziosa-Amministrativa, investita della questione, ha affermato che il responsabile del trattamento dei dati personali³⁹⁵ memorizzati nel motore di ricerca Google Search è la società Google Inc., entità con sede negli Stati Uniti e incaricata della gestione di detto motore nella sua qualità di unico titolare del trattamento.

Nell'aprile dello stesso anno³⁹⁶, la Sezione Civile della stessa Corte ha contestato la precedente decisione. In particolare nel caso di specie il ricorrente, oltre ad avere richiesto la tutela³⁹⁷ del proprio diritto all'oblio all'AEPD, ha promosso azioni civili contro Google Spain, chiedendo la rimozione di alcuni link che rinviavano ad una pubblicazione di un indulto per un crimine passato. Google Spain ha fatto valere la decisione del marzo 2016 della Sezione Contenziosa-Amministrativa al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di Google Inc. Tuttavia la Sezione Civile, considerando suddetta sentenza priva di effetto pregiudiziale data l'esistenza di diversi criteri guida tra le giurisdizioni, ha esteso a Google Spain lo status di responsabile di trattamento dei dati, in quanto ritenuto giuridicamente indipendente dalla società madre Google Inc.

Le pronunce hanno raggiunto risultati opposti, pur basandosi entrambe sulle disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE e sulla sentenza della CGUE del 13 maggio 2014 «caso Google Spain³⁹⁸». Le due sezioni, in particolare, hanno interpretato in modo opposto un paragrafo della sentenza della CGUE, fondamentale per determinare le diverse parti responsabili: « [...] il trattamento di dati personali realizzato per le esigenze di servizio di un motore di ricerca come Google Search, gestito da un'impresa con sede in uno Stato terzo ma avente uno stabilimento in uno Stato membro, viene effettuato «nel contesto delle attività» di tale stabilimento qualora quest'ultimo sia destinato a garantire, in tale Stato membro, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti dal suddetto motore di ricerca, che

³⁹⁵ Cfr., R. TORRANO, *El derecho al olvido digital*, in *Revista Doctrinal Aranzadi Civil Mercantil*, n. 1, 2016.

³⁹⁶ Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, 5 aprile 2016, n. 210/2016, numero di ricorso 3269/2014. <https://vlex.es/vid/632311849>.

³⁹⁷ Cfr., P. DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho Privado de Internet*, 4° ed., Navarra, 2011, p. 1068 ss.

³⁹⁸ Cfr., J. MUÑOZ, *El llamado derecho al olvido y la responsabilidad de los buscadores*, in *Diario La Ley*, n. 8317, 23 maggio 2014.

servono a rendere redditizio il servizio offerto da quest'ultimo³⁹⁹».

La Sezione Civile ha ritenuto che «le attività» svolte da Google Spain includessero il trattamento dei dati personali, riconoscendo dunque quest'ultimo come responsabile. Una decisione contraria, basata su un concetto rigido di responsabile del trattamento, secondo suddetta Sezione costituirebbe un ostacolo all'efficacia dei diritti fondamentali, vanificando l'obiettivo della direttiva di garantire una protezione completa ed efficace.

La Sezione Contenziosa-Amministrativa, invece, interpretando la nozione di responsabile del trattamento in modo rigoroso, ha ritenuto come unico responsabile Google Inc., dato che le funzioni svolte da Google Spain sono solamente quelle di pubblicità e promozione del motore di ricerca Google Search. In particolare, la Sezione Contenziosa-Amministrativa ha affermato che l'attività di Google Spain costituisce un'attività connessa o economicamente collegata a quella della sua società madre, ma differente dalla determinazione delle finalità o dei mezzi del trattamento che caratterizza invece lo status di responsabile del trattamento.

In definitiva va rilevato che la Corte Suprema non finisce per diventare incongruente⁴⁰⁰ stabilendo diversi responsabili del trattamento, poiché sussistono diversi criteri nelle differenti giurisdizioni: le sentenze della Sezione Contenziosa-Amministrativa riguardano questioni decise in un procedimento amministrativo davanti all'AEPD; mentre la Sezione Civile mira a proteggere i diritti fondamentali del ricorrente, nello specifico i diritti all'onore e alla privacy⁴⁰¹ e alla protezione contro il trattamento automatizzato dei dati personali, ai sensi dell'articolo 18

³⁹⁹CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12: «*Es cierto al respecto que los preceptos antes referidos de la Directiva 95/46/ CE y la LOPD contemplan la posibilidad de corresponsabilidad en el tratamiento de los datos (...), pero no lo es menos que ello supone una coparticipación en la determinación de los fines y medios del tratamiento, que es lo que caracteriza la condición de responsable, no cualquier otro auxilio o colaboración con el mismo que no tenga tal naturaleza (...) sin que esa responsabilidad pueda trasladarse también al sujeto que, sin intervenir en esa gestión del motor de búsqueda, realiza otras actividades conexas o vinculadas, en este caso las ya señaladas de promoción publicitaria como soporte económico del motor de búsqueda*».

⁴⁰⁰ Cfr., I. RALUCA STROIE, *¿es o no es Google Spain responsable del tratamiento de datos personales?*, in *Publicaciones Jurídicas*, 21 aprile 2016.

⁴⁰¹ Art. 18, comma 1, Constitución Española: «*Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*».

comma 4 della Costituzione spagnola⁴⁰².

Risulta doveroso soffermarsi maggiormente sull'articolo 18 della Costituzione spagnola appena menzionato, in quanto è proprio attraverso esso che suddetta Carta costituzionale ha acquisito il valore di essere uno dei testi costituzionali pionieri nel riconoscimento della necessità di proteggere le persone contro le intrusioni informatiche. Questo precetto, attraverso un'interpretazione estensiva del suo contenuto originario, necessaria per adattare la legge alla realtà sociale, ha riconosciuto il diritto fondamentale alla protezione dei dati e all'oblio digitale. L'articolo 18 comma 4 funge infatti da mezzo per attuare il dovere del legislatore di controllare le tecnologie dell'informazione e, allo stesso tempo, configura due diritti fondamentali autonomi al fine di proteggere la dignità e le informazioni personali dell'individuo⁴⁰³: il diritto alla protezione dei dati e il diritto all'oblio. La Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto il carattere fondamentale e autonomo del diritto all'oblio, prevedendo che «il diritto all'oblio è un aspetto del diritto alla protezione dei dati personali contro l'uso delle tecnologie dell'informazione, ed è anche un meccanismo di garanzia per la conservazione dei diritti alla privacy e all'onore, con i quali è strettamente legato, pur essendo un diritto autonomo⁴⁰⁴». Riconoscere un'autonomia e un contenuto proprio al diritto all'oblio offre una importante tutela al suo titolare che può quindi invocarlo senza far valere la lesione o violazione di un altro diritto; tuttavia, va precisato che il diritto in esame non consente agli individui di modificare a loro piacimento il passato, ma garantisce solamente un controllo sui propri dati personali, permettendo il rispetto dell'identità attuale dei soggetti coinvolti.

Quanto appena esposto rende evidente la necessità che la legge sia capace di adattarsi ai cambiamenti della società, con conseguenti mutamenti nelle pronunce giurisprudenziali e nell'elaborazione dottrinale. Il diritto all'oblio può essere infatti considerato un diritto di ultima generazione, essendo rinato nell'era digitale reagendo alle nuove problematiche che caratterizzano lo spazio di Internet. I suoi

⁴⁰² Art. 18, comma 4, Constitución Española: «*La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos*».

⁴⁰³ Cfr., M. SANCHO LÓPEZ, *El derecho al olvido y las hemerotecas digitales. Breve recorrido por la jurisprudencia española*, cit., p. 748-759.

⁴⁰⁴ STC 58/2018, 4 giugno 2018, (RTC 2018 58), FJ 5.

contenuti sono dunque in continua configurazione e, in attesa di una uniformità di vedute, è giustificabile riscontrare disparità giurisprudenziali o cambiamenti di visioni e criteri su questioni specifiche.

Capitolo III

IL DIRITTO ALL'OBLIO IN ITALIA

1. *Excursus storico sulle fonti normative riconosciute del diritto all'oblio*

La tutela dei diritti della personalità trova riconoscimento nell'articolo 2⁴⁰⁵ della Costituzione italiana, nella parte in cui stabilisce che «la Repubblica tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». L'ambito applicativo di suddetta tutela non è sempre stato chiaro, più in particolare si discute se l'articolo 2 possa estendersi fino a ricomprendere i diritti che si affermano di volta in volta nel contesto storico-sociale o comprenda i soli diritti menzionati nella Carta Fondamentale⁴⁰⁶. Aldilà dei vari indirizzi che si sono susseguiti, prediligenti rispettivamente una fattispecie aperta o chiusa dell'articolo in questione, l'orientamento maggiormente condivisibile, che risulta doveroso riportare in questa sede, prevede che l'articolo 2 della Costituzione debba interpretarsi come disposizione idonea ad offrire una tutela ai valori emergenti nella società⁴⁰⁷ aventi dignità costituzionale analoga a quella dei diritti già protetti dalla Carta Fondamentale. Alla luce di quanto osservato, l'articolo in esame ricomprende, oltre i tradizionali diritti al nome, alla salute e all'informazione, anche il diritto all'oblio⁴⁰⁸, «figura di creazione dottrinarie e giurisprudenziale che oscilla tra il diritto al rispetto della dignità e dell'identità della persona e il diritto alla riservatezza⁴⁰⁹». Infatti, come è stato correttamente osservato, «la tutela della dignità dell'uomo passa (anche) attraverso il diritto all'oblio, ovvero il diritto a cancellare, ovvero a contestualizzare, i dati personali per vietare [...] un travisamento dell'immagine sociale di un soggetto, per evitare che la vita passata possa costituire un ostacolo per la vita presente e possa ledere la propria dignità

⁴⁰⁵ Art. 2 Cost: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

⁴⁰⁶ Cfr., S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. "diritto all'oblio")*, in *Giustizia Civile*, fasc. 11, 1997, p. 515.

⁴⁰⁷ Cfr., M. F. COCUCCIO, *Il diritto all'identità personale e l'identità "digitale"*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, fasc. 3, 2016, p. 949.

⁴⁰⁸ Cfr., A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982.

⁴⁰⁹ F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, cit., p. 30.

umana⁴¹⁰».

A livello di legge ordinaria, la pretesa degli individui all'oblio può vedersi riconosciuta in diverse fonti, tra le quali anche la risalente legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941⁴¹¹. In particolare dal dispositivo del primo comma dell'articolo 142 di suddetta legge, il creatore dell'opera, in concorrenza di gravi ragioni di tipo morale, ha il diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato diritti di riproduzione dell'opera stessa. Questo diritto al cambiamento del proprio corso artistico, oltre ad essere personale e intrasmissibile ai sensi del secondo comma, può essere riconosciuto come una delle prime ipotesi normative del diritto all'oblio⁴¹². Proseguendo con l'analisi della legge sul diritto d'autore, dall'articolo 96 emerge chiaramente come, accanto al diritto dell'autore sull'opera da lui stesso creata, vi sia anche il diritto alla riservatezza e all'immagine della persona ritratta. L'articolo appena menzionato prevede infatti il consenso della persona interessata per l'esposizione, la riproduzione o la messa in commercio del suo ritratto. La stessa legge poi, all'articolo 97, prevede alcuni limiti al divieto della divulgazione dell'immagine di una persona senza il suo consenso, in particolare la riproduzione può essere giustificata dalla notorietà e dal ruolo sociale dell'individuo, dalla necessità di giustizia, da scopi scientifici o culturali o infine se sussistono motivi di interesse pubblico. Soffermandosi sulle eccezioni sopraesposte al divieto alla diffusione delle immagini⁴¹³, si può notare un collegamento indiretto con quanto previsto attualmente per l'esercizio del diritto all'oblio, in particolare le eccezioni all'obbligo di cancellazione previste dal terzo comma dell'articolo 17 del GDPR⁴¹⁴.

⁴¹⁰ T. E. FROSINI, *Diritto all'oblio e Internet*, in *Federalismi.it*, n.1, 10 giugno 2014, p.5.

⁴¹¹ Legge 22 aprile 1941, n. 633, «*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*». (GU Serie Generale n.166 del 16-07-1941)

⁴¹² Cfr., A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio e diritto all'informazione: un difficile equilibrio*, in *Corr. Giur.*, n. 8/9, 2018, p. 1109, nota 20.

⁴¹³ Cfr., G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, p. 458-472.

⁴¹⁴ Art. 7 GDPR: Condizioni per il consenso; Art. 17 GDPR: Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), in particolare il comma terzo. Difatti il titolare può opporre il rifiuto della cancellazione quando il trattamento avvenga nell'adempimento di un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, oppure sia motivato dall'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, oppure abbia finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o fini statistici, oppure sia necessario per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o anche per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

Va inoltre osservata un'ulteriore conformità con gli articoli 136 e 137⁴¹⁵ del «Codice della privacy»⁴¹⁶, decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in base ai quali i dati possono essere diffusi anche senza il consenso dell'interessato nel caso di trattamento effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, sempre nel rispetto delle regole deontologiche e restando inoltre fermi i limiti del diritto di cronaca e di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

A definire il tema del diritto all'oblio nel nostro ordinamento concorre anche la legge sulla stampa del 1948⁴¹⁷, il cui articolo 8⁴¹⁸ prevede espressamente che il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano le dichiarazioni o le rettifiche ad opera dei soggetti che, per le immagini pubblicate e gli atti loro attribuiti, ritengono lesa la loro dignità. Questa lesione, fin dall'introduzione di detta legge, poteva ricomprendere fattispecie ora riconducibili alla tutela del diritto all'oblio⁴¹⁹, come ad esempio l'ipotesi di ripubblicazione di fatti passati lesivi dell'identità attuale dell'interessato che necessitano di rettifica.

Importante in questo excursus storico di fonti riconoscitive del diritto all'oblio è anche la legge n. 69/1963⁴²⁰ sull'«Ordinamento della professione di giornalista», il cui articolo 2⁴²¹ definisce come insopprimibile il diritto dei giornalisti

⁴¹⁵ Art. 137, comma 3, Codice della privacy: «*In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico*».

⁴¹⁶ Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174). Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

⁴¹⁷ Legge 8 febbraio 1948, n. 47, «*Disposizioni sulla stampa*». (GU Serie Generale n.43 del 20-02-1948).

⁴¹⁸ Art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47: «*Il direttore o vice direttore responsabile è tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da mese ritenuti contrari a verità, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale*».

⁴¹⁹ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 112.

⁴²⁰ Legge 3 febbraio 1963, n. 69, «*Ordinamento della Professione di Giornalista*», Testo in vigore dal: 15 novembre 2016 (Versione aggiornata alla Legge 198/2016 e al d.lgs. 67/2017).

⁴²¹ Art. 2 legge 3 febbraio 1963, n. 69: «*È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettifiche le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori*».

alla libertà di informazione e di critica. Suddetto diritto, prosegue la disposizione, è limitato dall'osservanza delle norme che tutelano la personalità altrui, dal rispetto della verità sostanziale, dai doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede e infine dagli obblighi di rettifica di notizie inesatte e di riparazione di eventuali errori. Si potrebbe dunque riscontrare in questi limiti ipotesi sussumibili sotto la tutela del diritto all'oblio.

Il diritto all'oblio ha poi ottenuto conferme importanti⁴²² a livello normativo con la legge 675 del 1996, successivamente abrogata dal d.lgs 196 del 2003. Nel dettaglio, al fine di rispettare gli accordi Schengen⁴²³ e per dare attuazione alla direttiva 95/46/CE⁴²⁴ relativa alla «tutela dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati», è stata emanata la legge n. 675 del 1996, in vigore dal 1997. A questa si sono presto affiancate ulteriori leggi che hanno ampliato e chiarito le modalità di trattamento dati, soprattutto alla luce del crescente utilizzo della Rete. In risposta alla complessità normativa creatasi, è stato adottato il decreto legislativo n. 196 del 2003⁴²⁵, intitolato «Codice in materia di protezione dei dati personali⁴²⁶», il cui articolo 7⁴²⁷ riconosce implicitamente il diritto all'oblio per il soggetto titolare dei dati. L'articolo in questione infatti, prevedendo la rimozione, atteso il tempo trascorso, di dati recuperati in violazione di legge o non più usufruibili in base alle

⁴²² Cfr., S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità, Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1997, p. 588.

⁴²³ Con l'accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell'Unione europea (UE) e di alcuni paesi terzi. La convenzione di Schengen, entrata in vigore nel 1995, completa l'accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. Oggi ventisei paesi europei, di cui ventidue dei ventisette Stati membri, fanno parte dello spazio Schengen. [https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/schengen_agreement.html?locale=it#:~:text=Con%20l'accordo%20di%20Schengen,Unione%20europea%20\(UE\)%20e%20di](https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/schengen_agreement.html?locale=it#:~:text=Con%20l'accordo%20di%20Schengen,Unione%20europea%20(UE)%20e%20di).

⁴²⁴ Direttiva 95/46/CE pubblicata nella G.U.C.E., l. 23-11-1995 n. 281, in attuazione della quale il Parlamento italiano ha approvato la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali*».

⁴²⁵ Il d.lgs 196/2003 verrà approfondito nel sotto-capitolo «*Entrata in vigore del codice della privacy con analisi di alcune rilevanti pronunce*».

⁴²⁶ Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174). Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

⁴²⁷ Art. 7, comma 3, Codice in materia di protezione dei dati personali: «*L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati*».

finalità originariamente stabilite, attribuisce al soggetto il diritto di chiedere l'eliminazione di suddette informazioni⁴²⁸. L'articolo 11 del Codice stabilisce invece che i dati trattati debbano essere pertinenti, non eccedenti e necessari, attributi indispensabili per considerare legittimo il trattamento delle informazioni, valido solamente per il tempo necessario. Quanto affermato ripropone il contenuto dell'articolo 9⁴²⁹ della legge 675/96, definibile, secondo alcuni, come il primo fondamento codificato di diritto all'oblio⁴³⁰.

Va a questo punto considerato che i diritti relativi alla protezione dei dati personali, in particolare il diritto all'oblio, rinascono nell'era digitale, assumendo nuove sembianze in reazione agli stimoli e alle difficoltà proprie dello spazio del Web. Internet è una dimensione essenziale per presente e futuro della società, uno spazio di libertà, crescita e scambio ma, allo stesso tempo, è anche una realtà ricca di potenziali lesioni e pregiudizi ai diritti dei singoli. Proprio per questo, una regolamentazione dei diritti in Internet è vista come uno strumento indispensabile per dare tutela ai diritti anche nella dimensione sovranazionale. Il 28 luglio 2015, dopo un anno di studi, dibattiti e consultazioni, è stata approvata la «Dichiarazione dei diritti in Internet»⁴³¹ per l'elaborazione di principi relativi ai diritti e doveri nello spazio digitale. La Dichiarazione è un documento che si fonda su libertà, eguaglianza e dignità di ogni persona, perseguendo come obiettivo principale quello di garantire l'effettività in Rete⁴³² dei diritti di ogni individuo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle Costituzioni nazionali, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite e dalle Dichiarazioni internazionali in materia. Va in particolare osservato che essa è il risultato del

⁴²⁸ Cfr., S. FIORENZANO, *Art 7*, in *Il codice sulla protezione dei dati personali*, a cura di G. P. CIRILLO, Milano, 2004, p. 40.

⁴²⁹ Art. 9 legge 31 dicembre 1996, n. 675: «I dati personali oggetto di trattamento devono essere: e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati».

⁴³⁰ Cfr., V. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza: la privacy nella società dell'informazione*, Milano, 1997, p. 3 ss.

⁴³¹ Dichiarazione dei diritti in Internet: questo documento costituisce il nuovo testo della Dichiarazione elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet a seguito della consultazione pubblica, delle audizioni svolte e della riunione della stessa Commissione del 14 luglio 2015. Consultabile:

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_publicata.pdf.

⁴³² Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p.118.

progetto svolto dalla Commissione di studio istituita dall'allora Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, e guidata dal professore Stefano Rodotà. Il professore, nella conferenza stampa di presentazione della Dichiarazione, ha affermato che questo documento è «uno strumento per costruire la cittadinanza nell'era di Internet ed è importante perché senza cittadinanza non c'è democrazia⁴³³». In questa sede Rodotà ha inoltre sottolineato che l'obiettivo principale perseguito con la Dichiarazione è quello di riequilibrare i diritti, soprattutto a causa dei rapidi cambiamenti che connotano la realtà digitale e che richiedono l'evoluzione della regola giuridica «minuta e fattuale⁴³⁴». Una delle critiche avanzate nei confronti del testo in esame è inerente alla sua interpretazione, poiché esso può essere concepito come un tentativo di costituzionalizzare il Web, a tal proposito il professore Juan Carlos De Martin l'ha definito una «*Magna Carta per Internet*⁴³⁵»; oppure potrebbe essere letto come uno statuto, o meglio come una regolamentazione dei diritti sul Web; o infine come un documento integrativo della Costituzione vigente. A prescindere dalla sua qualificazione formale, nel merito la Dichiarazione, definita anche come «*Internet Bill of rights*» italiano⁴³⁶, affronta molti temi, tra cui la tutela dei dati personali, l'inviolabilità dei sistemi, la neutralità della Rete, la protezione dell'anonimato e il diritto all'oblio. Analizzando quindi nel dettaglio la Dichiarazione vengono individuati alcuni diritti fondamentali: viene riconosciuto il diritto alla protezione dei dati personali e, prevedendo il rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza e proporzionalità, viene affermata inoltre la protezione del diritto delle persone all'autodeterminazione informativa. All'articolo 9 è previsto il diritto all'identità, inteso come diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete, mentre l'articolo 10 riconosce protezione all'anonimato. Interessante è anche l'articolo 12 che prevede i diritti e le garanzie

⁴³³ A. DI CORINTO, *Laura Boldrini presenta la Carta dei diritti di internet: «È unica al mondo»*, in *La Repubblica*, 28 luglio 2015.

⁴³⁴ *Ivi*.

⁴³⁵ J. C. DE MARTIN, *Internet, la Carta c'è. Ora bisogna applicarla*, in *La Stampa*, pubblicato 31 luglio 2015 e modificato 23 giugno 2019.

⁴³⁶ Nell'ultimo periodo, vari Paesi, europei e non, si sono attivati, infatti, per redigere un «*Bill of Rights*» della Rete. A titolo meramente esemplificativo, basti pensare alla Gran Bretagna che alla fine del 2013 ha istituito una Commissione sulla democrazia digitale; nel 2014 è stata, poi, la volta della Germania che ha dato alba ad una commissione parlamentare permanente sulla «*Digital society*»; la Francia ha realizzato una «*Commission de reflexion et de propositions ad hoc sur le droit et les libertés à l'âge du numérique*»; il Brasile che ha recentemente adottato il «*Marco Civil*» del Web che disciplina l'uso della Rete.

delle persone sulle piattaforme, stabilendo in particolare l'obbligo dei responsabili di comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ai fini della presente trattazione è doveroso soffermarsi maggiormente sul diritto all'oblio, riconosciuto all'articolo 11⁴³⁷ della Dichiarazione. L'articolo identifica il diritto ad essere dimenticati con il diritto alla deindicizzazione⁴³⁸, stabilendo il diritto di ogni persona di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti a informazioni che, per il contenuto o il tempo trascorso, non hanno più rilevanza pubblica. Il secondo comma prevede inoltre che il diritto all'oblio non può limitare il diritto del pubblico ad essere informato, che costituisce condizione necessaria per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere anche esercitato dalle persone note qualora i trattamenti di dati verso cui vorrebbero esercitarlo non abbiano alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. Va tuttavia rilevato che la presente disposizione presenta delle incertezze e dei limiti⁴³⁹, in quanto non tiene in considerazione che la notizia potrebbe essere rimossa se priva di interesse pubblico, non considera inoltre la possibilità di esercitare il diritto alla contestualizzazione dei fatti, come modalità applicativa del diritto all'oblio, e infine non fa alcun riferimento alla pubblicazione delle informazioni sul sito sorgente. Nonostante i limiti esposti e nell'attesa di giungere ad una convenzione internazionale sul tema, la Dichiarazione rappresenta il tentativo di realizzare un modello da seguire in materia di diritti del Web e di rendere i cittadini consapevoli del loro diritto ad avere diritti.

Da quanto osservato emerge chiaramente che nell'ordinamento interno sono presenti norme inerenti la richiesta all'oblio dell'interessato già prima del noto articolo 17 del GDPR⁴⁴⁰. Occorre inoltre sottolineare che la stessa cancellazione

⁴³⁷ Art. 11, Dichiarazione dei diritti in Internet: «1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica. 2. Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. 3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione».

⁴³⁸ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p.118.

⁴³⁹ Cfr., L. NANNIPIERI, *Sulla "Dichiarazione dei diritti in Internet" Alcune annotazioni critiche*, in *Informatica e diritto*, XL annata, vol. 23, n. 2, 2014, p. 127-138.

⁴⁴⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR).

configurata nel Regolamento europeo era già presente all'articolo 13 della legge n. 675/1996: «in relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati⁴⁴¹».

Al Regolamento europeo appena menzionato si è uniformata anche l'Italia con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101⁴⁴², la cui funzione principale era quella di armonizzare le norme presenti nel Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs 196/2003, con quelle introdotte dal GDPR, entrato in vigore il 25 maggio 2018. Questo cambiamento non ha causato la totale abrogazione del Codice Privacy, ma ha stabilito che l'intera normativa italiana in materia di protezione dati deve essere interpretata e applicata alla luce del GDPR.

Da ultimo va rilevato che il 24 maggio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51⁴⁴³, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati». Il decreto attuativo, riproponendo disposizioni della direttiva e sostituendo parte della normativa contenuta nel Codice sul trattamento dei dati personali, persegue lo scopo principale di creare uno statuto in materia. In particolare vengono stabiliti i diritti del soggetto interessato, le norme per la sicurezza dei dati, le sanzioni amministrative e penali, le modalità e i tempi relativi al trattamento dei dati e infine la figura del responsabile per la protezione degli

⁴⁴¹ Art. 13, comma 1, lettera c, n. 2, l. 31 dicembre 1996, n. 675.

⁴⁴² Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁴⁴³ Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa «alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio».

stessi. L'articolo 3 del d.lgs 51/2018 stabilisce che i dati devono essere esatti e aggiornati⁴⁴⁴, prevedendo inoltre l'adozione di «tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati». Lo stesso articolo prescrive che suddetti dati debbano essere conservati al fine di identificare gli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità originarie del trattamento, con esame periodico per verificare la necessità di conservazione⁴⁴⁵, per poi essere cancellati o anonimizzati una volta decorso il termine. All'articolo 12⁴⁴⁶ del decreto sono poi stabiliti i diritti di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione del trattamento, per cui l'interessato, ai sensi del primo comma, ha diritto a ottenere la rettifica dei dati personali e, tenuto conto delle finalità del trattamento, ha diritto di ottenere l'integrazione dei dati incompleti; mentre, in base al secondo comma, ha diritto alla cancellazione degli stessi qualora il trattamento si ponga in contrasto con le disposizioni della legge. Si tratta di regole conformi ai mezzi stabiliti per dare attuazione al diritto all'oblio e proprio da questa corrispondenza deriva un collegamento con il Regolamento europeo e con il Codice della privacy.

Come si evince la cultura del diritto all'oblio è profondamente diffusa e radicata, almeno sulla carta, permeando tanto la legislazione europea quanto quella nazionale. Dall'analisi delle numerose fonti normative citate e dai diversificati mezzi di tutela prospettati, si può nuovamente⁴⁴⁷ affermare che il diritto all'oblio non coincide con la mera cancellazione di cui all'articolo 17, che ne rappresenta invece solo una delle possibili modalità di attuazione.

2. Le prime pronunce giurisprudenziali degli anni Novanta

Alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, con le vicende relative al tenore Enrico Caruso e a Claretta Petacci⁴⁴⁸, è sorta la discussione giurisprudenziale

⁴⁴⁴ Art. 3, comma 1, lettera d), d.lgs 51/2018.

⁴⁴⁵ Art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs 51/2018.

⁴⁴⁶ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 114.

⁴⁴⁷ Aspetto approfondito nel cap. II, in particolare in relazione all'art. 17 del GDPR, nel sotto capitolo «*Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e le principali innovazioni introdotte*».

⁴⁴⁸ Argomenti analizzati nel capitolo I «*Evoluzione storica del diritto all'oblio*», sotto capitolo «*Il diritto all'oblio nel mondo analogico*».

sull'impatto del tempo rispetto al diritto alla riservatezza. Tuttavia va rilevato che in quegli anni nel bilanciamento tra i diritti in gioco generalmente prevaleva quello all'informazione, con conseguente restrizione dell'ambito di operatività del diritto alla riservatezza, fino a che non si è affermata un'inversione di tendenza tale da giungere, a metà degli anni Novanta, al vero e proprio riconoscimento del diritto all'oblio⁴⁴⁹.

In particolare, secondo la dottrina⁴⁵⁰, la sentenza del Tribunale di Roma del 1995⁴⁵¹ rappresenta uno dei primi riconoscimenti italiani del diritto all'oblio, anche se quest'ultimo non è stato espressamente affermato nemmeno in quel contesto. Analizzando nel dettaglio la pronuncia, la vicenda traeva origine dal gioco a premi promosso dal quotidiano *Il Messaggero* e basato sulla riproposizione delle vecchie prime pagine dello stesso quotidiano. È stata riprodotta, in particolare, l'edizione del 6 dicembre 1961, pagina che conteneva un articolo riguardante la confessione di un omicidio, con tanto di fotografia dell'assassino. L'autore dell'omicidio era stato condannato nel 1964, ma nel 1981 aveva ricevuto la grazia dal Capo di Stato, potendo così ricominciare a lavorare e a interagire socialmente. Egli, ormai reinserito nella società, ritenendosi gravemente leso dalla pubblicazione della notizia, ha chiesto al Tribunale di Roma la condanna al risarcimento dei danni per l'editore e il direttore responsabile. Il Tribunale ha accolto la domanda, riconoscendo la sussistenza degli elementi propri del reato di diffamazione⁴⁵² e affermando che si trattava di una ripubblicazione di una vicenda passata di cronaca nera la cui conoscenza era assolutamente priva di interesse per il pubblico⁴⁵³. In particolare il Tribunale, sostenendo la necessità dell'interesse sociale per la rievocazione di una notizia passata, ha fatto un riferimento indiretto proprio alla possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'oblio. L'autore dell'omicidio avrebbe dunque diritto ad essere dimenticato, al fine di potersi reinserire nella società interagendo

⁴⁴⁹ M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*. Contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009, p.109.

⁴⁵⁰ G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in *Il diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1996, secondo cui la sentenza de qua «cela dietro la formulazione penalistica della ratio decidendi, il primo caso giurisprudenziale italiano di riconoscimento del diritto all'oblio».

⁴⁵¹ Trib. Roma, 15 maggio 1995, in *Foro it.*, vol. 119, n. 7/8, p. 2565 ss.

⁴⁵² Art. 595 c.p.: «*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro*».

⁴⁵³ Cfr. M. SIDERI, U. AMBROSOLI, *Diritto oblio e dovere della memoria*, cit., p. 81 ss.

personalmente e professionalmente con la collettività senza la persistente ombra del passato. Il diritto all'oblio, in quanto strettamente collegato alla possibilità di reintegrarsi dell'individuo, può trovare una legittimazione nel principio della funzione rieducativa della pena, sancito all'articolo 27 comma 3 della Costituzione⁴⁵⁴. Da tale principio discende la necessità di evitare la «riesumazione di notizie datate, in mancanza di un effettivo interesse sociale che impedirebbero l'effettivo reinserimento nella società⁴⁵⁵», a maggior ragione nei confronti di «chi si sia reso responsabile in tempi passati di modeste infrazioni alla legge penale e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati⁴⁵⁶». Diverso sarebbe il caso in cui la condotta criminosa fosse di particolare allarme sociale,⁴⁵⁷ poiché questo comporterebbe «una resistenza all'oblio⁴⁵⁸». Ritornando al caso in esame, va rilevato che la ripubblicazione a distanza di trent'anni di un articolo inerente un omicidio vanifica qualsiasi finalità rieducativa, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, in quanto comporta la lesione alla dignità e alla reputazione dell'autore del reato che aveva già scontato la sua pena e che, con fatica, si era rifatto una vita.

L'anno successivo alla pronuncia appena esaminata, il Tribunale di Roma è stato investito nuovamente di una questione riconducibile sotto la tutela del diritto all'oblio. In particolare la vicenda era relativa alla programmazione de «*Il caso Bozano*», per il ciclo «*I grandi processi*», prevista su Raiuno il 29 novembre 1996 e relativa alla tragica vicenda di Milena Sutter, tredicenne genovese sequestrata e uccisa nel 1971. I familiari della vittima, a seguito del rifiuto della Rai di bloccare la messa in onda del programma, hanno invocato la lesione del diritto alla riservatezza e hanno richiesto indirettamente di vedere riconosciuto il diritto all'oblio alla giovane davanti al Tribunale di Roma⁴⁵⁹, affermando nello specifico che il programma avrebbe riportato «all'impetosa curiosità dei telespettatori il nome, l'immagine e i sentimenti della vittima e dei suoi familiari a fini di spettacolo e

⁴⁵⁴ Art. 27, comma 3, Cost: «*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*».

⁴⁵⁵ M.MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*. Contributo allo studio della privacy storica, cit. p. 136.

⁴⁵⁶ Cfr., Corte cost., 4 ottobre 2010, n. 287, consultabile:

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=287>

⁴⁵⁷ Cfr., A. ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, cit. p. 316.

⁴⁵⁸ Cfr., Corte cost., 19 maggio 2014, n. 143, consultabile:

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=143>

⁴⁵⁹ Tribunale di Roma, sentenza 27 novembre 1996, in *Il diritto d'autore*, fasc. 3, vol. 68, 1997, p. 372 ss.

senza alcuna giustificazione sul piano dell'informazione». Il Tribunale ha rigettato il ricorso, sostenendo che l'interesse del singolo al rispetto della propria vita privata è destinato a soccombere nel caso di avvenimenti su cui «non si sia mai sopito l'interesse della collettività, di modo che, potendo essere considerati un fatto di cronaca idoneo a suscitare riflessioni, commenti e giudizi, possa la loro divulgazione ritenersi giustificata da un interesse sociale⁴⁶⁰». Occorre dunque soffermarsi maggiormente sulla decisione del Tribunale di identificare il caso Sutter come una vicenda di incessante interesse pubblico, al fine di comprendere se la ripubblicazione di questo fatto dopo più di venti anni possa soddisfare ancora un'utilità sociale. Se si trattasse di casi irrisolti, recanti aloni di mistero o punti oscuri, la loro riproposizione consentirebbe di tenere aggiornata la collettività sullo stato delle indagini e, allo stesso tempo, garantirebbe la partecipazione ideale del pubblico alla soluzione del caso⁴⁶¹. Contrariamente il caso Sutter non è mai stato caratterizzato da aspetti irrisolti o misteriosi, poiché l'autore del reato è stato arrestato e individuato nel breve termine. Dunque ci si potrebbe chiedere in che cosa consiste l'utilità sociale e l'interesse pubblico affermato dal Tribunale, tenendo conto inoltre che la vicenda in esame non rientra nemmeno negli accadimenti che hanno modificato il corso degli eventi in Italia, come l'attentato al Papa o i fatti di Tangentopoli⁴⁶². Analizzando poi il diritto all'oblio invocato dai familiari, va rilevato che essi, pur essendo lesi dal dolore che la ripubblicazione aveva apportato alla famiglia, non avrebbero potuto invocare il diritto ad essere dimenticati, che sarebbe spettato invece all'autore del delitto, leso nell'onore, nel decoro e nella reputazione dall'esercizio del diritto di cronaca. I familiari avrebbero potuto affermare invece che la Rai aveva abusato dell'immagine⁴⁶³ della giovane donna in quanto, svanito l'interesse pubblico alla rievocazione dei fatti, la stessa non avrebbe potuto essere trasmessa senza il consenso dei genitori. Il consenso della persona non sarebbe stato invece necessario qualora la riproduzione dell'immagine fosse stata giustificata dalla notorietà o

⁴⁶⁰ Ivi.

⁴⁶¹ Cfr., A. BARCHIESI, *La tentazione dell'oblio*, Milano, 2016, p. 73.

⁴⁶² Cfr., J. ANTONELLI DUDAN, *Diritto all'oblio, l'interesse pubblico prevale se il reato è grave*, in *Il Sole 24 Ore*, 13 dicembre 2016

⁴⁶³ Art. 10 codice civile: «Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni».

dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico⁴⁶⁴. Secondo il Tribunale l'iniziativa della Rai costituiva esercizio della libertà di cronaca e dunque essa poteva utilizzare immagini e nomi della vittima a prescindere dal consenso dei genitori.

Il diritto all'oblio è giunto finalmente in Cassazione con la sentenza n. 3679/1998⁴⁶⁵, con un certo ritardo rispetto alla giurisprudenza di merito e agli studi della dottrina⁴⁶⁶ sul tema. Prima di analizzare nel dettaglio la sentenza del 1998 appena menzionata, va rilevato che in quella sede la Cassazione ha richiamato un suo precedente: la sentenza 5259 del 1984⁴⁶⁷, così incisiva da essere poi identificata come il Decalogo del giornalista. In questa decisione del 1984, che risulta doveroso richiamare per una migliore comprensione della successiva decisione, la Corte ha fornito un'elencazione dei criteri di legittimazione dell'esercizio del diritto di cronaca. Questi parametri, elevati al rango di diritto vivente⁴⁶⁸, sono: l'interesse pubblico, che si concretizza nell'utilità sociale dell'informazione; la verità oggettiva o putativa dei fatti esposti, cioè la pertinenza; e infine la continenza, consistente in un'esposizione dei fatti in forma civile non eccedente lo scopo informativo da conseguire. L'utilità sociale funge da criterio essenziale che deve sussistere non solamente al momento iniziale della diffusione della notizia, ma anche al momento delle successive rievocazioni, al fine di escludere l'antigiuridicità delle stesse⁴⁶⁹. Riportando queste considerazioni in relazione al diritto all'oblio, va rilevato che esso

⁴⁶⁴ Art. 97 legge 22 aprile 1941, n. 633, «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»: «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata».

⁴⁶⁵ Cass., III Sez. Civ., 9 aprile 1998, n. 3679, in *Danno e Responsabilità*, 1998, vol. 3, 10, 882-894 con nota di LO SURDO, *Il diritto all'oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante*.

⁴⁶⁶ Cfr., G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, Parte Prima, anno XXXVI, p. 801-823.

⁴⁶⁷ Corte cass., I sez. civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Giust. civ.*, 1985, I, 356, con nota di M. DOGLIOTTI, *La cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*.

⁴⁶⁸ Cfr., G. BALLARANI, *Profili giuridici dell'informazione. Cronaca, critica e satira*, in *Giust. civ.*, vol. 57, n. 10, 2007, p. 417.

⁴⁶⁹ Cfr. A. MANTELETO, *Il diritto all'oblio dalla carta stampata ad Internet*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 145 ss, in particolare p. 150.

rappresenta «la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca⁴⁷⁰»: tale diritto è infatti riconosciuto qualora non vi sia alcuna utilità sociale ad informare il pubblico; nel caso in cui la notizia, non aggiornata, venga considerata falsa; o infine qualora l'esposizione dei fatti non tenga conto dell'esigenza informativa e di conseguenza rechi una lesione alla dignità dell'interessato⁴⁷¹.

Ritornando alla sentenza del 1998, in particolare ai fatti che hanno dato origine alla vicenda, va rilevato che il caso vedeva coinvolto l'imprenditore siciliano Mario Rendo, implicato nel passato in un processo per fatti di mafia⁴⁷². Una prima diffusione della notizia era avvenuta in concomitanza con l'avvio dell'iter penale, ma poi il caso si era concluso con l'archiviazione del procedimento nei confronti del signor Rendo. Alcuni anni dopo vi era stata una ripubblicazione degli eventi ad opera di un quotidiano, in cui non si faceva però menzione dell'archiviazione né di altri fatti necessari per escludere il collegamento tra l'uomo e gli accadimenti mafiosi.

La Corte di Appello, investita della questione dopo che il Tribunale di Roma aveva condannato la società editrice e il singolo giornalista al risarcimento del danno non patrimoniale, ha sottolineato che, visto il tempo trascorso tra le due pubblicazioni, l'autore di quella successiva aveva il dovere di verificare l'esistenza di soluzioni giudiziarie relative al signor Rendo. Secondo la Corte il giornalista aveva compiuto un reato di diffamazione in quanto, non avendo riferito nulla dei fatti successivi, aveva assunto una condotta caratterizzata dalla volontà cosciente di diffondere notizie lesive dell'altrui reputazione.

La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato dalla società editrice, ha richiamato il Decalogo del giornalista sopra riportato e ha identificato l'attualità⁴⁷³ della notizia come un ulteriore limite all'esercizio di cronaca. In tal

⁴⁷⁰ M. IASELLI, *Diritto all'oblio*, in Vita Notarile, 2013, vol. 2, p. 596.

⁴⁷¹ Il riferimento è relativo a Cass., sent. 18 ottobre 1984, n. 5259, Cfr., sul tema, V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, Torino, dig. IV, disc. priv., sez. civ., XIII, p. 91-94.

⁴⁷² Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p.100.

⁴⁷³ Cfr., P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in Foro it., 1998, 1838, sostiene che il requisito dell'attualità costituisca il «quarto elemento» e che operi congiuntamente agli altri tre requisiti del decalogo stabilito in Cass., sent. 18 ottobre 1984, n. 5259, op. cit., ha, di recente, ribadito siffatto principio la Corte Cass., sent. 26 giugno 2013, n. 16111, in Foro it., 2013, I, 2442 s.

modo la Corte non ha censurato in senso assoluto la ripubblicazione, ma ha stabilito l'esigenza di individuare il carattere dinamico dell'interesse pubblico, in particolare verificando⁴⁷⁴ di volta in volta se è di interesse pubblico ciò che è accaduto nel passato e tenendo in considerazione il diritto di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni causati da una notizia lecitamente pubblicata nel tempo. Questo nuovo diritto, il diritto all'oblio, è stato descritto dalla Corte in relazione al diritto alla riservatezza: «viene invece in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all'oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata⁴⁷⁵».

Infine la Corte, condividendo quanto affermato in appello e tenuto conto sia del tempo trascorso tra le due pubblicazioni che dei fatti successivi, ha affermato che il giornalista aveva l'onere di svolgere un'analisi circa le iniziative giudiziarie svoltosi nei confronti del signor Rendo, in particolare l'archiviazione dei procedimenti e la sua comprovata estraneità ai fatti di mafia. Secondo la Corte, vista l'assenza di qualsiasi volontà di tal specie da parte del giornalista, si sono verificati i presupposti del reato di diffamazione.

Il contributo della Suprema Corte all'elaborazione della nozione di diritto all'oblio non si è arrestato a quanto finora esposto, negli anni seguenti è infatti intervenuta⁴⁷⁶ nuovamente apportando significativi elementi di novità sul tema⁴⁷⁷.

3. Entrata in vigore del Codice della privacy con analisi di alcune rilevanti pronunce

Molti Stati europei fin dagli anni Settanta si sono dotati di normative sulla privacy, mentre il nostro ordinamento è stato caratterizzato dall'assenza di dati normativi di riferimento fino all'avvento della prima legge nazionale sul

⁴⁷⁴ Cfr., M. SIDERI, U. AMBROSOLI, *Diritto oblio e dovere della memoria*, cit., p. 84-85.

⁴⁷⁵ Cass., III Sez. Civ., 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro.it, vol. 121, n. 6, p. 1833 ss.

⁴⁷⁶ Cass, sezione III civile, 5 aprile 2012, n. 5525, in Resp. civ. prev., 2012, approfondita nel sotto capitolo successivo «*Entrata in vigore del Codice della privacy con analisi delle successive pronunce*».

⁴⁷⁷ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 101.

trattamento dei dati personali, la n. 675/1996⁴⁷⁸. Gli obiettivi perseguiti da suddetta legge, abrogata⁴⁷⁹ successivamente dal Codice della privacy, erano la salvaguardia della libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e la necessità che la diffusione dei dati personali contribuisse al progresso economico, sociale e personale degli individui⁴⁸⁰. Il primo articolo⁴⁸¹ della legge mirava infatti a garantire che il trattamento dei dati personali si svolgesse nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza⁴⁸² e all'identità personale⁴⁸³. Al fine di assicurare la tutela di suddetti diritti e libertà, la prima legge italiana sulla protezione dei dati ha istituito anche la figura del garante per la privacy, autorità indipendente dal potere esecutivo. Proseguendo con l'analisi di alcuni articoli rilevanti ai fini del presente elaborato, va rilevato che l'articolo 9 della legge in esame già forniva indicazioni circa le corrette modalità di trattamento⁴⁸⁴, stabilendo che i dati personali dovevano essere esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per cui erano stati raccolti. I dati dovevano essere inoltre trattati secondo correttezza e in modo lecito, raccolti e registrati per scopi determinati e legittimi ed utilizzati in altre operazioni in termini non incompatibili con tali scopi. Infine essi dovevano essere conservati per consentire l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui erano stati raccolti. L'articolo successivo⁴⁸⁵ stabiliva che l'interessato doveva essere informato, tra le altre cose,

⁴⁷⁸ Legge 31 dicembre 1996, n. 675, «*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*». Consultabile su:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/28335>.

⁴⁷⁹ Legge abrogata ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del Codice in materia dei dati personali.

⁴⁸⁰ Cfr., E. GRASSO, *La tutela della privacy*, in Periodico Informazioni della Difesa, n. 5, 2000, p. 23-29.

⁴⁸¹ Art. 1, comma 1, legge 31 dicembre 1996, n. 675: «1. *La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione*».

⁴⁸² Il diritto alla riservatezza, che rientra nel più vasto concetto di libertà spettante ad ogni individuo, si concretizza con la protezione di quella sfera intima della personalità la cui divulgazione non presenti profili di utilità pubblica secondo quanto ritenuto in un determinato momento storico ed un determinato ambiente.

⁴⁸³ La tutela dell'identità personale consiste nell'evitare che ad una determinata persona vengano attribuiti atti o comportamenti che, quantunque non lesivi della dignità, dell'onore o del decoro, non corrispondano a vero.

⁴⁸⁴ Cfr., E. GRASSO, *La tutela della privacy*, cit., p. 23 ss.

⁴⁸⁵ Art. 10 legge 31 dicembre 1996, n. 675: «*L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie*

delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati, nonché dei diritti riconosciuti dall'articolo 13 della stessa legge. Quest'ultimo articolo prevedeva già le misure di cancellazione, della trasformazione in forma anonima e del blocco dei dati in violazione di legge, compresi quelli di cui non era necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti o successivamente trattati. Veniva inoltre riconosciuta la facoltà per l'interessato di avvalersi dell'aggiornamento, della rettificazione o dell'integrazione dei dati. Da quanto esposto emerge chiaramente il ruolo rivestito dal fattore temporale nel tentativo del legislatore di garantire il corretto trattamento dei dati personali⁴⁸⁶. Il trascorrere del tempo può infatti comportare la necessità di cancellare i dati o solamente di aggiornarli, qualora lo scopo perseguito dagli stessi sia ancora attuale, riconoscendo così all'individuo un iniziale e implicito diritto ad essere dimenticato.

Il percorso legislativo compiuto dall'Italia in materia di dati personali è stato ampliato con il decreto legislativo 196 del 2003⁴⁸⁷, «Codice in materia di protezione dei dati personali», anche definito «Codice della privacy⁴⁸⁸». Al fine di uniformare le normative nazionali e di garantire una migliore protezione dei dati personali, è stato successivamente adottato il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in sostituzione della direttiva 95/46/CE. In seguito all'entrata in vigore di suddetto regolamento, il testo del Codice della privacy è stato aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101⁴⁸⁹, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal D.L. 14 giugno 2019 n.53.

Analizzando il testo originario del Codice della privacy, anteriore all'entrata in vigore del GDPR e delle successive modifiche che ne sono derivate, va rilevato che esso, al fine di rispettare e garantire il valore dei diritti posseduti dai cittadini

di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 13».

⁴⁸⁶ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit. p. 97.

⁴⁸⁷ Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174).

⁴⁸⁸ Cfr., M. DE BERNART, *Ed ora anche la normativa sulla privacy avrà il suo Testo Unico*, in *Dir. e giust.*, n. 30, 2003, p. 81.

⁴⁸⁹ Integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) in G.U. 4 settembre 2018 n. 205.

nei confronti delle proprie informazioni, all'articolo 1⁴⁹⁰ stabiliva che: «chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali». In tal modo suddetto diritto, che riproduceva quasi fedelmente l'articolo 8⁴⁹¹ della Carta di Nizza, è stato tutelato dalla legge al pari dei tradizionali diritti della personalità. Soffermandosi poi sull'obiettivo perseguito dal Codice di assicurare ai cittadini un elevato livello di tutela in materia di trattamento dei dati personali⁴⁹², risulta utile richiamare l'articolo 3⁴⁹³ del testo in esame, inerente il principio di necessità: questo articolo imponeva infatti ai sistemi informatici di ridurre al minimo l'impiego di dati personali, favorendo l'utilizzo di dati anonimi. Osservando infine i benefici attribuiti al cittadino dal Codice, va rilevato che l'articolo 7⁴⁹⁴ riconosceva all'interessato il diritto di ottenere sia misure finalizzate alla distruzione delle informazioni, come la cancellazione, sia tecniche idonee a conservare l'informazione, come l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione. Tali diritti riconosciuti⁴⁹⁵ all'interessato delineavano aspetti fondamentali sussumibili sotto la tutela del diritto all'oblio. In questa direzione va letto anche l'articolo 11⁴⁹⁶ del Codice che, riproducendo integralmente l'articolo 9⁴⁹⁷ della legge 675/96, stabiliva che i dati personali dovevano essere trattati in modo lecito e secondo correttezza e dovevano essere raccolti per finalità esplicite, legittime e determinate. Il trattamento doveva inoltre essere temporalmente limitato e non eccedente le finalità per le quali i dati stessi erano stati raccolti o trattati. Da quest'analisi emergono chiaramente due aspetti fondamentali ai fini del riconoscimento del diritto all'oblio⁴⁹⁸: la necessità di aggiornamento del dato e l'utilità allo scopo in rapporto al tempo. Si

⁴⁹⁰ Art. 1 Codice privacy (attuale): «Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona».

Si riporta di seguito il testo dell'originario art. 1 Codice privacy: «Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano».

⁴⁹¹ Art. 8, comma 1, Carta di Nizza: «Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano».

⁴⁹² Cfr., S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice sulla privacy*, in Europa e dir. Privato, n. 1, 2004, p. 1-12.

⁴⁹³ Art. 3 Codice privacy: Principio di necessità nel trattamento dei dati (abrogato).

⁴⁹⁴ Art. 7 Codice privacy: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (abrogato).

⁴⁹⁵ Cfr., S. FIORENZANO, *Art. 7, Il codice sulla protezione dei dati personali*, a cura di G. P. CIRILLO, Milano, 2004, p. 40.

⁴⁹⁶ Art. 11 Codice privacy: Modalità del trattamento e requisiti dei dati (abrogato).

⁴⁹⁷ L. 31 dicembre 1996, n. 675, capo III, Trattamento dei dati personali, sezione I, Raccolta e requisiti dei dati, Art. 9: Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

⁴⁹⁸ Cfr., A. BARCHIESI, *La tentazione dell'oblio*, cit., p. 73 ss.

potrebbe affermare dunque che il d.lgs 196/2003 ha potenzialmente e implicitamente delineato il diritto ad essere dimenticati⁴⁹⁹, inteso quest'ultimo non solo come una mera libertà negativa, ma anche come il potere positivo di controllare le proprie informazioni. Tale potere, nello specifico, si estrinseca in una libertà positiva consistente nel diritto di controllare il flusso ed il destino dei dati personali.

Il Codice della privacy, come sopra osservato, è stato rimodulato nelle parti contrastanti con la normativa europea dal decreto di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018⁵⁰⁰. L'iter di emanazione del decreto del 2018 è stato tortuoso, in quanto inizialmente si è considerata l'ipotesi di abrogare totalmente il vecchio Codice della privacy, mentre successivamente si è optato per una azione modificatrice e integrativa⁵⁰¹. Alcune disposizioni sono quindi state abolite e, allo stesso tempo, ne sono state inserite di nuove, al fine di adeguare l'assetto normativo italiano al quadro europeo prospettato dal GDPR. Il decreto attuativo, in particolare, ha introdotto rilevanti modifiche relativamente ai diritti dell'interessato, alle sanzioni, ai poteri del Garante, al trattamento di particolari categorie di dati e ai servizi dell'informazione. Soffermandosi sui diritti dell'interessato, o meglio sulle limitazioni all'esercizio dei suddetti, l'articolo 2 undecies del Codice aggiornato⁵⁰² stabilisce che i diritti che vanno dall'articolo 15 all'articolo 22 del GDPR non possono essere esercitati con richiesta del titolare o con reclamo ai sensi dell'articolo 77⁵⁰³ del Regolamento europeo qualora dall'esercizio dei diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto su interessi normativamente tutelati. E' necessario sottolineare che gli articoli del Regolamento europeo richiamati dalla

⁴⁹⁹ Cfr., M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, cit., p. 155 ss.

⁵⁰⁰ Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, consultabile su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg>.

⁵⁰¹ Cfr., S. CORCOS, *L'Italia si adegua al regolamento GDPR: cosa cambia?*, in *LabParlamento* Quotidiano di analisi e scenari politici, 19 settembre 2018.

⁵⁰² Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Consultabile su:

<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29.pdf/b1787d6b-6bce-07da-a38f-3742e3888c1d?version=1.8>.

⁵⁰³ Art. 77, comma 1, GDPR: «1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione».

disposizione sopra citata disciplinano alcune modalità per concretizzare il diritto all'oblio che, come già osservato, non è limitato solamente alla cancellazione prevista dall'articolo 17⁵⁰⁴ del Regolamento⁵⁰⁵. In particolare, va rilevato che l'articolo 16⁵⁰⁶ prevede il diritto alla rettifica, il cui esercizio consente all'interessato di aggiornare i propri dati in conformità, e nel rispetto, della sua attuale identità personale. Il diritto alla limitazione del trattamento, prevista all'articolo 18⁵⁰⁷, e il diritto di opposizione, previsto all'articolo 21⁵⁰⁸, rappresentano entrambi ulteriori tecniche idonee a fare conseguire il diritto ad essere dimenticati, attraverso modalità alternative alla mera cancellazione⁵⁰⁹. Alla luce di quanto osservato, l'interessato può reputare più conveniente avvalersi del diritto di opposizione o di limitazione del trattamento anziché della mera cancellazione, a sostegno del fatto che il diritto all'oblio trova espressione anche in altre norme del GDPR⁵¹⁰. In questo scenario di cambiamenti un ruolo centrale è attribuito alla figura del Garante, autorità di controllo che ha il compito di armonizzare le nuove disposizioni e di garantire, allo stesso tempo, certezza alla Pubblica Amministrazione, agli operatori e alle aziende.

I cambiamenti verificatosi a livello legislativo hanno determinato effetti e conseguenze anche sul piano giurisprudenziale, finendo per stabilire un'evoluzione della tutela del diritto all'oblio. Dalla sentenza della Corte di Cassazione del 1998⁵¹¹, precedentemente esaminata, lo scenario è completamente cambiato: il problema diventa la persistenza in Rete di una notizia e non la sua ripubblicazione. In questo contesto il diritto degli individui finisce per concretizzarsi nella pretesa di riappropriarsi di alcuni fatti che sono pubblicati online, determinando così l'affermazione della nozione di diritto all'oblio digitale. Il tema del diritto all'oblio sul Web è stato in particolare oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n.

⁵⁰⁴ Art. 17 GDPR: Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»).

⁵⁰⁵ Argomento trattato nel capitolo II, in particolare nel sotto capitolo «*Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e le principali innovazioni introdotte*».

⁵⁰⁶ Art. 16 GDPR: Diritto di rettifica.

⁵⁰⁷ Art. 18 GDPR: Diritto di limitazione di trattamento.

⁵⁰⁸ Art. 21 GDPR: Diritto di opposizione.

⁵⁰⁹ Cfr., C. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, cit., p. 732 ss.

⁵¹⁰ Cfr., F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 2-3.

⁵¹¹ Cass., III Sez. Civ., 9 aprile 1998, n. 3679, cit.

5525 del 2012⁵¹².

La vicenda trae origine dalla pubblicazione di un articolo ad opera di un quotidiano nazionale riguardante l'indagine, con relativo arresto cautelare, di un politico⁵¹³. Quest'ultimo era stato poi liberato e assolto dalle accuse di corruzione e ricettazione tuttavia, a causa della digitalizzazione dell'archivio storico del quotidiano, inserendo il suo nome nel motore di ricerca, il primo risultato a comparire era proprio la notizia del suo arresto. L'uomo si è rivolto prima all'Autorità Garante e poi al Tribunale di Milano chiedendo il blocco della diffusione dei propri dati personali contenuti nell'articolo in esame.

Secondo il Garante e il Tribunale il ricorrente non poteva invocare il diritto all'oblio, poiché non si trattava di una ripubblicazione di una notizia ma dello spostamento della stessa nell'archivio storico del giornale⁵¹⁴. Si è dunque affermata la prevalenza del diritto di cronaca precisando, in particolare, che la funzione dell'archivio era quella di «offrire memoria storica delle vicende salienti di un'epoca, attraverso documenti redatti esercitando il diritto di cronaca giornalistica⁵¹⁵, non comprimibile, se non nei limiti di legge⁵¹⁶».

La Corte di Cassazione⁵¹⁷, investita della questione, ha precisato che l'interessato è compartecipe dell'utilizzazione dei propri dati personali, in quanto la concezione statica della riservatezza ha lasciato il posto ad una concezione dinamica della stessa, volta al controllo del destino dei dati. In base all'articolo 7⁵¹⁸ del Codice della privacy, l'interessato ha infatti il diritto di conoscere il titolare del trattamento dei dati, di sapere quali dati possiede e di opporsi al trattamento degli stessi. L'interessato, quale espressione del controllo che può esercitare sui propri

⁵¹² Cass, sezione III civile, 5 aprile 2012, n. 5525, in Resp. civ. prev., 2012, p. 1155 ss., con nota di F.G. CITARELLA, *Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e rettifica «atipica»*.

⁵¹³ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit. p. 101.

⁵¹⁴ Cfr., G. FINOCCHIARO, *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Il diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc. 3, 16 novembre 2012, p. 384-386.

⁵¹⁵ Vengono richiamati gli articoli del d.lgs 196/2003, Titolo VII, Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, art. 97 ss.

⁵¹⁶ Trib. Milano, sez. I civ., 6 aprile 2010, n. 4302.

⁵¹⁷ Cass, sezione III civile, 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

⁵¹⁸ Art. 7 Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) [abrogato].

dati personali⁵¹⁹, ha inoltre diritto a chiedere la cancellazione, la trasformazione, il blocco, la rettifica, l'integrazione o l'aggiornamento dei dati.

La Corte, facendo riferimento all'articolo 7 appena menzionato e richiamando un suo precedente, la sentenza n. 3679 del 1998⁵²⁰, ha riconosciuto l'esistenza del diritto all'oblio in capo al soggetto titolare dei dati oggetto di trattamento. Il diritto in esame è teso a tutelare l'interessato dalla pubblicazione di informazioni ormai dimenticate dalla generalità dei consociati e, di conseguenza, potenzialmente lesive della sua identità attuale. Il diritto all'oblio è volto a salvaguardare la proiezione sociale dell'identità personale dell'individuo⁵²¹ e, in quanto tale, si contrappone al diritto all'informazione del pubblico. Quest'ultimo, inteso come l'interesse pubblico alla conoscenza di una notizia, può anche non scemare mai, ad esempio per motivi ed esigenze storiche, culturali, didattiche e sociali. Va inoltre rilevato che un fatto di cronaca può, modificando le finalità originarie del trattamento, assumere rilevanza come fatto storico poiché, in base all'articolo 11 del Codice della privacy, «i dati personali oggetto di trattamento possono essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi». Va precisato dunque che i fatti storici sono espressione del diritto alla storia, intesa come un'eredità da trasmettere alle generazioni future e caratterizzata da una contrapposizione costante con il diritto all'oblio.

Alla luce di queste osservazioni va letta la decisione della Corte la quale, contemperando il diritto all'informazione del pubblico e il diritto del singolo ad essere dimenticato, ha riconosciuto un ruolo essenziale alla contestualizzazione e all'aggiornamento della notizia nel riconoscimento del diritto all'oblio. Invece di limitarsi a determinare la liceità della divulgazione della notizia risalente nel tempo, la Corte ha infatti stabilito che: «se vera, esatta ed aggiornata essa era al momento del relativo trattamento quale notizia di cronaca, e come tale ha costituito oggetto di trattamento, il suo successivo spostamento in altro archivio di diverso scopo (nel caso, archivio storico) con memorizzazione anche nella rete internet, deve essere allora realizzato con modalità tali da consentire alla medesima di continuare a

⁵¹⁹ G. NEGRI, L. TREMOLADA, *Revisione d'obbligo per gli archivi internet: la Cassazione impone di aggiornare le "vecchie" notizie*, in *Il Sole 24 Ore*, 6 aprile 2012.

⁵²⁰ Cass., III Sez. Civ., 9 aprile 1998, n. 3679, cit.

⁵²¹ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit. p. 101.

mantenere i suindicati carattere di verità ed esattezza, e conseguentemente di liceità e correttezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione⁵²²». Relativamente a quest'ultimo aspetto, la Corte ha precisato che il diritto all'oblio dell'individuo può essere garantito tramite il collegamento della notizia originaria ad altre informazioni successive, relative all'evoluzione della vicenda, al fine di assicurare la completezza e la correttezza dell'informazione, con conseguente rispetto dei diritti fondamentali del singolo. Se accadesse il contrario, ossia l'individuo si potesse identificare solo con informazioni risalenti nel tempo, si determinerebbe uno sviamento della sua identità personale⁵²³ e la sua rappresentazione, non essendo aggiornata, risulterebbe solo parzialmente vera. Il rischio di rimanere ancorati alle notizie passate si aggrava esponenzialmente con l'avvento dell'era digitale, in quanto «la notizia apparsa sul web non dura, al pari delle notizie sulla carta stampata, come la rosa di Ronsard, *l'espace d'un matin*, ma piuttosto assume forma durevole e incancellabile; chiunque la può leggere e rileggere, ovunque si trova nel mondo, e può utilizzarla come fonte di informazione⁵²⁴». La notizia, connotata dalle caratteristiche di accessibilità permanente ed esposizione perpetua, non è un dato astratto, ma è relativa alla persona e all'immagine della stessa in un momento storico determinato; dunque, ai sensi dell'articolo 7 del Codice della privacy, come ha precisato la Corte, l'interessato, nel rispetto della sua identità attuale, ha diritto di ottenere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione.

In questa prospettiva la Corte, specificando che è la notizia originaria a dover essere integrata, ha affermato che tale compito non spetta a Google, quale intermediario della comunicazione⁵²⁵, ma al titolare del sito, al fine di tutelare il diritto del singolo alla propria identità personale e il diritto dell'utente a ricevere una completa e corretta informazione. Nel caso di specie la notizia infatti era disponibile nell'archivio storico del giornale ed era accessibile nella Rete attraverso

⁵²² Cass, sezione III civile, 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

⁵²³ F. PIZZETTI (a cura di), *Il prisma del diritto all'oblio*, cit., p. 180.

⁵²⁴ T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, vol. 28, fasc. 4/5, 2012, p. 911-920.

⁵²⁵ La cui posizione è coperta dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, emanato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2001, l'Italia ha dato finalmente attuazione alla direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

l'attività di indicizzazione dei motori di ricerca. Soffermandosi in particolare sulla distinzione tra archivio e memoria della Rete, la Corte ha specificato che «l'archivio si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati, con informazioni intercorrelate volte ad agevolarne l'accesso e a consentirne la consultazione, la rete internet costituisce in realtà un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate». Sulla Rete le informazioni appaiono tutte al medesimo livello, appiattite⁵²⁶ e prive di contestualizzazione, tanto che per descrivere questo deposito di dati di dimensioni globali si potrebbe pensare a «pagine isolate di libri custoditi in mille diverse biblioteche⁵²⁷». Da queste pagine è tratta l'immagine sociale dell'individuo, che deve rispettare l'identità attuale dello stesso, di conseguenza viene investita l'azienda editoriale⁵²⁸ quale fonte della notizia, e non un generico motore di ricerca, del compito di garantire l'integrazione e l'aggiornamento delle informazioni, al fine di assicurare l'affidabilità delle stesse.

In conclusione va osservato che la decisione in esame ha avuto un ruolo centrale nell'evoluzione della tutela del diritto all'oblio online, in quanto ha tentato di consentire l'attuazione dello stesso in un'era digitale caratterizzata dalla memoria eterna. In particolare il diritto in esame è stato definito come «il diritto al controllo a tutela della propria immagine sociale che, anche quando trattasi di una notizia vera, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati personali⁵²⁹». Nonostante questo avanzamento in materia, le sfide⁵³⁰ innestate dalla decisione sono molteplici: l'individuazione delle modalità tecnologiche che possano consentire di attuare concretamente la soluzione della Corte; l'attribuzione di un ruolo attivo o meno ai motori di ricerca; infine, la natura stessa del diritto all'identità personale che richiede un bilanciamento da effettuare caso per caso tra i diritti in gioco.

⁵²⁶ Cfr., G. FINOCCHIARO, *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, cit., p. 391.

⁵²⁷ G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Il diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc. 3, 2010, p. 395.

⁵²⁸ Cfr., I. ZANNI ROSIELLO, *Archivi, archivisti, storici*, in GIUVA-VITALI-ZANNI ROSIELLO, *Il potere degli archivi*, Milano, 2007, p. 52 ss.

⁵²⁹ Cass, sez. III civile, 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

⁵³⁰ Cfr., G. FINOCCHIARO, *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, cit., p. 394.

Nel 2013 il Garante, richiamando la sentenza appena esaminata della Corte di Cassazione, ha affrontato la tematica relativa al diritto all'oblio, affermando il diritto alla contestualizzazione delle notizie presenti in un archivio di giornale in nome del diritto all'identità personale. In particolare, il Garante nel suo provvedimento ha tenuto conto dell'evoluzione del diritto all'oblio, istituito la cui finalità originaria consisteva nel bilanciare la libertà di stampa con la tutela della riservatezza e della reputazione. Con lo sviluppo dell'era digitale tale diritto ha assunto nuove valenze, derivanti soprattutto dalla permanenza costante nella Rete di dati della più diversa natura. Secondo la dottrina, l'evoluzione descritta ha fatto sì che tale diritto non riguardasse più solo le notizie diffuse o ripubblicate dai media, ma si estendesse, più in generale, a coprire ogni informazione o dato, compresi quelli immessi in Rete dagli stessi individui per le più diverse finalità⁵³¹, divenendo così il diritto all'oblio una categoria giuridica a «fattispecie plurima⁵³²».

Ritornando alla decisione in esame e per poter comprendere appieno il provvedimento⁵³³ adottato dal Garante, è necessario analizzare i fatti alla base della vicenda. Quest'ultima trae origine⁵³⁴ dal ricorso presentato da un soggetto che lamentava la permanenza di tre articoli nell'archivio digitale del quotidiano la *Repubblica*, contenenti informazioni personali relative ad una vicenda giudiziaria. Il ricorrente era infatti stato coinvolto nel passato in tale vicenda, ma poi era stato prosciolto; alla luce di ciò, richiedeva la rimozione degli articoli in questione, l'aggiornamento delle notizie e l'adozione di misure tecnologiche al fine di impedire l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca.

Il Garante ha accolto il ricorso e, facendo riferimento alla sentenza n. 5525 del 2012⁵³⁵ della Corte di Cassazione e ai diritti sanciti all'articolo 7⁵³⁶ del Codice della privacy, ha ordinato al gruppo editoriale di adottare, nell'ambito dell'archivio storico del quotidiano, un sistema idoneo a rendere evidenti gli sviluppi della

⁵³¹ Cfr., F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, cit., p. 21–63.

⁵³² Ivi.

⁵³³ Garante della privacy, 24 gennaio 2013, n. 31, consultabile su:

<https://www.conjur.com.br/dl/decisao-garante-per-la-protezione-dei.pdf>.

⁵³⁴ Cfr., A. SALARELLI, *Diritto all'oblio e archivi online dei quotidiani: alcune considerazioni sulla memoria sociale ai nostri tempi*, in *JLIS.it*, vol. 5, n. 1, gennaio 2014, p. 1-15.

⁵³⁵ Cass, sez. III civile, 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

⁵³⁶ Art. 7 Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) [abrogato].

vicenda relativa al ricorrente. Il Garante ha quindi affermato il diritto dell'interessato all'aggiornamento e all'integrazione dei propri dati personali nel rispetto della sua identità attuale, altrimenti la notizia, originariamente vera, diverrebbe non aggiornata, parziale, non esatta e pertanto sostanzialmente non vera.

In particolare, al fine di giungere alla decisione appena esposta, il Garante ha effettuato un bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto della persona al rispetto della propria identità attuale, o meglio, a vedersi riconosciuto il diritto all'oblio. Tale contemperamento nel mondo analogico⁵³⁷ era facilitato dalla difficoltà di accesso agli archivi dei giornali e, in generale, al reperimento delle informazioni; nel mondo digitale tale ricerca è invece agevolata dalla possibilità di utilizzare motori di ricerca generalisti come Google. In questa nuova realtà gli archivi dei giornali implementano la libertà di informarsi⁵³⁸ degli individui ma, allo stesso tempo, determinano rischi di intrusioni nella sfera personale di ciascun cittadino⁵³⁹. Soffermandosi su quest'ultimo aspetto, va rilevato che l'elemento sostanziale, da cui potrebbe derivare la lesione dei diritti del singolo, consiste proprio nella maggior facilità di consultazione di un archivio digitale rispetto ad uno cartaceo. Al fine di rendere meno agevole suddetta ricerca, si potrebbe utilizzare la tecnica della interdizione della indicizzazione⁵⁴⁰ degli articoli da parte dei motori di ricerca generalisti, oppure si potrebbe prevedere una forma di identificazione dell'utente da remoto⁵⁴¹, richiedendo a quest'ultimo il rispetto delle regole del codice di deontologia e di buona condotta nel trattamento di dati personali. Il tentativo in esame consisterebbe dunque nell'applicare i vincoli solitamente presenti alla consultazione di un archivio cartaceo in uno digitale, al fine di soddisfare il bisogno di riservatezza degli individui e il rispetto della loro identità attuale. In tal modo, essendo le informazioni non facilmente accessibili ad una collettività indistinta, verrebbe garantito ai soggetti, in relazione a determinati fatti passati, seppur indirettamente e con modalità differenti dalla mera

⁵³⁷ Cfr., A. MANTELETO, *Il diritto all'oblio dalla carta stampata ad Internet*, in *Il caso del diritto all'oblio*, a cura di F. PIZZETTI, Torino, 2013, p. 145–172.

⁵³⁸ Cfr., G. GARDINI, *Le regole dell'informazione. Principi giuridici, strumenti, casi*, Milano, 2005.

⁵³⁹ Cfr., L. GIUVA, *Archivi e diritti dei cittadini, Il potere degli archivi, Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, 2007, p. 135–201.

⁵⁴⁰ Cfr., A. SALARELLI, *Diritto all'oblio e archivi online dei quotidiani: alcune considerazioni sulla memoria sociale ai nostri tempi*, cit., p. 1-15.

⁵⁴¹ Ivi.

cancellazione, un potenziale diritto ad essere dimenticati⁵⁴².

4. *La realtà italiana dopo la sentenza Google Spain: dibattiti e riflessioni sull'attualità dell'istituto*

La sentenza n. 5525 del 2012 sopra esaminata⁵⁴³ è tuttora considerata il *leading case* italiano, precedente all'intervento comunitario, in materia di diritto all'oblio. A livello europeo tale diritto è stato riconosciuto dalla sentenza del 13 maggio 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea, nota comunemente come *Google Spain*⁵⁴⁴, che ne ha definito la portata ed enucleato i limiti. La prima elaborazione giurisprudenziale italiana successiva a quella dei supremi giudici europei ha deciso di valorizzare suddetti limiti, con conseguente rigetto della domanda di un individuo di essere dimenticato⁵⁴⁵.

Nel caso di specie, un avvocato aveva chiesto al Tribunale⁵⁴⁶ di ordinare a Google di deindicizzare quattordici links che rinviavano a siti web contenenti notizie di una vicenda penale del 2012. Si trattava, in particolare, di una vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto l'avvocato insieme ad altri personaggi romani, esponenti del clero e soggetti appartenenti alla «banda della Magliana» in presunte truffe e guadagni illeciti. Il Tribunale ha ricostruito la natura e i presupposti del diritto all'oblio, come delineati dalla sentenza della CGUE sopra richiamata e dalle linee guida adottate il 26 novembre 2014 dal WP29⁵⁴⁷, determinando l'insussistenza in capo all'attore del vantato diritto e rigettando dunque le richieste. In particolare, il Tribunale ha considerato il fattore temporale, quale elemento costitutivo essenziale ai fini della lesione del diritto all'oblio, ritenendo che dall'accadimento dei fatti in

⁵⁴² Cfr., F. VALACCHI, *La memoria integrata nell'era digitale. Continuità archivistica e innovazione tecnologica*, Corazzano, 2006.

⁵⁴³ Nel caso vagliato dalla citata Cass. n. 5525 del 2012, un esponente politico, indagato per corruzione ed arrestato, ma poi prosciolto, ha ottenuto che fosse imposto al Corriere della Sera di predisporre un meccanismo idoneo a segnalare, nell'archivio informatico che rendeva tuttora accessibile online la notizia del suo arresto, anche il successivo sviluppo a lui favorevole della vicenda.

⁵⁴⁴ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12. Cfr., G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH, *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015.

⁵⁴⁵ Cfr., M. MARAFFINO, *I mille paletti all'oblio su Internet*, in Lex 24, 11 gennaio 2016.

⁵⁴⁶ Tribunale Roma, sez. I, 3 dicembre 2015, n. 23771.

⁵⁴⁷ Vengono richiamate le linee guida adottate il 26 novembre 2014 dalle Autorità per la tutela della Privacy di tutti i Paesi europei riunite nel cosiddetto *Article 29 Data Protection Working Party* ed i successivi interventi del Garante italiano che le hanno recepite (decisioni del 18 dicembre 2014, n. 618, e del 12 marzo 2015, n. 153).

parola non fosse trascorso un ampio lasso di tempo e che dunque tali eventi fossero ancora recenti ed attuali. Essendo poi le notizie anche di interesse pubblico, secondo il Tribunale, erano riconducibili alla tutela del diritto all'informazione, costituzionalmente protetto e da sempre in contrasto con il diritto ad essere dimenticato. Occorre inoltre sottolineare che nel bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto del pubblico ad essere informato assume una notevole rilevanza il ruolo pubblico rivestito dal soggetto. La presente sentenza ha dunque approfondito il profilo soggettivo della rilevanza pubblica⁵⁴⁸, facendovi rientrare i soggetti che svolgono attività di carattere politico, i titolari di alte cariche pubbliche e gli iscritti agli albi professionali⁵⁴⁹. Nel caso di specie l'attore svolgeva per l'appunto la professione forense, circostanza che appare dunque potenzialmente preclusiva dell'esercizio del diritto all'oblio. Nella categoria dei soggetti di rilevanza pubblica, secondo la sentenza e i riferimenti europei⁵⁵⁰ in essa contenuti, sono inoltre ricompresi i personaggi notori del mondo degli affari, della cultura, dello spettacolo e dello sport.

A questo punto, è necessario osservare l'esito della presente decisione, fondata sui riferimenti comunitari, in relazione alla decisione adottata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5525 del 2012 sopra richiamata. Quest'ultima ha infatti accolto la richiesta avanzata da un politico relativamente ad una notizia di indagini penali cui era stato sottoposto. Alla luce di ciò, una parte della dottrina⁵⁵¹, visto il riconoscimento del diritto all'oblio a livello europeo, ha riconsiderato la pronuncia del 2012⁵⁵², ritenendo che la Corte non avesse effettuato un corretto contemperamento poiché non aveva tenuto conto della presenza dell'interesse pubblico a conoscere la vicenda e del ruolo pubblico rivestito dal ricorrente. Tuttavia, va rilevato che la Corte nella sentenza del 2012 ha assunto il difficile ruolo di prendere una decisione nell'era della Rete, in cui le informazioni sono appiattite,

⁵⁴⁸ Cfr., M. RIZZUTI, *Il diritto e l'oblio*, in *Corriere Giur.*, n. 8-9, 2016, p. 1072.

⁵⁴⁹ Un esplicito riferimento alla funzione sociale dell'avvocatura è stato ormai inserito anche nella formula dell'impegno solenne, obbligatorio per poter esercitare la professione, ai sensi art. 8 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma dell'ordinamento forense.

⁵⁵⁰ Il riferimento è al criterio n. 2 delle citate linee guida del WP29, in cui si tenta di delineare chi siano quei soggetti che, secondo l'ampia espressione utilizzata dalla Corte di Lussemburgo «*play a role in public life*».

⁵⁵¹ Cfr., M. RIZZUTI, *Il diritto e l'oblio*, cit., p. 1072 ss.

⁵⁵² Cass., sezione III civile, 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

non contestualizzate, nonché disponibili e accessibili ad un indeterminato pubblico. In risposta alle sfide generate dalla tecnologia, la Corte ha affrontato il diritto all'oblio nell'era digitale, la cui attuazione, secondo la stessa, sarebbe stata possibile attraverso la contestualizzazione e l'aggiornamento delle notizie. Il fine ultimo perseguito dalla Corte era quello di garantire il rispetto dell'identità attuale⁵⁵³ di un individuo, seppur un esponente politico, in una realtà dalla memoria eterna.

Un'altra decisione della Corte di Cassazione oggetto di critiche è stata quella del 24 giugno 2016, n. 13161⁵⁵⁴, in cui si discuteva della permanenza nell'archivio digitale di una testata giornalistica online di un articolo relativo ad una vicenda penale. Quest'ultimo era facilmente accessibile attraverso i generali motori di ricerca, esponendo le persone coinvolte ad una continua gogna elettronica e ledendo così i loro diritti⁵⁵⁵. La Cassazione, richiamando la decisione assunta nella pronuncia Google Spain e le linee guida redatte dal WP29 dopo tale sentenza, ha stabilito che l'articolo di cronaca dovesse venire cancellato dall'archivio digitale del giornale perché, seppur vero e non travalicante i limiti di legge, aveva generato una lesione ai ricorrenti⁵⁵⁶. Le critiche mosse a tale soluzione fanno riferimento al fatto che la CGUE, nel caso Google Spain, aveva riconosciuto al soggetto il diritto alla deindicizzazione dai motori di ricerca delle notizie lesive che lo riguardavano, ma non aveva mai disposto la rimozione di tali contenuti dagli archivi dei giornali⁵⁵⁷. La decisione, inoltre, è stata messa in discussione poiché considerata lesiva dei diritti alla libera informazione⁵⁵⁸, alla libertà di espressione e di cronaca⁵⁵⁹, che dovrebbero

⁵⁵³ Cfr., V. PUTORTÌ, *Internet, diritto all'oblio e tutela dell'identità della persona*, in V. BARSOTTI, *Libertà di informazione, nuovi mezzi di comunicazione e tutela dei diritti*, Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 157 ss.

⁵⁵⁴ Cass., 24 giugno 2016, n. 13161, in *Foro.it*, 2016, I., p. 2734.

⁵⁵⁵ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 102.

⁵⁵⁶ Cfr., L. PIATTI, *Le maglie larghe del diritto all'oblio*, in *il Quotidiano Giuridico*, 29 agosto 2016.

⁵⁵⁷ Linee guida di WP29, al paragrafo 18 confermano questo indirizzo: la deindicizzazione non riguarda i motori di ricerca di piccola portata come quelli dei giornali online. «*I motori di ricerca interni a pagine web non generano effetti identici a quelli dei motori di ricerca "esterni". Da un lato, essi reperiscono esclusivamente le informazioni contenute su specifiche pagine web. Dall'altro lato, anche se un utente effettua una ricerca relativa ad una stessa persona su più pagine web, i motori di ricerca interni non permettono di creare un profilo completo della persona in questione ed i relativi risultati non avranno un impatto sostanziale su tale persona. Pertanto, in via generale, il diritto alla deindicizzazione non dovrebbe applicarsi a motori di ricerca la cui portata sia ristretta, con particolare riguardo ai motori di ricerca interni ai siti online di quotidiani*».

⁵⁵⁸ Cfr., C. MELZI, G. E. VIGEVANI, *Oblio, non convince la stretta sul Web*, in *Il Sole 24 Ore*, 8 luglio 2016.

fungere invece da eccezioni al dovere di cancellazione dei dati personali in base all'articolo 17 del GDPR⁵⁶⁰.

A prescindere dalle critiche, va rilevato che la Corte ha affrontato un tema di crescente attualità, caratterizzato dall'espansione della Rete e della capacità dei motori di ricerca di trovare e concatenare informazioni diffuse e sparse nel Web. La Suprema Corte ha tentato di effettuare un bilanciamento tra diritti di pari rango costituzionale, quali il diritto all'oblio e il diritto di informazione, al fine di garantire all'individuo una corretta rappresentazione della propria immagine online. In particolare, la Corte si è soffermata sulle agevoli modalità di accesso ai dati tramite Internet, ritenendo che, vista la sistematicità e la capillarità della divulgazione dei dati trattati nella Rete e la conseguente lesione generatasi del diritto alla riservatezza e alla reputazione dei ricorrenti, l'interesse pubblico a conoscere la vicenda veniva meno nel breve termine e non era dunque di ostacolo alla cancellazione della notizia⁵⁶¹.

Tuttavia va rilevato che, nonostante l'intento della Corte fosse quello di affrontare le sfide digitali attraverso il riconoscimento del diritto all'oblio nell'era della memoria eterna, il rimedio della cancellazione della vicenda dall'archivio digitale appare sproporzionato. Effettuando un bilanciamento tra i diritti in gioco e considerando che il procedimento penale in esame era ancora pendente al momento della decisione, risulta appunto evidente il difetto di proporzionalità⁵⁶². Quest'ultimo è maggiormente individuabile se si riflette sulla dimensione tradizionale del supporto cartaceo: trasponendo la soluzione della cancellazione adottata dalla sentenza,

⁵⁵⁹ Cfr., A. GIANGRANDE, *Anno 2016 il DNA degli italiani seconda parte: quello che non si osa dire*, pubblicazione indipendente, maggio 2021.

⁵⁶⁰ Art. 17, comma 3, GDPR: «I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento».

⁵⁶¹ Cass., 24 giugno 2016, n. 13161: «Il persistere del trattamento dei dati personali aveva determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione e ciò in relazione alla peculiarità dell'operazione di trattamento caratterizzata da sistematicità e capillarità della divulgazione dei dati (consultabili semplicemente digitando il nominativo del ricorrente e la denominazione del ristorante sul motore di ricerca Google) e alla natura degli stessi dati trattati particolarmente sensibili attenendo a vicenda giudiziaria penale».

⁵⁶² Cfr., R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, in *Questione giustizia*, n. 1, 2017, p. 82-83.

andrebbe strappata la pagina del giornale recante l'articolo ormai archiviato⁵⁶³. Da quanto esposto, emerge la chiara difficoltà di esercitare il diritto all'oblio nell'era di Internet, soprattutto perché le richieste dell'esercizio di suddetto diritto devono tenere in considerazione sia i differenti luoghi virtuali in cui compaiono le informazioni che i rispettivi titolari del trattamento a cui rivolgersi. L'opera degli interpreti è volta dunque a determinare la reale portata del diritto all'oblio, attraverso il contemperamento tra i vari diritti in gioco, da effettuare caso per caso⁵⁶⁴, considerando il fattore temporale, l'interesse pubblico alla notizia, la lesione del diritto alla riservatezza e di conseguenza l'impedimento alla piena realizzazione della personalità umana.

È necessario sottolineare che il dibattito sul diritto all'oblio nella giurisprudenza nazionale non si è arrestato a quanto finora esposto, divenendo particolarmente fervido soprattutto negli ultimi anni.

Dapprima, con una ordinanza del 20 marzo 2018, la n. 6919⁵⁶⁵, la Cassazione si è pronunciata sul confine tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, confine che ha determinato la nascita di numerose controversie visto il sempre più diffuso utilizzo del Web da parte di chi informa e di chi intende essere informato. La vicenda riguardava un noto cantautore italiano che, vista la riproposizione televisiva di un servizio di cinque anni prima inerente il suo rifiuto di svolgere un'intervista, lamentava l'assenza del suo consenso alla messa in onda di tale servizio e delle relative immagini⁵⁶⁶. Il ricorrente affermava inoltre la sussistenza di un danno alla sua reputazione, in quanto l'iniziativa editoriale perseguiva lo scopo di predisporre una «classifica dei personaggi più antipatici e scorbutici del mondo dello spettacolo». La Suprema Corte ha stabilito che in tema di riservatezza, dal quadro normativo nazionale ed europeo⁵⁶⁷, deriva che il diritto all'oblio può subire una compressione a

⁵⁶³ Ivi.

⁵⁶⁴ Cfr., A. BARCHIESI, *Il diritto di cronaca vince sul diritto all'oblio: lo stabilisce il Garante della Privacy*, in Focus, 7 settembre 2016.

⁵⁶⁵ Cass., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, in Guida al dir., 2018, fasc. 21, p. 56.

⁵⁶⁶ Cfr., V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e la società dell'informazione*, cit., p. 103.

⁵⁶⁷ Art. 8 CEDU: Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Art. 10, comma 2, CEDU: «2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione

favore del diritto di cronaca in presenza di questi presupposti: «1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia, da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico⁵⁶⁸». La Corte ha affermato dunque che qualora non fossero presenti questi presupposti⁵⁶⁹, la ripubblicazione di una notizia lesiva concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, determinerebbe la violazione del diritto all'oblio. Secondo la Corte, infine, nel caso di specie i suindicati parametri, in presenza dei quali soltanto può legittimamente affermarsi la prevalenza del diritto di cronaca sul diritto all'oblio, dovevano ritenersi assenti⁵⁷⁰.

L'anno successivo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 22 luglio 2019 n. 19681⁵⁷¹, si sono pronunciate nuovamente sul rapporto tra

della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».
Art. 7 Carta di Nizza: «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni».

Art. 8, comma 2, Carta di Nizza: «2. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano».

⁵⁶⁸ Cass., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, cit.

⁵⁶⁹ Cfr., G. DEL VECCHIO, *Il diritto all'oblio e i limiti al suo esercizio: il caso Venditti*, in *Giuricivile*, n. 9, 2019, nota a Cass., sez. I civ., ordinanza 20.03.2018 n. 6919.

⁵⁷⁰ Cfr., A. ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, cit., p. 316.

⁵⁷¹ Cass. Civ. sez. un, 22 luglio 2019, n. 19681, in *Danno e Resp.*, n. 5, 2019, p. 614 e ss con nota di A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. Navigazione a vista affidata ai giudici di merito*; in *Corr. Giur.*, n. 10, 2019, p. 1189 e ss. con nota di V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*; in *Studium iuris*, n. 12, 2019, p. 1478 e ss. con nota di F. ZANOVELLO, *Diritto all'oblio e rievocazione storica: un difficile bilanciamento*.

diritto di cronaca e diritto all'oblio, affrontato anche dalla decisione appena esaminata, al fine di offrire una linea guida per l'interprete e tutti gli operatori della società dell'informazione. L'ordinanza di rimessione 5 novembre 2018, n. 28084, trae origine dal ricorso promosso nei confronti di un quotidiano per la pubblicazione di un articolo che riportava le vicende di un caso di cronaca nera avvenuto ventisette anni prima⁵⁷². In particolare veniva citato il nome dell'omicida, il quale aveva già scontato la pena e si era ormai reinserito nella società, sia nel contesto relazionale che lavorativo. Egli, esposto a questa gogna mediatica, lamentava la lesione del suo diritto alla riservatezza e alla dignità personale, in base all'articolo 2 della Costituzione, e faceva valere il suo diritto all'oblio. Veniva dunque sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite al fine di delineare «un adeguato bilanciamento del diritto di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione e del c.d. diritto all'oblio, posto a tutela della riservatezza della persona⁵⁷³». Le Sezioni Unite hanno delineato tre differenti accezioni del diritto all'oblio⁵⁷⁴: la prima, legata alla ripubblicazione di notizie trascorso un lasso di tempo dalla legittima divulgazione passata; la seconda, inerente alla correttezza, all'aggiornamento e alla contestualizzazione dell'informazione da parte del sito sorgente⁵⁷⁵; infine la terza, relativa alla deindicizzazione dei dati personali disponibili su Internet⁵⁷⁶ ad opera dei motori di ricerca. Nel caso di specie si considerava il diritto all'oblio nella sua accezione tradizionale, senza alcun riferimento alla declinazione online dell'istituto, escludendo «ogni collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e dall'uso della rete Internet⁵⁷⁷». I giudici di legittimità, inoltre, non hanno ricondotto l'attività giornalistica nell'ambito del diritto di cronaca⁵⁷⁸, ma in quello della «rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato⁵⁷⁹», precisando che qualora una notizia passata, legittimamente

⁵⁷² Cfr., M.G. STANZIONE, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle corti. Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 999-1000.

⁵⁷³ Cass., 5 novembre 2018, n. 28084, in Foro it., 2019, I, c. 227, con nota di R. PARDOLESI, B. SASSANI, *Bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca: il mestiere del giudice*.

⁵⁷⁴ Cfr., A. ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, cit., p. 318.

⁵⁷⁵ Secondo la ricostruzione delineata dalla Cass., 5 aprile 2012, n. 5525.

⁵⁷⁶ Secondo la tesi elaborata dalla CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12.

⁵⁷⁷ Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n.19681, in Foro it., 2019, I, 3071.

⁵⁷⁸ Cfr., V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in Corriere Giur., n.10, 2019, p. 1189.

⁵⁷⁹ Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n.19681, cit.

diffusa per l'esercizio del diritto di cronaca, venisse nuovamente pubblicata dopo un periodo di tempo significativo, l'attività del giornalista sarebbe definita storiografica. Questo tipo di pubblicazione, tesa a garantire la memoria storica della collettività⁵⁸⁰, secondo la Corte può essere anonima, a meno che non sia presente un rinnovato interesse pubblico ai fatti o il protagonista sia pubblicamente noto⁵⁸¹. Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che «l'interesse alla conoscenza di un fatto [...] non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell'identità della singola persona che quel fatto ha compiuto⁵⁸²», a meno che non sussista appunto la notorietà del soggetto e il ruolo pubblico rivestito, quali elementi giustificanti l'eventuale ripubblicazione di dettagli in grado di identificare l'individuo⁵⁸³.

Soffermandosi su questi due ultimi criteri affermati dalle Sezioni Unite, va comunque precisato che l'inviolabilità della sfera privata va riconosciuta anche ai personaggi noti, i quali possono invocare il loro diritto di riservatezza qualora vengano pubblicate vicende relative ad aspetti della loro vita privata privi di importanza per la società⁵⁸⁴. La divulgazione di tali notizie sarebbe invece legittima qualora si trattasse di eventi o fatti che incidono sulla conduzione della funzione pubblica⁵⁸⁵. Procedendo poi con un'analisi della portata della sentenza in commento, va anzitutto rilevato che i giudici di legittimità, soffermandosi sul diritto all'oblio in relazione al diritto di cronaca a mezzo stampa, hanno delimitato il campo di indagine ad una prospettiva analogica⁵⁸⁶ e di carattere puramente nazionale, astenendosi dal predisporre una disciplina generale del diritto in esame. Tuttavia, nonostante il circoscritto ambito di operatività, la pronuncia può essere utilizzata anche per

⁵⁸⁰ Cfr., M.G. STANZIONE, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle corti. Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 1000.

⁵⁸¹ Cfr., G. FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite sul diritto all'oblio*, in *Diritto & Internet*, 30 luglio 2019.

⁵⁸² Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n.19681, cit.

⁵⁸³ Cfr., A. ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, cit., p. 319.

⁵⁸⁴ Cfr., S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e alla privacy- il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 5, 2019, p. 1050 ss. Cfr., D. MESSINA, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione*, in www.dimt.it, 7 aprile 2017.

⁵⁸⁵ Cfr., D. BUTTURINI, *Le informazioni sensibili tra interesse del pubblico alla notizia e inviolabilità della dignità umana: casi concreti e riflessioni teoriche*, in *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale* (a cura di) G. FERRI, Napoli, 2015, p. 340 ss.

⁵⁸⁶ Cfr., V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, cit., p. 1189 ss.

affrontare le questioni inerenti al diritto all'oblio digitale, in quanto anche sulla Rete rileva, ai fini della divulgazione di notizie personali, la verifica dell'interesse pubblico e dell'essenzialità dell'informazione⁵⁸⁷. È dunque parimenti necessario un contemperamento tra i vari diritti in gioco, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto. Alla luce di quanto sopra esposto, dalla sentenza in commento si ricava che la tutela del diritto all'oblio passa attraverso un bilanciamento tra diritti e libertà confliggenti: l'interesse del singolo a mantenere riservate vicende personali non più attuali e il diritto alla collettività ad essere informata. In tale contemperamento assume un notevole rilievo, come è emerso dalla sentenza, il ruolo dell'interessato nella vita pubblica e la natura dell'informazione⁵⁸⁸.

Il dibattuto tema del bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca è stato oggetto anche di due recenti pronunce della Corte di Cassazione risalenti, la prima, a marzo e, la seconda, a maggio del 2020⁵⁸⁹. Queste due ordinanze della Corte sono di poco successive alla decisione delle Sezioni Unite appena esaminata⁵⁹⁰, ritenuta dalla Corte irrilevante nei casi in esame. È doveroso dunque osservare come il diritto all'oblio sia divenuto sempre più oggetto delle decisioni dei giudici di legittimità in risposta alle sfide poste dalla *Digital Age*, in quanto nella stessa i dati vengono diffusi spontaneamente e facilmente in Rete anche dagli stessi soggetti a cui si riferiscono, divenendo di conseguenza accessibili a chiunque. Con l'avvento di Internet, gli individui svolgono un ruolo attivo, ricercano le informazioni, interagiscono con la macchina, determinando un distacco rispetto alla realtà propria dei media tradizionali. In questa realtà digitale tutti comunicano con tutti, generando interazioni continue e contribuendo così alla circolazione dei dati⁵⁹¹. Si è passati da una informatica «accentrata» ad una «distribuita» che coinvolge sempre più persone

⁵⁸⁷ Cfr., A. COLARUOTALO, *Il passato che non passa. La parola delle sezioni unite sul delicato rapporto esistente tra memoria storica, cronaca e oblio*, in *Diritto Mercato Tecnologia (DMT)*, 13 dicembre 2019.

⁵⁸⁸ Cfr., M. FRAU, *La pluridimensionalità del diritto all'oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione*, in G. FERRI (a cura di) *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale*, Napoli, 2015, p. 367 e ss.

⁵⁸⁹ Cass., 27 marzo 2020, n. 7559, in *Foro it.*, 2020, I, c. 1549 ss., con nota di PALMIERI, PARDOLESI, *Popolarità estreme: oblio e archivi digitali*; Cass., 19 maggio 2020, n. 9147, in *Foro it.*, 2020, I, p. 2671 ss., con nota di PARDOLESI, *Oblio a regime?*.

⁵⁹⁰ Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n.19681, cit.

⁵⁹¹ Cfr., F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità tra media tradizionali ed avvento di internet*, in *Persona e tutele giuridiche*, a cura di COMANDE, Torino, 2003, p. 8-17.

e dati⁵⁹², facendo assumere, di conseguenza, al diritto all'oblio una caratterizzazione più moderna.

Tornando alle decisioni del 2020 sopra introdotte, la prima vicenda giudiziaria⁵⁹³ aveva ad oggetto la pubblicazione di due articoli nell'archivio storico del sito internet di un quotidiano a diffusione nazionale. Gli articoli, in particolare, riguardavano il rinvio a giudizio e la conseguente condanna in primo grado di un noto imprenditore a livello europeo nel campo tipografico. Il figlio dell'imprenditore ha agito in giudizio, dal momento che il padre era defunto, sostenendo che le pubblicazioni riportassero una verità parziale e frammentata in quanto non richiamavano l'aspetto della vicenda relativa al proscioglimento del padre. Il figlio ha sottolineato inoltre che la permanenza di suddette pubblicazioni ledeva inaccettabilmente la memoria del defunto padre, poiché creava pregiudizio all'onore, alla reputazione e alla dignità del *de cuis* e dell'intera famiglia. Essendo poi gli articoli in esame facilmente accessibili su Internet attraverso i motori di ricerca, il ricorrente ha chiesto la rimozione degli stessi e in subordine il loro aggiornamento. A seguito del rigetto del ricorso da parte dell'Autorità Garante, il figlio si è rivolto al Tribunale di Milano⁵⁹⁴, chiedendo la rimozione degli articoli, in subordine l'anonimato dei dati personali presenti e, in ulteriore subordine, l'aggiornamento delle notizie con indicazione del proscioglimento. Tuttavia va rilevato che già in pendenza di giudizio gli articoli erano stati aggiornati e non erano inoltre più indicizzati, con conseguente non agevole accessibilità e reperibilità degli stessi in seguito ad una generale ricerca sul Web⁵⁹⁵. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale, ritenendo prevalente il diritto della collettività all'informazione, ha negato la richiesta di cancellazione delle notizie, affermando inoltre l'insussistenza della legittimazione attiva del ricorrente poiché il sistema normativo di protezione dei dati personali è unicamente riferibile all'interessato, cioè al soggetto a cui i dati personali si riferiscono, nel caso di specie il *de cuis*.

⁵⁹² Cfr., M. MENSI, *La rete tra tecnologia e diritto*, in M. MENSI, P. FALLETTA, *Il diritto del web*, 2° ed., Padova, 2018, p. 22.

⁵⁹³ Cass., 27 marzo 2020, n. 7559, cit.

⁵⁹⁴ Trib. Milano, 17 febbraio 2014.

⁵⁹⁵ Cfr., C. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, cit., p. 732 ss.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dapprima ripercorso l'evoluzione del diritto all'oblio, richiamando precedenti nazionali e sovranazionali in relazione alla tematica del bilanciamento tra il diritto in esame e il diritto di cronaca. In particolare è stata richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite del 2019⁵⁹⁶, relativa al contemperamento tra diritto all'oblio e il diritto alla rievocazione storiografica, ma è stato attribuito valore di precedente, per affinità della fattispecie, alla sentenza del 2012⁵⁹⁷ in cui è stato riconosciuto il diritto del soggetto all'aggiornamento, e non alla mera eliminazione, delle notizie, al fine di garantire il rispetto e l'evoluzione dell'identità personale del singolo. La Corte, entrando nel vivo della motivazione, ha ritenuto che il mero trascorrere del tempo non determini automaticamente il venir meno dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, in quanto, in caso contrario, si realizzerebbe la non pertinenza di scopo di ogni archivio cartaceo o informatico⁵⁹⁸. La Corte ha dunque rigettato il ricorso, precisando che dovere dell'interprete è quello di bilanciare i diritti in gioco, valutando se l'eventuale sacrificio imposto al diritto alla reputazione⁵⁹⁹ del singolo sia giustificato dall'interesse alla conoscenza da parte della collettività. Quest'ultimo, nel caso in esame, era stato ritenuto sussistente in quanto l'imprenditore era noto a livello europeo ed era stato accusato a livello penale. La Cassazione ha infine ritenuto l'aggiornamento degli articoli e la loro deindicizzazione, effettuata spontaneamente dalla società editoriale in pendenza di giudizio, mezzi idonei ad assicurare il diritto all'oblio del defunto, considerando invece eccessiva e sproporzionata la mera cancellazione dall'archivio del giornale.

Parte della dottrina⁶⁰⁰ ha ritenuto che la Corte non avesse effettuato un adeguato contemperamento dei diritti nell'era digitale, finendo per sacrificare la già difficile esistenza del diritto all'oblio nell'era della memoria eterna. Il motivo della critica nasceva dall'agevole accesso all'archivio digitale che, essendo di immediata consultazione, non tutelava le esigenze di riservatezza come un archivio cartaceo. Quest'ultime, secondo parte della dottrina, andrebbero garantite maggiormente

⁵⁹⁶ Cass., Civ. 22 luglio 2019, n. 19681, cit.

⁵⁹⁷ Cass. Civ. 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

⁵⁹⁸ Cfr., C. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, cit., p. 732 ss.

⁵⁹⁹ Definita dalla Cass. Civ. 5 aprile 2012, n. 5525, cit., «immagine sociale».

⁶⁰⁰ Cfr., V. SCIARRINO, *Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di protezione dell'oblio digitale*, in *Corriere Giur.*, n. 3, 2021, p. 345.

qualora il soggetto sia deceduto, come nel caso di specie, al fine di evitare la creazione di «zombie digitali⁶⁰¹». Emerge così un dato fenomenologico di immediata evidenza: la dissociazione tra l'esistenza biologica di un individuo e la sua persona elettronica⁶⁰². Questa permane in Rete, non svanendo con la morte, diffondendosi in differenti luoghi virtuali per un periodo di tempo indefinito⁶⁰³, determinando problemi e lesioni alla tutela post-mortale della dignità e dell'identità del defunto⁶⁰⁴.

Tirando le fila, è necessario riconoscere l'importanza che la Rete riveste nell'attualità ma, allo stesso tempo, essere consci dei rischi insiti in essa e dei cambiamenti che essa comporta. Tra questi rientra l'incisività dei nuovi media sulla partecipazione alla vita sociale degli individui, anche *post mortem*, la cui conseguenza principale consiste nel dovere morale di rispettare le regole per la tutela dei diritti fondamentali della persona⁶⁰⁵. Il bilanciamento da effettuare tra i diritti in gioco risulta essenziale per evitare che l'interesse della collettività a conoscere non si traduca in un trattamento di dati personali lesivo della dignità, della riservatezza e dell'identità personale attuale dell'interessato.

Il secondo caso del 2020 oggetto della presente analisi⁶⁰⁶, come si è preannunciato, tratta dello stesso argomento. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una società editrice contro la sentenza del Tribunale di Pescara che le aveva ordinato la cancellazione di una notizia dall'archivio digitale del giornale online. La notizia era relativa ad un patteggiamento di pena riguardante un soggetto indagato per reati di sostituzione di persona, falso in atto pubblico e frode in pubbliche forniture⁶⁰⁷. La società editrice, lamentando la violazione del d.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016⁶⁰⁸, in particolare del comma terzo

⁶⁰¹ Cfr., G. RESTA, *La morte digitale*, in *Dir. inf.*, fasc. 6, 2014, p. 894 ss.

⁶⁰² Cfr., F. DEUTSCH, *Digitales Sterben: Das Erbe im Web 2.0*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV)*, 2014, 1ss., p. 2.

⁶⁰³ Cfr., M. MARTINI, *Der digitale Nachlass und die Herausforderung postmortalen Persönlichkeitsschutzes im Internet*, in *JZ*, 2012, p. 1145 ss.

⁶⁰⁴ Cfr., L. EDWARDS, E. HARBINJA, *Pro-ecting Post - Mortem Privacy: Reconsidering the Privacy Interests of the Deceased in a Digital World*, in 32 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 83, 2013.

⁶⁰⁵ Cfr., V. SCIARRINO, *Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di protezione dell'oblio digitale*, cit., p. 345 ss.

⁶⁰⁶ Cass., 19 maggio 2020, n. 9147, in *Foro it.*, 2020, I, 2671.

⁶⁰⁷ Cfr., D. COSTA, *Diritto all'oblio: deindicizzare per non censurare*, Commento all'Ord. Cass. Civ. Sez. I, n. 9147 del 19/05/2020, in *Ius in itinere*, 18 giugno 2020.

⁶⁰⁸ Cfr., G. CAVALLARI, *Il diritto all'oblio alla luce del recente Regolamento 679/2016*, in *Ius in itinere*, 10 giugno 2019.

dell'articolo 17 di suddetto Regolamento inerente le eccezioni al dovere di cancellazione, ha affermato la prevalenza del diritto di cronaca e dell'interesse pubblico ad una completa informazione rispetto al diritto all'oblio del singolo. Essa ha infatti sostenuto che la notizia fosse di perdurante attualità, delegittimando così la pretesa ad essere dimenticato dell'individuo, e ha evidenziato inoltre che l'ordine di cancellazione che le era stato imposto era sproporzionato ed eccessivo rispetto a quanto stabilito a livello europeo⁶⁰⁹. La CGUE, nella nota sentenza Google Spain⁶¹⁰, ha infatti definito il diritto del singolo alla deindicizzazione della notizia da parte del motore di ricerca, ma non ha imposto l'eliminazione di parti di archivi informatizzati di un organo d'informazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società editrice e, con una prima analisi, ha valutato la compatibilità tra l'archiviazione delle notizie per finalità storica e l'iniziale raccolta a scopi giornalistici, al fine di valutare l'adeguatezza della misura della cancellazione imposta alla società editrice. La Corte ha stabilito che l'attività di archiviazione assume tutela e rilievo costituzionale⁶¹¹, poiché strumentale alla realizzazione della ricerca storica nonché espressione della libertà di manifestazione del pensiero. Alla luce di ciò, la Corte ha considerato sproporzionata⁶¹² la misura dell'eliminazione della notizia dall'archivio di un giornale e ha affermato che, permanendo il carattere lecito della prima pubblicazione della notizia, il rimedio che spetta al soggetto interessato consiste nella pretesa di limitare l'accesso alla stessa attraverso il meccanismo della deindicizzazione⁶¹³. La Corte ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Pescara che, nel disporre la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta online, non aveva operato, secondo la Corte, il necessario bilanciamento tra il diritto all'oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione.

⁶⁰⁹ Cfr., S. LENER, *Il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca e la scansione per fallgruppen*, in Jus Civile, n. 1, 2021, p. 183.

⁶¹⁰ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

⁶¹¹ Art. 21 Cost.: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Art. 33 Cost.: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».

⁶¹² Sul punto, la Corte richiama l'evocativa metafora per cui la cancellazione di una notizia dall'archivio digitale corrisponderebbe all'atto di strappare un vecchio numero di un giornale custodito in un archivio cartaceo.

⁶¹³ Cfr., G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., p. 592 ss.

Le decisioni esaminate hanno cercato di fornire «un quadro unitario di una materia magmatica e tuttora in evoluzione⁶¹⁴». In particolare, è stata messa in luce l'inesistenza di un unico rimedio a tutela del diritto all'oblio, derivante dalle complesse modalità di esercizio del suddetto⁶¹⁵, in bilico costante tra cancellazione, anonimizzazione, pseudonimizzazione, oscuramento dei dati personali e processo di deindicizzazione. Al fine di garantire effettiva tutela a suddetto diritto, si riporta una tesi avanzata in dottrina che consiste nello scomporre la materia in quattro differenti casi con rispettivi schemi di bilanciamento: si viene così a delineare una scansione per «*Fallgruppen*»⁶¹⁶. In primo luogo, nell'ipotesi in cui venga avanzata una richiesta di oblio dei propri dati personali e non vi sia un interesse pubblico alla conoscenza, ma solamente una mera curiosità, il rimedio della deindicizzazione risulterebbe la misura più opportuna; invece, come seconda opzione, qualora sia presente l'interesse pubblico ad essere informato, prevarrebbe il diritto all'informazione, a discapito del diritto ad essere dimenticato. Nell'ipotesi in cui i dati personali siano invece falsi e lesivi della dignità e reputazione di un individuo, sussisterebbe il diritto alla cancellazione degli stessi, pur rimanendo preferibile una smentita per tutelare il diritto all'informazione⁶¹⁷. L'ultima ipotesi concerne invece la richiesta di oblio relativamente ad una notizia contenuta in un archivio storico digitale: in tal caso, essendo eccessiva la misura della cancellazione, risulterebbero preferibili la deindicizzazione dei link che rinviano agli articoli in esame e, in determinati casi, l'aggiornamenti degli stessi⁶¹⁸. Alla luce del modello prospettato, i giudici sono incaricati di individuare lo schema corrispondente alla fattispecie concreta, al fine di eseguire un corretto bilanciamento tra i diritti in gioco⁶¹⁹.

Infine non si può non prendere in considerazione l'affermazione del diritto all'oblio nella realtà italiana del 2021, analizzando brevemente la riforma della giustizia penale messa a punto dalla Guardasigilli Marta Cartabia. La suddetta

⁶¹⁴ S. LENER, *Il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca e la scansione per fallgruppen*, cit., p. 185-186.

⁶¹⁵ Cfr., A. ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, cit., p. 33.

⁶¹⁶ Cfr., R. PARDOLESI, C. SCARPELLINO, *Sulle stratificazioni del diritto all'oblio: quando sì e come*, *Diritto di internet*, n. 3, 2020, p. 461.

⁶¹⁷ S. LENER, *Il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca e la scansione per fallgruppen*, cit., p. 186.

⁶¹⁸ Ivi.

⁶¹⁹ Cfr., R. PARDOLESI, *Oblio a regime?*, in *Foro it.*, 2020, I, c., p. 2684 ss.

riforma introduce importanti modifiche per i processi penali ed è la stessa ministra che più volte ha sottolineato come le nuove norme sono caratterizzate dal «principio della ragionevole durata del processo che viene rispettato con l'introduzione dei limiti». Ai fini della presente trattazione occorre sottolineare che il disegno di legge governativo di riforma, approvato mediante la legge n. 134 del 2021, è stato arricchito e modificato attraverso una serie di emendamenti. In particolare assume notevole rilievo l'emendamento presentato dal deputato monregalese Enrico Costa per estendere il diritto all'oblio sui motori di ricerca a chi, indagato o imputato per un reato, è stato poi assolto dai giudici⁶²⁰. Dunque, richiamando il diritto all'oblio previsto dall'articolo 17 del GDPR, si stabilisce che, a seguito di una ricerca effettuata sulla Rete con il nome della persona che è stata indagata o imputata, non saranno accessibili le notizie relative a quel procedimento o all'inchiesta a suo carico, attraverso il processo di deindicizzazione. Tale previsione è stata definita dallo stesso Costa come «una norma di civiltà, in base alla quale una persona assolta o prosciolta non può essere marchiata a vita⁶²¹».

Soffermandosi nel dettaglio sul contenuto della legge n. 134 del 2021⁶²² in vigore dal 19 ottobre dello stesso anno, che ha approvato il relativo disegno di legge governativo, va rilevato che essa si compone di due articoli: l'articolo 1 contiene una serie di deleghe al Governo che dovranno essere esercitate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa; l'articolo 2 contiene, invece, norme aventi immediata attuazione che intervengono sul regime della prescrizione, della durata dei giudizi di impugnazione nonché in tema di garanzie difensive e di tutela delle vittime del reato. L'emendamento suindicato, relativo al diritto all'oblio, trova espressione nell'articolo 1 comma 25 della legge in esame che stabilisce: «[...] il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscono titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel

⁶²⁰ *Riforma della giustizia: ok agli emendamenti su diritto all'oblio e arresto in flagranza per chi molesta l'ex moglie*, in La Repubblica, 30 luglio 2021, https://www.repubblica.it/politica/2021/07/30/news/riforma_della_giustizia_arresto_flagranza_stalker_di_ritto_oblio-312383476/.

⁶²¹ Cfr., F. GRIGNETTI, *Più tutele per gli indagati: se assolti o prosciolti previsto l'oblio sul web*, in La Stampa, 31 luglio 2021.

⁶²² Legge 27 settembre 2021, n. 134, «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021).

rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisce in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati»⁶²³.

Molte sono le problematiche sorte in relazione a tale disposizione, soprattutto sulla portata geografica della deindicizzazione descritta e sull'obbligatorietà della stessa con conseguente riduzione del bilanciamento, fino ad ora previsto, tra il diritto all'oblio dell'interessato, l'interesse pubblico ad accedere alle informazioni e l'interesse economico del gestore del motore di ricerca. Tuttavia, alla data odierna, ogni potenziale interpretazione rappresenta solamente un'ipotesi in quanto l'articolo in esame non è immediatamente precettivo, ma si inserisce tra i criteri di delega cui il Governo dovrà dare attuazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge al fine di ottenere certezze in materia di diritto all'oblio.

⁶²³ Cfr., D. BIANCHI, *Oblio nella riforma Cartabia non è oblio di Stato*, in *Il Penalista*, 29 settembre 2021.

Capitolo IV

ANALISI E COMPARAZIONE CON IL DIRITTO STATUNITENSE E APPROFONDIMENTO DELLA REALTÀ CALIFORNIANA

1. I primi riferimenti del diritto all'oblio

Nel 1890 William James, il «padre della psicologia» americana, nei suoi scritti affermò che «nell'uso pratico del nostro intelletto, dimenticare è importante quanto ricordare⁶²⁴». In quello stesso anno i due giuristi Louis D. Brandeis e Samuel D. Warren scrissero «*The Right to Privacy*⁶²⁵», con l'obiettivo di verificare se ci fosse un principio nella legge da poter invocare per proteggere la riservatezza di ogni individuo. Questa iniziativa nacque in risposta alle storie moleste pubblicate da un giornale nei confronti della moglie di Warren⁶²⁶, finendo per segnare profondamente la storia americana degli anni successivi⁶²⁷. Pur essendosi affermata negli Stati Uniti la problematica relativa al diritto alla privacy come conseguenza dell'ingerenza della stampa, è stata l'Europa nel tempo a implementare la protezione dei diritti dei suoi cittadini⁶²⁸, giungendo a riconoscere ad ognuno il diritto ad essere dimenticato. Considerando i cambiamenti vissuti dalla società, in particolare lo sviluppo digitale e tecnologico che l'ha caratterizzata, è necessario riconsiderare il bisogno degli Stati Uniti di un diritto alla privacy online, di un diritto all'oblio⁶²⁹. In una realtà sempre più interconnessa, in cui i dati personali vivono e persistono in un eterno presente, appiattiti, non contestualizzati, è infatti doveroso riesaminare l'esistenza e il possibile riconoscimento di tale istituto a tutela dei cittadini americani⁶³⁰. In particolare, va evidenziato che il dibattito circa il diritto all'oblio è sorto negli Stati Uniti con i casi

⁶²⁴ W. JAMES, *Text-book of psychology 1892*, Montana, 21 novembre 2009, p. 300. «*In the practical use of our intellect, forgetting is as important as recollecting*».

⁶²⁵ S. D. WARREN, L. D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in 4 Harv. L. Rev. 193, 1890.

⁶²⁶ Argomento approfondito nel capitolo I, sotto capitolo «*Il diritto all'oblio nel mondo analogico*».

⁶²⁷ Cfr., W. L. PROSSER, *Privacy*, in 48 Cal L. Rev., 1960, p. 383.

⁶²⁸ Cfr., R. A. SMOLLA, *Accounting for the Slow Growth of American Privacy Law*, in 27 Nova. L. Rev., 2002, p. 289-290.

⁶²⁹ Cfr., J. W. DOWDELL, *An American Right to be Forgotten*, in 52 Tulsa L. Rev., 2017, p. 311 ss.

⁶³⁰ Cfr., T. M. PAYTON, T. CLAYPOOLE, *Privacy in the age of big data: recognizing threats, defending your rights, and protecting your family*, Maryland, 2015.

Melvin v. Reid⁶³¹ e Sidis v. FR Publishing Corp⁶³², entrambi precedenti all'affermarsi della questione a livello europeo.

Il primo caso citato, Melvin v. Reid, vedeva coinvolta una donna, Gabrielle Darley, che anni prima era stata una prostituta processata per omicidio. Il processo terminò con la sua assoluzione, con conseguente reinserimento nella società della stessa, che da quel momento visse una vita onorevole e virtuosa. Nel 1925, senza il suo permesso, venne prodotto e distribuito il film «*The Red Kimono*» basato sulla sua vera storia. A seguito della produzione e proiezione del film, ella venne disprezzata ed allontanata dagli amici, in quanto considerata una donna da denigrare e da evitare. La Corte d'Appello della California nel decidere questo caso sembrava aver gettato le basi per il riconoscimento del diritto all'oblio, affermando che «ogni persona che vive una vita di rettitudine ha quel diritto alla felicità che include la libertà da attacchi non necessari al suo carattere, posizione sociale o reputazione⁶³³». La Corte ha ritenuto inoltre che la pubblicazione della vita passata della donna, che oramai si era reinserita nella società, non fosse giustificata da alcun criterio di morale o etica e che costituisse invece una violazione del suo diritto inalienabile, garantito dalla Costituzione, di perseguire e ottenere la felicità. La Corte ha precisato infine che era irrilevante la definizione di tale diritto, poiché si trattava di un diritto garantito dalla Costituzione che non doveva essere inutilmente invaso da altri⁶³⁴.

Questo primo passo per il riconoscimento del diritto all'oblio è stato però contraddetto dalla successiva pronuncia nel caso Sidis v. FR Publishing Corporation. La vicenda riguardava la storia di un bambino prodigio, noto al pubblico per le sue

⁶³¹ Court of Appeal of California, Fourth District, 28 febbraio 1931, Melvin v. Reid. (112 Cal.App. 285, 297, P. 91, 1931). Consultabile su: https://casetext.com/case/melvin-v-reid?_cf_chl_jschl_tk=_pmd_sVVgKkIXog9b2eWTlzR_gpXdTBN9fqDg10Hn2oT_Fg4-1633936014-0-ggNtZGzNAICjcnBsZOnl.

⁶³² Circuit Court of Appeals, Second Circuit, 22 luglio 1940, Sidis V. F-R Pub. Corporation. n. 400 (113 F.2d 806, 1940). Consultabile su: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/113/806/1509377/>.

⁶³³ Melvin v. Reid, 297 P. 91, 93 (Cal. Ct. App. 1931): «*any person living a life of rectitude has that right to happiness which includes a freedom from unnecessary attacks on his character, social standing or reputation*».

⁶³⁴ Id a 93-94: «*We believe that the publication by respondents of the unsavory incidents in the past life of appellant after she had reformed, coupled with her true name, was not justified by any standard of morals or ethics known to us, and was a direct invasion of her inalienable right guaranteed to her by our Constitution, to pursue and obtain happiness. Whether we call this a right of privacy or give it any other name is immaterial, because it is a right guaranteed by our Constitution that must not be ruthlessly and needlessly invaded by others. We are of the opinion that the first cause of action of appellant's complaint states facts sufficient to constitute a cause of action against respondents*».

straordinarie doti intellettive, che a soli undici anni aveva preso la prima laurea a Princeton. Ad un certo punto della sua vita, egli decise di allontanarsi dalla realtà frenetica e pubblica cui era abituato per poter vivere normalmente. Tuttavia anni dopo il *New Yorker Magazine* raccontò la sua storia, esponendolo nuovamente all'opinione collettiva e affermando, nello specifico, che era diventato solamente un contabile in una società commerciale. Il bambino prodigio, oramai uomo, presentò un ricorso che venne respinto in quanto, essendo stato egli un personaggio di rilevanza pubblica, le informazioni che lo riguardavano erano considerate di interesse sociale⁶³⁵. Secondo la Corte d'Appello del Secondo Circuito il pubblico ha infatti accesso alle notizie relative a figure pubbliche nella società⁶³⁶.

Interrogandosi dunque sul motivo delle differenti soluzioni adottate dai due casi in esame, va rilevato che, nella vicenda *Melvin v. Reid*, la signora Gabrielle Darley aveva dedotto un fatto meramente diffamatorio sostenuto solamente dall'interesse economico del produttore del film; mentre, nel caso *Sidis*, si trattava di un bambino che aveva ricevuto una sovraesposizione mediatica durante l'infanzia che aveva generato, di conseguenza, un interesse pubblico difficile da mettere in discussione⁶³⁷. Da quanto esposto, emerge la propensione del sistema giuridico statunitense a riconoscere il diritto all'oblio solo in presenza di gravi danni alla reputazione dell'interessato e a non identificare l'istituto dunque come mero mezzo di difesa dell'identità del singolo⁶³⁸. In particolare, la richiesta di essere dimenticato dell'individuo deve confrontarsi, o meglio scontrarsi, con la stampa americana, sempre propensa a divulgare fatti ed episodi inerenti le persone, soprattutto se personaggi pubblici. Nonostante quanto osservato, tale fenomeno, tutelato dalla copertura prevista dal Primo Emendamento, ha subito recentemente un'inversione di

⁶³⁵ Cfr., M. CALABRESE, *Relazione sulla conferenza «Diritto all'identità personale e diritto all'oblio»*, in *Jei-Jus e Internet*, 10 giugno 2015.

⁶³⁶ *Sidis v. F-R Pub. Corp.*, 113 F.2d 806, 810 (2d Cir. 1940): «*But despite eminent opinion to the contrary, we are not yet disposed to afford to all of the intimate details of private life an absolute immunity from the prying of the press. Everyone will agree that at some point the public interest in obtaining information becomes dominant over the individual's desire for privacy*».

⁶³⁷ Cfr., L. LA BATTAGLIA, *Questioni di diritto civile all'esame delle Sezioni Unite il diritto all'oblio tra diritto di cronaca e tutela della riservatezza*, Roma, 8 maggio 2019, Aula Giallombardo della Corte di cassazione. Consultabile su:

https://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/REPORT_Luigi_La_Battaglia_dir_oblio_8_5_2019.pdf.

⁶³⁸ Cfr., A. MAIETTA, *Right to be forgotten*, in *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)*, 7 luglio 2020, p. 224-225.

tendenza: le ragioni del diritto alla libertà di stampa sono state sacrificate per tutelare la riservatezza dell'interessato e il suo bisogno di diritto all'oblio⁶³⁹. La vicenda, in particolare, trae origine dall'azione intentata dall'ex wrestler Hulk Hogan contro il giornale online *Gawker* per aver pubblicato un video raffigurante tale personaggio nell'atto di svolgere rapporti sessuali⁶⁴⁰. Il caso si è concluso con la condanna del giornale al risarcimento del danno, riconoscendo al wrestler un diritto ad essere dimenticato e determinando così la prevalenza di quest'ultimo sulla libertà di stampa. I risultati a cui porterà questo precedente sono tuttavia incerti, essendo difficile garantire l'efficacia e la concretezza della tutela del diritto all'oblio in una realtà retta dalla forza del Primo Emendamento.

Soffermandosi su quest'ultimo aspetto e proseguendo l'iter evolutivo del diritto all'oblio nel territorio americano con un ordine cronologico, va rilevato che la riflessione dei tribunali sulla possibilità di riconoscere tale diritto, tenendo conto del suo perenne contrasto con la libertà di stampa, ha trovato espressione in un caso degli anni Settanta⁶⁴¹. In particolare, nel 1968 *Reader's Digest* pubblicò una menzione di un furto d'auto avvenuto undici anni prima e fece il nome di Marvin Briscoe, arrestato dalla polizia per questo crimine. L'uomo si era ravveduto dopo tali eventi, reinserendosi nella società a livello lavorativo e personale, tuttavia, a seguito di tale pubblicazione, è stato abbandonato da amici e parenti e denigrato dalla collettività. La Corte Suprema della California ha dato ragione all'uomo, ritenendo che se egli non aveva attirato nuovamente l'attenzione del pubblico in modo indipendente, l'unico interesse pubblico persistente sarebbe stato quello della curiosità⁶⁴². In tal modo si è riconosciuto dunque il diritto all'oblio al signor Briscoe, attribuendo maggior importanza alla riabilitazione di soggetti con precedenti penali piuttosto che alla ripubblicazione di un crimine passato⁶⁴³. In particolare, nel caso di specie, la

⁶³⁹ Ivi.

⁶⁴⁰ Cfr., V. SANTARPIA, *Hulk Hogan, 115 milioni di risarcimento al re del wrestler per il video hard messo on line da Gawker*, in *Corriere della Sera*, 19 marzo 2016.

⁶⁴¹ Supreme Court of California, 2 aprile 1971, *Briscoe v. Reader's Digest Ass'n*, 483 P.2d 34.

⁶⁴² *Briscoe v. Reader's Digest Ass'n*, 483 P.2d 34 (Cal. 1971): «*Unless the individual has reattracted the public eye to himself in some independent fashion, the only public 'interest' that would usually be served is that of curiosity*».

⁶⁴³ Cfr., A. GAJDA, *Privacy, Press, and the Right to Be Forgotten in the United States*, in 93 *Wash. L. Rev.* 201, marzo 2018, p. 212 ss.

Corte aveva citato il suo precedente *Melvin v. Reid*⁶⁴⁴, al fine di sottolineare come uno degli obiettivi principali della società fosse la riabilitazione dei criminali, con conseguente sottrazione degli stessi ad una vita di vergogna e sofferenza. La maggior parte delle giurisdizioni non ha tuttavia seguito la «dottrina Briscoe», ad esempio nel 2002 la Corte d'Appello del Settimo Circuito ha negato che la divulgazione della condanna penale di un candidato sindaco del Wisconsin violasse il diritto alla privacy di quest'ultimo. Nel 2004⁶⁴⁵, in *Gates contro Discovery Communications*, la Suprema Corte della California ha poi definitivamente ribaltato la decisione assunta in *Briscoe contro Reader's Digest*. In questa pronuncia, relativa ad un documentario televisivo su un omicidio avvenuto dodici anni prima, la Corte ha ritenuto che il diritto assoluto della stampa a riportare il contenuto di un procedimento penale non venga meno qualora la condivisione pubblica di tale procedimento sia avvenuta anni prima. In tal modo è stata affermata la prevalenza del diritto alla libertà di parola e di stampa sul diritto del singolo ad essere dimenticato⁶⁴⁶.

È doveroso a questo punto precisare che un approccio fortemente limitante nei confronti dell'esercizio del diritto all'oblio si era verificato già prima della decisione del 2004 appena esaminata. Negli anni Settanta, nel caso *Cox Broadcasting Corp. V. Cohn*⁶⁴⁷, la Corte Suprema ha infatti riconosciuto, a discapito del diritto all'oblio, il valore della libertà di parola e di stampa, espressa e garantita dal Primo Emendamento. La vicenda vedeva coinvolto un padre che, avvalendosi della legge della Georgia circa il divieto di pubblicazione dell'identità delle vittime di stupro, ha avanzato una causa contro un giornalista televisivo che aveva identificato sua figlia come vittima di stupro, negandole così un diritto all'oblio⁶⁴⁸. La Corte Suprema ha ritenuto che il Primo Emendamento proteggesse il giornalista dalla responsabilità civile e penale, evidenziando alcune motivazioni a sostegno della sua decisione⁶⁴⁹: in primo luogo, ha sottolineato il ruolo rivestito dalla stampa in una società informata;

⁶⁴⁴ *Melvin v. Reid*, 297 P. 91, 93 (Cal. Ct. App. 1931), cit.

⁶⁴⁵ Nel 2004, Gates ha effettivamente annullato *Briscoe*. Gates rappresenta una visione mutevole della legge sulla privacy. Vedi *Gates contro Discovery Com-Munications, Inc.* 101 P.3d 552 (Cal. 2004).

⁶⁴⁶ Cfr., D. MARKS, *The Internet Doesn't Forget: Redefining Privacy Through an American Right to Be Forgotten*, in *Journal UCLA Entertainment Law Review*, n. 23, 2016, p. 45 ss.

⁶⁴⁷ U.S. Supreme Court, 3 marzo 1975, n. 73-938, *Cox Broadcasting Corp. v. Cohn*, 420 U.S. 469.

⁶⁴⁸ Cfr., G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori Usa/EU*, cit., p. 102-103.

⁶⁴⁹ Cfr., S. C. RAMESH, *Cox Broadcasting Corp. v. Cohn* (1975), in *The First Amendment Encyclopedia*, 2009.

proseguendo, ha precisato che le sentenze relative a crimini sono questioni rilevanti per l'interesse pubblico; ha affermato inoltre che le informazioni apparivano già nei registri pubblici e dunque la semplice promozione delle stesse non costituiva reato; infine, alla luce di queste osservazioni, ha stabilito che, non essendo la divulgazione del nome della vittima falsa, la responsabilità non deve essere imposta al giornalista, non riconoscendo, dunque, l'esistenza del diritto all'oblio nel caso in esame.

Dall'analisi di queste fattispecie risulta evidente come nella pratica giudiziaria degli Stati Uniti il diritto alla libertà di parola, tutelato dal Primo Emendamento, svolga un ruolo particolarmente importante. Per decenni, i tribunali hanno definito la portata potenziale del diritto all'oblio in modo piuttosto ristretto, in quanto il bilanciamento degli interessi tra il diritto di una società democratica a essere informata e la richiesta di un individuo di avere un diritto all'oblio è solitamente interpretato a favore della società e dei valori civici⁶⁵⁰. Questo approccio restrittivo sembra essere anche il motivo per cui il caso dello psicoterapeuta di Vancouver, Andrew Feldmar, è stato discusso a lungo dal professore Viktor Mayer-Schönberger. Nello specifico, in un testo del 2010, *«Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale»*⁶⁵¹, Mayer-Schönberger ha descritto la vicenda relativa allo psicoterapeuta, affermando che nel 2006 fu trattenuto per ore al confine tra Canada e Stati Uniti, in quanto un agente alla dogana, digitando il suo nome su un motore di ricerca, aveva letto un articolo in cui veniva raccontato l'utilizzo di LSD da parte dello stesso negli anni Settanta⁶⁵². Andrew Feldmar si vide così negato per sempre l'accesso agli Stati Uniti, essendo stato riconosciuto un primato esclusivo alla libertà di espressione e di informazione, nel mondo digitale garantita dalla Rete e dai motori di ricerca, a discapito del diritto all'oblio⁶⁵³. Soffermandosi su quest'ultimo aspetto delineato, va precisato che con l'avvento di Internet e della tecnologia digitale la capacità di dimenticare della società è sospesa, sostituita da una memoria eterna, in perfetta armonia con la *«freedom of expression»* tutelata dal Primo Emendamento. Per cancellare un'informazione digitalizzata spesso non è sufficiente infatti premere

⁶⁵⁰ Cfr., R. H. WEBER, *The Right to Be Forgotten-More Than a Pandora's Box?*, in JIPITEC 120, n. 2, 2011, p. 122 ss.

⁶⁵¹ V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, 2010.

⁶⁵² Cfr., L. ASCIONE, *Il Diritto all'oblio: «dimenticare è diventato l'eccezione e ricordare la norma»*, in periodico l'Intelligente, www.lintelligente.it, 1 maggio 2021.

⁶⁵³ Cfr., G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in Dir. Inf., fasc. 3, 2010, p. 391.

«delete», poiché navigando sul Web permangono tracce e contenuti di cui viene perso il controllo. Emerge così il diritto all'oblio digitale che si sostanzia nell'accesso e nel controllo delle proprie informazioni, al fine di modificarle o cancellarle⁶⁵⁴, e che differisce dalla concezione tradizionale legata alla stampa cartacea, approfondita nei casi precedentemente trattati. I principali rischi, descritti da Mayer-Schönberger, derivanti dall'accessibilità e dall'universalità della memoria digitale, consistono nella perdita di controllo delle informazioni e nella permanenza online di dati privi di contestualizzazione e dunque lesivi, a causa del trascorrere del tempo, dell'identità attuale del soggetto. Riportando tali considerazioni al caso di Andrew Feldmar, è lecito chiedersi se egli deve essere identificato come la persona che è oggi, trasformata dunque dal tempo, o come il ragazzo che ha usato LSD negli anni Settanta. Il problema consiste dunque nel riflettere se possa ritenersi ragionevole o meno vivere con un passato che è stato ricostruito dalle informazioni presenti nella memoria digitale, aspetti della vita posti l'uno al fianco dell'altro senza alcuna prospettiva temporale. In «Delete», Mayer-Schönberger, alla luce di queste considerazioni, esprime il desiderio di un Web a misura d'uomo, in cui si prenda atto della crescita personale, professionale e sociale di ogni individuo.

Analizzando maggiormente nel dettaglio la realtà digitalizzata appena descritta, non si può non riportare la posizione assunta dal professore di legge dell'Università di Chicago, Eric Posner, il quale ritiene che sia stato proprio l'avvento di Internet a determinare la rottura dell'equilibrio tra la privacy e le protezioni alla libertà di espressione garantite dal Primo Emendamento. Tale equilibrio sussisteva infatti prima dell'era digitale, al punto tale da poter affermare il riconoscimento di un diritto all'oblio in capo agli americani ma, come specifica Posner, non online⁶⁵⁵. Sulla «carta» tale diritto può infatti trovare applicazione e, a sostegno di questa tesi, è sufficiente precisare che in molti Stati gli individui possono ottenere la cancellazione⁶⁵⁶ dei loro precedenti penali, attraverso la rimozione dal registro pubblico, se i crimini sono minori. Va rilevato inoltre che esistono numerose leggi che proteggono la riservatezza delle cartelle cliniche e delle informazioni

⁶⁵⁴ Cfr., L. ASCIONE, *Il Diritto all'oblio: «dimenticare è diventato l'eccezione e ricordare la norma»*, cit.

⁶⁵⁵ Cfr., E. POSNER, *We All Have the Right to Be Forgotten*, in Slate, 14 maggio 2014.

⁶⁵⁶ Ivi.

finanziarie⁶⁵⁷ delle persone, rendendo difficile per la stampa usufruire di questi dati potenzialmente dannosi per i singoli individui. Internet, sempre secondo Posner, ha invece cambiato tutto⁶⁵⁸: ha distrutto l'equilibrio tra la privacy e il Primo Emendamento, poiché una volta che le notizie sono online divengono eternamente, atemporalmente e facilmente accessibili a chiunque, da ogni parte del mondo.

Anche il padre del professor Posner, in qualità di giudice della Corte d'Appello del Settimo Circuito, si è espresso sul tema assumendo una posizione nettamente contraria, pur non affrontando specificatamente il diritto all'oblio⁶⁵⁹. In particolare, egli ritiene che il diritto alla privacy sia in realtà un diritto di travisare, in quanto, secondo la sua tesi, «pochissime persone vogliono essere lasciate sole. Vogliono manipolare il mondo intorno a loro attraverso la divulgazione selettiva di fatti che li riguardano⁶⁶⁰».

Jeffrey Rosen, professore di diritto alla *George Washington Law School*, si è discostato da questa tesi, poiché egli ha generalmente sostenuto e scritto molto sulla privacy negli Stati Uniti, opponendosi però al riconoscimento del diritto ad essere dimenticati. In particolare, al fine di evidenziare la forza assunta dal Primo Emendamento nella realtà americana, egli, nei suoi scritti, ha citato come esempio un caso che vedeva coinvolti due cittadini tedeschi, condannati per omicidio, i quali richiedevano la rimozione dei loro precedenti penali da Wikipedia⁶⁶¹. Mentre ciò è stato consentito dalla legge tedesca, negli Stati Uniti alla pubblicazione dei precedenti penali è stata garantita protezione dal Primo Emendamento, elemento fondamentale secondo Rosen, in quanto, in caso contrario, si determinerebbe un effetto raggelante sulla libertà di parola e di stampa⁶⁶².

Un'altra voce contraria al diritto all'oblio è quella del professore della *University of New Mexico School of Law*, Dawinder Sidhu, che sottolinea nuovamente l'incompatibilità dell'istituto con il Primo Emendamento. Quest'ultimo

⁶⁵⁷ Cfr., D. HUMPHRIES, *U.S. Attitudes Toward the Right to be Forgotten*, in *Software Advice*, 5 settembre 2014.

⁶⁵⁸ Cfr., J. W. DOWDELL, *An American Right to be Forgotten*, cit., p. 336,337.

⁶⁵⁹ Cfr., J. W. DOWDELL, *An American Right to be Forgotten*, cit., p. 334, 335.

⁶⁶⁰ R. POSNER, *The Right of Privacy*, in 12 *Ga. L. Rev.* 393, 395 ff., 1978, p. 400.

⁶⁶¹ Cfr., J. SCHWARTZ, *Two German Killers Demanding Anonymity Sue Wikipedia's Parent*, in *N.Y. TIMES*, 12 novembre 2009.

⁶⁶² Cfr., J. ROSEN, *The Right to Be Forgotten*, vol. 64, in *SLR (Stanford Law Review)*, 2012, p. 88 ss.

tutela la libertà di parola, quale diritto essenziale nel mercato delle idee, in quanto il valore o la verità delle informazioni derivano dallo scambio di opinioni, punti di vista e prospettive contrastanti⁶⁶³. Ed è proprio la disponibilità e la discussione delle notizie che aiutano, secondo il professore, ad arricchire e migliorare la capacità di autogoverno degli individui. La possibilità di partecipare al dibattito pubblico favorisce inoltre, sempre secondo Sidhu, l'autonomia individuale, mentre la divulgazione di informazioni potenzialmente lesive riflette sia la capacità dei soggetti di emarginare le stesse nella naturale competizione dialogata che la tolleranza sociale degli individui. Alla luce di queste considerazioni, il professor Sidhu ritiene che creare un diritto all'oblio negli Stati Uniti minaccerebbe la libertà di parola, limiterebbe lo scambio pubblico di informazioni ma, soprattutto, determinerebbe una cancellazione di dati già presenti online. Soffermandosi su quest'ultimo aspetto, va precisato che il rischio si concretizza nella possibilità di copiare, condividere e scaricare le informazioni disponibili online, divenendo, di conseguenza, impossibile eliminarle completamente dal pubblico dominio. Secondo il professore, sarebbe maggiormente utile promuovere un diritto ad una identità dinamica⁶⁶⁴, anziché un mero diritto all'oblio, con l'obiettivo di far valutare gli individui per il loro attuale comportamento, non ancorandoli dunque ad una gogna sociale per fatti passati. Questo diritto, in quanto norma sociale e non precetto legalmente applicabile, si concretizzerebbe dunque in percezioni sociali conformi alle rappresentazioni attuali degli individui. In tal modo verrebbe garantito il progresso personale, riconoscitivo dell'evoluzione delle persone nel pensiero e nell'azione, e verrebbe annullato lo spettro del danno sociale ancorato al passato digitalizzato di ciascuno.

2. Tensioni tra Europa e USA

Analizzando comparativamente la regolazione della protezione dei dati nella realtà europea e americana, emergono divergenze non solo in aspetti particolari, ma anche nelle ispirazioni più astratte. I valori etico-giuridici e gli interessi economico-politici assumono infatti differenti intensità nelle due sponde dell'Atlantico,

⁶⁶³ Cfr., D. SIDHU, *Privacy Doesn't Exist in a Vacuum*, in U.S. News and World Report, 8 dicembre 2014.

⁶⁶⁴ Cfr., D. SIDHU, *We Don't Need a Right to Be Forgotten. We Need a Right to Evolve*, in The New Republic, 7 novembre 2014.

derivandone, di conseguenza, indirizzi giuridici potenzialmente confliggenti nel dibattito globale sulla protezione dei dati. Soffermandosi sulla realtà europea, va precisato che viene adottato un approccio alla privacy di tipo generalista, centralizzato, nonché ispirato a principi etici e morali; mentre gli Stati Uniti hanno tradizionalmente considerato l'assoluta preminenza della libertà di espressione, enfatizzando quest'ultima rispetto alla privacy degli individui, al punto tale da considerare difficile riconoscere in tale realtà il diritto all'oblio⁶⁶⁵. Secondo la maggior parte dei giuristi americani⁶⁶⁶ infatti cancellare le informazioni personali dalla Rete, oltre a cozzare con la libertà di espressione protetta dal Primo Emendamento, determinerebbe un rischio concreto di storie rivedute e corrette a posteriori⁶⁶⁷. Nell'ordinamento europeo il diritto all'oblio ha trovato invece riconoscimento nel Regolamento UE 2016/679, perseguendo l'obiettivo di rispettare l'identità attuale e l'evoluzione personale e sociale degli individui⁶⁶⁸.

Proseguendo l'analisi comparativa dei due poli contrapposti, va inoltre rilevato che le culture giuridiche europee e statunitensi attribuiscono un differente peso a valori, interessi ed esigenze anche nel campo pubblico e della sicurezza⁶⁶⁹. Gli Stati Uniti, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, hanno adottato alcuni provvedimenti restrittivi dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare le esigenze di sicurezza nazionale, strategiche e geopolitiche⁶⁷⁰. In particolare, è stato adottato il «*Patriot Act*»⁶⁷¹, legge che autorizzava⁶⁷² il governo, tra le altre cose, ad arrestare i sospettati in assenza di reato, a perquisire le abitazioni senza mandato e, inoltre, ad ispezionare conti in banca e posta elettronica. Tale legge, soprattutto, consentiva il pieno accesso alle

⁶⁶⁵ Cfr., S.C. BENNETT, *The "Right to be forgotten": Reconciling EU and US Perspectives*, in Berkeley Journal of International Law, vol. 30, Issue 1, articolo 4, 2012, p. 161 ss.

⁶⁶⁶ Cfr., D. SIDHU, *Privacy Doesn't Exist in a Vacuum*, cit.; Cfr., J. ROSEN, *The Right to Be Forgotten*, cit., p. 88 ss.

⁶⁶⁷ Cfr., G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, cit., p. 393-403.

⁶⁶⁸ Cfr., O. POLLICINO, M. BASSANINI, *Diritto all'oblio: i più recenti spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea*, cit., p. 185-228.

⁶⁶⁹ Cfr., G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori Usa/EU*, cit. p. 104 ss.

⁶⁷⁰ Cfr., F. BLOCK, *Civil Liberties During National Emergencies: The Interactions Between the Three Branches of Government in Coping with Past and Current Threats to the Nation's Security*, in 29 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 459, p. 476-477.

⁶⁷¹ USA *Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act)*, 2001, Pub. L. n. 107-56, 115 Stat. 272.

⁶⁷² Il *Patriot Act* è scaduto nel 2015 ed è stato sostituito un giorno dopo con USA *Freedom Act del 2015 (Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ensuring Effective Discipline Over Monitoring Act)*, Pub. L. n. 114-23, 129 Stat. 268.

banche dati pubbliche o private⁶⁷³, determinando, oltre che una eccessiva invasività nella riservatezza personale, l'impossibilità di «sottrarre il corpo elettronico allo sguardo totale di poteri non controllabili⁶⁷⁴». Va precisato che il «*Patriot Act*» rappresenta solo una delle leggi adottate dopo gli attacchi dell'11 settembre per rafforzare il sistema interno: in base all'«*Aviation and Transportation Security Act*»⁶⁷⁵, le autorità americane hanno infatti iniziato a chiedere alle linee aeree l'accesso ai *Passenger Name Record*⁶⁷⁶ (PNR). Questi ultimi comprendono informazioni come il nome, l'indirizzo, la data di nascita e le modalità di pagamento di ogni viaggiatore, dati inseriti in un archivio elettronico detto *Advanced Passenger Information System* (APIS). È sorto così un contrasto euro-americano, poiché si ritenevano violate le tutele e le garanzie prospettate dall'allora vigente direttiva europea sulla protezione dei dati. A tal proposito, il Gruppo di Lavoro Articolo 29 ha affermato che «i provvedimenti contro il terrorismo non devono compromettere gli standard per la protezione dei diritti fondamentali che caratterizzano le società democratiche [...], elemento fondamentale della lotta al terrorismo è costituito dall'impegno alla salvaguardia di quei valori fondamentali che costituiscono la base di ogni società democratica, ossia proprio i valori che coloro che praticano l'uso della violenza tentano di distruggere⁶⁷⁷». Nell'esaminare il quadro delle misure antiterrorismo va inoltre evidenziata l'imposizione resa a Swift⁶⁷⁸, società⁶⁷⁹ di diritto europeo operante a livello globale nel settore delle intermediazioni bancarie tra istituti bancari, che aveva negli Stati Uniti un centro di assistenza informatica contenente le *back copies* di tutte le transazioni effettuate. In particolare, alla società Swift è stato imposto di trasferire tutti i dati in suo possesso al Tesoro americano, in

⁶⁷³ Cfr., G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori Usa/EU*, cit., p. 109 ss.

⁶⁷⁴ S. RODOTÀ, *La vita e le regole, Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, p. 82.

⁶⁷⁵ S.1447, *Aviation and Transportation Security Act*, 107th Congress, 2001-2002, Pub. L. n.: 107-71 (11/19/2001), disponibile su: <https://www.congress.gov/bill/107th-congress/senate-bill/1447/text>.

⁶⁷⁶ Cfr., V. M. BOTTA, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *La protezione dei dati personali nelle relazioni tra UE e USA: le negoziazioni sul trasferimento dei PNR*, in *Dir.Inf.*, 2010, p. 315-334.

⁶⁷⁷ WP 29, Parere 10/2001 sulla necessità di un approccio equilibrato alla lotta contro il terrorismo: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1609923>.

⁶⁷⁸ Per un approfondimento sul tema, v. F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, 2016.

⁶⁷⁹ SWIFT, società americana di diritto belga incaricata della gestione di informazioni (titolare del conto, beneficiari, somme versate ecc). Approfondimento: <https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=IT&type=IM-PRESS&reference=20100219STO69260>

applicazione del «Programma di contrasto al finanziamento del terrorismo⁶⁸⁰». Swift ha quindi operato sui dati dei vari istituti bancari senza chiedere loro il consenso, necessario visto il loro ruolo di contitolari dei trattamenti da essa posti in essere, generando tensione nei rapporti tra Usa e UE, in quanto tale comportamento ha consentito agli Stati Uniti di aver accesso ai dati bancari dei cittadini europei. Ad alimentare ulteriormente la tensione tra Stati Uniti ed Europa è stato il «*Datagate*⁶⁸¹» del 2013, che ha visto coinvolto, come protagonista principale, Edward Snowden⁶⁸², informatico, attivista e *whistleblower* statunitense. Quest'ultimo ha rivelato misteriosi programmi della NSA (*National Security Agency*) prefiguranti una società dal controllo globale, in grado di intercettare ogni forma di comunicazione⁶⁸³. Tali rivelazioni hanno fatto sorgere l'esigenza di nuove leggi a tutela della privacy in quanto, dopo gli eventi dell'11 settembre, la società era diventata oramai un sistema informatico colossale in grado di captare, ordinare, processare e conservare ogni tipo di comunicazione, facendo così sentire agli individui sempre più l'esigenza di vedersi riconosciuto un effettivo diritto alla riservatezza, al fine di fuggire al controllo sociale e alla esposizione pubblica continua.

Le tensioni politico-giuridiche fin qui descritte delineano accuratamente la linea di confine tra la realtà americana e quella europea, facendo emergere e comprendere maggiormente le differenze che le caratterizzano⁶⁸⁴. Come osservato, gli eventi storici hanno causato cambiamenti a livello di regolazione giuridica americana, determinando una propensione alla tutela della sicurezza nazionale con conseguente sacrificio della protezione dei diritti dei singoli. Le differenze di approccio esposte fungono da solido fondamento per comprendere le diversità delle posizioni assunte da Europa e Stati Uniti nel riconoscimento e nella tutela dei diritti di ciascun individuo, primo tra tutti il diritto all'oblio. Per esemplificare tale

⁶⁸⁰ The United States Department of the Treasury, *Terrorist Finance Tracking Program*, consultabile su: <https://home.treasury.gov/system/files/246/Terrorist-Finance-Tracking-Program-Questions-and-Answers.pdf>.

⁶⁸¹ Cfr., P. SOLDAVINI, *Datagate, ecco come funziona il nuovo spionaggio globale*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 settembre 2015.

⁶⁸² «*You're Being Watched*»: Edward Snowden Emerges as Source Behind Explosive Revelations of NSA Spying, disponibile su: <https://www.youtube.com/watch?v=wB4Gn0u4DSE>.

⁶⁸³ Cfr., E. MACASKILL, G. DANCE, *NSA file decoded: What the revelations mean for you*, in *The Guardian*, 1 novembre 2013.

⁶⁸⁴ Cfr., S.W. ROYSTON, *The right to be forgotten: comparing U.S. and european approaches*, in *48 St. Mary's law journal*, 1 gennaio 2016, p. 253-275.

affermazione, è sufficiente far riferimento all'adozione del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR⁶⁸⁵), il cui articolo 17 disciplina il diritto all'oblio, soffermandosi, in particolare, sugli effetti prodotti da quest'ultimo nel territorio americano⁶⁸⁶.

Nel 2012 la Commissione europea ha presentato la sua proposta iniziale per l'aggiornamento del regolamento sulla protezione dei dati, suscitando ampie discussioni tra l'Unione, da un lato, e il governo statunitense, dall'altro, dibattito animato anche dalle «rivelazioni di Snowden» sopracitate. Alcuni aspetti del Regolamento sono stati criticati, ma il tema più controverso è stato appunto quello del diritto all'oblio, poiché nella prospettiva statunitense si temeva che la portata innovativa di tale istituto avrebbe causato la violazione delle libertà altrui, della libertà di esprimere opinioni su terzi, di comunicare informazioni e di accedere alle stesse. Il diritto in esame, d'altro canto, nella visione europea veniva percepito come essenziale per affrontare i problemi dell'era digitale, in cui foto, dati, aggiornamenti, notizie permangono eternamente nella Rete, potenzialmente impedendo la crescita personale e sociale vissuta da ogni individuo. In particolare, i regolatori europei hanno ritenuto che la difficoltà di fuggire dal proprio passato e il conseguente bisogno di essere dimenticati, una volta riferiti limitatamente ai criminali condannati, si estendessero a tutti, soprattutto agli adolescenti, come ha sottolineato la commissaria europea Viviane Reding⁶⁸⁷. Quest'ultima ha inoltre chiarito che tale diritto non si sarebbe trasformato in un diritto alla cancellazione totale della storia, rassicurando così il suo impatto sulla libertà di espressione e parola. Tale cambiamento normativo, secondo la commissaria, era necessario poiché quando la precedente direttiva del 1995⁶⁸⁸ era stata adottata, Internet era ancora agli albori, mentre con il passare del tempo è divenuto parte integrante della vita quotidiana di ogni individuo⁶⁸⁹.

⁶⁸⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR).

⁶⁸⁶ Cfr., C. KUNER, C. BURTON, A. PATERAKI, *The Proposed EU Data Protection Regulation Two Years Later*, in BNA Privacy & Security Law Report, 6 gennaio 2014, p. 3 ss.

⁶⁸⁷ V. Reding, *The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the Standard Setter for Modern Data Protection Rules in the Digital Age*, 22 gennaio 2012.

Disponibile a: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/26&format=PDF>.

⁶⁸⁸ La direttiva 95/46 è stata abrogata dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR-*General Data Protection Regulation*).

⁶⁸⁹ Cfr., C. SCARPELLINO, *Un Oblio tutto europeo*, cit., p. 209 ss; Cfr., M. CRISAFULLI, *per la CGUE la deindicizzazione sui motori di ricerca non può essere "globale"*, cit., p. 1143.

Analizzando più specificatamente il contenuto della proposta del Regolamento, soffermandosi in particolare sulla portata del discusso diritto all'oblio, Peter Fleischer, in qualità di *chief privacy counsel* di Google, ha ritenuto che suddetto diritto potesse essere suddiviso in tre distinte categorie, ciascuna con minaccia progressivamente maggiore alla libertà di parola⁶⁹⁰. Secondo Fleischer, la prima categoria⁶⁹¹ era la meno controversa in quanto riguardava le pubblicazioni online effettuate da un individuo che poi aveva la necessità di cancellarle. Questo bisogno era già tutelato e garantito da Facebook e da altri siti di social network, pertanto, esplicando la tesi del *chief privacy counsel* di Google, un diritto all'oblio di tal specie sarebbe stato simbolico e del tutto inoppugnabile. La seconda categoria atteneva invece alle pubblicazioni effettuate da un soggetto che poi venivano copiate e ripubblicate da altri; infine la terza categoria riguardava le pubblicazioni rese da un soggetto ma inerenti un ulteriore soggetto. Quest'ultima rappresentava, secondo Fleischer, la più pericolosa minaccia alla libertà di espressione, in quanto, se fosse stata consentita l'eliminazione di suddette informazioni pubblicate, si sarebbe determinata una forma di censura alla libertà di parola⁶⁹². In particolare, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto che gli Stati non potessero approvare leggi limitanti il lavoro dei media di diffusione di informazioni veritiere, finché suddette informazioni fossero state acquisite legalmente⁶⁹³. La proposta di regolamento europeo avanzata a partire dal 2012 considerava indistintamente le tre categorie, considerando allo stesso modo le varie tipologie di informazioni sopra riportate e riconducendole tutte alla definizione di «dati personali», indipendentemente dalla rispettiva fonte. Tenendo conto delle osservazioni qui riportate, è necessario precisare che ciò che preoccupava maggiormente Peter Fleischer era l'adozione di una interpretazione estremistica del «*right to be forgotten*», in base alla quale gli interessati non solo avrebbero potuto rivolgersi alle autorità competenti al fine di ordinare la rimozione dei contenuti ritenuti lesivi, ma avrebbero potuto chiedere direttamente agli intermediari di Internet⁶⁹⁴, in qualità di «censori», di rimuovere

⁶⁹⁰ Cfr., J. ROSEN, *The Right to Be Forgotten*, cit., p. 88 ss.

⁶⁹¹ Cfr., P. FLEISCHER, *Foggy Thinking About the Right to Oblivion*, in *Privacy...?*, 9 marzo 2011.

⁶⁹² Cfr., J. ROSEN, *The right to be forgotten*, cit., p. 90 ss.

⁶⁹³ *Florida Star v. B.J.F.*, 491 U.S. 524 (1989).

⁶⁹⁴ Cfr., G. SARTOR, *The right to be forgotten in the Draft Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, n. 5, 2015, p. 64-72.

informazioni, pena, in caso di rifiuto, la loro responsabilità⁶⁹⁵. Dal momento che tali opinioni espresse da Fleischer rappresentavano i timori della maggior parte degli americani, il Parlamento Europeo ha modificato l'originale testo predisposto dalla Commissione⁶⁹⁶ e, al fine di attenuare la portata innovativa del diritto all'oblio, ha richiamato nel testo il tradizionale diritto alla cancellazione⁶⁹⁷. Questo potenziale e apparente avvicinamento tra la realtà statunitense ed europea ha subito una battuta d'arresto a seguito della decisione assunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso Google Spain⁶⁹⁸, in cui veniva affermata l'interpretazione «estremistica» del diritto all'oblio temuta da Peter Fleischer. I giudici hanno infatti conferito all'interessato il diritto di chiedere ai motori di ricerca la rimozione di link inerenti a notizie legittimamente pubblicate e diffuse in Rete⁶⁹⁹.

Per comprendere come la CGUE è giunta a tale soluzione, è necessario analizzare criticamente il differente approccio in materia di protezione dei dati personali adottato nella realtà americana rispetto a quella europea⁷⁰⁰: la regolazione americana si concentra infatti maggiormente sulla tutela degli interessi aziendali, mentre quella europea sulla protezione dei cittadini⁷⁰¹. In particolare, essendo l'approccio statunitense di tipo autoregolamentante, utilitaristico e settoriale, gli Stati Uniti non hanno formulato un regolamento onnicomprensivo come il GDPR europeo, ma hanno predisposto normative specifiche di settore. Per menzionarne alcune: l'«*Health Insurance Portability and Accountability Act*»⁷⁰² (HIPAA), il cui obiettivo è tutelare le informazioni sanitarie protette; il «*Gramm Leach Bliley Act*»⁷⁰³ (GLB

⁶⁹⁵ Cfr., J. ROSEN, *The Delete Squad Google, Twitter, Facebook and the new global battle over the future of free speech*, in *The New Republic*, 29 aprile 2013, p. 1-7.

⁶⁹⁶ Cfr., G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori Usa/EU*, cit., p.116 ss.

⁶⁹⁷ Sulle modifiche proposte dal Parlamento, v. C. KUNER et al, *The Proposed EU Data Protection Regulation Two Years Later*, op. cit., p. 3 ss.

⁶⁹⁸ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

⁶⁹⁹ Cfr., P. KORENHOF, J. AUSLOOS, I. SZEKELY, M. AMBROSE, G. SARTOR, R. LEENES, *Timing the Right to Be Forgotten: A study into «time» as a factor in deciding about retention or erasure of data*, 2004. Paper scritto alla Conferenza su computer, privacy e protezione dei dati del 2014, organizzato da Paulan Korenhof e dal Tilburg Institute for Law, Technology, and Society(TILT).

⁷⁰⁰ Cfr., S.C. BENNETT, *The Right to be forgotten: Reconciling EU and US Perspectives*, cit., p. 161 ss.

⁷⁰¹ Cfr., S.W. ROYSTON, *The right to be forgotten: comparing U.S. and european approaches*, cit., p.253-275.

⁷⁰² H.R.3103 - *Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996*, 104th Congress, 1995-1996: <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3103/text>.

⁷⁰³ *Gramm–Leach–Bliley act*, Pub. L. 106–102—Nov. 12, 1999: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ102/pdf/PLAW-106publ102.pdf>.

Act o GLBA), che mira a tutelare le informazioni personali dei consumatori archiviate negli istituti finanziari; il «*Federal Information Security Management Act*»⁷⁰⁴ (FISMA), che impone alle agenzie federali di sviluppare, documentare e promuovere un programma di sicurezza e protezione delle informazioni. Da quanto esposto emerge chiaramente come l'approccio adottato dagli Stati Uniti relativamente alla protezione dei dati consista nell'adozione di differenti leggi, alcune delle quali potrebbero essere maggiormente conformi agli standard e ai valori tutelati del GDPR, mentre altre potenzialmente o radicalmente differenti. Il Regolamento europeo, come ha affermato Willem Jonker⁷⁰⁵, CEO di *EIT Digital*⁷⁰⁶, ha infatti mostrato come Europa e Stati Uniti abbiano una visione diversa sul tema privacy, derivante essenzialmente dalla considerazione riservata agli utenti. Qualora questi vengano considerati come cittadini sorgerà la responsabilità del governo di proteggere la loro riservatezza; qualora invece vengano considerati come consumatori, allora essenziale sarà la raccolta dei dati per poterli identificare e conoscere accuratamente. Nonostante le divergenze di opinioni su alcuni aspetti del Regolamento, primo tra tutti il riconoscimento del diritto all'oblio, è necessario, secondo Jonker, trovare delle soluzioni comuni, essendo «impensabile che queste due realtà abbiano sistemi completamente diversi⁷⁰⁷». Sulla tematica relativa all'adozione del GDPR europeo nel territorio americano, si è espresso anche il CEO di Apple, Tim Cook, alla quarantesima «Conferenza internazionale dei commissari per la protezione dei dati e la privacy (ICDPPC)»⁷⁰⁸. In particolare, Cook ha sottolineato come l'idea di privacy si sia oramai discostata da quella sostenuta nel 1890 dai due giuristi Warren e Brandeis, finendo per concretizzarsi come un diritto essenziale in una realtà digitale in cui i dati vengono assemblati, sintetizzati, scambiati e diffusi. Questo processo, portato all'estremo, determina la creazione di un profilo digitale per ciascun individuo, talvolta non conforme alla reale e attuale identità personale. Dalle parole di Cook sembra implicitamente ammettersi la

⁷⁰⁴ H.R.3844 - *Federal Information Security Management Act of 2002*, 107th Congress, 2001-2002: <https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3844/text>.

⁷⁰⁵ Cfr., A.D. SIGNORELLI, *Privacy e Net Neutrality: la via europea*, in La Stampa, 4 febbraio 2018.

⁷⁰⁶ *EIT Digital*: ente dell'Istituto Europeo di Tecnologia che promuove la trasformazione digitale sul Continente.

⁷⁰⁷ A.D. SIGNORELLI, *Privacy e Net Neutrality: la via europea*, cit.

⁷⁰⁸ *Apple CEO Tim Cook speaks at Brussels' International Data Privacy Day*, consultabile su: <https://www.youtube.com/watch?v=kVhOLkIs20A>.

necessità, oramai dirompente, di garantire agli individui il diritto all'oblio, il diritto ad essere dimenticato in un'era della memoria eterna. Il CEO di Apple ha in particolare sostenuto che la protezione dei dati personali dovrebbe esplicarsi nella tutela di quattro diritti fondamentali: il primo è il diritto di ridurre al minimo i dati personali; il secondo, il diritto alla conoscenza, si concretizza nel diritto di sapere quali dati vengono raccolti nonché il motivo di tale raccolta e conseguente trattamento. Il terzo, il diritto di accesso, consiste nel consentire agli individui di correggere ed eliminare i propri dati personali. In questo modo viene implicitamente riconosciuto agli individui un diritto all'oblio, il quale non trova espressione solamente nella mera cancellazione, disciplinata all'articolo 17 del GDPR, ma anche nel diritto di rettifica e aggiornamento, previsto e garantito dall'articolo 16 dello stesso Regolamento⁷⁰⁹. Il fine perseguito da suddette disposizioni consiste nell'assicurare il rispetto dell'identità attuale di ogni individuo riconoscendo e rispettando la crescita personale e professionale di ciascuno. Cook prosegue poi individuando come ultimo pilastro il diritto alla sicurezza, fondamentale per assicurare la fiducia nel mondo digitale, e precisando che un ruolo importante in questa realtà viene rivestito soprattutto dalla tecnologia e dalla capacità degli uomini di interagire e convivere con essa. Facebook⁷¹⁰ e Google hanno invece adottato un atteggiamento più cauto nella discussa tematica, in quanto una legislazione più rigida sulla protezione dei dati inciderebbe sulla loro attività di raccolta ed elaborazione di grandi quantità di dati personali. Alla luce di queste considerazioni e tenendo conto che il Regolamento europeo dal 2018 è entrato definitivamente in vigore, è necessario riportare una recente critica avanzata dal *New York Times*⁷¹¹ sugli effetti concretamente prodotti da tale legislazione. In particolare la critica trae origine dalla mancanza di applicazione, dagli scarsi finanziamenti e dalle risorse limitate di personale che hanno caratterizzato le regole europee. Johnny Ryan, *chief policy officer* di *Brave*, ha sostenuto che a causa di tali impedimenti, soprattutto la mancanza di una applicazione forte di investimenti, non si sia realizzato finora il

⁷⁰⁹ Cfr., C. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, cit. p. 732; Cfr., F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 2-3.

⁷¹⁰ Cfr., S. GIBBS, *Facebook questions use of 'right to be forgotten' ruling*, in *The Guardian*, 7 luglio 2015.

⁷¹¹ Cfr., A. SATARIANO, *Europe's Privacy Law Hasn't Shown Its Teeth, Frustrating Advocates*, in *The New York Times*, 27 aprile 2020.

potenziale del GDPR⁷¹². Egli ha lamentato la lesione dell'articolo 52 comma 4 di suddetto Regolamento che richiede ai governi nazionali di conferire alle autorità di protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie per svolgere i loro compiti. Ryan ha sostenuto che tali risorse non siano invece state conferite, determinando, sempre secondo la sua tesi, un potenziale e attuale rischio di fallimento del Regolamento europeo.

Da quanto illustrato, a prescindere dalle considerazioni finali critiche e preoccupanti, emerge dunque l'indubbio ruolo assunto dal GDPR nelle tensioni tra USA ed UE. Ad accrescere ulteriormente suddette polemiche e contrasti è stata proprio la sopra citata sentenza *Google Spain*⁷¹³ che ha riconosciuto un diritto all'oblio «estremistico», per riprendere le parole di Peter Fleischer, e che, a questo punto della trattazione, risulta doveroso approfondire al fine di analizzare più dettagliatamente la prospettiva statunitense sulla tematica in esame⁷¹⁴. Il processo davanti alla Corte di Giustizia dell'UE è stato caratterizzato dalla presenza di diversi attori con differenti valori e interessi da tutelare. L'Avvocato Generale Niilo Jääskinen⁷¹⁵ ha avanzato una soluzione opposta a quella adottata dalla Corte e vicina all'esperienza statunitense, sostenendo che Google non poteva essere ritenuto responsabile del trattamento dei dati personali e dunque non poteva essere incaricato di rimuovere i link a ogni contenuto contestato, pena un grave pregiudizio alla libertà di comunicazione ed espressione di chi ha pubblicato un'informazione in Rete. La Corte invece, come osservato nel corso dell'elaborato, ha riconosciuto il diritto all'oblio del singolo, obbligando, in generale, il motore di ricerca a sopprimere dall'elenco dei risultati i link che rinviano a pagine web pubblicate da terzi contenenti informazioni relative ad un individuo, a prescindere dalla liceità della pubblicazione stessa e dalla previa cancellazione delle informazioni nel sito origine. La Corte ha assunto tale decisione basandosi sull'agevole accessibilità delle notizie fornita dal meccanismo della indicizzazione, sulla prevalenza presuntiva della

⁷¹² Cfr., J. RYAN, *New data on GDPR enforcement agencies reveal why the GDPR is failing*, in Brave, 27 aprile 2020.

⁷¹³ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

⁷¹⁴ Cfr., R. MEHTA, T. BHANDARI, *Right to be forgotten: A critical and comparative analysis*, in The Daily Guardian, 17 dicembre 2020.

⁷¹⁵ Conclusioni dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen., presentate il 25 giugno 2013, nella Causa C-131/12 *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*.

privacy sul diritto alla libertà di espressione e, infine, sul ruolo assunto dagli intermediari di Internet rispetto alla responsabilità per la violazione della protezione dei dati⁷¹⁶. A sostegno invece della soluzione antitetica diffusa nel territorio americano, Jimmy Wales, imprenditore statunitense e fondatore di Wikipedia, ha definito il diritto all'oblio immorale, in quanto «la storia è un diritto umano e una delle peggiori cose che una persona possa fare è cercare di tacitarne un altro⁷¹⁷». Lila Tretikov, informatica russa naturalizzata statunitense, in qualità di direttore esecutivo della Wikimedia Foundation, ha affermato a tal proposito che «la Corte europea ha abbandonato la sua responsabilità di difendere uno dei diritti più importanti e universali, il diritto di cercare, ricevere e trasmettere informazione⁷¹⁸» e, di conseguenza, «risultati di ricerche accurate stanno scomparendo in Europa senza spiegazione pubblica, senza prova reale e senza esame giudiziale, di modo che ne risulta un'Internet crivellata di buchi di memoria alla Orwell⁷¹⁹». Alla luce delle critiche illustrate, è indubbio che tale decisione abbia accresciuto il divario tra Europa e Stati Uniti in materia di protezione dei dati. Tale affermazione risulta maggiormente incisiva se si considera il fatto che la Corte europea ha attribuito un ruolo almeno presuntivamente prevalente alla privacy rispetto alla libertà di espressione, nel territorio americano garantita e tutelata dal Primo Emendamento⁷²⁰. La tesi della Corte ha acceso ulteriormente le divergenze tra le due sponde dell'Atlantico anche per altri aspetti, primo fra tutti l'incompatibilità della soluzione assunta con l'immunità garantita al provider dal «*Communication Decency Act*» (CDA) statunitense. In particolare si fa riferimento alla sezione 230⁷²¹, disposizione considerata uno degli strumenti più importanti per tutelare la libertà di espressione su Internet. Quest'ultima prevede che: «nessun fornitore o utente di un servizio informatico interattivo può essere considerato l'editore o il promotore delle informazioni fornite da un altro fornitore di contenuti informativi». La sezione

⁷¹⁶ Cfr., A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in Nuovi Quaderni del Foro italiano, Quaderno n. 1, 27 maggio 2014, p. 7 ss.

⁷¹⁷ Cfr., S. CURTIS, A. PHILIPSON, *Wikipedia founder: EU's Right to be Forgotten is 'deeply immoral'*, in The Telegraph, 6 agosto 2014.

⁷¹⁸ Ivi.

⁷¹⁹ Ivi.

⁷²⁰ Cfr., G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori Usa/EU*, cit., p. 118 ss.

⁷²¹ 47 U.S. Code § 230 - *Protection for private blocking and screening of offensive material*. Consultabile su: <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230>.

sancisce in tal modo l'assenza della responsabilità delle piattaforme per ciò che viene pubblicato sulle stesse, proteggendo non solo i normali provider di servizi Internet (ISP), ma anche una serie generale di fornitori di servizi informatici interattivi, inclusi i servizi online che pubblicano dati o notizie di terzi⁷²². La Corte, oltre a non prendere in considerazione la sezione 230 del CDA, non ha fatto alcun riferimento nemmeno alle limitazioni della responsabilità dei provider stabilite dalla direttiva 2000/31/CE, ripresa anche nell'articolo 3 della proposta di Regolamento generale sulla protezione dei dati⁷²³. Soffermandosi poi sulla applicazione concreta⁷²⁴ e pratica della sentenza, va rilevato che il diritto di essere dimenticato di una persona non può essere effettivamente riconosciuto, in quanto i dati personali inerenti la stessa possono ritrovarsi effettuando un accesso ad Internet da Paesi ove il provvedimento della Corte non esercita la sua efficacia, come gli Stati Uniti⁷²⁵. Da quanto finora esposto, emerge una «discrasia tra l'effettiva dimensione globale di Internet e l'applicabilità geografica limitata della normativa»⁷²⁶.

Per poter comprendere concretamente le cause che stanno alla base della sopracitata discrasia, è necessario osservare i differenti approcci adottati dalle Corti statunitensi rispetto alla CGUE sulla tematica del diritto all'oblio. A questo proposito, nella causa Garcia contro Google⁷²⁷, la Corte d'Appello degli Stati Uniti del Nono Circuito ha espressamente dichiarato che il diritto all'oblio non è riconosciuto nel territorio americano. La vicenda riguardava la vita professionale, e

⁷²² Cfr., G. PORRO, *Biden ha revocato l'ordine esecutivo di Trump contro i social network*, in rivista Wired, 17 maggio 2021: «L'ordine esecutivo firmato da Trump agiva sulla Sezione 230 del Communications Decency Act del 1996, [...] consentendo alle autorità federali di ritenere responsabili i giganti del web come Twitter, Google e Facebook qualora avessero violato la libertà di espressione degli utenti eliminando o modificando i post pubblicati sulle loro piattaforme. [...] Con una firma Biden ha ripristinato la Section 230, revocando l'atto legislativo che mirava a ridimensionare le protezioni legali dei social media. Ora le piattaforme di social network saranno nuovamente protette da azioni che le ritengono responsabili dei loro contenuti».

⁷²³ Secondo il quale il regolamento si applicherà: «without prejudice to the application of Directive 2000/31/EC, in particular of the liability rules of intermediary service providers in Articles 12 to 15 of that Directive». Art. 2, comma 4, GDPR: «Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli 12 a 15 della medesima direttiva».

⁷²⁴ Cfr., A. SALARELLI, *Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google*, cit., p. 156-157.

⁷²⁵ Cfr., MALAVENDA C., *La privacy non può annullare la memoria collettiva della rete*, in Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2014.

⁷²⁶ Cfr., A. SALARELLI, *Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google*, cit., p. 156.

⁷²⁷ United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 18 maggio 2015, Garcia v. Google, Inc., n. 12-57302.

di conseguenza anche quella personale, dell'attrice Cindy Lee Garcia⁷²⁸. Ella aveva svolto un provino per un film d'azione ma, a sua insaputa, il regista aveva utilizzato le sue battute in un altro film, di genere completamente opposto: «*Innocence of Muslims*». In particolare, nella scena è stata mostrata l'immagine di Garcia, ma sono state doppiate le sue battute originali con «*Is you Mohammed a child molester?*». La conseguenza principale di tale scelta cinematografica, diffusa e pubblicata su Youtube, è stata una lesione alla reputazione, al benessere psico-fisico e all'identità personale dell'attrice che ogni giorno riceveva vere e proprie minacce di morte. Garcia ha chiesto di vedersi riconosciuto un diritto all'oblio, ma la Corte statunitense ha affermato che, seppur recentemente stabilito dalla Corte di Giustizia dell'UE, esso non è riconosciuto negli Stati Uniti. È stato conferito dunque un peso maggiore alla pubblicazione di informazioni⁷²⁹ rispetto alla libertà personale, ritenendo il diritto all'oblio una minaccia alla libertà di parola⁷³⁰.

Anche la decisione della Corte di Appello del Secondo Circuito, assunta nella causa Martin contro Hearst Corporation del 2015, appare istruttiva per la tematica in esame. Il caso riguardava nello specifico Lorraine Martin, donna arrestata nel 2010 con l'accusa di possesso di droga⁷³¹. Nel 2011 erano state annullate le sue accuse e secondo la legge del Connecticut applicabile, attraverso una *fictio iuris*, era risultato che ella non fosse mai stata arrestata⁷³²: i documenti ufficiali del governo relativi al suo arresto e all'accusa erano stati cancellati. Avvalendosi di tale finzione legale, la signora Martin aveva chiesto ai media di eliminare i report inerenti il suo arresto poiché, a seguito dell'annullamento delle accuse, risultavano, secondo la sua opinione, falsi⁷³³. Al rifiuto ricevuto dai media, la donna ha scelto di far valere in giudizio la lesione ricevuta dal reato di diffamazione subito, chiedendo

⁷²⁸ Cfr., A. ASERI, *Juxtaposing Right to be Forgotten and Copyright Law*, in *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 25, 24 marzo 2020, p. 100-104.

⁷²⁹ A sostegno di suddetta tesi: gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta dei due assassini Wolfgang Werlé e Manfred Lauber di rimuovere la notizia della condanna per omicidio di un attore a causa del Primo Emendamento; Cfr., J. SCHWARTZ, *Two German Killers Demanding Anonymity Sue Wikipedia's Parent*, in *N.Y. Times*, 12 novembre 2009.

⁷³⁰ Cfr., D. L. HUDSON JR, *Right to be forgotten*, in *The First Amendment Encyclopedia*, 2017, consultabile: <https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1562/right-to-be-forgotten>

⁷³¹ Court of Appeals, 2nd Circuit, 28 gennaio 2015, *Martin v. Hearst Corporation*, n. 13-3315.

⁷³² 2005 Connecticut Code - Sec. 54-142a. (Formerly Sec. 54-90), *Erasure of criminal records*. Consultabile su: <https://law.justia.com/codes/connecticut/2005/title54/sec54-142a.html>.

⁷³³ Cfr., S.E. LAGESON, *Digital Punishment: Privacy, Stigma, and the Harms of Data-Driven Criminal Justice*, 1° ed., Oxford, 24 giugno 2020.

implicitamente di vedersi riconosciuto un diritto all'oblio. La Corte statunitense ha dapprima precisato che l'«*Erasure Statute*⁷³⁴» consente la cancellazione della registrazione ufficiale di un arresto, con conseguente concessione all'imputato dello status legale di un soggetto mai arrestato, ma non può annullare fatti storici. Ciò che veniva riportato dai media era vero al momento della pubblicazione e dunque tale verità storica, secondo la Corte, non poteva essere cancellata⁷³⁵. Alla luce di quanto esposto, Martin non aveva mezzi a sua disposizione per cancellare la copertura mediatica del suo arresto ormai dimenticato, in quanto non poteva avvalersi del diritto all'oblio riconosciuto dalla CGUE nel caso Google Spain⁷³⁶. Costringere un motore di ricerca come Google a rimuovere informazioni dalla Rete determinerebbe, nella prospettiva statunitense, una inammissibile violazione ai sensi del Primo Emendamento. Costringere la stampa ad eliminare informazioni vere andrebbe, inoltre, contro alcune sentenze, prima tra tutte la Cox Broadcasting Co. contro Cohn del 1975 che aveva impedito la punizione di un giornalista per la pubblicazione di notizie lesive ma veritiere. D'altro lato, è tuttavia necessario valutare anche il diritto della donna di potersi reinserire nella società, a livello personale e lavorativo, essendo di fatto ella una vittima di un'applicazione eccessiva della legge⁷³⁷. Secondo i giudici statunitensi, invece, non era sufficiente concentrarsi solamente sulla singola persona, poiché l'arresto della donna aveva coinvolto e riguardato l'intera comunità. Alla luce di queste considerazioni, riconoscerle un diritto all'oblio, secondo la Corte, avrebbe rappresentato un tentativo di fingere che la storia non fosse mai accaduta, violando il ruolo necessario rivestito dalla stessa nella società intera. Il professore e giornalista Johnathan Peters ha semplificato le riflessioni qui riportate con una frase tanto sintetica quanto pericolosamente incisiva: «se si cercasse di creare il diritto all'oblio negli Stati Uniti, si violerebbe immediatamente il Primo Emendamento⁷³⁸».

A seguito degli sviluppi sopra esposti, risulta evidente come la protezione dei dati sia divenuta sempre più una questione scottante per gli americani, tuttavia va

⁷³⁴ 2005 Connecticut Code - Sec. 54-142a. (Formerly Sec. 54-90). *Erasure of criminal records*.

⁷³⁵ Cfr., E. LEE, *The Right to Be Forgotten v. Free Speech*, in *US journal of law and policy*, vol. 12, 28 agosto 2015, p. 85 ss.

⁷³⁶ Cfr. S.W. ROYSTON, *The right to be forgotten: comparing U.S. and european approaches*, cit., p. 253-275.

⁷³⁷ Cfr., D. L. HUDSON JR, *Right to be forgotten*, cit.

⁷³⁸ Cfr., T. CARTER, *Erasing the News: Should some stories be forgotten?*, in *ABA Journal*, 1 gennaio 2017.

precisato che una decisione anacronista e fortemente limitativa della portata applicativa del diritto all'oblio è stata assunta dalla stessa CGUE: si tratta della causa Google v. CNIL, decisa circa cinque anni dopo la nota pronuncia Google Spain. Va innanzitutto precisato che, nella sentenza in esame⁷³⁹, la CGUE era consapevole che nella realtà globale della Rete la misura della deindicizzazione imposta a Google avrebbe dovuto essere effettuata su tutte le versioni del motore di ricerca⁷⁴⁰, al fine di garantire una completa ed efficace tutela al diritto all'oblio di ogni individuo⁷⁴¹. Tuttavia, nonostante suddetta consapevolezza, la Corte ha affermato che il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad effettuare la deindicizzazione solamente sui domini riferibili a tutti gli Stati membri⁷⁴². Le ragioni alla base di tale soluzione si rinvergono nelle differenze culturali, politiche, sociali e giuridiche tra gli Stati, alcuni dei quali non riconoscono nemmeno il diritto alla deindicizzazione oppure adottano un approccio diverso per garantire tale diritto⁷⁴³. Gli Stati Uniti rientrano negli Stati appena menzionati, in quanto nel territorio americano, come osservato, non era stata favorevolmente accolta nemmeno la sentenza Google Spain⁷⁴⁴. Il diritto all'oblio ha infatti generato un dibattito globale che vede, da un lato, i sostenitori della privacy dei dati e, dall'altro lato, i sostenitori della libertà di parola⁷⁴⁵. I primi sostengono che il diritto ad essere dimenticato rivesta un ruolo essenziale, addirittura vitale, in quanto consente agli individui di crescere, evolvere, cambiare e non

⁷³⁹ CGUE, 24 settembre 2019, C-507/17, cit.

⁷⁴⁰ Article 29 Working Party, Guidelines on the implementation of the judgment of the Court of Justice of the European Union judgment in the case “Google Spain and Inc. v. Agencia española de protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González” (C-131/12), 26 novembre 2014, in https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=667236, ove già era possibile leggere affermazioni in tal senso: «*limiting de-listing to EU domains on the grounds that users tend to access search engines via their national domains cannot be considered a sufficient mean to satisfactorily guarantee the rights of data subjects according to the ruling. In practice, this means that in any case de-listing should also be effective on all relevant domains, including .com*». Dunque, già le linee guida dell'Article 29 Working Party sull'implementazione della sentenza Google Spain avevano chiarito che una tutela effettiva del diritto all'oblio non potesse essere attuata mediante una deindicizzazione limitata ai domini europei.

⁷⁴¹ Cfr., A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Il diritto all'oblio “preso meno sul serio” alla luce della sentenza Google/CNIL della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in rivista AIC, n. 2/2020, 8 giugno 2020, p. 496-530.

⁷⁴² Cfr., G. CINTRA GUIMARÃES, *Global technology and legal theory. Transnational constitutionalism, Google and the European Union*, New York, 2019, p. 170.

⁷⁴³ Cfr., G. RESTA, *La sorveglianza elettronica di massa e il conflitto regolatorio USA/UE*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, vol. 31, n. 4-5, 2015, p. 697-718.

⁷⁴⁴ Cfr., C. W. VON BERGEN, M. S. BRESSLER, C. BOGARD, *The Right to Be Forgotten in the United States*, in *Pratt's Privacy & Cybersecurity Law Report*, vol. 6, n. 7, settembre 2020, p. 215-222.

⁷⁴⁵ Cfr., M. SAMONTE, *Google v. CNIL: The Territorial Scope of the Right to Be Forgotten Under EU Law*, in *European Papers*, vol. 4, n. 3, 27 gennaio 2020.

rimanere dunque ancorati al passato. Chi sostiene invece la libertà di parola ritiene che il diritto all'oblio potrebbe consentire di riscrivere la storia, di ostacolare la libera informazione degli individui e, infine, impedire la completezza della documentazione pubblica. Questi ultimi sembrano oggi prevalere nel territorio americano, tuttavia va precisato che non è completamente assente negli Stati Uniti l'idea per cui alcune verità potrebbero anche non essere esposte al pubblico⁷⁴⁶. Soffermandosi sul dibattito descritto tra i due diritti confliggenti, va inoltre evidenziato che la Corte di Giustizia ha considerato necessario il contemperamento tra i vari interessi in gioco, al fine di raggiungere un equilibrio, che può variare notevolmente nel mondo, tra la protezione dei dati personali e la libertà degli utenti di essere informati. A tal proposito, la Corte ha riconosciuto che, viste le diverse peculiarità che caratterizzano gli Stati, una deindicizzazione globale determinerebbe «una colonizzazione giuridica europea nel segno di un'egemonia culturale nei confronti di altri Paesi che attribuiscono un diverso valore alla privacy digitale⁷⁴⁷». Google e i sostenitori della libertà di espressione hanno rivendicato questa decisione della CGUE come una vittoria, tuttavia la Corte ha ammesso la possibilità per i tribunali nazionali e per le autorità di protezione dei dati dell'Unione di chiedere ai gestori dei motori di ricerca di procedere ad una deindicizzazione globale. Collocando poi la decisione della Corte in una realtà digitale dalla memoria eterna, appare evidente come il diritto all'oblio abbia subito una effettiva lesione in quanto, secondo la dottrina, «la mera rimozione territoriale a livello europeo non costituirebbe un rimedio efficace tale da garantire l'irrepetibilità di un link derivante dai risultati di ricerca offerti da Google⁷⁴⁸». Più in generale, è necessario precisare che, riportando la tesi maggiormente condivisa in dottrina, «per garantire la protezione dell'interessato dalla diffusione universale dei dati, non può ritenersi sufficiente la mera deindicizzazione sui domini europei o nazionali⁷⁴⁹». D'altro canto, va tuttavia rilevato che la decisione della Corte si

⁷⁴⁶ Tesi esposta nel prosieguo dell'elaborato, in particolare nei sotto capitoli «Verso la convergenza» e «Il caso californiano: l'impatto del CCPA e i primi cambiamenti in altri Stati statunitensi».

La California e New York hanno introdotto una legislazione che creerebbe una versione della legge europea sul diritto all'oblio. Tali iniziative affronteranno una battaglia in salita a causa della schiacciante influenza del Primo emendamento.

⁷⁴⁷ O. POLLICINO, *L' "autunno caldo" della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale*, in *federalismi.it*, n. 19, 2019, p. 6.

⁷⁴⁸ O. POLLICINO, *L' "autunno caldo"* cit., p. 7.

⁷⁴⁹ S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, *Informatica giuridica*, Milano, 2017, p. 197.

inserisce in una realtà fortemente digitalizzata e interconnessa ma, allo stesso tempo, radicalmente divisa nelle differenti concezioni culturali, economiche, politiche, sociali e giuridiche tra gli Stati. Internet è uno spazio aperto e senza confini, ma la separazione fisica e astratta tra le differenti realtà persiste, al punto tale da indirizzare la Corte verso una decisione «cauta», ma anacronistica⁷⁵⁰.

3. Verso la convergenza

Nella realtà americana, fortemente caratterizzata dalla forza del Primo Emendamento, l'opinione pubblica ha iniziato a tenere il passo con le innovazioni tecnologiche⁷⁵¹ e con il conseguente mutamento a cui la società è tenuta a conformarsi, manifestando così un'iniziale convergenza tra i differenti approcci adottati a livello internazionale. Soffermandosi sullo sviluppo delle tecnologie moderne e della Rete, a partire dal 2013 uno studio del *Pew Research Center*⁷⁵² ha dimostrato che più della metà degli americani consideravano non sufficienti le leggi vigenti per tutelare la privacy degli utenti nella realtà digitale. Quest'ultima si differenzia dal mondo offline, in quanto caratterizzata da una maggiore accessibilità delle informazioni che permangono eternamente nella Rete, prive di qualsiasi contestualizzazione, appiattite⁷⁵³, costantemente disponibili ad una indistinta collettività. Dopo che la sentenza europea *Google Spain* ha riconosciuto espressamente il diritto all'oblio, il dibattito in materia si è rafforzato, al punto tale che uno studio di *Software Advice*⁷⁵⁴ ha rivelato che una solida maggioranza della popolazione statunitense era a favore del riconoscimento di suddetto diritto. Nonostante gli avanzamenti verificatosi nell'opinione pubblica, le aziende tecnologiche americane si sono opposte all'adozione di qualsiasi forma di «right to

⁷⁵⁰ V. intervista ad Antonello Soro dal titolo «Diritto all'oblio – Soro: «Barriere territoriali anacronistiche, questa sentenza penalizza gli utenti» di C. Guasco, quotidiani «Il Messaggero» e «Il Mattino», del 25 settembre 2019, reperibile sul sito ufficiale del Garante Privacy: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9147231>.

⁷⁵¹ Cfr., J. W. DOWDELL, *An American Right to be Forgotten*, cit., p. 333 ss.

⁷⁵² Cfr., L. RAINIE, S. KIESLER, R. KANG, M. MADDEN, *Anonymity, Privacy, and Security Online*, in *Pew Research Center*, 5 settembre 2013.

Consultabile su: <http://www.pewinternet.org/2013/09/05/anonymity-privacy-and-security-online/>.

⁷⁵³ Cfr., G. FINOCCHIARO, *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, cit., p. 391.

⁷⁵⁴ Cfr., D. HUMPHRIES, *U.S. Attitudes Toward the 'Right to be Forgotten,'* in *Software Advice*, 5 settembre 2014.

Consultabile su: <https://www.softwareadvice.com/security/industryview/right-to-be-forgotten-2014/>.

be forgotten», sostenendo le critiche mosse all'istituto dagli studiosi americani⁷⁵⁵. Tra questi ultimi figura il professore di diritto dell'Università di Chicago Eric Posner il quale, in un dibattito presentato da *Intelligence Squared*⁷⁵⁶, ha attenuato la portata innovativa del diritto all'oblio, affermando che tale diritto rende più difficile ma non impossibile trovare informazioni in Rete. In tal modo, secondo il professore, verrebbero annullati tutti i vantaggi dell'era digitale e verrebbero di fatto ricreate le limitazioni sussistenti nell'archiviazione cartacea delle notizie.

Di opinione opposta è stata invece una delle principali associazioni dei consumatori, *Consumer Watchdog*, che ha sostenuto l'importanza del diritto all'oblio nell'era digitale, ove decenni di fatti e dati sono disponibili all'istante. L'associazione, considerando il diritto all'oblio un mezzo essenziale per tutelare la reputazione online degli individui, ha presentato un esposto alla *Federal Trade Commission*⁷⁵⁷ chiedendo l'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE nel territorio americano. In particolare, secondo *Consumer Watchdog* privare i cittadini americani di un diritto riconosciuto agli europei è sleale ed ingannevole, soprattutto nella realtà digitale dove gli errori passati sono disponibili potenzialmente per sempre, al punto tale da costringere gli individui ad una gogna elettronica e all'eterna memoria della Rete⁷⁵⁸. A sostegno della tesi esposta sono stati proposti vari esempi, tra i quali almeno uno vale la pena menzionare: si tratta di una vicenda del 2006 che ha visto decapitata in un incidente automobilistico una donna californiana. La famiglia non ha potuto vedere il corpo sfigurato della vittima, ma foto raffiguranti l'incidente sono ugualmente trapelate e hanno iniziato a circolare nel Web, costringendo i familiari ad eliminare tutte le attività online dalle loro vite e confermando la necessità di un diritto all'oblio nel territorio americano⁷⁵⁹.

⁷⁵⁵ Cfr., L. LAURSEN, *How Google Handled a Year of "Right to Be Forgotten" Requests*, in IEEE Spectrum, 23 aprile 2015.

⁷⁵⁶ Dibattito disponibile su: <https://www.intelligencesquaredus.org/debates/us-should-adopt-right-be-forgotten-online>.

⁷⁵⁷ Denuncia alla *Federal Trade Commission* (FTC) consultabile su: <https://www.consumerwatchdog.org/resources/ltrftrtbf070715.pdf>.

⁷⁵⁸ Cfr., P. LICATA, *Diritto all'oblio, gli Usa incalzano Google*, in Corcom.it, 2015.

⁷⁵⁹ Cfr., J. ENG, *Consumer Watchdog: Google Should Extend 'Right To Be Forgotten' to U.S.*, in NBC News, 7 luglio 2015.

Va rilevato tuttavia che, oltre alle prime iniziative avanzate dall'opinione pubblica, anche i legislatori statunitensi nel corso degli anni hanno considerato o tentato di importare questo diritto nella realtà americana. Nel febbraio 2017 lo Stato di New York ha introdotto un progetto di legge, «un atto per modificare la legge sui diritti civili e la legge e le regole di pratica civile, in relazione alla creazione del diritto ad essere dimenticato⁷⁶⁰», con l'obiettivo di tutelare la reputazione online di un individuo⁷⁶¹. In particolare era previsto che, su richiesta di un soggetto, i motori di ricerca, gli indicizzatori, gli editori e qualsiasi altra persona o entità che rende disponibili, su o tramite Internet o altra rete, informazioni su un individuo procedessero a rimuovere tali informazioni entro trenta giorni dalla richiesta⁷⁶². Tuttavia, nonostante questi lenti sviluppi, un vero e proprio emendamento costituzionale a tutela di un autonomo diritto all'oblio è considerata un'ipotesi fioca negli Stati Uniti, soprattutto a causa della forza vantata nel territorio americano dalla libertà di espressione e parola tutelata dal Primo Emendamento.

La trasformazione, iniziata dall'opinione pubblica e timidamente proseguita a livello legislativo, si è espansa fino a raggiungere la realtà della stampa: anche il tradizionale standard dei giornali americani improntati alla priorità esclusiva delle notizie ha iniziato a mutare. Chris Quinn, editore di *Cleveland.com*, mentre le conseguenze della decisione europea Google Spain si diffondevano nel mondo, ha iniziato a soffermarsi sull'agevole accessibilità dei propri archivi digitali, analizzando le conseguenze di questa modalità negli individui coinvolti nelle storie archiviate⁷⁶³. Non esistendo negli Stati Uniti il diritto all'oblio, qualora si effettuasse una rapida ricerca su Google, si potrebbero facilmente ottenere tutti i report di condanne e arresti di anni passati, costantemente e facilmente disponibili a tutti. È stato proprio questo aspetto, che connota l'era digitale rispetto all'era analogica, a

⁷⁶⁰ New York State Assembly, Bill n. A05323, 8 febbraio 2017, «*An act to amend the civil rights law and the civil practice law and rules, in relation to creating the right to be forgotten act*».

Consultabile su:

<https://nyassembly.gov/leg/?default.fld=&leg.video=&bn=A05323&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Committee%2526nbspVotes=Y&Text=Y>.

⁷⁶¹ Cfr., R. MEHTA, T. BHANDARI, *Right to be forgotten: A critical and comparative analysis*, in *The Daily Guardian*, 17 dicembre 2020.

⁷⁶² Cfr., C.W. VON BERGEN, M.S. BRESSLER, C. BOGARD, *The Right to Be Forgotten in the United States*, cit., p. 215-222.

⁷⁶³ Cfr., V. GULLAPALLI, *The U.S. has no "right to be forgotten." But one news outlet has been weighing the costs of the internet's long memory*, in *The Appeal*, 6 novembre 2019.

spingere Quinn ad interrogarsi sulle questioni esposte⁷⁶⁴: in passato ricercare informazioni su un individuo richiedeva pazienza e tempo, mentre nel mondo online esse risultano accessibili tramite pochi minuti di ozio su Internet. In questa realtà le persone soffrono poiché eternamente ancorate ad un passato che le perseguita e che impedisce loro uno sviluppo ed una crescita personale, sociale e professionale. Chris Quinn e la redazione di *Cleveland.com*, seppur con iniziali ritrosie, non potendo più giustificare la continua sofferenza degli individui, hanno affermato che, su richiesta degli stessi, sarebbe stato riconosciuto agli accusati di crimini minori l'eliminazione del proprio nome dal giornale, previa prova di aver ottenuto il sigillo dal giudice⁷⁶⁵. Va infatti precisato che negli Stati Uniti alcuni casellari possono essere cancellati o sigillati: un «*expungement*⁷⁶⁶» rimuove totalmente le condanne dai precedenti penali di una persona; mentre il sigillo non consente al pubblico di vedere la fedina penale di un soggetto, ma essa rimane ancora accessibile tramite un'ingiunzione di un tribunale. Entrambi i mezzi esposti richiedono la presentazione di una petizione, la comparsa in tribunale nonché il sostenimento di ingenti spese legali e amministrative, le quali solitamente hanno indotto molti individui a desistere da queste iniziative, rimanendo così ancorati al loro passato.

Sulla tematica relativa al diritto all'oblio, in particolare sulla necessità di liberare le persone dalla gabbia del passato, si è espresso anche il professore Viktor Mayer-Schönberger, uno dei padrini intellettuali del diritto all'oblio. Quest'ultimo in particolare ha sostenuto che: «Non sappiamo perdonare se ricordiamo. Così, mentre diventiamo una società che ricorda, diventiamo una società che non perdona⁷⁶⁷». Gli stati Uniti sono stati a lungo una società che ricorda e che, di conseguenza, non perdona: le condanne e gli arresti, ad esempio, attribuiti agli individui, potendo essendo eternamente disponibili, hanno diminuito le possibilità per un individuo di ottenere un lavoro, un'istruzione, un'esistenza stabile e sana. Riconoscendo tale danno, alcuni Stati hanno adottato una «*Clean Slate legislation*»

⁷⁶⁴ Cfr., L.H. OWEN, *Fewer mugshots, less naming and shaming: How editors in Cleveland are trying to build a more compassionate newsroom*, in Nieman Journalism Lab, 18 ottobre 2018.

⁷⁶⁵ Cfr., K. LO, *Expunging and Sealing Criminal Records*, in Center For American Progress, 15 aprile 2020.

⁷⁶⁶ Cfr., J.J. PRESCOTT, S.B. STARR, *Expungement of Criminal Convictions: An Empirical Study*, in Harv.L. Rev. 133, n. 8, 2020, p. 2460-555.

⁷⁶⁷ Cfr., V. MAYER-SCHÖNBERGER, In un episodio del podcast americano Radiolab del 23 agosto 2019 consultabile su: <https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/articles/radiolab-right-be-forgotten>.

con l'obiettivo di automatizzare le procedure di eliminazione e sigillatura sopra descritte, facilitando in tal modo, seppur indirettamente e come risultato finale, la richiesta avanzata dai cittadini di vedersi riconosciuto un diritto all'oblio⁷⁶⁸. La «*Clean Slate Act*⁷⁶⁹» della Pennsylvania rientra tra le iniziative legislative descritte, in quanto prevede un processo automatico e automatizzato per cancellare o sigillare determinati precedenti penali.

Analizzando questi primi passi verso una potenziale convergenza internazionale sul diritto all'oblio, va precisato che l'iniziativa promossa da Chris Quinn non si è arrestata a quanto finora descritto ma, al contrario, negli anni si è sviluppata ed arricchita con l'intento di espandere il diritto in esame in un'ottica di equità e giustizia⁷⁷⁰. Nello specifico, il giornale attualmente persegue l'obiettivo di ampliare la portata applicativa del diritto all'oblio, al fine di rendere consapevoli tutti gli individui, quindi non solamente le persone abbienti, di questa seconda possibilità offerta da *Cleveland.com*. Alla luce della costante attenzione dimostrata da suddetto giornale nei confronti della comunità, *Google News Initiative* (GNI), il cui intento è consentire alle organizzazioni giornalistiche di implementare il proprio spirito di sperimentazione e di sviluppare nuovi modelli di business editoriale, ha scelto di finanziare il progetto avanzato da Chris Quinn⁷⁷¹. Soffermandosi sull'iniziativa che *Cleveland.com* è intenzionato a promuovere attraverso il finanziamento ricevuto, va precisato che essa consiste nello sviluppare un programma che, in base a parametri prescelti, ricerchi negli archivi digitali i contenuti ai quali potrebbe essere applicato il diritto all'oblio. Lo strumento descritto svolge un ruolo essenziale nella tutela del diritto in esame, divenuto ormai una questione di giustizia sociale, in quanto consente di servire e accogliere le richieste di tutti gli individui, previa revisione del contenuto oggetto di rimozione da parte dei redattori. Si tratta di un'idea innovativa del giornalismo, un nuovo modo di pensare il business editoriale online che persegue, come fine principale, quello di

⁷⁶⁸ Cfr., A. MORRISON, *Nearly 600,000 new yorkers are eligible to have their records sealed. Fewer than 1,800 of them have succeeded*, in *The Appeal*, 8 ottobre 2019.

⁷⁶⁹ Pennsylvania General Assembly, P.L. 402, n. 56, Jun 2018. Consultabile:

<https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/li/uconsCheck.cfm?yr=2018&sessInd=0&act=56>.

⁷⁷⁰ Cfr., C. QUINN, *We want to expand our Right to be Forgotten, and this time it's about fairness and equity: Letter from the Editor*, in *Cleveland.com*, 3 ottobre 2020.

⁷⁷¹ Cfr., C. QUINN, *Our Right to be Forgotten policy is about to help a whole lot more people - thanks to Google*, in *Cleveland.com*, 15 dicembre 2020.

comprendere la comunità.

Verso l'ideale di Quinn, l'industria dei media ha fatto un passo avanti quando il *Boston Globe* ha annunciato il proprio programma di diritto all'oblio: «*Fresh Start*⁷⁷²». Esso consente agli individui di presentare una petizione al giornale, compilando un modulo online⁷⁷³, al fine di ottenere l'aggiornamento o l'anonimizzazione di una storia che li vede coinvolti. Un comitato di giornalisti del *Globe* è incaricato di valutare suddette richieste, mantenendo uno standard alto per i reati gravi e per quelli commessi da personaggi pubblici, allo scopo di determinare la modalità più idonea per far conseguire il diritto all'oblio al singolo. Tuttavia va specificato che tale possibilità non coincide con una riscrittura della storia, essendo in realtà un riconoscimento offerto agli individui per assicurare il loro sviluppo personale, professionale e sociale.

Un sondaggio del *Pew Research Center* condotto nel 2019⁷⁷⁴ ha infatti dimostrato la necessità degli americani di crescere ed evolvere senza l'ombra del passato e, di conseguenza, di vedersi riconoscere un diritto all'oblio, un diritto ad essere dimenticato nell'era della memoria eterna. Nella società digitale la costante accessibilità delle informazioni personali può aiutare le persone a conoscere le altre ma, allo stesso tempo, rende gli individui soggetti ad un continuo giudizio sociale. L'indagine del centro ha rilevato che per la maggioranza degli americani è più importante dimenticare, ostacolare la ricerca online di contenuti, piuttosto che conoscere dati potenzialmente utili sugli altri. In particolare, la maggioranza ha manifestato la volontà di vedere riconosciuto il diritto all'oblio relativamente a foto e video imbarazzanti circolanti in Rete, mentre una quota minore ha pensato che tale modalità dovesse essere garantita alle informazioni raccolte dalle forze dell'ordine.

Alla luce di quanto esposto, tenendo conto dell'iniziativa avanzata dai giornali e degli orientamenti diffusi tra l'opinione pubblica sulla tematica del diritto all'oblio, è necessario precisare che la rimozione di un articolo da un giornale non

⁷⁷² Cfr., R. ALLEN, *Who Deserves to Have Their Past Mistakes "Forgotten"?*, *Newspapers are trying to figure it out*, in *Slate*, 16 febbraio 2021.

⁷⁷³ Per reperire il modulo: <https://www.bostonglobe.com/2021/01/22/metro/globes-fresh-start-initiative-submit-your-appeal/>.

⁷⁷⁴ Cfr., B. AUXIER, *Most Americans support right to have some personal info removed from online searches*, in *Pew Research Center*, 27 gennaio 2020, consultabile su: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/01/27/most-americans-support-right-to-have-some-personal-info-removed-from-online-searches/>.

determina la cancellazione dell'intera copertura mediatica di un crimine, che generalmente continua ad apparire a seguito di una ricerca effettuata su Google⁷⁷⁵. Il professore Viktor Mayer-Schönberger⁷⁷⁶ ha manifestato timore e preoccupazione circa il coinvolgimento di Google, in quanto, secondo la sua tesi, solo i giornali comprendono il contenuto di un articolo, ne conoscono le conseguenze e capiscono il testo stesso. Il professore ha precisato che è nella soggettività che risiede la chiave del successo dei programmi esposti, poiché anche se ci fossero delle linee guida ricavabili dall'esperienza, esse sarebbero comunque interpretate in modo diverso dai differenti giornali, proprio come i differenti giudici interpretano in modo differente la legge. In una società pluralistica non è quindi pensabile stabilire uno standard rigido a cui attenersi, pena la lesione della libertà di espressione che definisce i media. I giornali, per far valere la loro libertà di parola, nel tempo hanno lottato per ottenere uno spazio sulla stampa, per il professore una vera e propria lotta per la rilevanza, che ha reso, sempre secondo la tesi qui esposta, i giornali migliori delle piattaforme algoritmicamente moderate. Mayer-Schönberger ritiene dunque che i giornali dovrebbero curare i contenuti secondo i criteri della rilevanza e dell'importanza, al fine di garantire agli individui il diritto di crescere dal proprio passato: in tal modo i giornali potrebbero non solo sopravvivere nell'era digitale, ma anche diventare migliori, in quanto ciò che viene pubblicato su di essi influenza continuamente il destino digitale degli individui.

L'opinione qui descritta non è tuttavia condivisa da tutti, il giornalista Chris Stokel-Walker⁷⁷⁷ ha infatti confermato la necessità di aiutare le persone a ricominciare da capo, ma ha sottolineato che ciò non può essere fatto in modo frammentario da parte dei singoli e differenti giornali statunitensi. Egli, per converso, ha sostenuto maggiormente la soluzione adottata a livello europeo che consiste nell'imporre a Google di deindicizzare i link rinvianti a pagine contenenti informazioni ritenute lesive. Solo in questo modo, secondo il giornalista, si potrebbe impedire effettivamente la ricerca delle vicende personali degli individui, tranne

⁷⁷⁵ Cfr., R. ALLEN, *Who Deserves to Have Their Past Mistakes "Forgotten"?*, *Newspapers are trying to figure it out*, cit.

⁷⁷⁶ V. MAYER-SCHÖNBERGER, professore nonché autore di *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*.

⁷⁷⁷ Cfr., C. STOKEL-WALKER, *It's time America adopted 'the right to be forgotten'*, in *Insider*, 7 febbraio 2021.

naturalmente per i più ardenti, nonché pazienti, cercatori di informazioni. Il modello statunitense ha invece affidato tale compito ai singoli giornali, non tenendo conto delle differenti regole che intercorrono tra gli stessi: secondo il giornalista il rischio maggiore in cui si potrebbe incorrere è che alcuni giornali decidano di cancellare una storia mentre altri si rifiutino, determinando quindi un oblio frammentato e, di conseguenza, inesistente; oppure si potrebbe anche prospettare l'ipotesi che alcune aziende editoriali si pieghino alla volontà politica di cancellare alcuni momenti incriminanti passati, causando differenze sociali nella comunità. Chris Stokel-Walker ha quindi sostenuto l'importanza di adottare nella realtà digitale politiche standardizzate, disconoscendo il progetto avanzato dai giornali in quanto consistente nell'affidare le vite dei singoli a corporazioni in competizione tra loro.

Nonostante le criticità che potrebbero emergere in relazione all'iniziativa promossa dai giornali, va sottolineato che il loro intento non è quello di riscrivere il passato, ma di offrire ad un individuo la possibilità di sviluppare il proprio futuro e nella realtà americana, caratterizzata dalla costante forza del Primo Emendamento, garantire una seconda possibilità, un nuovo inizio, rappresenta un primo passo verso la tanto attesa convergenza a livello internazionale. La differente soluzione adottata dall'UE, ossia di affidare a Google il compito di assicurare il diritto all'oblio dei singoli, ha trovato ugualmente opposizioni e difficoltà, poiché si è ritenuto che i motori di ricerca non fossero in realtà responsabili del trattamento dei dati personali e che, di conseguenza, non dovessero essere messi nella posizione di decidere cosa dovrebbe o non dovrebbe essere rimosso⁷⁷⁸. Il giornale invece effettua un'operazione più semplice rispetto a quella affidata a Google: esercita di fatto un controllo editoriale su se stesso ma, allo stesso tempo, garantisce una copertura limitata e parziale al diritto all'oblio del singolo. Il dibattito è in corso e si arricchisce continuamente di nuove prospettive a sostegno dell'uno o dell'altro approccio, ma ciò che va rilevato è che le richieste di diritto all'oblio degli individui stanno costringendo i giornali statunitensi a ripensare alle loro responsabilità nei confronti della collettività⁷⁷⁹. Tale fenomeno deve essere letto come un

⁷⁷⁸ Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen, presentate il 25 giugno 2013, C-131/12, Google Spain e Google Inc. contro Agencia española de protección de datos (AEPD) e Mario Costeja González.

⁷⁷⁹ Cfr., S. HUMPHRIES, *Papers rethink past crime reporting: Fresh start or a cover-up?*, in *The Christian Science Monitor*, 8 febbraio 2021.

cambiamento comune verso l'empatia, l'indulgenza e, soprattutto, la consapevolezza che possedere informazioni sul passato di una persona non equivale all'utilizzo perpetuo delle stesse per giudicare chi è diventata oggi.

4. La realtà californiana, l'impatto del CCPA e i primi cambiamenti in altri Stati statunitensi

La maggior parte delle leggi statunitensi non comprende il diritto all'oblio, ma il «*Children's Online Privacy Protection Act*» (COPPA⁷⁸⁰), che regola la disponibilità e l'accessibilità online delle informazioni sui bambini, include una disposizione analoga. Una ricerca pubblicata nel *Center for Media Education*⁷⁸¹ ha dimostrato la facilità che caratterizza la raccolta di informazioni personali sui bambini nonché la non consapevolezza dei bambini stessi circa le conseguenze e gli effetti impicanti tale trattamento. Il Congresso ha quindi deciso di legiferare e di proteggere i bambini sotto i tredici anni, considerati più vulnerabili, approvando nel 1998 la COPPA, entrata in vigore nell'aprile del 2000. In base a tale legge ai genitori è riconosciuto il diritto di rivedere o far cancellare le informazioni personali di un bambino, garantendogli così una sorta di diritto all'oblio.

Oltre alla COPPA, la California, al fine di tutelare i bambini e di riconoscere loro un diritto all'oblio online, ha adottato la «*Online Eraser Law*»⁷⁸², in vigore dal 1 gennaio 2015. La legge garantisce al minore, in qualità di utente registrato, di rimuovere o di richiedere la rimozione di dati e informazioni pubblicate su un sito internet, su un servizio online o su un'applicazione online. Tale legge si differenzia dalla COPPA, in quanto si applica ai minori di diciotto anni che risiedono in California e non ai bambini sotto i tredici anni⁷⁸³. Analizzando il campo di applicazione della legge, va rilevato che essa riguarda coloro che gestiscono un servizio diretto ai minori, nonché coloro che gestiscono un servizio e che dispongono di una conoscenza e consapevolezza effettiva che un minore sta utilizzando suddetto

⁷⁸⁰ *Children's Online Privacy Protection Act of 1998*, 15 U.S.C. §§ 6501-6505:

<https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter91&edition=prelim>.

⁷⁸¹ Ricerca pubblicata dal *Center for Media Education* nel sito: <https://educationmediacentre.org>.

⁷⁸² *Online Eraser Law*, Senate Bill n. 568, 2013, consultabile:

https://leginfo.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB568

⁷⁸³ Cfr., R. KAPOOR, W. R. HIRSCH, SHOKOH H. YAGHOUBI, *Get to Know California's 'Online Eraser' Law*, in *National Law Review*, 12 luglio 2016.

servizio. Al fine di conformarsi a quanto previsto dalla legge è necessario aggiornare la politica sulla privacy e fornire istruzioni chiare sulla possibilità riconosciuta ai minori registrati di rimuovere o chiedere la rimozione del contenuto pubblicato sul servizio e, di conseguenza, permettere l'effettiva rimozione delle informazioni personali. È doveroso tuttavia avvertire i minori circa la possibilità che la rimozione di un contenuto non cancelli definitivamente e completamente tutte le informazioni pubblicate, poiché esse, seppur invisibili agli altri utenti, permangono nei server in qualche forma. La legge stabilisce anche delle eccezioni⁷⁸⁴, in base alle quali possono essere rifiutate le richieste di cancellazione dei minori, con conseguente negazione del diritto all'oblio: in primo luogo, qualora sia presente una legge federale o statale che richiede di mantenere suddetto contenuto; in secondo luogo, quando le informazioni sono state pubblicate o memorizzate da una parte terza diversa dal minore; inoltre, nel caso in cui siano state già rese anonime le informazioni e quindi il minore non possa essere identificato; infine se il minore non ha seguito le istruzioni fornite su come avanzare la richiesta di cancellazione o ha ricevuto un compenso per fornire le informazioni.

La legge ha acceso il dibattito sul rapporto tra il diritto all'oblio online e la libertà di informare e di essere informati degli utenti di Internet, una delle più difficili tematiche nell'era della comunicazione globale⁷⁸⁵. In questo contesto il diritto all'oblio rappresenta una protezione fondamentale per l'identità personale dei singoli, identità ormai soprattutto digitale che precede e si sostituisce a quella fisica. Ad esso si contrappone costantemente la libertà di parola, di espressione e di informazione che negli Stati Uniti si è sempre vista riconoscere una forza ed una potenza maggiore. James Steyer, fondatore dell'associazione *Common Sense*, ha preso una posizione nel dibattito descritto, sostenendo fortemente l'«*Online Eraser Law*» al punto tale che nel 2013, anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, ha scritto una lettera al governatore della California Jerry Brown circa la necessità di proteggere i minori nella realtà online⁷⁸⁶. Egli ha affermato che spesso i

⁷⁸⁴ Cfr., E. WESLEY CAMPBELL, *But It's Written in Pen: The Constitutionality of California's Internet Eraser Law*, in *Columbia Journal of Law and Social Problems*, 2015, p. 585 ss.

⁷⁸⁵ Cfr., E. SHOOR, *Internet Eraser Laws: California and Europe Attempt to Reign in Your Online Reputation*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 16 novembre 2013.

⁷⁸⁶ Cfr., J. STEYER, *Why Kids Need an "Eraser Button"*, in *Common Sense Media*, 19 settembre 2013.

giovani pubblicano informazioni che poi vorrebbero cancellare ed eliminare qualche istante dopo, rendendosi conto troppo tardi che i servizi digitali offrono incredibili opportunità ma, allo stesso tempo, pericolose insidie. Il rischio maggiore consiste nella conservazione indeterminata di informazioni pubblicate, a cui consegue un continuo controllo sociale ed una gogna elettronica per ogni individuo. Questo pericolo si accentua, secondo Steyer, quando colpisce gli adolescenti ed i bambini che, attratti dalla realtà digitale, pubblicano informazioni sensibili su se stessi o su altri senza rendersi appunto conto delle effettive conseguenze⁷⁸⁷. Steyer ha esortato dunque il governatore della California a firmare suddetta legge che, secondo la sua opinione, garantisce un passo in avanti importante nella discussione sulla privacy e sul diritto all'oblio online dei bambini e degli adolescenti, permettendo agli stessi di vivere in una realtà online migliore e più sicura. Il leader del Senato, Darrel Steinberg, ha affermato, in armonia con la tesi di Steyer, che suddetta legge è necessaria nella realtà online in cui i bambini agiscono con impeto pubblicando immagini o messaggi senza pensare alle conseguenze, riconoscendo dunque l'importanza di garantire agli stessi un diritto di rimozione di contenuti, un diritto all'oblio, che impedisce loro di essere perseguitati dal passato negli anni a venire⁷⁸⁸. Emma Llanso, consulente politico per il *Center for Democracy and Technology*, ha elogiato la legge, ma ne ha sottolineato le criticità, in quanto essa potrebbe fungere da disincentivo alla creazione di siti rivolti ai minori nonché determinerebbe una restrizione di Internet basata sull'età⁷⁸⁹. Stephen Balkam, presidente della *Online Family Safety Institute*, ha presentato ulteriori criticità circa l'adozione di suddetta legge, in quanto, secondo la sua opinione, priverebbe di significato l'educazione, la consapevolezza e la responsabilità di ciascuno per le azioni compiute e per gli strumenti utilizzati⁷⁹⁰. In particolare, egli ha sottolineato che il diritto all'oblio garantito dalla legge può essere in realtà sostituito da tre azioni chiave già consentite e previste dai siti online: l'eliminazione di post, commenti e foto è garantita già da Facebook, Youtube, Twitter e dalla maggior parte delle piattaforme; è già consentita,

⁷⁸⁷ Cfr., D. CASSENS WEISS, *'Eraser' law gives California teens the right to delete online posts*, in *ABAjournal*, 25 settembre 2013.

⁷⁸⁸ Cfr., R. COHEN, *California law allows kids to erase digital indiscretions*, in *Reuters*, 24 settembre 2013.

⁷⁸⁹ *Ivi*.

⁷⁹⁰ Cfr., S. BALKAM, *Let's Delete The "Eraser Button"*, in *LinkedIn*, 25 settembre 2013. Consultabile: <https://www.linkedin.com/pulse/20130925150003-15208484-let-s-delete-the-eraser-button>.

inoltre, la segnalazione di contenuti inappropriati e offensivi con conseguente rimozione degli stessi; infine, nella maggior parte delle piattaforme è prevista la possibilità di richiedere di essere cancellato dal collegamento ad una foto o ad un post pubblicato. Secondo Balkam, oltre a queste tre azioni chiave che potrebbero regolare pienamente la vita degli utenti nel Web, ci sono anche impostazioni della privacy sui vari siti di social media che consentono di limitare l'accessibilità pubblica delle informazioni⁷⁹¹. Eric Goldman, professore della *Santa Clara University School of Law*, in accordo con Balkam, ha affermato l'esistenza di criticità anche nell'applicazione stessa della legge, in quanto non è certamente agevole individuare gli utenti con meno di diciotto anni che vivono in California⁷⁹².

Alla luce delle osservazioni qui riportate, va precisato che la legge della California potenzialmente configura un diritto all'oblio, differente tuttavia da quello europeo sancito dalla sentenza *Google Spain* e dal GDPR⁷⁹³. Ai sensi di quest'ultimo, qualsiasi interessato, indipendentemente dall'età, può richiedere la rimozione dei propri dati personali, anche se non inseriti personalmente da lui stesso⁷⁹⁴. La rimozione non consiste in una cancellazione automatica e assoluta, ma richiede un contemperamento⁷⁹⁵ tra i diritti in gioco, soprattutto tra il diritto alla protezione dei propri dati e il diritto del pubblico di essere informato.

Il legislatore californiano non si è tuttavia arrestato a questo risultato: le aziende che offrono servizi o hanno siti web in California sono interessate, oltre che

⁷⁹¹ *California, «legge-gomma» per gli under 18 Via dal web i dati più imbarazzanti*, in *Corriere della Sera*, 25 settembre 2013, consultabile: https://www.corriere.it/tecnologia/13_settembre_25/legge-gomma-cancella-dati-internet-california_4d23e74a-2585-11e3-bae9-00d7f9d1dc68.shtml.

⁷⁹² Cfr., E. GOLDMAN, *California's New 'Online Eraser' Law Should Be Erased*, in *Forbes*, 24 settembre 2013.

⁷⁹³ Cfr., C. SCARPELLINO, *Un Oblio tutto europeo*, cit., p. 209 ss.

⁷⁹⁴ Cfr., R. PASTENA, *Internet e privacy: una relazione complicata*, cit.

⁷⁹⁵ Paragrafo 81, CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12: «Vista la gravità potenziale di tale ingerenza, è giocoforza constatare che quest'ultima non può essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di ricerca in questo trattamento di dati. Tuttavia, poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest'ultima, occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica».

dal «*Children's Online Privacy Protection Act*» e dalla «*Online Eraser Law*», anche dal «*California Consumer Privacy Act*» del 2018 (CCPA), in vigore dal 1 gennaio 2020. Prima di analizzare nel dettaglio quest'ultima legge californiana, è necessario sottolineare che ad aver inciso profondamente nella sua adozione è stata l'evoluzione del concetto di privacy nell'era digitale⁷⁹⁶: sempre più aziende utilizzano la tecnologia per raccogliere dati e informazioni sui consumatori⁷⁹⁷, senza l'effettiva consapevolezza degli stessi circa le modalità e le ragioni alla base del trattamento. I dati personali rappresentano attualmente una delle risorse più preziose del mondo, probabilmente superano anche il petrolio⁷⁹⁸, poiché le aziende si sviluppano e si «nutrono» proprio attraverso la raccolta, l'analisi, la condivisione e la vendita delle informazioni personali dei consumatori, spesso ignari delle insidie sottostanti. I consumatori sono però giunti negli anni ad una maggiore consapevolezza dei pericoli presenti nei servizi online e nei siti internet, soprattutto a causa degli scandali di violazione dei dati che si sono verificati: nel marzo 2018, ad esempio, Cambridge Analytica⁷⁹⁹, società di consulenza politica, ha utilizzato i dati personali di milioni di utenti di Facebook per scopi politici e, dunque, in modo totalmente improprio. Gli europei, dal canto loro, hanno da tempo riconosciuto l'importanza di tutelare i dati personali⁸⁰⁰, garantendo agli stessi tutela nell'articolo 8 della Carta di Nizza, che riconosce esplicitamente il diritto alla protezione dei dati personali⁸⁰¹, e nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che mira a fornire agli individui il controllo sui propri dati personali⁸⁰². Quest'ultimo sancisce al suo interno il diritto all'oblio, che si estrinseca nella deindicizzazione, nell'aggiornamento, nella rettifica o nella contestualizzazione delle informazioni e dei dati personali, quale forma di controllo, e soprattutto di rispetto, dell'identità attuale di ogni individuo. La

⁷⁹⁶ Cfr., K. JOHNSON, *What Is Consumer Data Privacy, and Where Is It Headed?*, in Forbes, 9 luglio 2018.

⁷⁹⁷ Cfr., D. J. FARBER, *Foresight Is 20/20: How to Prepare for the California Consumer Privacy Act Now*, in CMSWire, 18 ottobre 2018.

⁷⁹⁸ Cfr., K. JOHNSON, *What Is Consumer Data Privacy, and Where Is It Headed?*, cit.

⁷⁹⁹ Cfr., S. BIAGIO, *Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su Facebook finiscono nel mercato delle app*, in Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2018.

⁸⁰⁰ Cfr., M. L. RUSTAD, T. H. KOENIG, *Towards a Global Data Privacy Standard*, in 71 Fla. L. Rev. 365, 2019, p. 369- 370.

⁸⁰¹ Cfr., J. POWLES, *The G.D.P.R., Europe's New Privacy Law, and the Future of the Global Data Economy*, in New Yorker, 25 maggio 2018.

⁸⁰² Cfr., G. COLANGELO, M. MAGGIOLINO, *Fragile or Smart Consumers? Suggestions for the US from the EU*, in Computer L. & Security Rev, n. 34, 5, 2018, p. 997-1176.

California si è mossa in tale direzione proprio con l'adozione del CCPA sopra introdotto: la misura sulla privacy di più ampia portata mai emanata negli Stati Uniti⁸⁰³. Soffermandosi sul campo applicativo di suddetta legge, va rilevato che essa si applica alle aziende che svolgono attività commerciali in California e che soddisfano annualmente una o più delle seguenti condizioni: acquistano, vendono o condividono i dati personali di oltre cinquantamila residenti in California; hanno un reddito annuale di oltre venticinque milioni di dollari; ottengono come guadagno annuale più del cinquanta per cento dalla vendita dei dati personali degli utenti⁸⁰⁴. Il GDPR, per converso, si applica a qualsiasi entità che gestisce dati personali di residenti o cittadini dell'UE, indipendentemente da guadagni, dimensioni, luogo in cui opera l'azienda⁸⁰⁵: il Regolamento regola i comportamenti anche di società internazionali che offrono beni o servizi ai residenti o cittadini dell'UE o che monitorano le attività delle persone all'interno dell'UE. La portata extraterritoriale qui descritta richiede alle aziende di rispettare le disposizioni ivi contenute, precisando che il rispetto del GDPR non equivale tuttavia al rispetto automatico del CCPA a causa delle differenze che caratterizzano le due leggi.

Analizzando a confronto il contenuto del CCPA e del GDPR, va dapprima rilevata una similitudine nella nozione di «informazioni personali», da intendere come qualsiasi informazione relativa ad una persona identificata o identificabile, senza distinzione tra ruoli privati o pubblici di un soggetto, comprendente, solo nella legge californiana, anche i dati relativi alla famiglia e al nucleo familiare. Tuttavia, una differenza notevole in tale contesto si riscontra nelle «informazioni pubblicamente disponibili», ossia quelle legalmente disponibili nei registri del governo statale o locale, le quali, ai sensi del CCPA, non rientrano nella categoria di «informazioni personali⁸⁰⁶». Da ciò deriva una differenza notevole con il GDPR:

⁸⁰³ Cfr., A. GRANDE, *Calif. Privacy Law to Spark GDPR-Like Compliance Efforts*, in LAW360, 3 luglio 2018.

⁸⁰⁴ Cfr., J. KESSLER, *Data protection in the wake of the GDPR: California's solution for protecting "the world's most valuable resource"*, in Southern California Law Review, vol. 93, gennaio 2020, p. 99-127.

⁸⁰⁵ Art. 3, comma 2, GDPR: «Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione».

⁸⁰⁶ Cfr., G. DAVIS-DENNY et al., *The California Consumer Privacy Act: 3 Early Questions*, in LAW360,

un'eccezione di tale genere non è contemplata nel Regolamento europeo e dunque tale tipologia di informazioni riceverà un trattamento diverso nel CCPA rispetto al GDPR. Per converso, il GDPR tutela e protegge in particolar modo i dati sensibili, tra cui razza, opinioni politiche e religiose, vietando l'elaborazione dei suddetti; mentre il CPPA non fa alcun riferimento a limitazioni di tal genere. Tra tutte, la novità più importante arrivata in California con il CCPA è l'introduzione del diritto all'oblio, il diritto ad essere dimenticati raggiunge così concretamente il territorio americano. La legge californiana garantisce dunque ai consumatori il diritto di richiedere ad una azienda la rimozione di informazioni personali trattate dall'azienda e raccolte dal consumatore stesso, a differenza del diritto all'oblio europeo, previsto dal GDPR, che comprende anche le informazioni sul consumatore raccolte da fonti terze. L'azienda può inoltre, in base alla legge californiana, presentare al consumatore l'opzione di cancellare porzioni selezionate di dati, pur dovendo tuttavia presentare la scelta di cancellazione globale in maniera più chiara ed evidente⁸⁰⁷. Una somiglianza tra l'oblio californiano e quello europeo si può rinvenire nel fatto che entrambe le leggi predispongano delle eccezioni alla cancellazione, le quali consentono di negare al soggetto la richiesta di vedersi riconosciuto un diritto all'oblio⁸⁰⁸. E' doveroso dunque ricordarne alcune previste dalla legge californiana: può essere negata la richiesta di oblio, e dunque procedere con la conservazione dei dati personali dei singoli, per esigenze di sicurezza; un'ulteriore eccezione è volta a favorire la libertà di parola, da sempre in eterno conflitto con il diritto ad essere dimenticato; oppure il rigetto della richiesta potrebbe derivare dal favorire la ricerca nell'interesse pubblico, quando la cancellazione delle informazioni rischia di rendere impossibile il raggiungimento di tale ricerca, previo consenso informato del consumatore. Tra le altre esenzioni principali vanno ricordate quelle per conformità legale, dunque rispettare un obbligo imposto dalla legge, e quelle per usi interni previsti e stabiliti. Oltre al diritto alla cancellazione, che rappresenta una delle modalità per ottenere il diritto all'oblio del singolo, il CCPA

2 luglio 2018.

⁸⁰⁷ Cfr., J. A. JESSEN et al., *California Consumer Privacy Act of 2018*, in Gibson Dunn, 12 luglio 2018.

⁸⁰⁸ Cal. Civ. Code § 1798.105, consultabile su: https://casetext.com/statute/california-codes/california-civil-code/division-3-obligations/part-4-obligations-arising-from-particular-transactions/title-1815-california-consumer-privacy-act-of-2018/section-1798105-operative-until112023request-to-delete-information?_cf_chl_jschl_tk=__pmd_dDtAiQtC1w6xvFilDixanoem6ZEYyuTTzInkKY8V1wE-1634743000-0-gqNtZGzNA3ujcnBs zQn9.

stabilisce inoltre il diritto di rinunciare alla vendita delle proprie informazioni, al fine di tutelare il singolo individuo⁸⁰⁹.

Alla luce delle considerazioni qui riportate, il CCPA e il GDPR potenzialmente perseguono come obiettivo quello di incoraggiare la trasparenza nella raccolta dei dati personali⁸¹⁰, accordando entrambi, seppur con le differenze sopra esposte, il diritto all'oblio agli individui⁸¹¹. La differenza maggiore, in termini di diritto all'oblio, attiene probabilmente al fatto che la legge californiana riconosce tale diritto al consumatore e non ad ogni interessato. Il CCPA si rivolge infatti principalmente alle imprese (*businesses*) e ai consumatori (*consumers*), intesi questi ultimi come le persone fisiche residenti in California; mentre il Regolamento europeo ricomprende, come soggetti protagonisti, il titolare del trattamento e l'interessato⁸¹². Il titolare è colui che determina le finalità ed i mezzi del trattamento, mentre l'interessato è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali e non può essere una persona giuridica in base al considerando 14⁸¹³ del Regolamento. Un'ultima specificazione circa le differenze tra le due leggi riguarda il consenso prestato dall'individuo: il CCPA lo prevede solo per i minori e nei casi di procedure di *opt-in*⁸¹⁴; mentre il GDPR lo richiede per raccogliere e trattare i dati personali a meno che non sia presente un'altra base giuridica. Generalmente si potrebbe quindi affermare che il Regolamento europeo è più severo del CCPA⁸¹⁵, tuttavia la legge

⁸⁰⁹ Cfr., A. CHANDER et al., *Catalyzing Privacy Law*, in U. Colorado Law Legal Studies Research, n. 19-25, 2019.

⁸¹⁰ Cfr., K. MYERS, H. LIVELY, C. ANDREWS, *New laws bring much tougher data protections*, in Journal of Accountancy, 1 novembre 2019.

⁸¹¹ Cfr., S. TOGAWA MERCER, *The Limitations of European Data Protection As A Model for Global Privacy Regulation*, Cambridge, 6 gennaio 2020.

⁸¹² Cfr., B. SAETTA, *Interessato al trattamento, Protezione dati personali – Data Protection*, pubblicato 14 novembre 2018 e aggiornato 1 marzo 2021, consultabile: <https://protezionedatipersonali.it/interessato-del-trattamento>.

⁸¹³ Considerando n. 14 GDPR: «È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto».

⁸¹⁴ *Opt out* significa che chi vuole fare pubblicità può farlo usando i dati del destinatario, a meno che quest'ultimo non manifesti la sua opposizione, iscrivendosi nella lista di chi non vuole essere contattato; Questo regime si differenzia dal regime dell'*opt in*, con il quale chi vuoi fare pubblicità non la può fare a meno che non abbia avuto il preventivo consenso del destinatario della comunicazione. Nell'*opt in* ci vuole il preventivo consenso dell'interessato; nell'*opt out* non ci vuole il preventivo consenso dell'interessato, che però può manifestare il suo dissenso.

⁸¹⁵ Per un'analisi critica dei sistemi di legge federale e statale sulla privacy negli Stati Uniti, B. PETKOVA, *The Safeguards of Privacy Federalism*, in 20 Lewis & Clark L. Rev. 595, 2016.

californiana è sicuramente più rigorosa della maggior parte delle leggi sulla privacy esistenti negli Stati Uniti⁸¹⁶.

Proseguendo nell'analisi della legge californiana, va inoltre evidenziato che il 3 novembre 2020 è stata approvata una proposta di estensione della stessa, volta ad integrarla mediante il testo del «*California Privacy Rights Act*» (CPRA), in vigore dal 1 gennaio 2023⁸¹⁷. Il CPRA presenta alcune novità: l'introduzione della categoria dei *sensitive data*⁸¹⁸, che richiedono un maggior livello di protezione a causa della sensibilità delle informazioni personali; l'espansione della nozione di «informazioni pubblicamente disponibili» rispetto a quella prevista nel CCPA, con conseguente limitazione di ciò che costituisce «informazioni personali» soggette alla legge; l'istituzione, a livello di *Privacy Regulator*, della *California Privacy Protection Agency* (CPPA) dotata di poteri esecutivi, investigativi e normativi; l'ampliamento del diritto, rispetto a quello previsto dal CCPA, di non accettare che le aziende vendano i dati personali dei consumatori, ricomprendendo, oltre che la vendita, anche la condivisione di informazioni personali⁸¹⁹. La novità principale che va sottolineata ai fini del presente elaborato è che l'espansione avanzata dal CPRA coinvolge anche il diritto di cancellazione, quale mezzo per fare conseguire ai singoli il diritto all'oblio. Il «*California Privacy Rights Act*» prevede infatti che le aziende inviino la richiesta di cancellazione ai terzi che hanno acquistato o ricevuto i dati personali del consumatore, al fine di rendere consapevoli tutte le parti della cancellazione e del conseguente riconoscimento del diritto all'oblio dell'individuo. Il CPRA introduce poi quattro nuovi diritti non presenti nel CCPA⁸²⁰: il diritto di

⁸¹⁶ Cfr., J. KESSLER, *Data protection in the wake of the GDPR: California's solution for protecting "the world's most valuable resource"*, cit., p. 99-127.

⁸¹⁷ Cfr., M. A. DIAZ, K. R. HUNT, *California Approves the CPRA, a Major Shift in U.S. Privacy Regulation*, in *National Law Review*, vol. 11, n. 222, 17 novembre 2020.

⁸¹⁸ *Sensitive data*, quali ad esempio: codice fiscale, numero della patente, numero di passaporto, informazioni sul conto finanziario, informazioni sulle carte di credito o debito, informazioni sull'esatta geolocalizzazione, informazioni sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni religiose o politiche, l'appartenenza a sindacati, informazioni sull'orientamento o vita sessuale del consumatore e sulla propria salute, informazioni contenute all'interno di posta, e-mail, messaggi del consumatore, eccetto se destinati all'azienda.

⁸¹⁹ Il CPRA definisce la condivisione come: «*la divulgazione, la diffusione, la messa a disposizione, il trasferimento, ... delle informazioni personali di un consumatore da parte dell'azienda a una terza parte per la pubblicità comportamentale incrociata, in cambio o meno di un compenso monetario o di altro valore...*».

⁸²⁰ Diritto di rettifica: «*il consumatore avrà il diritto di richiedere alle aziende la correzione delle proprie informazioni personali mantenute sino a quel momento inesatte*»; Diritto di limitare l'uso e la

correggere le informazioni, ossia il diritto di rettifica che costituisce un'ulteriore modalità attuativa del diritto all'oblio, sancita a livello europeo all'articolo 16 del GDPR; il diritto di limitare l'uso e la divulgazione di dati sensibili a quanto necessario per eseguire beni e servizi attesi ragionevolmente da un consumatore medio; il diritto di accesso alle informazioni, che consiste nel diritto del consumatore di chiedere informazioni significative nei processi decisionali automatizzati; infine il diritto di rinunciare alla tecnologia del processo decisionale automatizzato. Va in conclusione rilevato che il CPRA ha assunto come modello il GDPR, codificando i principi di minimizzazione dei dati, limitazione dello scopo e limitazione della conservazione⁸²¹. Gli aspetti del CPRA qui osservati avranno pienamente effetto dal 2023, ma le organizzazioni che fanno affari in California inizieranno a conformarsi a tali disposizioni già nel corso del 2022.

Sulla scia della California anche altri Stati statunitensi si stanno muovendo al fine di implementare la propria normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, lo Stato di Washington ha avanzato una proposta, il «*Washington Privacy Act*» (WPA)⁸²², una legge sulla privacy completa simile al CCPA e al GDPR che conferisce ai consumatori ampi diritti in relazione ai propri dati personali: il diritto all'oblio, il diritto alla correzione degli errori ed il diritto di ricevere una copia

divulgazione di PI sensibili: «Un consumatore ha il diritto di limitare l'uso e la divulgazione dei suoi PI sensibili a quell'uso che è necessario per eseguire i servizi o fornire i beni ragionevolmente attesi da un consumatore medio che richiede tali beni e servizi». Diritto di accesso alle informazioni sul processo decisionale automatizzato: «Un consumatore ha il diritto di richiedere informazioni significative sulla logica coinvolta in questi processi decisionali, così come una descrizione del probabile risultato del processo rispetto al consumatore». Diritto a rinunciare alla tecnologia del processo decisionale automatizzato: «Un consumatore ha il diritto di rinunciare ad essere soggetto a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione».

⁸²¹ Minimizzazione dei dati: «la raccolta, l'uso, la conservazione e la condivisione delle informazioni personali di un consumatore da parte di un'azienda devono essere ragionevolmente necessari e proporzionati per raggiungere gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte o elaborate». Limitazione dello scopo, richiede che le aziende «raccolgano le informazioni personali dei consumatori solo per scopi specifici, espliciti e legittimi divulgati, e non dovrebbero raccogliere, usare o divulgare ulteriormente le informazioni personali dei consumatori per motivi incompatibili con tali scopi». Limitazione della conservazione, riguarda «la durata del tempo che l'azienda intende conservare ogni categoria di informazioni personali, comprese le informazioni personali sensibili, o se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, a condizione che un'azienda non conservi le informazioni personali di un consumatore o le informazioni personali sensibili per ogni scopo divulgato per il quale le informazioni personali sono state raccolte più a lungo di quanto sia ragionevolmente necessario per tale scopo divulgato».

⁸²² *Washington Privacy Act* del 2021, SB 5062, consultabile <https://legiscan.com/WA/bill/SB5062/2021>.

dei dati raccolti da un'impresa⁸²³. Tuttavia questa proposta non è riuscita a passare per il terzo anno consecutivo e la ragione alla base della controversia è l'inclusione di un diritto privato di azione che consente di presentare direttamente un reclamo in caso di violazione di legge. Il disegno di legge è infatti passato al Senato nel 2021, ma la Camera non è riuscita a presentare una versione idonea prima che la sessione legislativa di Washington terminasse il 25 aprile dello stesso anno.

Nel 2021 anche i legislatori di New York hanno proposto diversi disegni di legge sulla protezione dei dati personali dei consumatori, tra questi il «*Senate Bill S6701*»⁸²⁴ e l'«*Assembly Bill A680A*»⁸²⁵. Questi assumono una notevole importanza in quanto propongono la promulgazione del «*New York Privacy Act*» (NYPA) che, similmente al CCPA e al GDPR, prevede una serie di diritti dei consumatori: il diritto di rettifica, il diritto alla portabilità dei dati ed il diritto all'oblio. I consumatori sono quindi autorizzati a fare valere tali diritti, chiedendo la rimozione dei loro dati personali in possesso delle aziende: in particolare il «*right to delete*», attuativo del diritto all'oblio, stabilisce che un'azienda deve comunicare la richiesta di cancellazione avanzata a tutti i terzi a cui sono stati divulgati e condivisi i dati personali, nonché stabilire procedure che impediscano ai dati cancellati di ripresentarsi nei sistemi⁸²⁶.

Lo Stato della Virginia ha invece predisposto il VCDPA⁸²⁷, in vigore dal 1 gennaio 2023, che riconosce ai consumatori alcuni diritti, tra i quali il diritto alla cancellazione dei dati personali forniti dal consumatore o ottenuti sul consumatore da fonti terze. Tale diritto, che rappresenta una delle modalità attuative del diritto ad essere dimenticati, è più ampio di quello stabilito nel CCPA e nel CPRA in quanto,

⁸²³ Cfr., D. GEORGE, *The Washington Privacy Act – Re-Introduced for 2020 – Is it the Best of CCPA and GDPR?*, in *The National Law Review*, vol. 9, n. 293, 12 febbraio 2020.

⁸²⁴ The New York State Senate, *Senate Bill S6701*, 2021-2022:
<https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/s6701>.

⁸²⁵ The New York State Senate, *Assembly Bill A680A*, 2021-2022:
<https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/a680/amendment/original>.

⁸²⁶ Cfr., E. MCGINN, A. LAWRENCE, S. LEONHARDT, M. GATHANI, *Empire State of Privacy: Recent Developments in New York's Privacy and Cybersecurity Laws*, in *New York Law Journal*, 26 febbraio 2021.

⁸²⁷ VCDPA, SB 1392, *Consumer Data Protection Act*, consultabile:
<https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+sum+SB1392>

come esposto, non si limita alle informazioni raccolte dal solo consumatore⁸²⁸. Il VCDPA, sempre proseguendo con un'analisi comparativa, stabilisce meno eccezioni alle richieste di cancellazione, e dunque di negazione del diritto all'oblio, rispetto al CCPA. La legge della Virginia si discosta dunque per certi aspetti dalla legge californiana e si avvicina al Regolamento europeo, soprattutto per quanto riguarda la terminologia di «responsabile del trattamento» e per le valutazioni sulla protezione dei dati. Queste ultime consentono di analizzare i rischi associati alle attività di trattamento ma, a differenza del GDPR, nella legge della Virginia non viene specificata la frequenza con cui esse devono avvenire.

Alla luce di quanto analizzato, emerge il ruolo svolto dal GDPR, quale base e fondamento da cui si sono poi sviluppate le differenti legislazioni mondiali sulla protezione dei dati⁸²⁹. Molti Stati extra UE hanno infatti iniziato ad utilizzare il Regolamento europeo come modello di riferimento, al fine di determinare leggi che, seppur non analoghe, richiamino dei principi simili: accanto al GDPR, ora sono collocati, ad esempio, il VCDPA della Virginia e il CCPA della California. Infine, è necessario precisare che la linea comune da adottare da parte dei Paesi che intendono utilizzare il Regolamento europeo come modello dovrebbe essere quella di definire principi⁸³⁰, in quanto essi consentono una maggiore malleabilità ed una adattabilità nel tempo, aspetti necessari e indispensabili vista la crescita esponenziale tecnologica che caratterizza la società odierna.

⁸²⁸ Cfr., K. R. HUNT, M. A. DIAZ, *Virginia Becomes 2nd State to Adopt a Comprehensive Consumer Data Privacy Law*, in *National Law Review*, vol XI, n. 223, 8 marzo 2021.

⁸²⁹ Cfr., S. TOGAWA MERCER, *The Limitations of European Data Protection As A Model for Global Privacy Regulation*, cit.

⁸³⁰ Cfr., G. IOVANE, *L'impatto del Regolamento sulle legislazioni dei Paesi extraeuropei*, in *Diritto di Internet*, 18 maggio 2020.

Capitolo V

UNO SGUARDO AL DIRITTO ALL'OBLIO IN AMERICA LATINA

1. *Il diritto all'oblio europeo in America Latina*

Il diritto all'oblio ha antecedenti di lunga data nel diritto europeo, ma è stato soprattutto a seguito del riconoscimento ottenuto con la sentenza Google Spain che tale terminologia è risuonata in tutto il mondo assumendo una vita propria oltre il contesto giuridico europeo. In America Latina nuovi casi e proposte legislative hanno iniziato a presentarsi, ma la diffusione di tale diritto non è di certo stata priva di contrasti e dibattiti: la problematica principalmente discussa atteneva alla possibilità di riconoscere la capacità legale e tecnica di rimuovere alcuni contenuti dalla Rete, considerando soprattutto le implicazioni che tale scelta comporta sui diritti di libertà di espressione e di accesso all'informazione⁸³¹. Questo dibattito si è arricchito di ulteriori questioni: nei Paesi latino-americani la memoria storica viene considerata una salvezza, o meglio un antidoto all'impunità, in quanto garantisce e mantiene il ricordo dei fatti avvenuti, aspetto essenziale di fronte alle leggi di amnistia che perdonano i crimini di dittatori e di funzionari autoritari⁸³². Il diritto all'oblio deve quindi interfacciarsi con diversi valori ed ideali, a testimonianza delle differenze sociali, economiche, politiche e giuridiche che caratterizzano i diversi Stati: nei Paesi latino-americani, in particolare, si teme che questo diritto finisca per proteggere i politici e gli uomini d'affari, implementando alti livelli di corruzione e di impunità⁸³³.

⁸³¹ Cfr., D. KELLER, *Europe's "Right to Be Forgotten" in Latin America*, cap. V in A. DEL CAMPO, *Towards an Internet Free of Censorship II Perspectives in Latin America*, Buenos Aires, 1 febbraio 2017, p. 151 ss.

⁸³² Cfr., G. PÉREZ DE ACHA, *Una panorámica sobre el derecho al olvido en la región*, in *Derechos Digitales*, 9 settembre 2015.

⁸³³ Cfr., J.T. HERREROS, *Actualidad del derecho al olvido en Latinoamérica*, in *Rivista 93, Defensoría Penal Pública*, n. 14, settembre 2016, p. 41-43.

Nel 2017 *The Inter-American Dialogue* (IAD) ha ospitato l'evento «*Corruption, Internet Freedom and Online Privacy in Latin America*⁸³⁴», al fine di discutere e ragionare sulla tematica relativa alla libertà di espressione, al diritto all'oblio e al connesso problema di aumento di corruzione nel territorio⁸³⁵. I relatori dell'evento erano: Catalina Botero, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Los Andes; Edison Lanza, relatore speciale per la libertà di espressione della Commissione interamericana sui diritti umani fino al 2020; José Luis Piñar, professore di diritto amministrativo presso l'Università San Pablo CEU di Madrid, nonché ex direttore dell'Agenzia di protezione dei dati della Spagna; Romina Mella, reporter investigativo e membro fondatore di *IDL-Reporteros*; Michael Camilleri, direttore del *Peter D. Bell Rule of Law Program* all'*Inter-American Dialogue* fino all'aprile 2021. Gli esperti si sono soffermati in particolare sul rapporto tra diritto all'oblio e trasparenza, analizzando l'impatto ed il potenziale adattamento degli standard europei nell'America Latina. Catalina Botero ha precisato che, secondo la sua tesi, il modello della privacy europeo è incompatibile con il diritto alla libertà di espressione nei Paesi latino-americani, soprattutto per l'importanza rivestita da quest'ultima nel tutelare e garantire la *governance* democratica. Secondo Botero l'eliminazione delle informazioni «inadeguate, irrilevanti o non più rilevanti o eccessive⁸³⁶» stabilita a livello europeo lede gravemente la libertà di espressione ed impedisce che informazioni rilevanti siano presenti ed accessibili nella sfera pubblica. Botero ha sostenuto dunque la necessità di dimostrare il danno sostanziale causato da una informazione per poter cancellare la medesima, soprattutto alla luce dell'articolo 13 della Convenzione Americana sui Diritti Umani che garantisce ad ognuno il diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Quest'ultimo comprende «la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro medium di propria scelta⁸³⁷». Edison Lanza⁸³⁸ si è invece soffermato maggiormente sul ruolo

⁸³⁴ Cfr., A. SENDOUN, *Corruption, Internet Freedom, and Online Privacy in Latin America*, in *The Inter-American Dialogue*, 17 novembre 2017.

⁸³⁵ Si veda anche: C. BOTERO, M. CAMILLERI, C. CORTÉS, *Freedom of Expression in the Americas and Europe's 'Right to be Forgotten'*, in *The Inter-American Dialogue*, 15 novembre 2017.

⁸³⁶ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

⁸³⁷ Art. 13 Convenzione Americana sui Diritti Umani: Libertà di pensiero e espressione.

rivestito dal diritto all'oblio, affermando che esso non deve essere inteso come una «pulizia» del proprio passato, pena la lesione della storia che è considerata un insieme di narrazioni di vite private dei cittadini in un dato momento storico. Secondo Lanza, dal momento che l'accesso alle informazioni tutela la storia, l'interesse pubblico e la libertà giornalistica, la rimozione di contenuti e di dati potrebbe determinare una vera e propria forma di censura. Su tale criticità si è soffermata anche Romina Mella che ha espresso il suo timore circa la possibilità di un utilizzo del diritto all'oblio da parte dei politici come «*backdoor* della censura»: secondo il suo pensiero il diritto in esame potrebbe far ottenere ai funzionari pubblici ciò che altrimenti non potrebbe essere raggiunto legalmente, nascondendo ai cittadini informazioni che avrebbero il diritto di sapere. Da quanto osservato emergono le principali problematiche inerenti la tematica del diritto all'oblio nei Paesi latino-americani: corruzione, impunità e rapporto tra libertà di stampa, cancellazione e memoria storica della regione.

Evidenziate queste preoccupazioni, una parte consistente degli studiosi latino-americani ha ritenuto che per evitare l'incremento di suddette problematiche aziende come Google non dovrebbero essere responsabili delle attività di terzi sulle loro piattaforme, come è stato invece stabilito a livello europeo nella sentenza *Google Spain*⁸³⁹. Catalina Botero, professoressa e membro del *Facebook and Instagram's new independent Oversight Board*⁸⁴⁰, ha affermato infatti che se tale responsabilità venisse attribuita ai motori di ricerca si determinerebbero meccanismi di censura privati ma, allo stesso tempo, questo ruolo non dovrebbe, sempre secondo la sua opinione, essere attribuito nemmeno ai governi, pena la lesione al dibattito e alla democrazia stessa⁸⁴¹. Soffermandosi maggiormente sulla tematica della responsabilità del motore di ricerca, va rilevato che in Argentina la Corte

⁸³⁸ Per approfondimento: 'El derecho al olvido no existe', *concluyen expertos*, in *El Tiempo*, 8 maggio 2017, consultabile su: <https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/foro-en-la-universidad-de-los-andes-sobre-el-derecho-al-olvido-85776>.

⁸³⁹ CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, cit.

⁸⁴⁰ Comitato di supervisione indipendente di Facebook e Instagram.

⁸⁴¹ Intervista a Catalina Botero, *Catalina Botero: member of Fakebooks' oversight board*, 28 luglio 2020: <https://uniandes.edu.co/en/news/law/catalina-botero-member-of-fakebooks-oversight-board>.

Suprema⁸⁴², negando il diritto all'oblio alla ricorrente che agiva contro Google per la comparsa di proprie foto su siti pornografici, ha stabilito che le aziende non possono essere citate in giudizio per azioni di cui non hanno colpa, disconoscendone così la responsabilità e prevenendo il pericolo di censura privata⁸⁴³. La Corte ha però specificato che queste possono essere ugualmente punite qualora siano a conoscenza di illegali contenuti disponibili attraverso i propri motori di ricerca e non facciano nulla per favorire la rimozione, dimostrando negligenza.

Rispetto alla sentenza argentina, in Messico sono stati applicati criteri differenti: nel 2015 l'allora Istituto Federale per l'Accesso alle Informazioni (ora INAI)⁸⁴⁴ ha riconosciuto la responsabilità di Google Mexico, ordinando allo stesso di rimuovere una notizia dai risultati di ricerca quando veniva digitato il nome dell'uomo d'affari Carlo Sánchez de la Peña, garantendo così a quest'ultimo un diritto all'oblio. La sentenza è stata poi ribaltata nel 2016 a seguito di un'ingiunzione presentata da *Red en Defensa de lo Derechos Digitales*⁸⁴⁵, ma il precedente ha assunto notevole rilievo in quanto ha fatto luce sui meccanismi che potenzialmente avrebbero potuto limitare i mezzi di informazione e la libertà di essere informati degli individui⁸⁴⁶. Nel 2019, quattro anni dopo tale pronuncia, il senatore Ricardo Monreal ha cercato di promuovere un'iniziativa al fine di riformare la «*Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*» e dunque riconoscere il diritto all'oblio⁸⁴⁷. In base alla riforma le piattaforme digitali sarebbero state responsabili del trattamento dei dati personali e avrebbero dovuto permettere che le informazioni riguardanti una persona, su richiesta, venissero cancellate da Internet. L'iniziativa veniva vista favorevolmente per alcuni aspetti: il riconoscimento di un diritto all'oblio nel territorio messicano avrebbe garantito la dignità umana dei singoli e, allo stesso tempo, avrebbe reagito al ruolo rivestito dai

⁸⁴² CSJN, 28 ottobre 2014, Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios, consultabile su SAII:<http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-rodriguez-maria-belen-google-inc-otro-danos-perjuicios-fa14000161-2014-10-28/123456789-161-0004-1ots-cupmocsollaf>.

⁸⁴³ Cfr., M. I. BASTERRA, *Definiendo el alcance y los límites de la responsabilidad de los buscadores de Internet*, Buenos Aires, 2015, p. 1-10.

⁸⁴⁴ Federal Institute for the Access of Information and Data Protection, 26 gennaio 2015, n. 0094/14, consultabile su: <http://inicio.inai.org.mx/pdf/resoluciones/2014/PPD%2094.pdf>.

⁸⁴⁵ 7th Collegial Circuit Tribunal of the Auxiliar Centre of the First Region, n. N/A, agosto 2016.

⁸⁴⁶ Cfr., M.A. TUDÓN MALDONADO, *El "derecho al olvido" y lo que se pretende borrar*, Por Artículo 19, 7 febbraio 2020.

⁸⁴⁷ Si veda l'iniziativa LXIV/2PPO-67/102681, 5 dicembre 2019: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102681

media digitali nella società dell'informazione. La maggior parte della dottrina ha sottolineato però il rischio che tale diritto diventasse un vero e proprio «velo di apparenza innocente», che avrebbe limitato la possibilità di informarsi dei cittadini in una realtà caratterizzata da corruzione, abusi di potere e costanti violazioni dei diritti umani⁸⁴⁸. Nonostante le differenti visioni esposte, va precisato che l'obiettivo perseguito da suddetta proposta avanzata dal senatore, il quale si è sempre battuto per regolamentare il funzionamento delle piattaforme digitali in Messico, è stato parzialmente ottenuto attraverso emendamenti alla legge sul copyright i quali, in particolare, consentono alle piattaforme di rimuovere i contenuti che si presume violino i diritti di autore di altre persone o aziende, scalfendo così la libertà di espressione nonché l'immutabilità e l'eterna esistenza delle informazioni personali pubblicate online⁸⁴⁹. In tal modo può dirsi raggiunta un'ulteriore tappa nel percorso di espansione del diritto all'oblio europeo nel territorio latino-americano, pur non essendo stato riconosciuto esplicitamente nella realtà messicana.

Rivolgendo dunque l'attenzione alla capillare diffusione extra-europea riconosciuta al diritto in esame, va rilevato che esso ha iniziato ad espandersi anche in altri Paesi latino-americani, come Costa Rica e Nicaragua, suscitando ulteriori implicazioni. In Costa Rica nel 2011, anteriormente alla nota sentenza Google Spain, l'Assemblea legislativa ha approvato la legge «*Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*»⁸⁵⁰ ed il suo regolamento⁸⁵¹, il cui articolo 11 stabilisce un potenziale diritto all'oblio. Esso in particolare prevede che: «la conservazione dei dati personali che possono riguardare l'interessato non deve superare un periodo di dieci anni dalla data di cessazione dell'oggetto del trattamento dei dati, a meno che una legislazione speciale stabilisca un periodo diverso, un periodo diverso sia stato stabilito di comune accordo tra le parti, ci sia una relazione

⁸⁴⁸ Cfr., J. MARTÍNEZ CRUZ, *Derechos digitales en México - Digital rights*, in *European Journal of Privacy Law and Technologies*, n. 1, 2021, p. 1-16.

⁸⁴⁹ Cfr., R. RIQUELME, *Ricardo Monreal insiste en regular a plataformas digitales por seguridad nacional*, in *El Economista*, 18 ottobre 2021.

⁸⁵⁰ *Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*, n. 8969, publicada en La Gaceta n. 170 de 5 de setiembre de 2011, consultabile:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC.

⁸⁵¹ Reglamento a la *Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*, n. 37554, de 5 de marzo de 2013, consultabile:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74352&nValor3=106487&strTipM=TC.

continua tra le parti o ci sia un interesse pubblico a conservare i dati⁸⁵²». La versione riportata dell'articolo include le modifiche apportate dall'articolo 5 del decreto esecutivo n. 40008 del 19 luglio 2016, stesso anno in cui la legge precedentemente citata è stata riformata al fine di chiarire l'ambito di applicazione della stessa⁸⁵³. Quest'ultima ha però negli anni perso autorità sia per i cambiamenti tecnologici verificatosi nel mondo, sia per la diffusione del GDPR come modello di riferimento per la protezione dei dati: nel 2021 è stata dunque presentata l'iniziativa legislativa «*Reforma Integral a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*», con l'obiettivo di aggiornare il quadro normativo in conformità agli standard internazionali e di assicurare una maggiore certezza del diritto⁸⁵⁴.

Per quanto attiene invece alla realtà nicaraguense⁸⁵⁵, in base all'articolo 10 della legge n. 787⁸⁵⁶ è riconosciuto il diritto all'oblio digitale: «l'interessato ha il diritto di chiedere alle reti sociali, ai browser e ai server di cancellare e di eliminare i dati personali conservati nei loro archivi. Nei casi di archivi di istituzioni pubbliche e private che offrono beni e servizi e che per motivi contrattuali raccolgono dati personali dopo la fine del rapporto contrattuale, l'interessato può richiedere la cancellazione e l'annullamento di tutti i dati personali che sono stati registrati mentre era utente di un servizio o acquirente di un bene⁸⁵⁷».

⁸⁵² Art. 11 Reglamento a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales: «*La conservación de los datos personales que puedan afectar a su titular, no deberá exceder el plazo de diez años, desde la fecha de terminación del objeto de tratamiento del dato, salvo disposición normativa especial que establezca otro plazo, que por el acuerdo de partes se haya establecido un plazo distinto, que exista una relación continuada entre las partes o que medie interés público para conservar el dato*». (Así reformado por el artículo 5 del decreto ejecutivo n. 40008 del 19 de julio de 2016).

⁸⁵³ Cfr., M. BRIANCESCO, *Costa Rica: reforma para protección de datos personales*, in Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC), 9 febbraio 2021.

⁸⁵⁴ Proyecto de ley, *Reforma integral a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*, expediente n. 22.388, consultabile: <https://drive.google.com/file/d/1Zt3HisE9FFyGOLeycCDILlctO6TklwUF/view>.

⁸⁵⁵ Cfr., C. MORALES, *Derechos Digitales en nicaragua 2018*, in El Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC), 11 gennaio 2019.

⁸⁵⁶ *Ley de Protección de Datos Personales*, n. 787, aprobada el 21 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta, Diario Oficial n. 61 del 29 de marzo de 2012, consultabile:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/e5d37e9b4827fc06062579ed0076ce1d>.

⁸⁵⁷ Art. 10 ley de Protección de Datos Personales, n. 787: «*El titular de los datos tiene derecho a solicitar a las redes sociales, navegadores y servidores que se supriman y cancelen los datos personales que se encuentren en sus ficheros. En los casos de ficheros de datos de instituciones públicas y privadas que ofrecen bienes y servicios y que por razones contractuales recopilan datos personales una vez terminada la relación contractual, el titular de los mismos puede solicitar que se suprima y cancele toda la información personal que se registró mientras era usuario de un servicio o comprador de un bien*».

Alla luce di quanto osservato, il diritto all'oblio ha iniziato a diffondersi nei territori dell'America Latina ma, soffermandosi maggiormente sull'impatto del diritto in esame su questa realtà, va rilevato che alcuni aspetti della legge e della cultura latino-americana divergono ampiamente da quanto previsto nel modello europeo, determinando ampie discussioni⁸⁵⁸. Il professore argentino Eduardo Bertoni ha definito offensivo il diritto all'oblio poiché, secondo il suo pensiero, qualora un soggetto coinvolto in ampie violazioni dei diritti umani potesse sollecitare Google a rendere inaccessibili suddette informazioni, si determinerebbe un vero e proprio insulto alla storia⁸⁵⁹. A sostegno della criticità mostrata nei confronti del diritto all'oblio, Bertoni ha analizzato criticamente la nota sentenza Google Spain, tassello fondamentale per l'affermazione del diritto all'oblio in Europa, sostenendo che la pronuncia ha solamente affermato il diritto del singolo a non essere indicizzato da un motore di ricerca. Soffermandosi su quest'ultimo aspetto, egli ha ritenuto che esso rappresentasse il primo problema del diritto all'oblio stabilito dal modello europeo: il diritto ad essere dimenticato in realtà non dimentica nulla, in quanto l'informazione che si vuole dimenticare non viene cancellata, ma rimane sul sito dove si trova e i motori di ricerca impediscono solo di essere indirizzati a quel determinato sito. Un secondo problema, sempre per Bertoni, è che la CGUE ha affidato ad aziende private che gestiscono i motori di ricerca il compito di decidere cosa possa o non possa essere presente nella realtà digitale, determinando così una forma di censura privata. Infine Bertoni ha sostenuto che il vero grande problema consiste nella credenza popolare di poter realmente eliminare le informazioni nel Web, quando in Internet niente scompare: i comuni denominatori della sentenza europea sono dunque asimmetrie informative, disuguaglianza e censura privata⁸⁶⁰. Alla luce di queste considerazioni, Bertoni ha definito il diritto all'oblio come uno slogan politico di grande successo e, richiamando le parole di Peter Fleischer, avvocato specializzato in privacy e consulente di Google, ha affermato che «come tutti gli slogan politici di grande successo, è come un test di *Rorschach*⁸⁶¹. La gente può vederci quello che

⁸⁵⁸ Cfr., D. KELLER, *Europe's "Right to Be Forgotten" in Latin America*, cit., p. 151 ss.

⁸⁵⁹ Cfr., E. BERTONI, *The Right to Be Forgotten: An Insult to Latin American History*, in The Huffington Post, 24 settembre 2014.

⁸⁶⁰ Ivi.

⁸⁶¹ Il test di Rorschach è un noto strumento reattivo per l'indagine della personalità. Il test si basa sull'interpretazione delle macchie di Rorschach (così chiamate dal nome del loro creatore, lo psicologo

vuole». Emerge in tal modo una netta contrapposizione: da un lato, chi coglie il bisogno di un diritto all'oblio nella realtà digitale al fine di rispettare l'identità attuale degli individui; dall'altro lato, si collocano i difensori della libertà di espressione, dell'accesso alle informazioni e della ricerca della verità, che vedono solamente gli svantaggi del diritto in esame. Il professor Bertoni, come risposta a suddetta problematica, ha condiviso la tesi del professor Jonathan Zittrain⁸⁶², autore di «*The Future of Internet and How to stop it*», che ha suggerito di costruire dei meccanismi per facilitare il dialogo tra le persone coinvolte nella gestione delle informazioni: se un soggetto si ritiene offeso da informazioni disponibili online su di lui, dovrebbe poter contestare direttamente tale contenuto ed il motore di ricerca dovrebbe avere a disposizione uno strumento per garantire questo processo. In tal modo verrebbero garantite più informazioni, non meno, e verrebbe temperata e rispettata adeguatamente, secondo la tesi dei due professori, la libertà di espressione e di informazione, impedendo qualsiasi forma di censura. Queste tesi riportate testimoniano la difficoltà pratica di attuare concretamente il diritto all'oblio nell'era della memoria eterna, quale istituto tanto oggetto di critiche e di discussioni, quanto potenzialmente necessario per garantire la crescita professionale e personale degli individui nella realtà digitale. Il dibattito in materia non si esaurisce a quanto esposto, alimentandosi progressivamente di nuovi elementi cardine, tuttavia ciò che è necessario sottolineare è che, a prescindere dalle criticità sollevate, sono le divisioni culturali a incidere maggiormente nell'affermazione del diritto e a stabilirne una differente interpretazione. Rosa Maria Franco, avvocato messicano esperta in protezione dei dati, ha infatti sottolineato che «non possiamo capire il diritto all'oblio come è stato inteso dalla Corte di Giustizia europea a causa delle divisioni culturali⁸⁶³». Quest'ultime rappresentano per l'appunto una delle cause delle soluzioni parziali e spesso anacroniste adottate dalla CGUE in relazione al diritto all'oblio: i diversi Stati hanno nel tempo assunto diversi valori ed ideali che si riflettono in diverse, e spesso contrastanti, tutele, garanzie, limiti ed eccezioni nel

svizzero Hermann Rorschach) da parte dei soggetti esaminati. Il test di Rorschach sfrutta il meccanismo inconscio della proiezione e si basa sull'antico principio secondo cui, dato uno stimolo ambiguo, il soggetto vede nella macchia più un prodotto della sua fantasia - che prende a pretesto lo stimolo per proiettare immagini e memorie - che non una percezione diretta e oggettiva.

⁸⁶² Cfr., J. ZITTRAIN, *Future of the Internet - and how to stop it*, Yale, New Haven, 2008.

⁸⁶³ Cfr., A. CARSON, *The Responsibility of Operationalizing the Right To Be Forgotten*, in The International Association of Privacy Professionals (IAPP), 12 marzo 2015.

riconoscimento dei diritti dei singoli.

Come conseguenza di quanto illustrato, le decisioni assunte nei Paesi dell'America Latina presentano talvolta delle differenze rispetto a quelle stabilite dalla Corte di Giustizia europea nel caso Google Spain, pilastro del diritto all'oblio europeo. Per esemplificare tali affermazioni, in Colombia, nel caso *Martinez v. El Tiempo*⁸⁶⁴, la Corte Costituzionale ha sostenuto che Google non poteva essere ritenuto responsabile per informazioni da lui non pubblicate e che la responsabilità era invece dell'editore, a cui spettava il compito di rettificare le stesse e di limitarne l'accesso, al fine di tutelare la libertà di espressione e il diritto all'onore dei ricorrenti. Analizzando più dettagliatamente il caso⁸⁶⁵, l'azione di tutela era stata presentata da un cittadino sia contro il giornale *El Tiempo*, che aveva pubblicato una notizia relativa alla commissione di crimini da parte dell'interessato successivamente assolto; sia contro Google, poiché digitando il suo nome nel motore di ricerca compariva immediatamente tale contenuto. Il giornale, in sua difesa, ha affermato che le informazioni non erano false né errate ed ha sottolineato di aver provveduto ad aggiornare le stesse; Google, dal canto suo, ha sostenuto di essere un mero intermediario tra altri siti web che forniscono le informazioni agli utenti, disconoscendo la sua responsabilità. La Corte Costituzionale, investita della questione, per giungere alla soluzione sopra riportata, ha sottolineato il ruolo del diritto alla libertà di espressione nel sistema democratico, precisando la tutela che esso garantisce nei confronti del diritto ad essere informati nonché i doveri che devono essere adempiuti per il suo corretto esercizio. Nei termini della giurisprudenza colombiana, questi ultimi sono la veridicità, l'imparzialità e il rispetto dei diritti dei terzi, quali onore e buon nome. Soffermandosi sul primo aspetto, la veridicità, la Corte ha affermato che questa deve essere volta ad evitare che l'informazione induca in errore i destinatari: per questo motivo la Corte ha scelto di ordinare al giornale di chiarire espressamente la situazione giuridica del ricorrente, correggendo le informazioni fuorvianti e garantendogli un potenziale diritto all'oblio,

⁸⁶⁴Corte Constitucional, 28 gennaio 2013, T-040/13, *Martínez vs. Google Colombia & casa editrice El Tiempo*, disponibile su <http://bit.ly/1FyIMlk>.

⁸⁶⁵ Per un'analisi approfondita del caso *Martinez v. Google & El Tiempo*, si veda: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/martinez-v-google/?lang=es>

inteso come rispetto dell'identità attuale dei singoli⁸⁶⁶.

Dopo aver analizzato la decisione della Corte Costituzionale colombiana, che diverge dalla soluzione europea nel caso Google Spain in quanto non riconosce la responsabilità di Google, è interessante soffermarsi sull'impatto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) nell'America Latina. L'articolo 17 del Regolamento⁸⁶⁷, come analizzato nel corso dell'elaborato, regola il diritto all'oblio, elencando una serie di motivi in presenza dei quali l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali e prevedendo, allo stesso tempo, una serie di eccezioni che permettono di rigettare la richiesta di essere dimenticato del singolo. Secondo Daniel Lopez Carballo, avvocato e partner dell'Area Privacy e Protezione dei dati di ECIJA, il cambiamento normativo nato in Europa con suddetto Regolamento sta avendo un impatto anche in America Latina: il processo su entrambe le sponde dell'Atlantico si tradurrà, secondo l'esperto, in benefici per le imprese, per i cittadini e per le istituzioni, in quanto garantisce, in una società sempre più globale, la protezione effettiva di un diritto *erga omnes* nonché la necessaria sicurezza giuridica per le imprese e per i nuovi modelli di business⁸⁶⁸.

In una prospettiva generale, va precisato che già prima del 2018, anno in cui è divenuto applicabile in tutti gli Stati membri il GDPR, diversi Paesi dell'America Latina disponevano di alcune politiche di protezione dei dati ma, dopo l'entrata in vigore del Regolamento europeo, l'obiettivo perseguito è stato quello di innalzare gli standard sulla scia del modello europeo. L'Argentina ha approvato una delle prime leggi latino-americane sulla protezione dei dati⁸⁶⁹, rimasta per lo più invariata dal 2000, il cui articolo 26⁸⁷⁰ disciplina un diritto all'oblio relativo alle informazioni di credito. In particolare, è previsto che solamente i dati personali significativi per

⁸⁶⁶ *Constitutional Court, Martínez vs. Google Colombia & El Tiempo publishing house, Judgment T-040/13*, in World Intermediary Liability Map (WILMap), 28 gennaio 2013, approfondimento: <https://wilmap.stanford.edu/entries/constitutional-court-martinez-vs-google-colombia-el-tiempo-publishing-house-judgment-t>.

⁸⁶⁷ Art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»).

⁸⁶⁸ Cfr., L. J. SÁNCHEZ, *¿Es exportable el modelo europeo de privacidad a Latinoamérica?*, in Confilegal: Noticias jurídicas y Jurisprudencia, 2 aprile 2018.

⁸⁶⁹ *Ley de Protección de los Datos Personales*, n. 25.326, octubre 2000, consultabile: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/texto>.

⁸⁷⁰ Art. 26 ley de Protección de los Datos Personales, n. 25.326: «4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho».

valutare la solvibilità economica e finanziaria degli interessati durante gli ultimi cinque anni possono essere archiviati, registrati o trasferiti; questo periodo si riduce a due anni, quando il debitore cancella o estingue in altro modo l'obbligazione, con conseguente registrazione di questo fatto. Tra il 2018 e il 2020 sono poi stati avanzati vari progetti di legge, con l'obiettivo comune di modernizzare il regime giuridico applicabile, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste in Costituzione Nazionale e tenendo conto delle nuove tecnologie e dei cambiamenti normativi verificatosi nel diritto comparato⁸⁷¹.

Il Brasile invece fino a pochi anni fa non disponeva di una legge specifica per regolare la protezione dei dati, mantenendo leggi settoriali relative a disposizioni generali sulla protezione degli individui e dei loro dati personali: tra queste, il Codice Civile⁸⁷², il Codice di protezione dei consumatori⁸⁷³, che garantiva i diritti di accesso e di correzione dei dati dei consumatori, ed il Quadro dei diritti civili per Internet⁸⁷⁴. Nel luglio 2018 l'approvazione della legge generale, «LGPD»⁸⁷⁵, ha messo fine alla regolamentazione frammentata e ha stabilito un unico regime di protezione dei dati basato sulle disposizioni del GDPR⁸⁷⁶. L'articolo 18 di suddetta legge è una sezione che elenca i diritti fondamentali degli interessati, alcuni dei quali rappresentano delle modalità per attuare il diritto all'oblio: l'articolo 18.IV prevede il diritto all'anonimizzazione, al blocco e alla cancellazione quando il responsabile del trattamento gestisce i dati personali in modo eccessivo, non necessario o in violazione di suddetta legge; l'articolo 18.VI prevede inoltre che quando l'interessato revoca il consenso al trattamento dei suoi dati personali può richiederne anche la

⁸⁷¹ Progetto MEN-2018-147-APN-PTE, 2018, consultabile su:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mensaje_ndeg_147-2018_datos_personales.pdf

Ulteriori progetti di legge del 2020, disponibili qui:

<https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/6234-D-2020.pdf>

⁸⁷² Código Civil, lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, consultabile:

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9615>.

⁸⁷³ Código de Defensa del Consumidor, lei n. 8.078 de 1990, consultabile:

<https://www.ecolex.org/details/legislation/law-no-8078-on-the-consumer-protection-code-lex-faoc178926/>.

⁸⁷⁴ Quadro dei diritti civili per Internet, legge n. 12.965 del 23 aprile 2014, *Marco Civil da Internet - Civil Rights Framework for the Internet*; chiamata anche *Internet Act*, consultabile:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm.

⁸⁷⁵ LGPD, *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*, lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 disponibile su: https://iapp.org/media/pdf/resource_center/Brazilian_General_Data_Protection_Law.pdf.

⁸⁷⁶ Per un approfondimento in materia si veda: *What is the LGPD? Brazil's version of the GDPR*, consultabile su <https://gdpr.eu/gdpr-vs-lgpd/>.

cancellazione, salvo alcune eccezioni, come la necessità di conservazione per adempimento di un obbligo legale o regolamentare, previste all'articolo 16⁸⁷⁷.

In Cile invece la protezione dei dati è regolata dalla legge n. 19628 del 1999⁸⁷⁸, ma dopo l'entrata in vigore del GDPR sono stati presentati progetti di modifica al fine di adeguarla alle disposizioni ed agli standard europei. Soffermandosi maggiormente sul contenuto di tale legge, interessante è rilevare che nella sentenza emessa il 22 aprile 2019⁸⁷⁹ la Corte Suprema ha riconosciuto il diritto all'oblio di un individuo, applicando proprio il diritto di cancellazione disciplinato all'articolo 6 di suddetta legge⁸⁸⁰. La vicenda trae origine dalla pubblicazione sul sito del Pubblico Ministero di una notizia relativa ad una persona sotto processo per crimini che aveva presumibilmente commesso. Tale persona è stata poi assolta ed il Pubblico Ministero ha aggiornato questa informazione la quale, rimanendo però esposta su Internet, agevolava la ricerca del nome dell'interessato e del suo conseguente collegamento a tali crimini. La Corte ha ritenuto che fosse stato violato il diritto all'integrità psicologica, il diritto all'onore e il diritto a reinserirsi nella società del singolo, in quanto con il passare del tempo l'interesse pubblico è scemato e il mantenimento della notizia è risultato estraneo allo scopo di informare la collettività. Applicando la legge n. 19628, la Corte ha affermato che se non c'è alcuna giustificazione per il trattamento dei dati personali, i dati devono essere cancellati o eliminati, riconoscendo così il diritto all'oblio del soggetto. Questa posizione assunta dalla Corte non è però rimasta invariata, anzi è mutata radicalmente quando si è pronunciata sull'impugnazione di un ricorso di tutela proposto contro Google Chile e Google Inc⁸⁸¹. Il ricorrente, in particolare, lamentava la presenza su un sito web di una notizia relativa ad un crimine da lui commesso nel

⁸⁷⁷ Art. 18.VI LGPD: «O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei».

⁸⁷⁸ Ley sobre protección de la vida privada, n. 19628, 28 de agosto de 1999, última versión 26 de agosto de 2020, consultabile su: <https://www.Bcn.Cl/Leychile/Navegar?Idnorma=141599>.

⁸⁷⁹ Corte Suprema de Chile, 22 aprile 2019, Moyano con Ministerio Público Fiscalía Los Ángeles, Acción de protección rol 4317-2019. Consultabile: <https://derecho-chile.cl/corte-suprema-reconoce-el-derecho-al-olvido-rol-n-4317-2019/>

⁸⁸⁰ Cfr., C. REUSSER, *El triunfo judicial del derecho al olvido*, in *Derecho Informatico*, 7 maggio 2019.

⁸⁸¹ Corte Suprema de Chile, 10 giugno 2020, Castillo Varas con Google Chile y Google Inc, Acción de protección Rol n. 54-2020. Consultabile: <https://suprema.pjud.cl/>.

passato e per cui aveva scontato una pena, con conseguente lesione del suo onore e della sua integrità fisica e psichica: la sua richiesta di diritto all'oblio è stata rigettata, la Corte Suprema, diversamente dal caso precedente, non ha infatti riconosciuto né l'esistenza né la violazione del diritto in esame.

Per quanto attiene invece ai Paesi latino-americani che non avevano inizialmente una legislazione in materia di protezione di dati personali, va rilevato che la maggior parte di essi ha iniziato a sviluppare leggi conformi: per citarne uno, l'Ecuador il 19 settembre 2019 ha presentato il progetto di legge organica sulla «protezione dei dati personali»⁸⁸². Questo disegno di legge perseguiva l'obiettivo di allinearsi alle normative europee stabilendo i principi che regolano il trattamento dei dati personali, i diritti dei titolari, nonché gli obblighi ed i limiti che caratterizzano la raccolta e l'utilizzo stesso dei dati. L'articolo 16 della versione originale del progetto prevedeva un diritto all'oblio digitale, sempre al fine di conformarsi al modello europeo, che ha suscitato discussioni e contrasti. Oltre alle critiche rivolte a tale diritto poiché considerato irrispettoso del sistema interamericano di tutela dei diritti umani, il cui perno è stabilito dall'articolo 13 della Convenzione americana sui Diritti dell'Uomo⁸⁸³, si considerava la sua portata applicativa eccessivamente ampia: l'articolo originale si riferiva infatti ai «dati personali che vengono elaborati nell'ambiente digitale», espressione che include anche informazioni contenute in un blog, pubblicazioni accademiche o indipendenti, post condivisi su Facebook o Instagram⁸⁸⁴. Nella proposta originale⁸⁸⁵ era inoltre stabilito che l'applicazione di tale diritto dovesse essere sottoposta ad una decisione giudiziaria, ma non era stato individuato il tribunale competente: si riteneva opportuno pensare che ci si riferisse al tribunale competente per le questioni relative ai diritti fondamentali, dal momento che la protezione dei dati è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione

⁸⁸² *El proyecto de Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador*, in *El Universo*, 25 agosto 2020, consultabile su:

<https://www.eluniverso.com/larevista/2020/08/24/nota/7953820/datos-personales-ley-ecuador/>.

⁸⁸³ Art. 13 Convenzione Americana sui Diritti Umani: Libertà di pensiero e espressione.

⁸⁸⁴ *Observaciones al proyecto de ley de protección de datos personales en Ecuador*, in *Asociación para el Progreso de las Comunicaciones*, 14 gennaio 2021, consultabile su:

<https://www.apc.org/es/pubs/observaciones-al-proyecto-de-ley-de-proteccion-de-datos-personales-en-ecuador>.

⁸⁸⁵ Per un approfondimento: E.J. VERDUGO-PERALTA, A.F. ZAMORA-VÁZQUEZ, *Análisis del derecho al olvido frente a la información negativa en el ordenamiento jurídico ecuatoriano*, in *Pol. Con.*, n. 47, vol. 5, 7 luglio 2020, p. 896-920.

politica dell'Ecuador e dai trattati internazionali sui diritti umani. Nel secondo dibattito dell'Assemblea Nazionale il diritto all'oblio digitale è stato però eliminato dal progetto di legge iniziale e pertanto non rientra nell'attuale versione della legge organica sulla «protezione dei dati personali» pubblicata il 26 maggio 2021⁸⁸⁶. Nella legge sono tuttavia disciplinati i diritti di rettifica, di aggiornamento, di eliminazione e di opposizione al trattamento, quali modalità di attuazione del diritto all'oblio in conformità agli articoli 16, 17, 18, e 21 del GDPR che regolano rispettivamente il diritto alla rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento e infine il diritto di opposizione. Tale affermazione risulta maggiormente incisiva se si considera il diritto all'oblio come diritto alla identità dinamica, identità cioè sempre conforme alla realtà: caratteristica che può essere soddisfatta sia attraverso l'aggiornamento e la rettificazione delle notizie, che attraverso la rimozione dei dati privi di interesse pubblico o di attualità.

In conclusione, si può notare come il diritto all'oblio europeo si stia espandendo in America Latina con esiti differenti, viste le ritrosie da parte di alcuni governi a riconoscere e ad attuare questo istituto, derivanti principalmente dalle diversità culturali, sociali, economiche e giuridiche che caratterizzano le diverse realtà. In un mondo globale, interconnesso e dalla memoria eterna, si potrebbe auspicare nel tempo una maggiore convergenza tra i vari Stati, anche da parte di quelli attualmente più rigidi nella tutela della protezione dei dati personali degli individui⁸⁸⁷. La strada verso un riconoscimento globale del diritto all'oblio è purtroppo ancora in salita: la stessa CGUE nella sentenza *Google v. CNIL* ha ridimensionato la portata del diritto, affermando che il motore di ricerca è tenuto a deindicizzare solo nelle versioni corrispondenti agli Stati membri dell'UE. A questo punto della trattazione risulta più chiaro il motivo alla base della presa di posizione della Corte: le difficoltà che caratterizzano l'applicazione del diritto all'oblio in un contesto globale, derivanti dai differenti valori ed ideali condivisi dagli Stati, dalla differente evoluzione storica vissuta dagli stessi e dal profondo sviluppo tecnologico che connota la società moderna, determinano un ostacolo nel predisporre, almeno per

⁸⁸⁶ *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, n. 459, 26 de mayo de 2021, consultabile: https://drive.google.com/file/d/1UhmqRQpkkBjWs5iGGiB_oOxKeRdaX2Ut/view.

⁸⁸⁷ Cfr., L.E. ÁLVAREZ, *La Visión de América Latina sobre el Reglamento General de Protección de Datos*, in *Comentario Internacional*, n. 19, 20 gennaio 2020, p. 100 ss.

il momento, una disciplina omogenea universalmente riconosciuta.

2. *Il caso argentino*

Nella prima metà del ventesimo secolo il venerato autore argentino Jorge Luis Borges ha catturato astrattamente gli atteggiamenti argentini verso la privacy, il passato ed il valore dell'oblio⁸⁸⁸. L'autore ha scritto di un ragazzo di nome Ireneo Funes che soffriva della maledizione di ricordare tutto: per lui il presente non aveva valore perché era consumato dai ricordi del suo passato. Secondo il contemporaneo Aleksandar Hemon, «ponendosi come contro-personaggio imperfetto e inferiore di Funes, Borges suggerisce che dimenticare – dimenticare incessantemente – è essenziale e necessario per il pensiero, il linguaggio e la letteratura, per essere semplicemente un essere umano⁸⁸⁹». La lotta tra ricordare e dimenticare si è manifestata in Argentina anche al di fuori degli scritti di Borges: negli ultimi anni nei tribunali sono state affrontate varie cause contro i motori di ricerca Google e Yahoo, alimentando il dibattito relativo alla prevalenza, o meno, del diritto ad essere dimenticato del singolo sul diritto ad essere informato della collettività. Per i sostenitori del diritto all'oblio l'individuo non deve vivere con l'ombra del suo passato, ma deve avere la possibilità di evolvere: il diritto in esame protegge quindi la persona, eliminando le informazioni che possono risultare dannose per la stessa nella sua proiezione personale e sociale⁸⁹⁰. Nell'era digitale tale rischio si aggrava, poiché i dati galleggiano in un eterno presente e sono facilmente accessibili da chiunque e da ogni parte. L'Argentina, alla luce degli iniziali cambiamenti vissuti dalla società, ha iniziato nel tempo a riconoscere gradualmente i pericoli che derivano dalla potenziale assenza di riservatezza e dalla continua esposizione sociale dei singoli⁸⁹¹: la Costituzione, all'articolo 18⁸⁹², stabilisce che il domicilio, la corrispondenza e le carte private non possono essere violate; il Codice Civile,

⁸⁸⁸ J.L. BORGES, *Funes the Memoriosus*, in *Ficciones*, New York, 1962.

⁸⁸⁹ A. HEMON, *On Jorge Luis Borges's 'Funes the Memoriosus'*, in *Daily Beast*, 26 settembre 2012, con aggiornamento del 14 luglio 2017.

⁸⁹⁰ Cfr., L. SILBERLEIB, *El Derecho al olvido y la persistencia de la memoria*, in *Información, Cultura y Sociedad*, Revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, n. 35, dicembre 2016, p. 125 ss.

⁸⁹¹ Cfr., E. OTEIZA, *Información Privada y Habeas Data*, in *Revista Jurídica De La Universidad De Palermo*, 1999, p.167.

⁸⁹² Art. 18 Constitución de la Nación Argentina: «[...] *El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; [...]*».

all'articolo 1071 bis⁸⁹³, vieta inoltre la pubblicazione di fotografie private di un altro soggetto che perseguono l'obiettivo di mortificarlo nei costumi e nei sentimenti o di violare in qualsiasi modo la sua privacy. A partire dagli anni Novanta, l'Argentina si è poi unita al movimento «*habeas data*», adottando una disposizione costituzionale, l'articolo 43⁸⁹⁴, che stabilisce che ogni persona può proporre un'azione di «*amparo*» per conoscere i dati personali che la riguardano detenuti da altre entità e, qualora vi siano ipotesi di falsità o discriminazione, può esigere la soppressione degli stessi, la rettifica, la riservatezza o l'aggiornamento, venendo così riconosciuto un potenziale ed implicito diritto all'oblio. Analizzando suddetta iniziativa argentina, è necessario precisare due aspetti: in primo luogo, il termine «*amparo*» indica un rifugio, una garanzia costituzionale che risulta dalle scelte dei legislatori di unire diversi reclami costituzionali individuali; in secondo luogo, la normativa Argentina si è differenziata dalle leggi sull'*habeas data* degli altri Paesi latino-americani in quanto definita più completa proprio per il riconoscimento di suddetto diritto ai singoli⁸⁹⁵.

Successivamente, nell'ottobre del 2000, è stata adottata la legge n. 25.326 sulla protezione dei dati che regola la raccolta, l'elaborazione e la distribuzione dei dati personali⁸⁹⁶, i quali, in base all'articolo 4 della stessa⁸⁹⁷, devono essere accurati, completi, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale sono stati ottenuti. L'articolo 26 comma 4⁸⁹⁸ della suddetta stabilisce inoltre che i dati, in base al

⁸⁹³ Art. 1071 bis Código civil: «*El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación*».

⁸⁹⁴ Art. 43 Constitución de la Nación Argentina: «*Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística*».

⁸⁹⁵ Cfr., A. GUADAMUZ, *Habeas Data: The Latin-American Response to Data Protection*, in *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, n. 2, 2000.

⁸⁹⁶ *Ley de Protección de los Datos Personales*, n. 25.326, octubre 2000, disponibile: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790>.

⁸⁹⁷ Art. 4 ley 25.326: «*Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido*».

⁸⁹⁸ Art. 26.4 ley 25.326: «*Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco*

principio della limitazione nel tempo, quando non sono più necessari o rilevanti per gli scopi iniziali di raccolta, devono essere distrutti: viene così riconosciuto un diritto all'oblio. Va tuttavia rilevato che la disposizione si riferisce esclusivamente alle informazioni relative all'affidabilità economica e finanziaria dei singoli, le quali devono essere eliminate dopo che è trascorso un certo periodo di tempo dall'evento che ha generato l'informazione stessa. Il professor Mario Masciotra, nel suo articolo «*El derecho al olvido Reparación del daño ante su violación*⁸⁹⁹», ha approfondito il tema, riprendendo anche il pensiero dell'autore argentino Santos Cifuentes secondo cui dimenticare è di solito considerato un difetto e la memoria una qualità, ma in un contesto digitale, caratterizzato dalla memoria perfetta, le tradizionali convenzioni si invertono⁹⁰⁰. Uno dei più gravi effetti dell'informatica, secondo gli autori, consiste nel memorizzare anche ciò che non dovrebbe essere memorizzato, con conseguente conservazione indeterminata e accessibilità perenne di ogni contenuto: riportando queste considerazioni all'articolo 26 e tenendo conto di tali rischi, la disposizione in esame stabilisce appunto che qualora il credito venisse saldato, la registrata informazione economica e finanziaria dell'individuo, non più necessaria per gli scopi iniziali di raccolta, dovrebbe essere dimenticata, divenendo così la dimenticanza una qualità ai fini della redenzione morale e creditizia del singolo. Il giurista basco Martín Pallín⁹⁰¹ si è espresso su tale norma, sostenendo che un elaboratore elettronico dovrebbe saper dimenticare, assumendo così una qualità prettamente umana, e dovrebbe farlo soprattutto relativamente ai dati non più necessari per adempiere le originali finalità di raccolta. Alla luce di tali considerazioni, emerge la

años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho».

⁸⁹⁹ Cfr., M. MASCIOTRA, *El derecho al olvido Reparación del daño ante su violación*, in *Revista de responsabilidad civil y seguros*, n 9, 2012, p. 83-101.

⁹⁰⁰ Cfr., E. S. CIFUENTES, h. 1997, *Derecho personalísimo a los datos personales*, en *La Ley* 1997-E, p.1323: «*El olvido suele ser un defecto y la memoria una cualidad, pero esa doctrina limitante de la tutela a casos de falsedad y discriminación, desatiende los graves efectos de la informática, uno de los cuales es precisamente memorizar lo que no se debe, haya o no plazo para suprimir los datos. Pues, si el crédito fue saldato, aunque no fuera falsa la información por su rastreo histórico, el olvido aparece como una cualidad y no un defecto, que debe ser considerado para permitir la redención moral y crediticia del ser humano*».

⁹⁰¹ Cfr., J.A. MARTÍN PALLÍN, *La ley orgánica de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Una visión crítica*, in *Informática Judicial y Protección de datos personales*, 1994, p. 91, citato da M. MASCIOTRA, *El derecho al olvido. Reparación del daño ante su violación*, in *Revista de Responsabilidad Civil y Seguros* IX, 2012, p. 83: «*Un ordenador, también debe olvidar; debe tener por lo menos esa faceta humana y pasar por alto algunas cosas una vez que ha pasado cierto tiempo, una vez que ya no son necesarios esos datos para el cumplimiento de los fines para los que se ha creado el archivo*».

netta contrapposizione tra il diritto del mercato di conoscere i debitori e il diritto degli stessi di reinserirsi nella società: un ruolo decisivo in tale contrapposizione è svolto dal principio di proporzionalità che consente il contemperamento adeguato dei diritti in gioco.

Soffermandosi in generale sul contenuto della legge in esame, in vigore dal 2000, va tuttavia rilevato che negli anni ha iniziato a risentire dello sviluppo tecnologico e dei cambiamenti avvenuti nel mondo, divenendo obsoleta. Vari tentativi di riforma della stessa sono stati avanzati tra il 2018 ed il 2020 al fine di adattarla alle nuove tecnologie, all'avanzamento dei social network, allo sviluppo degli impulsi cibernetici e al sempre maggior utilizzo del Web come strumento di ricerca delle informazioni⁹⁰². Le piattaforme digitali hanno infatti trasformato le modalità di interazione tra gli individui, determinando lesioni alla privacy, all'intimità e all'onore dei soggetti e dimostrando, di conseguenza, la necessità di raggiungere un equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati e il diritto alla libertà di espressione. In tale contesto il diritto all'oblio risponde alla crescente paura degli individui, nonché utenti di Internet, di tutelare la propria reputazione digitale, le informazioni personali, l'onore, l'intimità, la privacy e la dignità. Lo specialista di diritto informatico Hugo Alfredo Vaninetti⁹⁰³, in particolare, definisce tale istituto come il diritto del singolo e della sua famiglia di non far conoscere al momento presente gli eventi veritieri passati che, con il trascorrere del tempo, non sono più socialmente noti ma che, se venissero diffusi, farebbero sorgere pubblico discredito. Alla luce di quanto affermato, è doveroso analizzare la funzione di garanzia che può assumere il diritto in esame nel contesto digitale di Internet, soffermandosi però sui differenti approcci adottati dalle Corti argentine rispetto a quelle europee⁹⁰⁴. La CGUE nel 2014, con la nota sentenza *Google Spain*, ha riconosciuto ai *providers* un ruolo para-costituzionale nel bilanciamento tra il diritto del pubblico ad essere informato ed il diritto del singolo alla protezione dei dati, ruolo che non era mai stato attribuito ai prestatori di servizi solitamente esenti da responsabilità ai sensi della

⁹⁰² Cfr., C. COLANTUONO, A. SILVERA, *El derecho al olvido en el universo digital y el libre desarrollo de derechos fundamentales en Argentina*, in *Diario Constitucional*, 1 agosto 2021.

⁹⁰³ Cfr., H.A. VANINETTI, *Derecho al olvido en Internet*, in *El Derecho Jurisprudencia general*, n. 242, 2011, p. 566-571.

⁹⁰⁴ Cfr., L. SILBERLEIB, *El Derecho al olvido y la persistencia de la memoria*, cit., p.129 ss.

direttiva (CE) 2001/31. In Argentina invece, esaminando le pronunce sul tema, occorre, in primo luogo, prendere in considerazione la vicenda che vede coinvolta la cantante Virginia Da Cunha, al fine di evidenziare chiaramente la prospettiva adottata dai giudici argentini sulla responsabilità del motore di ricerca in un quadro generale di potenziale riconoscimento del diritto all'oblio.

La ricorrente nel caso in esame era una ballerina, cantante, attrice e modella di Córdoba che negli anni, a seguito della fama ottenuta, aveva iniziato ad apparire in televisione, ad avere un proprio sito ufficiale e a rimanere attiva nei social network. Ella ha avanzato una causa contro Google e Yahoo, affermando che il suo nome e le sue fotografie apparivano nei risultati di suddetti motori di ricerca ed erano collegati a siti pornografici a sfondo sessuale⁹⁰⁵. La ricorrente sosteneva che ciò era stato fatto senza il suo consenso, con conseguente danno alla sua reputazione, alla sua privacy ed alla sua carriera professionale: veniva in tal modo richiesto ai giudici il riconoscimento di un implicito ed indiretto diritto all'oblio. Google e Yahoo, dal canto loro, hanno negato le loro responsabilità, affermando l'inesistenza di un nesso causale tra il danno e le attività da loro svolte. In primo grado, il giudice Virginia Simari il 29 luglio 2009 si è pronunciata a favore di Virginia Da Cunha⁹⁰⁶, sostenendo che i convenuti avrebbero potuto filtrare dalla ricerca i riferimenti incriminati: Yahoo infatti utilizzava già un filtro specifico che consentiva di selezionare i siti web per soli adulti, inoltre, a conferma di quanto sostenuto dal giudice, nessuno dei due motori di ricerca indicizzava tutte le pagine, essendo alcune bloccate per motivi legali. Il giudice Simari si è soffermata maggiormente, analizzando il caso, sul rapporto tra la libertà di espressione e il diritto individuale del singolo a controllare l'uso della propria immagine, richiamando, a sostegno della prima, l'articolo 14 della Costituzione che garantisce agli abitanti della Nazione di «pubblicare le loro idee attraverso la stampa senza previa censura⁹⁰⁷» e l'articolo 32

⁹⁰⁵ Cfr., E.L. CARTER, *Argentina's Right to Right to be Forgotten*, in *Emory International Law Review*, vol. 27, Issue 1, 2013, p. 23-39.

⁹⁰⁶ Tribunal de Primera Instancia, 29 luglio 2009, Da Cunha, Virginia contro Yahoo de Argentina s/ Daños y Perjuicios, Juz. Nac. en lo Civil n. 75, expte. n. 99.620/06, consultabile su: <https://www.iprofesional.com/legales/85292-da-cunha-virginia-c-yahoo-de-argentina-s-danos-y-perjuicios>.

⁹⁰⁷ Art. 14 Constitución de la Nación Argentina: «*Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer,*

della Costituzione che stabilisce che «il Congresso Federale non emanerà leggi che limitano la libertà di stampa o che stabiliscano la giurisdizione federale su di essa⁹⁰⁸». Per quanto attiene invece il richiamato diritto di controllare la propria immagine, secondo il giudice, questo non viene espressamente sancito in Costituzione, ma è menzionato nella Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell'uomo, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Convenzione Americana sui Diritti Umani e nel Patto Internazionale sui Diritti civili e politici⁹⁰⁹. In tal senso Simari ha poi richiamato un trattato scritto da Julio Cesar Riviera, avvocato, autore e professore di diritto di Buenos Aires, che ha affermato che il diritto di controllare i propri dati include anche il diritto di impedire ad altri di usare la propria immagine. Il giudice ha poi specificato che l'immagine che la legge dovrebbe proteggere è quella in linea con l'identità attuale del soggetto, che potrebbe mutare nel tempo a seguito dell'evoluzione del singolo, richiamando così la funzione assoluta dal diritto all'oblio, quale diritto che consente il rispetto della crescita e dell'evoluzione del singolo, nonché dell'identità personale attuale degli individui. Alla luce di tali considerazioni, il giudice di primo grado ha ritenuto che le fotografie di Da Cunha presenti sui motori di ricerca e collegate a siti pornografici ledevano il diritto al controllo della propria immagine della ricorrente e, dunque, ha ordinato a Google e a Yahoo di pagare i danni morali e di rimuovere tali fotografie, assicurandole indirettamente un diritto ad essere dimenticata.

In appello è stato invece stabilito diversamente: si è ritenuto, a differenza di quanto affermato a livello europeo nella sentenza Google Spain, che Google e Yahoo non fossero responsabili dei danni causati alla ricorrente dalla pubblicazione di foto

transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender».

⁹⁰⁸ Art. 32 Constitución De La Nación Argentina: «El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal».

⁹⁰⁹ American Declaration of the Rights and Duties of Man, art. 5: «Every person has the right to the protection of the law against abusive attacks upon his honor, his reputation, and his private and family life»; Universal Declaration of Human Rights, art. 12: «No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks»; International Covenant on Civil and Political Rights, art. 17: «No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation»; American Convention on Human Rights, art. 11, para. 2: «No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation».

ad opera di utenti di Internet⁹¹⁰. In particolare Patricia Barbieri, uno dei tre giudici che componeva il collegio, per ribadire tale decisione ha richiamato la sezione 230 dell'«*U.S. Communications Decency Act*» degli Stati Uniti⁹¹¹ nonché la disposizione analoga contenuta nella direttiva sul commercio elettronico dell'UE⁹¹². Il giudice Ana Maria Brilla de Serrat ha sostenuto la tesi avanzata da Barbieri, tuttavia gran parte della sua opinione verteva sull'idea che gli individui dovrebbero avere il diritto all'oblio. Il giudice, a tal proposito, ha richiamato sia il pensiero del giurista italiano Stefano Rodotà, per cui il diritto di essere lasciati in pace comprende il diritto di controllare le informazioni su se stessi, sia l'orientamento dello studioso Viktor Mayer-Schönberger, che ha invece sottolineato la difficoltà di far scomparire le informazioni digitali, con conseguente rischio della continua presenza del passato nel presente. Riprendendo quest'ultimo autore, il giudice ha inoltre sottolineato che nell'era digitale ricordare è diventata la norma e dimenticare l'eccezione, tuttavia per alcuni aspetti, secondo la sua tesi, c'è valore proprio nel dimenticare. Il terzo giudice, Diego C. Sanchez, ha invece sostenuto che i motori di ricerca non hanno un ruolo passivo nella gestione dei dati personali ma, al contrario, rivestono un ruolo attivo consistente nell'attrarre l'attenzione su alcuni dati e nell'ignorarne altri: essi sono dunque in grado di causare danni alle persone le cui informazioni personali si trovano nei risultati di ricerca. Aldilà delle singole considerazioni, come risultato della decisione in appello è stata annullato l'ordine della Corte inferiore che aveva ordinato a Google e Yahoo di rimuovere le fotografie della ricorrente; la Corte Suprema ha poi risolto il caso confermando la decisione della Corte d'Appello e seguendo la giurisprudenza stabilita in Rodríguez contro Google che risulta, a questo punto della trattazione, doveroso approfondire⁹¹³.

⁹¹⁰ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, 10 agosto 2010, D. C. V. c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ Daños y Perjuicios, expte. n 99.620/2006, Recurso n. 541.482. Juzgado n. 75, consultabile su: <http://saberleyes.blogspot.com/2010/08/da-cunha-virginia-v-yahoo-de-argentina.html>.

⁹¹¹ Citando 47 U.S.C. § 230: «*No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider*».

⁹¹² Citando la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico), art. 12, 2000 O.J. (L 178) 1, 12 (CE): «*Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, or the provision of access to a communication network, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information transmitted*».

⁹¹³ Cfr., L. SILBERLEIB, *El Derecho al olvido y la persistencia de la memoria*, cit., p. 131 ss.

La vicenda riguardava la denuncia presentata dalla modella Maria Belén Rodríguez contro Google Inc. poiché, digitando il suo nome nei motori di ricerca, apparivano collegamenti a pagine erotiche e a sfondo sessuale. In primo grado la denuncia è stata accolta perché i giudici hanno valorizzato la negligenza in cui era incorso il motore di ricerca non provvedendo a bloccare tali contenuti: è stato ordinato a Google di pagare una multa e di cancellare i collegamenti suindicati, garantendo così un diritto di essere dimenticata alla modella. In appello il risarcimento previsto è stato ridotto e, a seguito dei ricorsi straordinari proposti, la Corte Suprema di giustizia, nello stesso anno in cui la CGUE decideva il caso Google Spain, ha sancito la non responsabilità dei motori di ricerca per il contenuto che essi non hanno creato, essendo paragonabili a biblioteche che catalogano libri dal contenuto pregiudizievole e che, per tale ruolo rivestito, non possono, secondo la Corte, essere punite per avere incoraggiato il danno⁹¹⁴. Soffermandosi su questo aspetto, la Corte ha riconosciuto il diritto del singolo a richiedere la rimozione di link rinvianti a immagini o testi ritenuti dannosi per la reputazione e la dignità personale, ossia il diritto all'oblio, ma ha anche stabilito che i motori di ricerca non hanno una responsabilità oggettiva in quanto non creano l'informazione, ma garantiscono solamente un servizio di indicizzazione. A questi ultimi però potrebbe essere attribuita una responsabilità soggettiva: deve essere notificato loro un danno alla privacy o all'onore o all'immagine; essi, inoltre, devono aver agito senza la dovuta diligenza, omettendo di bloccare l'accesso al contenuto incriminato; infine, devono avere una conoscenza effettiva dell'illegalità del contenuto, quale requisito necessario per attribuire loro la responsabilità⁹¹⁵. La Corte, in altri termini, ha riconosciuto il diritto all'oblio del singolo e ha attribuito una certa responsabilità ai motori di ricerca, ma senza ritenere essi responsabili per il danno causato.

⁹¹⁴ Corte Suprema de Justicia de la Nación, 28 ottobre 2014, Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios, n. interno: R.522.XLIX, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consultabile su SAIJ - Sistema Argentino de Información Jurídica:

<http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-rodriguez-maria-belen-google-inc-otro-danos-perjuicios-fa14000161-2014-10-28/123456789-161-0004-lots-eupmocsollaf>.

⁹¹⁵ Cfr., E.S. BORGARELLO, F. CIPOLLA, D. KOCI, M. BORGARELLO, *Buscadores de Internet frente a datos en la Web: la Corte Suprema de Justicia de la Nación fija responsabilidades*, in *Revista de la Facultad*, vol. 6, n. 2, Nueva Serie II, 2015, p. 233-258.

Vicende relative alla responsabilità dei motori di ricerca e al potenziale riconoscimento di un diritto all'oblio del singolo sono state affrontate nei tribunali argentini già prima del caso Rodríguez; tuttavia, a causa dell'assenza di un regime giuridico applicabile e di precedenti giudiziari della Corte Suprema, le risposte giudiziarie non sono state di certo conformi⁹¹⁶. Nel caso *Bluvo!*⁹¹⁷, ad esempio, l'attore, venuto a conoscenza di proprie informazioni personali pubblicate su un blog, ne chiedeva la cancellazione poiché ritenute false e lesive della sua vita professionale e personale: il tribunale superiore ha applicato il regime di responsabilità soggettiva, in base al quale i motori di ricerca diventano responsabili quando sono a conoscenza di un contenuto illecito ma non ne impediscono l'accesso, agendo dunque con negligenza e disconoscendo ai singoli un potenziale diritto ad essere dimenticati. In un caso del 2013, *Carrozo c. Yahoo*⁹¹⁸, invece, è stata applicata la responsabilità oggettiva e Google e Yahoo sono stati condannati a risarcire una modella per l'uso della sua immagine collegata a siti pornografici: la Corte ha ritenuto che i motori di ricerca possono causare danni ai singoli, in quanto determinano una corrispondenza con le parole digitate dall'utente, creando una vera e propria scheda elettronica degli individui che può non corrispondere all'attuale personalità degli stessi. La soluzione adottata dalla Corte argentina nel 2013 appare conforme per certi aspetti a quella della CGUE nel caso *Google Spain* del 2014: quest'ultima ha ritenuto infatti il motore di ricerca responsabile del trattamento dei dati personali in quanto, dopo una semplice ricerca, attraverso i meccanismi di aggregazione e visualizzazione dei risultati, si ottiene una visione completa e dettagliata dei dati personali di un individuo⁹¹⁹. La CGUE ha dunque ordinato al gestore di un motore di ricerca di sopprimere dall'elenco di risultati i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative ad una persona: in tal modo è stata riconosciuta la responsabilità dei motori di ricerca nonché il loro ruolo attivo nelle richieste di oblio

⁹¹⁶ Cfr., G.VAN CALSTER, A. GONZALEZ ARREAZA, E. APERS, *Not just one, but many 'Rights to be Forgotten'*, in *Internet Policy Review*, vol. 7, Issue 2, 15 maggio 2018.

⁹¹⁷ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 5 dicembre 2012, *Bluvo!*, Esteban Carlos contra Google Inc. y otros por daños y perjuicios, expte. n. 59532/2009.

⁹¹⁸ Cámara Nacional de Apelaciones con competencia en materia civil, 10 dicembre 2013, *Carrozo Evangelina c. Yahoo de Argentina y otros por daños y perjuicios*, expte n. 48.004/09 (L. 613.986) - Juzg. 98, consultabile:

http://www.sajj.gob.ar/jurisprudencia/NV6830-carrozo_yahoo_danos-nacional-2013.htm?jsessionid=1vc3ebb7zltsu1nuv2ndnkvopq?0.

⁹¹⁹ Cfr., A. SALARELLI, *Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google*, cit., p.151.

dei singoli⁹²⁰. Tornando alle Corti argentine, va inoltre rilevato che, in Florencia Peña contro Google⁹²¹, la Corte ha concesso nel 2013 un rimedio che potenzialmente presenta delle affinità con il diritto all'oblio europeo: è stato imposto a Google di bloccare tutti i risultati di ricerca che coinvolgevano la ricorrente del caso in atti pornografici e sessuali, non limitatamente ad un determinato URL, riconoscendole così un potenziale diritto ad essere dimenticata.

Procedendo poi con un'analisi generale dello sviluppo del diritto all'oblio nel territorio argentino, un avanzamento in materia si è avuto nel 2020 con la decisione dei giudici della Sezione H della Camera Civile Nazionale che, confermando la sentenza di primo grado, hanno imposto a Google di deindicizzare alcune pagine web relative al passato mediatico della conduttrice Natalia Denegri, riconoscendole un diritto all'oblio⁹²². Quest'ultima aveva avviato una causa in tribunale chiedendo la rimozione digitale di video e articoli relativi al caso Coppola, processo giudiziario concluso con la condanna del giudice federale di Dolores in quanto parte di un'associazione illecita che perseguiva l'obiettivo di estorcere denaro a determinate celebrità. La ricorrente, sostenendo che le informazioni presenti su Google le causavano danni personali e professionali, poiché la collegavano al suddetto caso Coppola, ne chiedeva la rimozione con conseguente riconoscimento del diritto ad essere dimenticata: in primo grado la richiesta è stata accolta, ma la rimozione non ha coinvolto la copertura giornalistica del processo giudiziario in quanto rappresentante il valore storico della comunità⁹²³. In appello la Camera⁹²⁴ ha bilanciato i diritti in gioco: da un lato, il diritto alla libertà di espressione e di libero accesso alle informazioni, dall'altro lato, il diritto all'onore, all'immagine, alla reputazione dei singoli. I giudici, cercando di giungere ad un corretto temperamento dei diritti,

⁹²⁰ Paragrafo 88, CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12.

⁹²¹ Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n. 72, 2013, Peña María Florencia c/ Google s/ ART. 250 C.P.C. Incidente Civil, expediente n. 35.613/2013.

⁹²² Cfr., C. COLANTUONO, A. SILVERA, *El derecho al olvido en el universo digital y el libre desarrollo de derechos fundamentales en Argentina*, cit.

⁹²³ Juzgado Nacional de primera instancia en lo civil, 20 febbraio 2020, NV22960, n. 78. Consultabile: <http://www.sajj.gob.ar/derecho-al-olvido-google-debera-suprimir-videos-protagonizados-una-persona-vinculada-al-caso-coppola-nv22960-2020-02-20/123456789-0abc-069-22ti>
<https://www.lanacion.com.ar/sociedad/por-primer-vez-argentina-se-pro-mulgo-fallo-nid2418606/>

⁹²⁴ Camara Civil, Sala H, agosto 2020, Denegri, Natalia Ruth C/ Google Inc S/ Derechos Personalisimos: Acciones Relacionadas, expte. n. 50016/2016. Juzg. n. 78, consultabile su:

<https://www.lanacion.com.ar/sociedad/por-primer-vez-argentina-se-pro-mulgo-fallo-nid2418606/>.

hanno ritenuto che le immagini e i video risultanti dal motore di ricerca non perseguissero una finalità informativa, ma che, al contrario, fossero legati solamente ad uno scopo grottesco; gli stessi hanno poi precisato che tale decisione non costituiva censura, poiché le notizie erano state trasmesse per ventiquattro anni, tempo ragionevole per evitare un'eventuale lesione della libertà di stampa e del diritto all'informazione. Alla luce di ciò, i giudici della Camera hanno accolto la domanda, concesso la deindicizzazione richiesta dalla ricorrente nonché riconosciuto il suo diritto all'oblio⁹²⁵: la riproduzione continua di scandali televisivi a cui Denegri aveva partecipato nel passato generavano un danno sproporzionato, impedivano la sua crescita personale e professionale ed erano privi di attualità e di interesse pubblico; tuttavia, la copertura giornalistica del processo giudiziario non rientrava nella rimozione concessa, visto l'interesse pubblico connesso alla condanna penale di un giudice federale. Martín Becerra, dottore in Scienze Sociali dell'Informazione, ha criticato tale decisione, sostenendo che la Camera si è concessa un potere differente da quello giudiziario e che ha introdotto una figura, il diritto all'oblio, che non esiste nella legislazione argentina⁹²⁶. Augustina Del Campo, direttrice del Centro Studi sulla Libertà di Espressione e Accesso all'Informazione (CELE), ha confermato che le norme internazionali richiedono che ogni limitazione alla libertà di espressione sia stabilita dalla legge. Per converso, una voce favorevole alla decisione è stata quella dell'avvocato di Denegri, Martín Leguizamón Peña, che, reputando irrilevante l'assenza di una legge specifica, ha sottolineato la necessità dell'intervento dei giudici quando vengono attaccati i diritti personali degli individui. Aldilà delle singole considerazioni, il caso Denegri costituisce un precedente significativo, in quanto medita sul diritto all'oblio, sul rispetto dell'identità personale attuale e sull'autodeterminazione del profilo digitale dei singoli. In particolare, i giudici argentini spesso hanno affrontato il diritto all'oblio come una derivazione di ulteriori diritti, quali il diritto alla riservatezza o all'onore, in questo caso, invece, il diritto in esame non è solamente espressione di altri diritti, ma si estrinseca nel diritto ad avere controllo sui propri dati personali quando questi divengono privi di interesse generale

⁹²⁵ Cfr., M.G. GELCICH, *Acceso seguro al ecosistema digital en la pandemia COVID-19*, Bogotá, 2021, p. 80 ss.

⁹²⁶ Cfr., P. ROKO, *Derecho al olvido | Especialistas entienden que podría atentar contra la libertad de expresión*, in *Rivista Perfil*, 25 agosto 2020.

per il trascorrere del tempo. In tal modo sono state poste le basi per conformare, in via giurisprudenziale, il diritto all'oblio, stabilendo una iniziale convergenza a livello internazionale sulla tematica della protezione dei dati personali⁹²⁷. Questa propensione descritta risulta necessaria nelle molteplici realtà simultanee di Internet⁹²⁸, dove l'identità virtuale di una persona in un dato momento storico può essere fissata permanentemente, senza poter considerare l'evoluzione personale, sociale e professionale vissuta dalla stessa. La memoria e l'oblio vivono congiuntamente, l'uno a fianco dell'altra, e spetta alla società decidere se un individuo può vivere nel rispetto della sua identità attuale oppure nel legame eterno con il proprio passato: nella società digitale i progressi tecnologici, la velocità con cui si diffondono le informazioni e la loro permanenza nella memoria eterna della Rete hanno fatto percepire sempre più concretamente l'esigenza di riconoscere il diritto all'oblio ai singoli.

3. La prospettiva brasiliana e la sentenza dell'Appello Straordinario, n. 1.010.606, della Corte Suprema Federale del caso Aida Curi

Proseguendo con l'analisi dell'impatto del diritto all'oblio nei Paesi dell'America Latina, non si può non soffermarsi sulla realtà brasiliana, esaminando, in particolare, gli approcci adottati ed i dibattiti sorti in relazione a tale istituto. Il diritto in esame, definito da Juliana Abrusio Florêncio, professoressa, giurista e autrice brasiliana, come «il diritto delle persone a non far trattare i propri dati e a farli cancellare quando non sono necessari per scopi legittimi⁹²⁹», nella società dell'informazione digitale diviene un mezzo necessario per garantire la libertà di sviluppare la propria personalità. Alla luce di tale affermazione, va sottolineato che il diritto all'oblio non è solamente un'illusione moderna: nell'era digitale esso rinasce assumendo nuova linfa vitale, ma le sue prime declinazioni possono già riscontrarsi, soprattutto in materia penale, nella Costituzione brasiliana del 1988 e

⁹²⁷ E.L. CARTER, *Argentina's Right to Right to be Forgotten*, cit., p.23 ss.

⁹²⁸ Cfr., J.L. BORGES, *El Jardín de Senderos Que Se Bifurcan*, In *Ficciones*, Buenos Aires, 1944; Cfr., A. STEFANESCU, *Jorge Luis Borges - El jardín de senderos que se bifurcan*, Monaco di Baviera, 2007.

⁹²⁹ Cfr., J.A. FLORÊNCIO, *Direito ao esquecimento na Internet*, in A. F. MESSA, N. T. NETO, R. THEOPHILO JUNIOR, *Sus tentabilidade ambiental e os novos desafios na era digital*, São Paulo, 2011.

nel Codice di procedura penale brasiliano del 1941⁹³⁰. In particolare, a fini esplicativi, basta considerare il caso di una persona che commette un crimine, viene processata, condannata e scontata la sua pena: le registrazioni del fatto, se utilizzate permanentemente, contaminerebbero eternamente il soggetto, con conseguente trattamento degradante vietato dalla Costituzione brasiliana⁹³¹. Le informazioni sembrerebbero dunque rappresentare la peggior condanna: attraverso esse la società punisce il soggetto, impedendogli di conseguire una seconda possibilità, ancorandolo al passato e ad una gogna sociale. In tale scenario, il diritto all'oblio si configura come un diritto fondamentale della dignità umana e dell'inviolabilità personale, tutelato dall'articolo 748 del Codice di Procedura penale brasiliano e dall'articolo 5 della Costituzione brasiliana: il primo stabilisce che «la condanna o le condanne precedenti non devono essere menzionate nei precedenti della persona riabilitata nè in un certificato estratto dai registri del tribunale, tranne quando richiesto da un giudice penale⁹³²»; l'articolo 5 garantisce e tutela, invece, sia la libertà di espressione che il diritto di riservatezza. L'inciso IV di quest'ultimo articolo, in particolare, stabilisce che «l'espressione del pensiero è libera e l'anonimato è proibito»; l'inciso X afferma invece che «la privacy, la vita privata, l'onore e l'immagine delle persone sono inviolabili, assicurando il diritto al risarcimento del danno materiale o morale risultante dalla loro violazione⁹³³».

Questi diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione brasiliana vengono riaffermati dalla «Legge Quadro sui Diritti dell'Accesso a Internet», nota come «*Marco Civil da Internet*»: all'articolo 3, inciso I, è tutelata il diritto alla libertà di

⁹³⁰ Cfr., T. S. GUIMARÃES, *Panorama de la discusión sobre el derecho al olvido en Brasil*, in *Revista de derecho público*, n. 91, 2019, p. 73-101.

⁹³¹ Nella sentenza di Appello Straordinario 1.010.606/RJ del febbraio 2021, poi esaminata, la Corte Suprema Federale ha dichiarato che l'idea di un diritto all'oblio è incompatibile con la Costituzione brasiliana.

⁹³² Art. 748 Código de Processo Penal: «*A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal*».

⁹³³ Art. 5 Constituição da República Federativa do Brasil: «*Todos são iguais perante a lei, sem distinção alguma, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e prioridade, nos termos seguintes: IV a manifestação do pensamento é livre, sendo o anonimato proibido; X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação*».

espressione; mentre all'inciso II è garantito il diritto alla riservatezza⁹³⁴. Analizzando il contenuto di suddetta legge, all'articolo 7, inciso X, è inoltre disciplinato il diritto degli utenti di cancellare i propri dati personali forniti ad una applicazione Internet, sia attraverso una richiesta del titolare del dato personale, che nel caso in cui sia finito il rapporto contrattuale tra le parti, salvo le eccezioni per conservazione obbligatoria prevista dalla stessa legge⁹³⁵. Il diritto previsto all'articolo 7 rappresenta una delle molteplici modalità applicative del diritto all'oblio che, come visto nel corso dell'elaborato, non si esaurisce nella mera cancellazione, ma ricomprende ulteriori mezzi attuativi, quali le ipotesi di rettifica, aggiornamento, contestualizzazione, anonimizzazione e deindicizzazione⁹³⁶. Soffermandosi poi sugli aspetti essenziali da sottolineare nell'analisi di tale legge, definita un micro statuto sulla protezione dei dati personali, va rilevato che essa fissa ulteriori regole per la raccolta, il trasferimento e l'utilizzazione dei dati personali: dall'articolo 9 all'articolo 28 essa garantisce a coloro che utilizzano Internet la neutralità della Rete, la responsabilità dei *providers*, l'accesso giudiziario ai registri di connessione e l'attuazione del potere pubblico. Analizzata dunque l'importanza rivestita nella realtà brasiliana da tale legge, definita proprio Costituzione di Internet del Brasile, non si possono non menzionare le iniziative avanzate dal governo di Jair Bolsonaro⁹³⁷ che coinvolgono i diritti digitali dei singoli: le proposte perseguono l'obiettivo di impedire alle piattaforme digitali di bloccare attivamente gli utenti e di rimuovere autonomamente i loro contenuti, stabilendo così una netta prevalenza della libertà di espressione e della libertà di comunicazione su Internet. Alla luce di tale iniziativa, si evince che, nonostante sia

⁹³⁴ Art. 3 lei n.12.965 de 23 de abril de 2014: «*A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade*».

⁹³⁵ Art. 7 lei n. 12.965 de 23 de abril de 2014: «*exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei*».

⁹³⁶ Cfr., C.R.P. DE LIMA, B.R. BIONI, *A proteção dos dados pessoais na fase de coleta: apontamentos sobre a adjetivação do consentimento implementada pelo artigo 7, incisos VIII e IX do Marco Civil da Internet a Partir da Human Computer Interaction e da Privacy by Default*, in *Direito & Internet III: Marco Civil da Internet (Lei n.12.965/2014)*, Tomos I e II, 2014, p. 263-290.

⁹³⁷ *Continúan las críticas a propuesta de Bolsonaro que modifica el Marco Civil de Internet*, 6 luglio 2021, consultabile su Observacom: <https://www.observacom.org/siguen-criticas-a-propuesta-de-bolsonaro-que-modifica-el-marco-civil-de-internet/>; *Bolsonaro se prepara para la batalla en las redes*, 6 ottobre 2021, consultabile su Rivista Política Exterior: <https://www.politicaexterior.com/bolsonaro-se-prepara-para-la-batalla-en-las-redes/>.

stata stabilita una protezione dei dati personali, permane la necessità di rendere effettiva la tutela dei diritti fondamentali in Internet, obiettivo complesso sia per la velocità che caratterizza tale realtà online, sia per il trasferimento transfrontaliero di dati personali, sia per la forte opposizione da parte dei sostenitori della libertà di espressione. Soffermandosi su quest'ultimo aspetto ed esaminando il dibattito costante tra i sostenitori della libertà di espressione ed i sostenitori del diritto alla protezione dei dati personali, occorre sottolineare brevemente i quattro tipi di tutele presenti nel diritto brasiliano: preventiva, inibitoria, riparatoria e sanzionatoria⁹³⁸. La prima è volta a prevenire la violazione dei diritti o l'aggravamento delle situazioni sfavorevoli, come ad esempio la condivisione tra software applicativi di dati personali degli utenti senza il loro consenso; la tutela inibitoria mira invece ad evitare una condotta specifica, come ad esempio impedire la circolazione dell'immagine di una persona senza la sua autorizzazione⁹³⁹; la tutela riparatoria si applica a danno già consumato, prevedendo ad esempio il divieto di accedere ad un contenuto; infine la tutela sanzionatoria è caratterizzata dalla presenza di una condotta antiggiuridica di una persona e comporta la richiesta, ad esempio, di un indennizzo per il danneggiato. Nella società dell'informazione la tutela preventiva è quella da preferire, ma talvolta, vista la velocità che caratterizza la circolazione dei dati in Rete e la conseguente difficoltà di controllare la stessa, appare inefficace. Nella società moderna i nuovi mezzi di comunicazione hanno infatti radicalmente mutato le interazioni tra i consociati mettendo a dura prova i legislatori stessi, i quali sono costretti ad interfacciarsi con i meccanismi di trasmissione, salvataggio e condivisione che caratterizzano l'era di Internet. Il diritto all'oblio assume nuova vitalità proprio in quest'era di diffusione e massificazione dei ricordi, divenendo una salvezza per i singoli individui di fronte alla memoria eterna e collettiva della Rete: l'istituto, pur essendo legato all'idea del «*right to be alone*» statunitense⁹⁴⁰, possiede un'estensione più ampia e, parte della dottrina, afferma che è una situazione giuridica con *corpus* del diritto all'identità personale ed *animus* del diritto alla

⁹³⁸ Cfr., C.R. DINAMARCO, *Instituições de Direito Processual Civil*, vol. 1, 8° ed., D'accordo con il nuovo Codice di Procedura Civile, São Paulo, 2016, p. 244-245.

⁹³⁹ Cfr., L.G. MARINONI, *Tutela Inibitória: individual e coletiva*, 4° ed., in *Revista dos Tribunais*, 2006, p. 39.

⁹⁴⁰ Cfr., S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, In *Harvard Law Review*, vol. 4, 1890, p.193-220.

riservatezza⁹⁴¹.

Nel tempo tale diritto è divenuto oggetto di discussione anche nei tribunali brasiliani, i quali a volte lo hanno riconosciuto, mentre altre volte hanno determinato la netta prevalenza della libertà di espressione. Il Tribunale di Giustizia dello Stato di Rio de Janeiro ha giudicato, ad esempio, il caso di un'estetista che, condannata per aver ustionato una cliente cinque anni prima, chiedeva la rimozione dell'informazione che appariva immediatamente effettuando una ricerca a suo nome su Yahoo⁹⁴². La ricorrente voleva dunque vedersi riconosciuto il suo diritto all'oblio, in quanto la notizia, non essendo più attuale né utile, risultava priva di interesse pubblico. Il tribunale, nel caso di specie, contemperando il diritto della donna con il diritto dei consumatori ad essere informati, ha sostenuto la necessità di evitare che l'errore di una persona possa trasformarsi in una macchia indelebile, soprattutto se dal momento del fatto è trascorso un lasso di tempo considerevole⁹⁴³. In un altro caso, invece, il Tribunale di Giustizia dello Stato di San Paolo non ha riconosciuto il diritto all'oblio di un ragazzo la cui immagine era collegata al gruppo di estrema destra «*skinhead*»⁹⁴⁴: pur non essendo attribuita al giovane alcuna condotta criminale né alcuna condanna, quando si ricercava il suo nome su Google appariva immediatamente suddetto collegamento, generandogli difficoltà nella vita professionale e personale. Alla domanda del giovane di vedersi riconosciuto un diritto all'oblio attraverso l'imposizione di un obbligo di fare a Google, il Tribunale ha richiamato l'articolo 220 della Costituzione brasiliana⁹⁴⁵ che tutela il diritto all'informazione e, sottolineando che il fatto era recente nonché socialmente rilevante per la comunità, ha disconosciuto il diritto del singolo a favore della comunità.

⁹⁴¹ Cfr., C.R.P. DE LIMA, *Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no Direito Comunitário Europeu, no Direito Italiano e no Direito Brasileiro*, in *Revista dos Tribunais*, vol. 103, n. 946, p. 77-109, 2014; Cfr., L.R. BARROSO, *Coleção Doutrinas Essenciais em Direito Constitucional: direitos e garantias fundamentais*, in *Revista dos Tribunais*, vol. 8, 2015, p. 511-544.

⁹⁴² Ricorso cautelare n. 0051483-50.2012.8.19.00000, giudicato il 23.10.2012, rel. giudicato Antonio Saldanha Palheiro.

⁹⁴³ Cfr., C.R.P. DE LIMA, *La dinamicità del diritto all'oblio e il pericolo della sua non flessibilità secondo l'orientamento del Supremo Tribunale Federale brasiliano*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, n. 6, 2017, p. 243-257.

⁹⁴⁴ Ricorso n. 1113869-27.2014.8.26.0100, São Paulo, Votazione n. 14.177 C - 2/16.

⁹⁴⁵ Art. 220 Constituição da República Federativa do Brasil: «*A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição [...]*».

Delineati brevemente gli approcci adottati e gli ideali sostenuti dalle Corti brasiliane, è doveroso soffermarsi maggiormente sulla causa relativa alla vicenda di Aída Curi⁹⁴⁶, poiché nel febbraio del 2021 la Corte Suprema federale (STF) ha stabilito che: «è incompatibile con la Costituzione l'idea di diritto all'oblio, inteso come potere di impedire, per effetto del trascorrere del tempo, la divulgazione di fatti veritieri o di dati lecitamente acquisiti e pubblicati su supporti analogici o digitali. Eventuali eccessi o abusi nell'esercizio della libertà di espressione e di informazione devono essere analizzati caso per caso, sulla base di parametri costituzionali – in particolare quelli relativi alla tutela dell'onore, dell'immagine, della riservatezza e della personalità in genere – ed espressi e specifici disposizioni in materia penale e civile⁹⁴⁷». Tale decisione ha suscitato ampi dibattiti nella comunità giuridica brasiliana in quanto potrebbe comportare la soppressione del diritto all'oblio nonché una grave limitazione della tutela e del rispetto dei diritti della personalità dei singoli individui: occorre dunque comprendere se tale decisione, resa dalla STF nell'Appello Straordinario n. 1.010.606, sia in realtà un errore o un vero e proprio *revirement* nel diritto brasiliano⁹⁴⁸. Per giungere ad una risposta efficace è necessario analizzare tre aspetti: la rassegna storica dei fatti che ha dato vita alla vicenda in esame; l'analisi del cuore del diritto all'oblio nella realtà brasiliana; infine una verifica circa l'idoneità dell'azione promossa dalla famiglia di Aída Curi.

Procedendo con il primo aspetto, il caso trae origine dalla trasmissione del programma «*Linha Direta*», su *Rede Globo de Televisão*, in cui sono state mostrate immagini e scene dell'omicidio brutale che ha visto coinvolta la giovane Aída Curi nel 1958⁹⁴⁹. I familiari hanno dunque avanzato una causa contro Globo

⁹⁴⁶ Cfr., G.M. MARTINS, *Direito ao esquecimento no STF: A tese da repercussão geral 786 e seus efeitos*, in Migalhas de Responsabilidade Civil, 18 febbraio 2021.

⁹⁴⁷ Supremo Tribunal Federal, 29 ottobre 2021, Tema 786 - Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares, Relatore: MIN. DIAS TOFFOLI, Leading Case: RE 1010606. Consultabile:

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5091603&numeroProcesso=1010606&classeProcesso=RE&numeroTema=786&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=ajax.se.elem.sc.

⁹⁴⁸ Cfr., E. SZANIAWSKI, *O Supremo Tribunal Federal e o julgamento do caso Aída Curi - Parte 1*, *Direito Civil Atual*, in rivista Consultor Jurídico, 26 aprile 2021.

⁹⁴⁹ Cfr., J.R. VIEIRA, M. C. DA SILVA ANDRADE, V.J. GONÇALVES VASCONCELOS, *Do esquecimento à desindexação: a evolução internacional da controvérsia sobre o direito ao esquecimento e as limitações da jurisprudência brasileira*, in Joaçaba, vol. 20, n. 2, 2019, p. 397-418.

Comunicações e Participações S/A, sottolineando che per il tempo trascorso, circa cinquanta anni, l'evento non era più di interesse pubblico; in primo e secondo grado la notizia è stata invece considerata di dominio pubblico e si è affermata la netta prevalenza del diritto della società di essere informata, con conseguente rigetto della richiesta. I fratelli della vittima hanno dunque presentato un ricorso in Corte Suprema di Giustizia (STJ), depositando un Appello Speciale, in cui chiedevano alla Corte di riconoscere il diritto all'oblio a tutela della memoria della giovane vittima e della sua famiglia: la Corte ha confermato la prevalenza del diritto all'informazione, della libertà di espressione e della libertà di stampa, in quanto il nome della vittima era considerato inseparabile dal crimine e l'attività giornalistica riportava fatti veri del Paese. I ricorrenti hanno dunque presentato Ricorso Straordinario alla Corte Federale (STF), la quale ha nuovamente respinto la richiesta, negando il diritto all'oblio e dichiarandolo, come sopra riportato, incostituzionale, incompatibile con i termini della Costituzione brasiliana.

Ripercorsi i fatti che hanno dato origine alla vicenda, è utile procedere con l'analisi della seconda tematica, relativa all'essenza del diritto all'oblio, sottolineando che esso è stato riconosciuto nel diritto brasiliano come attributo della personalità attraverso la promulgazione della Dichiarazione n. 531 della VI Conferenza di Diritto Civile, promossa dal Centro di Studi Giudiziari del Consiglio Federale di Giustizia⁹⁵⁰. La Dichiarazione, in particolare, affermando che «la tutela della dignità della persona umana nella società dell'informazione include il diritto all'oblio⁹⁵¹», stabilisce la necessità del diritto ad essere dimenticati, in quanto mezzo fondamentale per liberarsi da incomprensioni passate, da situazioni sbagliate o vessatorie e per giungere al pieno rispetto della propria dignità. L'autore di tale documento, l'avvocato di Rio de Janeiro Guilherme Magalhães Martins, ha precisato il carattere non assoluto di tale diritto che, di conseguenza, non si sovrappone alla libertà di informazione e di espressione del pensiero: esso necessita, per converso, di alcuni parametri, quali, ad esempio, la presenza di una grave offesa alla dignità umana derivante da pubblicazioni che traggono vantaggio dalla tragedia o disgrazia

⁹⁵⁰ La VI Conferenza di diritto civile, promossa dal CEJF, si è tenuta nel 2013 a Brasilia.

⁹⁵¹ VI Jornada de Direito Civil, Número 531, Enunciado: «*A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento*».

Consultabile: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142>.

altrui⁹⁵². Tale Dichiarazione infine, pur non avendo forza normativa, garantisce un'interpretazione del codice civile relativamente ai diritti della personalità e riconosce il diritto all'oblio degli individui dalla stampa e dall'opinione pubblica. Nel caso in esame, contrariamente a quanto appena esposto, la decisione della Corte ha ritenuto tale diritto incostituzionale e ha ricondotto il crimine di cui è stata vittima Aída Curi negli archivi della storia della società, quale strumento indispensabile per svolgere analisi sull'evoluzione dell'essere umano, della comunità e, soprattutto, dei valori etici ed umanitari.

Esaminate le prime due tematiche, occorre proseguire con l'analisi dell'azione proposta dai familiari nel caso in esame, il cui obiettivo principale consisteva nell'ottenere il diritto di essere dimenticata di Aída Curi⁹⁵³. Analizzando la finalità perseguita, va posta attenzione sullo status della giovane donna: ella non è imputata penalmente, ma è una mera vittima dei suoi aguzzini e, alla luce di ciò, proprio quest'ultimi avrebbero potuto richiedere, dopo aver scontato le loro condanne e al fine di reinserirsi nella società, il diritto all'oblio. Soffermandosi su questo aspetto, ai sensi dell'articolo 6 del codice civile brasiliano⁹⁵⁴, l'esistenza di una persona fisica termina con la morte e con essa terminano i diritti a lei inerenti, in particolare la sua personalità, pur persistendo la liceità di utilizzare l'immagine, la voce o altri aspetti della vita privata della stessa nel rispetto della sua memoria⁹⁵⁵. La libertà di espressione e di stampa non è infatti un diritto assoluto, in quanto sussistono limiti alla pubblicazione di foto o immagini di persone decedute, come vittime di omicidi o incidenti, che potrebbero determinare un'offesa all'onore, alla reputazione e, soprattutto, alla memoria del defunto. I fratelli della vittima, alla luce di tali considerazioni, avrebbero potuto far valere il diritto alla conservazione della buona memoria della sorella, disciplinato all'articolo 20 del codice civile

⁹⁵² Cfr., E. SZANIAWSKI, *O Supremo Tribunal Federal e o julgamento do caso Aída Curi - Parte 2*, *Direito Civil Atual*, in rivista *Consultor Jurídico*, 10 maggio 2021.

⁹⁵³ Cfr., E. SZANIAWSKI, *O Supremo Tribunal Federal e o julgamento do caso Aída Curi - Parte 3*, *Direito Civil Atual*, in rivista *Consultor Jurídico*, 24 maggio 2021.

⁹⁵⁴ Art. 6 lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil): «*A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva*».

⁹⁵⁵ Cfr., A. DE CUPIS, *Diritti della personalità*, Milano, 1982; Cfr., F.C. PONTES DE MIRANDA, *Tratado de direito privado*, 3° ed., São Paulo, 1983.

brasiliano⁹⁵⁶: in particolare, sarebbe risultato maggiormente efficace, nel caso in esame, richiedere una perquisizione ed un sequestro del materiale di registrazione del programma, al fine di tutelare l'immagine e la buona reputazione della giovane donna. Tuttavia, pur riconoscendo che i familiari avrebbero potuto presentare una differente azione al fine di ottenere più facilmente ed efficacemente tutela nella realtà brasiliana, va rilevato che anche la decisione della Corte, che ha dichiarato il diritto all'oblio incompatibile con la Costituzione brasiliana, presenta delle criticità, non essendo, di conseguenza, condivisibile. La Costituzione brasiliana infatti riconosce e tutela il diritto generale alla personalità attraverso il principio della dignità della persona⁹⁵⁷, clausola generale che garantisce e protegge il libero sviluppo della personalità del singolo: il diritto all'oblio, in quanto persegue la finalità principale di tutelare l'identità attuale dei singoli, potrebbe considerarsi un diritto generale della personalità. La stessa Costituzione inoltre all'articolo 5 stabilisce che i diritti espressi nella Carta Costituzionale «non ne escludono altri derivanti dal regime e dai principi da essa adottati né dai trattati internazionali di cui la Repubblica Federativa del Brasile è parte⁹⁵⁸». Da quanto esposto, il diritto all'oblio trova un riconoscimento implicito in Costituzione e, di conseguenza, la decisione assunta dalla Corte, che lo dichiara invece incompatibile con i termini della Costituzione, appare non condivisibile: la Corte, nel caso esaminato, ha potenzialmente stabilito un regresso allo sviluppo delle libertà fondamentali e delle garanzie e dei diritti della personalità in Brasile.

La vicenda esaminata ha certamente determinato, e continuerà a determinare, ripercussioni in tutto il territorio, accentuando il dibattito relativo al fatto se una

⁹⁵⁶ Art. 20 lei n.10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil): «*Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes*».

⁹⁵⁷ Art. 1 Constituição da República Federativa do Brasil: «*A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana*».

⁹⁵⁸ Art. 5 Constituição da República Federativa do Brasil: «*A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte*».

persona può o meno imporre alla società il silenzio⁹⁵⁹. L'analisi del caso, in particolare, ha dimostrato il continuo scontro tra diritti fondamentali, ha posto in luce la questione circa la necessità o meno di relativizzare la privacy dei personaggi pubblici e infine ha messo in discussione l'efficacia stessa della legge. Soffermandosi su quest'ultimo aspetto, è doveroso interrogarsi sulla capacità della legge di proteggere l'immagine e l'onore dei singoli in una realtà digitale in cui le informazioni, nonché i potenziali pericoli, derivano da ogni parte del mondo attraverso un'indescrivibile velocità di diffusione. A questo proposito, va sottolineato che a settembre 2020 è entrata in vigore nel territorio brasiliano la «*Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*» (LGPD)⁹⁶⁰, che persegue l'obiettivo di adeguarsi alla normativa europea e di conformarsi ai nuovi sviluppi della società attraverso la predisposizione di nuove regole sul trattamento della privacy e della sicurezza delle informazioni degli individui nell'era della memoria eterna. Analizzando il contenuto di tale legge, all'articolo 3 sono stabiliti i principi guida della stessa⁹⁶¹: tutela della libertà di espressione e comunicazione, protezione della riservatezza e dei dati personali, inviolabilità dell'intimità e della vita privata. Tenendo poi conto che essa si ispira alle disposizioni del Regolamento europeo (GDPR), i cui articoli 16,17,18 e 21 disciplinano modalità applicative del diritto all'oblio, è necessario sottolineare che la legge brasiliana all'articolo 18 stabilisce che «il titolare dei dati personali ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, in relazione ai dati del titolare da lui trattati, in qualsiasi momento e su richiesta l'anonimizzazione, blocco o eliminazione⁹⁶² dei dati inutili, eccessivi o trattati in disaccordo con le disposizioni della presente legge⁹⁶³». La legge brasiliana disciplina dunque alcune modalità potenzialmente applicative del diritto all'oblio,

⁹⁵⁹ Per un'analisi accurata del diritto all'oblio in Brasile: Cfr., T.S. GUIMARÃES, *Panorama de la discusión sobre el derecho al olvido en Brasil*, cit., p. 73-101.

⁹⁶⁰ *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*, lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, consultabile su: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm.

⁹⁶¹ Cfr., L. MACEDO, *Direito ao esquecimento e a LGPD*, in Migalhas de Responsabilidade Civil, 30 ottobre 2020.

⁹⁶² Art 5, punto XIV, LGPD: «*eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado*».

⁹⁶³ Art. 18 LGPD: «*O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei*».

sottolineando però il carattere non assoluto del diritto in esame, in quanto la sua stessa applicabilità viene meno nei casi previsti dall'articolo 16 della legge: adempimento di un obbligo legale o regolamentare da parte del titolare; studio da parte di un ente di ricerca, con garanzia, ove possibile, dell'anonimizzazione dei dati personali; cessione a terzi, nel rispetto degli obblighi di trattamento dei dati previsti dalla presente legge; o, infine, nell'ipotesi di uso esclusivo del titolare, con accesso vietato a terzi, a condizione che i dati siano resi anonimi⁹⁶⁴. Soffermandosi poi su altri aspetti rilevanti disciplinati dalla legge brasiliana, va, in primo luogo, precisato che essa stabilisce che il trattamento dei dati personali può essere effettuato solo con la prestazione del consenso del singolo: una manifestazione libera, informata e inequivocabile, con cui il soggetto acconsente al trattamento dei propri dati personali per un fine specifico e determinato⁹⁶⁵. In secondo luogo, proseguendo con l'esame delle disposizioni ivi contenute, va rilevato che la legge ha istituito il diritto di ricorso amministrativo al Garante nazionale per la protezione dei dati personali, al fine di offrire una tutela piena ed effettiva al ricorrente⁹⁶⁶. In conclusione, si può affermare che l'entrata in vigore della LGPD brasiliana ha fornito e fornirà al Paese una legislazione caratterizzata da strumenti idonei ad interferire positivamente nella società, strumenti di tutela che risultano necessari nello spazio telematico, caratterizzato dall'assenza di frontiere fisiche o confini territoriali, ma che spesso perdono efficacia di fronte alle decisioni assunte dalle Corti. Nel caso di Aída Curi, in particolare, la Corte ha infatti dichiarato incompatibile con la Costituzione il diritto all'oblio, neutralizzando i richiami e i riconoscimenti che tale diritto potenzialmente possiede in Costituzione e nella LGPD brasiliana, dimostrando così che l'obiettivo di giungere ad una disciplina internazionale in materia risulta

⁹⁶⁴ Art. 16 LGPD: «*Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades: I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados*».

⁹⁶⁵ Art. 5, punto XII, LGPD: «*manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada*». Art. 11 del Nuovo Quadro Civile per Internet: «*O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas*».

⁹⁶⁶ Art. 18, § 1, LGPD: «*O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional*».

difficile non solo per le differenze che connotano i vari Stati, ma anche per gli orientamenti divergenti all'interno di uno stesso Stato. D'altro canto va però rilevato che la globalizzazione rappresenta una delle maggiori cause dell'influenza tra i vari sistemi giuridici e conferma la necessità di predisporre nel tempo uno studio internazionale della materia, poiché Internet fa sì che sia possibile la interconnessione tra persone e aziende di luoghi diversi in un modo facile, veloce e più economico. L'omogeneità risulta però difficile da raggiungere, oltre che per le cause sopra esposte, anche per l'essenza stessa del diritto all'oblio che è dinamico e richiede un'analisi casistica in cui si prendono in considerazione, in un'ottica di bilanciamento, i diritti fondamentali dei singoli e le sfide digitali e tecnologiche che caratterizzano la società: Internet è diventata la protagonista di una invenzione che lascia una traccia indelebile nella storia universale e individuale⁹⁶⁷.

⁹⁶⁷ Cfr., C.R.P. DE LIMA, *La dinamicità del diritto all'oblio e il pericolo della sua non flessibilità secondo l'orientamento del Supremo Tribunale Federale brasiliano*, cit., p. 252 ss.

Riflessioni conclusive

Come si può desumere dagli sviluppi giurisprudenziali e legislativi trattati nel corso dell'elaborato, il diritto all'oblio nell'era dell'informazione e della comunicazione digitale è diventato una tematica attuale. Questo diritto viene fatto valere soprattutto per tutelare l'interessato rispetto alle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare dalla pubblicazione in Rete di informazioni: i dati sono accessibili a tutti, anche a distanza di un ampio lasso di tempo, generando pregiudizi in modo continuativo alla reputazione dell'interessato. Questa lesione deriva essenzialmente dalla connessione tra il nome dell'individuo e determinati fatti avvenuti nel passato che, nonostante si siano risolti o siano stati superati da accadimenti ulteriori, galleggiano nell'eterno presente che caratterizza la realtà digitale. Un ruolo decisivo nello spazio del Web va attribuito ai motori di ricerca, i quali rendono disponibili a chiunque e in ogni momento informazioni riconducibili ad un certo individuo, semplicemente digitandone il nome. Viene in tal modo annullata la distanza reale tipica della realtà materiale: l'accesso al passato altrui è istantaneo e soprattutto agevole poiché le ricerche effettuate tramite la consultazione di archivi cartacei o documenti storici vengono ormai sostituite da una *query* digitale. Non solo lo spazio, ma anche il fattore tempo subisce l'effetto dello sviluppo di Internet: i fatti passati persistono nella Rete, senza poter essere dimenticati, vivendo così una vita immortale⁹⁶⁸ e perdendo l'effetto naturale di attenuazione, con conseguente condanna dei soggetti coinvolti ad essere visibili eternamente. Di fronte a queste criticità legate alla vita digitale viene recuperata la categoria dell'oblio, come strumento per impedire che gli effetti negativi di una situazione perdurino nel tempo indeterminatamente e per garantire la dinamicità dell'identità di ogni individuo. Il giurista italiano Stefano Rodotà osserva a tal proposito che: «liberarsi dall'oppressione dei ricordi, da un passato che continua a ipotecare pesantemente il

⁹⁶⁸ Aristotele, *Fisica*, a cura di L.M. CASTELLI, Roma, 2012, p. 113: «*Le cose che sono nel tempo subiscono anche qualcosa ad opera del tempo, come siamo anche soliti dire che il tempo consuma, e che tutte le cose invecchiano ad opera del tempo, e che ci si dimentica a causa del tempo [...]: il tempo di per sé è piuttosto responsabile della corruzione; esso è, infatti, numero del movimento ed il movimento fa uscire ciò che è in un certo stato dallo stato in cui si trova*».

presente, diviene un traguardo di libertà. Il diritto all'oblio si presenta come diritto a governare la propria memoria, per restituire a ciascuno la possibilità di reinventarsi, di costruire personalità e identità affrancandosi dalla tirannia di gabbie nelle quali una memoria onnipresente e totale vuole rinchiodare tutti⁹⁶⁹». Va inoltre precisato che l'evoluzione tecnologica ha reso l'oblio una qualità difficile da raggiungere e preservare, facendolo diventare un diritto fondamentale che gli individui invocano al fine di avere tutela dall'ordinamento. Nell'antichità, invece, era la memoria ad avere il compito fondamentale di sottrarre i fatti alla cancellazione ad opera del tempo: lo stesso Erodoto nel proemio delle Storie affermava che l'obiettivo della sua opera era quello di non fare svanire le imprese umane per effetto del trascorrere del tempo. Con l'affermarsi di Internet si sono vissuti cambiamenti radicali che hanno rivoluzionato il modo di vivere e di relazionarsi tra i consociati, in quanto il Web «è una memoria transattiva, nella quale ognuno può potenzialmente inserire o ricercare informazioni, [...] è al tempo stesso una memoria e un mezzo di condivisione e comunicazione⁹⁷⁰». A causa di questa sua natura, aumentano le probabilità di lesione dei diritti delle persone: l'implacabile memoria collettiva di Internet rende gli individui prigionieri del passato per un tempo indeterminato, rendendo l'individuo costantemente sottoposto ad uno scrutinio sociale da parte di un numero indeterminato di soggetti⁹⁷¹. Da quanto trattato si evince che il diritto all'oblio potrebbe costituire una possibile soluzione ai problemi effettivi dell'era digitale, ma la vera difficoltà sta nell'applicazione concreta dell'istituto stesso nell'era della memoria eterna. Nel corso dell'elaborato sono stati presentati vari dibattiti sull'argomento a testimonianza della complessità del tema stesso e, in sede di conclusione, risulta opportuno richiamare la posizione autorevole avanzata dal professore Viktor Mayer-Schönberger⁹⁷², come risposta alle difficoltà di dimenticare e di essere dimenticati nell'era digitale. Schönberger, in particolare, è contrario all'astinenza digitale, anzi incentiva la partecipazione alla cultura digitale, ricercando tuttavia soluzioni adeguate per far sì che gli individui riescano a lasciarsi il proprio passato alle spalle e a rappresentare la propria identità attuale anche in un'era

⁹⁶⁹ S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, p. 43-44; ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 406.

⁹⁷⁰ G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, 3° ed., Torino, 2016, p. 266.

⁹⁷¹ Cfr., S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, cit., p. 41.

⁹⁷² Tesi descritta nel capitolo I: «Evoluzione storica del diritto all'oblio».

digitalizzata. La sua intenzione non è di offrire una soluzione tecnica ad un problema tecnico, come invece prevede il meccanismo della deindicizzazione, ma egli, consapevole di non poter dare una risposta globale al problema, mira a garantire una vera e propria negoziazione⁹⁷³. L'autore, con l'obiettivo di ripristinare l'equilibrio naturale e rendere il dimenticare più facile del ricordare, suggerisce che gli utenti, al momento del salvataggio di un documento creato, dovrebbero selezionare una data di scadenza: queste ultime hanno il compito di far riflettere gli individui su quanto tempo possano rimanere utili e importanti le informazioni che si vogliono archiviare. L'autore propone in tal modo l'idea di un futuro in cui gli individui cambiano, le idee evolvono, le opinioni si modificano: Internet finirebbe così per sviluppare la capacità umana di dimenticare, a discapito del diritto alla libertà di informazione. Il diritto all'oblio porta infatti in primo piano le tensioni tra il diritto alla privacy e il diritto alla libertà di espressione, tensioni destinate probabilmente a persistere data la rapidità che connota il cambiamento nello spazio digitale. «*A bad solution to a real problem*⁹⁷⁴», così il professore Jonathan Zittrain descrive il diritto all'oblio, riconoscendo quindi la necessità di garantire una soluzione alle problematiche proprie dell'era digitale ma, allo stesso tempo, individuando i potenziali limiti di questo istituto, soprattutto nel rapporto con il diritto alla libertà di espressione⁹⁷⁵. La proposta avanzata dal professore consiste nel fissare una data di scadenza di un anno sulle richieste di rimozione di contenuti, a trascorrere del quale gli individui dovrebbero presentare nuovamente domanda per la cancellazione: una data di scadenza aiuterebbe a dissipare le preoccupazioni che tali rimozioni compromettano la libertà di parola e il diritto all'informazione. Le tesi appena descritte testimoniano la difficoltà di adottare una soluzione unanime circa l'esercizio del diritto all'oblio nell'era digitale: da un lato vi è il conflitto tradizionale tra diritti, quali il diritto di essere dimenticati e il diritto alla libertà di espressione; dall'altro lato questo scontro si inserisce nell'era digitale, nell'era della memoria eterna, con le problematiche che ne derivano. Prima tra tutte, garantire l'oblio agli

⁹⁷³ Cfr., S. JEFFRIES, *Why we must remember to delete – and forget – in the digital age*, in *The Guardian*, 30 giugno 2011.

⁹⁷⁴ Questo è stato il messaggio di Zittrain in un discorso ospitato dal *Berkman Center for Internet & Society* il 5 agosto, dove Zittrain e membri dell'*American Civil Liberties Union* hanno discusso dei problemi sollevati dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 2014.

⁹⁷⁵ Cfr., A. PRUITT, *When forgetting isn't best: Zittrain discusses the 'Right to be Forgotten'*, in *Harvard Law Today*, 31 agosto 2015.

individui quando la Rete non dimentica mai, quando le informazioni non devono essere ripubblicate per generare una lesione alla dignità di un soggetto, in quanto esse galleggiano eternamente nel *mare magnum* di dati in una realtà priva delle nozioni tradizionali di tempo e spazio. Le difficoltà evidenziate non implicano tuttavia la rinuncia all'applicazione del diritto all'oblio, in quanto esso rappresenta il diritto a crescere e migliorare, il diritto ad una seconda possibilità, al fine di raggiungere la protezione sociale dell'identità personale rispetto alla divulgazione di informazioni potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità e, di conseguenza, di interesse pubblico⁹⁷⁶. Il diritto in esame, tuttavia, non è un diritto assoluto: nel caso concreto è necessario effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco, la cui valutazione varia a seconda delle circostanze specifiche. In altri termini, occorre chiedersi se le lesioni della personalità derivanti dalla pubblicazione dei dati siano giustificate da un interesse superiore, quale la libertà di espressione e di cronaca. Va inoltre sottolineato che l'attuazione del diritto ad essere dimenticati non deve comportare una deresponsabilizzazione⁹⁷⁷ dell'individuo: è fondamentale da un lato istruire e informare gli utenti in modo che possano gestire razionalmente gli strumenti di Internet e la loro reputazione online; dall'altro far sì che essi abbiano la consapevolezza dei loro diritti e obblighi, specificatamente riguardo alla pubblicazione di dati e informazioni su Internet. Tutti gli individui devono essere arbitri nella loro partecipazione alla vita digitale: sia relativamente al loro desiderio di esporsi, sia al loro bisogno di riservatezza. Questo risultato potrebbe raggiungersi utilizzando un pseudonimo, attivando o meno le impostazioni di riservatezza, essendo consapevoli delle conseguenze, positive o negative, derivanti dalla diffusione di un messaggio. Diversamente tale consapevolezza non era necessaria nell'era offline, in cui sussisteva un oblio cd. sociale, connesso alla memoria della comunità, labile e limitata. Il diritto all'oblio inizialmente si sostanziava infatti nel divieto di riproposizione dell'informazione, naturalmente se l'attualità e la rilevanza

⁹⁷⁶ Cfr., A. VESTO, *La tutela dell'oblio tra intimità e condivisione senza filtri*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 2, 2018, p. 3.

⁹⁷⁷ Cfr., H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt, 1979, trad. it. di P. RINAUDO, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1990.

pubblica⁹⁷⁸ della notizia erano venute meno; mentre con l'avvento dell'era digitale, in cui ricordare è la regola e dimenticare l'eccezione⁹⁷⁹, l'oblio ha trovato nuova linfa vitale. L'evoluzione vissuta dal diritto di essere dimenticati non è tuttavia qualcosa di eccezionale, in quanto i diritti possiedono l'attitudine ad assumere fisionomie nuove a seconda dei tempi. A tal proposito Norberto Bobbio, filosofo del diritto e storico della cultura, ha sostenuto che i diritti «sono nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre⁹⁸⁰». L'autore parla di generazioni dei diritti, espressione che fa cogliere appieno la propensione degli stessi al mutamento nel corso del tempo, alla diversificazione nel passaggio di differenti ere storiche, essi infatti «nascono quando l'aumento del potere dell'uomo sull'uomo, che segue inevitabilmente al progresso tecnico, cioè al progresso della capacità dell'uomo di dominare la natura e gli altri uomini, crea o nuove minacce alla libertà dell'individuo oppure consente nuovi rimedi alla sua indigenza⁹⁸¹». La storia del diritto all'oblio trova riscontro nell'analisi esposta dal professor Bobbio, in quanto il suddetto diritto, considerato inizialmente una condanna nell'antica Roma, si modifica e si amplia nel tempo fino addirittura a rinascere a seguito delle trasformazioni tecnologiche e informatiche. Esso infatti, data la sua propensione alla declinabilità temporale, si evolve all'evolversi della società: nell'era digitale, in cui mantenere il controllo delle proprie informazioni è una sfida continua, esso si adatta ai nuovi stimoli e bisogni propri di questa fase. Negli ultimi decenni infatti l'evoluzione tecnologica ha comportato radicali mutamenti sociali dai quali il diritto non può prescindere, anzi esso deve conformarsi al fine di giungere ad una maggiore comprensione dei nuovi fenomeni⁹⁸². A tal proposito il giurista italiano Stefano Rodotà osserva come «l'intreccio tra innovazione tecnologica, mutamento sociale e soluzioni giuridiche pone ogni giorno problemi di fronte ai quali spesso appaiono del tutto improponibili i vecchi criteri, le ricette conosciute. Molti hanno fretta, invocano risposte definitive e

⁹⁷⁸ Cfr., G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. inf.*, n.3, 2010, p. 396-397. In tale concezione, in particolare, si pone l'attenzione al tempo trascorso tra la prima pubblicazione di una notizia e la sua successiva ripubblicazione.

⁹⁷⁹ Cfr., V. MAYER-SCHONBERGER, *Delete: the virtue of forgetting in the digital age*, Princeton, 2009.

⁹⁸⁰ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, p. 13.

⁹⁸¹ *Ivi*.

⁹⁸² Cfr., F. DI CIOMMO, *Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in *Rivista critica del diritto privato*, anno XXI, n.1, marzo 2003, p. 117 ss.

talvolta cercano di imporle. Ma la realtà non è soltanto mutevole e, come tale, sfugge continuamente agli schemi nei quali si vorrebbe costringerla: è pure straordinariamente ricca, e non può essere compresa con le vecchie categorie. Per questo occorrono analisi, ricognizioni puntuali delle nuove questioni, prima di correre verso soluzioni frettolose e inefficienti⁹⁸³». Per giungere ad una risposta completa ed efficiente potrebbe risultare proficuo instaurare un dialogo tra i giuristi e i tecnologi, in quanto questi ultimi rappresentano i maggiori esperti nello sviluppo digitale. Parti del dialogo dovrebbero essere anche i filosofi, gli storici, i sociologi, gli economisti e gli antropologi, per raggiungere l'obiettivo comune: istituire una nuova metodologia di indagine giuridica, al fine di difendere la cultura e l'esistenza stessa del diritto⁹⁸⁴. Alla luce di quanto esposto, va però effettuata un'ulteriore precisazione: il diritto nell'era digitale non è solo, ma convive ed interagisce con altre regole, nello specifico con la *lex informatica*, che si sostanzia nelle regole applicate dal codice informatico⁹⁸⁵. Queste ultime possono influenzare i comportamenti umani in quanto abilitano o meno azioni e ne determinano la facilità di esecuzione, definendo anche quali informazioni fornire all'utente. Dunque la *lex informatica* condiziona la regolazione giuridica e l'uomo, per mezzo dello strumento del diritto, deve essere capace di governarla, raggiungendo un difficile equilibrio, idoneo a non limitare l'evoluzione tecnica e, allo stesso tempo, capace di non determinare la prevalenza della tecnologia sulla regolazione giuridica. Il bilanciamento che si vuole perseguire è essenziale in quanto consente al diritto sia di esercitare efficientemente la sua funzione di regolazione che di rispettare la realtà concreta. Al fine di esemplificare il rapporto che sussiste tra tecnologia e diritto, sorge l'esigenza di prendere in esame il fenomeno della tecnologia *blockchain*⁹⁸⁶, definita *disruptive*⁹⁸⁷, che sta generando un mutamento delle relazioni umane con conseguente influenza sulla funzione di tutela del diritto: si sviluppa la necessità di

⁹⁸³ S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 9.

⁹⁸⁴ Cfr., F. DI CIOMMO, *Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, cit., p.121.

⁹⁸⁵ Cfr., F. FAINI, *Blockchain e diritto: la «catena del valore» tra documenti informatici, smart contracts e data protection*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n.1, 2020, p. 297-298.

⁹⁸⁶ Cfr., M. GIULIANO, *La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto del terzo millennio*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, III, fasc. 6, 1 dicembre 2018, p. 989.

⁹⁸⁷ Così definita poiché «bring to a market very different value proposition than had been available previously», in questo senso J.L. BOWER, C.M. CHRISTENSEN, *Disrupting Technologies: Catching the Wave*, in *Harvard Business Review*, I, 1995, p.10.

garantire protezione alle differenti proiezioni dell'individuo nel mondo virtuale. Nel rapporto del *World Economic Forum* del 2017 si evidenzia l'impatto della tecnologia *blockchain* nell'era digitale, affermando che: «Internet sta entrando in una seconda era, basata su *blockchain*⁹⁸⁸». Suddetta tecnologia è un database digitale che appartiene alla famiglia delle *Distributed Ledger Technology* (DLT), le cui caratteristiche principali sono la condivisione, la decentralizzazione, la distribuzione, l'immutabilità, la trasparenza e la tracciabilità. Essa rappresenta una sorta di registro delle transazioni, in cui i dati sono memorizzati su più computer collegati tra loro via Internet ed è il collegamento stesso che consente di interfacciarsi con la catena, costituita da blocchi di dati che memorizzano transazioni. *Blockchain* significa infatti letteralmente catena di blocchi: in essa le voci sono raggruppate in blocchi concatenati in ordine cronologico⁹⁸⁹, come una banca dati condivisa a cui si possono aggiungere nuovi blocchi e a cui tutti possono accedere, pur non essendo modificabile. Va in particolare specificato che esistono due tipi di *blockchain*: pubblica (*blockchain permissionless*), in cui il database è aperto a tutti i partecipanti che possono contribuire all'aggiornamento dei dati sul registro; privata (*blockchain permissioned*), in cui uno o più soggetti autorizzano i partecipanti e validano i blocchi. Le *blockchain* pubbliche funzionano con una coppia di chiavi necessarie in tutte le transazioni: una chiave pubblica, paragonabile ad un numero di conto bancario, e una chiave privata, paragonabile ad una password. Soffermandosi su una delle caratteristiche principali di suddetta tecnologia, l'immutabilità, si osserva che la forte resistenza alle modifiche costituisce uno dei suoi punti di forza, ma allo stesso tempo comporta un grave problema di *compliance* con i principi sanciti dal GDPR. Innanzitutto, è necessario valutare se si possono considerare dati personali quelli che transitano sulla tecnologia *blockchain*, tenendo presente che il GDPR definisce dato personale come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un

⁹⁸⁸ *Realizing the Potential of Blockchain, A Multistakeholder Approach to the Stewardship of Blockchain and Cryptocurrencies*, in World Economic Forum, giugno 2017, consultabile su: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Realizing_Potential_Blockchain.pdf

⁹⁸⁹ I dati immessi nel registro sono raggruppati in blocchi collegati tra loro tramite il processo di *hashing*, processo che fa sì che i blocchi siano ordinati cronologicamente, in modo tale da rendere estremamente difficile la manomissione dei dati contenuti.

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale⁹⁹⁰». Nella tecnologia *blockchain* ogni transazione eseguita è connessa ad una chiave pubblica che non contiene informazioni direttamente riconducibili all'utente ma, attraverso l'utilizzo di suddetta chiave per diverse transazioni e l'intersezione con altre informazioni, si può giungere ad identificare l'autore delle transazioni medesime: la chiave pubblica può dunque essere considerata come dato personale in base al Regolamento europeo⁹⁹¹. Un'altra problematica che presenta la tecnologia *blockchain*, in quanto piattaforma caratterizzata da soluzioni decentralizzate, distribuite e gestite da parti diverse, consiste nella difficoltà di individuare la persona a cui l'interessato deve rivolgersi per fare valere i propri diritti ai sensi del GDPR⁹⁹². In particolare il Regolamento europeo garantisce all'articolo 16 il diritto alla rettifica e all'articolo 17 il diritto alla cancellazione, i quali concorrono entrambi ad implementare la tutela e a favorire l'attuazione del diritto all'oblio⁹⁹³. Tali diritti, pur essendo riconosciuti dal GDPR, sembrerebbero difficilmente esercitabili e quindi non tutelati né garantiti agli interessati in relazione alla tecnologia *blockchain*. Per quanto attiene al diritto di rettifica, va rilevato infatti che il funzionamento della *blockchain*, al fine di garantire l'integrità dei dati e aumentare la fiducia in Rete, è strutturato con lo scopo di rendere intenzionalmente onerose e a volte impossibili le modifiche. Tale circostanza può risultare difficile da conciliare con i requisiti del GDPR secondo cui i dati personali devono essere invece modificati ai sensi del suddetto articolo 16⁹⁹⁴. L'applicazione del GDPR può rivelarsi impegnativa anche per quanto riguarda il diritto alla cancellazione, o meglio il diritto all'oblio, soprattutto in riferimento alle *blockchain* pubbliche. Il design della tecnologia è a prova di manipolazione e di cancellazione,

⁹⁹⁰ Art. 4, comma 1, GDPR.

⁹⁹¹ Cfr., M. GIULIANO, *La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto del terzo millennio*, cit., p. 989.

⁹⁹² Cfr., M. SANTARELLI, *Compliance, diritto all'oblio e blockchain*, in *Il Resto del Carlino*, 27 aprile 2020.

⁹⁹³ Sul profilo critica di interazione tra blockchain e data protection cfr., inter alia, M. BERBERICH, M. STEINER, *Blockchain Technology and the GDPR- How to Reconcile Privacy and Distributed Ledgers?*, in *European Data Protection Law Review*, n.2, 2016, p. 422-426.

⁹⁹⁴ Art. 16 GDPR: «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa».

in quanto vengono tracciate e conservate tutte le transazioni avvenute, rendendo così il diritto all'oblio quasi impossibile da esercitare. Una possibile soluzione per poter gestire i dati all'interno di una *blockchain* potrebbe essere quella di affidare ai titolari del trattamento dei dati la richiesta di cancellazione dei medesimi. Tale approccio è tuttavia incompatibile con la natura stessa della tecnologia, in quanto richiederebbe la nomina di amministratori di fiducia incaricati di modificare il registro della *blockchain* secondo regole predefinite, aspetto in aperto contrasto con le caratteristiche di decentralizzazione e immutabilità che connotano la suddetta tecnologia⁹⁹⁵. Va considerato che, vista l'enorme diversità di architetture e casi d'uso, non è possibile ottenere una soluzione generalizzata per quanto riguarda la conformità delle tecnologie *blockchain* al diritto ad essere dimenticati; tuttavia non è totalmente corretto affermare a priori l'incompatibilità del Regolamento europeo, e dei diritti in esso contenuti, con le suddette tecnologie, in quanto esistono molte tecniche informatiche che consentono di diminuirne gli attriti⁹⁹⁶. In particolare l'applicazione del diritto all'oblio non deve scoraggiare l'adozione di una soluzione innovativa come la *blockchain*, poiché lo stesso Regolamento europeo prevede misure adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali attraverso le tecniche della pseudonimizzazione e della crittografia (art. 32 Reg. UE 2016/679⁹⁹⁷). Soffermandosi sulla pseudonimizzazione⁹⁹⁸, va precisato che essa implica l'attribuzione di dati personali ad uno pseudonimo, anziché ad un interessato identificato; questa tecnica richiede quindi ulteriori informazioni aggiuntive, conservate separatamente, per poter ricondurre i dati ad un certo soggetto. Applicare questo meccanismo alla tecnologia *blockchain* significa inserire in essa i dati pseudonomizzati e conservare, di conseguenza, all'esterno le informazioni utili per identificare l'individuo interessato. Qualora queste ultime venissero cancellate, l'esito principale consisterebbe nell'anonimizzazione dei dati contenuti all'interno

⁹⁹⁵ Cfr., M. FINK, *Blockchains and Data Protection in the European Union*, in *European Data Protection Law Review*, fasc. 4, 2018, p.17 ss.

⁹⁹⁶ Cfr., W. MAXWELL, J. SALMON, *A guide to blockchain and data protection*, Brussels, 2017, p.11.

⁹⁹⁷ Art. 32 GDPR: «1.Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali».

⁹⁹⁸ ENISA, Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, *Tecniche di pseudonimizzazione e migliori pratiche*, novembre 2019.

dei blocchi, con conseguente e potenziale riconoscimento del diritto ad essere dimenticato. Naturalmente anche questa soluzione non è esente da critiche, in quanto potrebbe far venir meno la garanzia di immutabilità delle informazioni archiviate: se i dati contenuti all'esterno venissero alterati, verrebbero compromessi anche quelli al suo interno. Va però sottolineato che sussiste un'ulteriore tecnica, la crittografia o cifratura⁹⁹⁹, che permette invece di rendere segreta un'informazione nei confronti di chi non abbia a sua disposizione la chiave per decifrarla. In particolare, la crittografia asimmetrica è strutturata su un sistema di doppia chiave: la chiave pubblica, disponibile a tutti, serve a criptare un messaggio, mentre la chiave privata, conosciuta solo dalla persona autorizzata, è necessaria a decifrare l'informazione. Avvalendosi di suddetta tecnica, si può immettere un dato crittografato, accessibile solamente al soggetto munito della chiave idonea a decifrarlo, all'interno della *blockchain*. In questo contesto il soggetto potrebbe vedere riconosciuto il suo diritto all'oblio, in quanto la distruzione della chiave ha effetti equivalenti alla cancellazione del dato. Le sfide alla protezione dei dati poste dalla *blockchain* testimoniano lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in definitiva, della società, definibile ormai come digitale o telematica. In questo contesto, la memoria può ritenersi un accumulo di esperienza o un peso insostenibile da cui liberarsi e, di conseguenza, l'oblio una condanna o una risorsa¹⁰⁰⁰. Per comprendere la natura negativa o positiva dell'oblio, è sufficiente osservare che nella realtà di Internet le informazioni vivono in un eterno presente, costantemente e facilmente accessibili al pubblico indeterminato: questa condizione fa nascere il bisogno di una tutela un tempo impensabile, cioè il diritto ad essere dimenticati. La principale conseguenza di quanto esposto è l'attribuzione del valore di fondamentale risorsa all'oblio. In particolare, per descrivere la realtà di Google e la necessità di essere dimenticati nell'era della memoria eterna è sufficiente richiamare quanto scriveva Orwell, autore di «1984»: «chi controlla il presente controlla il passato e chi controlla il passato controlla il futuro¹⁰⁰¹». L'implacabile memoria collettiva di Internet, caratterizzata dall'accumularsi di dati che rendono gli individui prigionieri del passato, impedisce

⁹⁹⁹ Cfr., G. CAVALLARI, *La sicurezza del trattamento: analisi dell'articolo 32 GDPR*, in *Ius in Itinere*, 2 gennaio 2019.

¹⁰⁰⁰ Cfr., S. RODOTÀ, *Dai ricordi ai dati l'oblio è un diritto?*, in *La Repubblica*, 30 gennaio 2012.

¹⁰⁰¹ G. ORWELL, *1984*, Milano, 2001, p. 336.

la ricostruzione di una personalità attuale, non ancorata ai ricordi. Il peso del passato del singolo individuo influisce soprattutto nella sua relazione con la collettività, in quanto vi è il concreto rischio, dovuto alla facilità di conoscere le informazioni altrui, che le persone siano soggette ad un continuo controllo sociale da parte di una indeterminata moltitudine. Tenendo a mente che «una persona sotto sorveglianza non è più libera, una società sotto sorveglianza non è più una democrazia¹⁰⁰²», si riconosce la necessità di garantire agli individui il diritto all'oblio. Quest'ultimo deve risultare naturalmente dal contemperamento con gli altri diritti fondamentali concorrenti, da effettuare caso per caso, e deve affrontare le difficoltà pratiche, imposte dall'era della memoria eterna, che impongono una continua evoluzione del diritto.

¹⁰⁰² S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli*, cit.

Bibliografia

ACCOTO C., *Il mondo dato*, Milano, 2017.

ALÙ A., *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, n.1, 2020.

ÁLVAREZ L.E., *La Visión de América Latina sobre el Reglamento General de Protección de Datos*, in *Comentario Internacional*, n.19, 20 gennaio 2020.

ANTONELLI DUDAN J., *Diritto all'oblio, l'interesse pubblico prevale se il reato è grave*, in *Il Sole 24 Ore*, 13 dicembre 2016.

ARNO' G., CHILLEMI D., *Forget to be forgotten la strada impervia del diritto all'oblio nell'era del web*, in *Privacy&*, n.3, 9 dicembre 2020.

ASCIONE L., *Il Diritto all'oblio: "dimenticare è diventato l'eccezione e ricordare la norma"*, in *L'intelligente*, 1 maggio 2021.

ASERI A., *Juxtaposing Right to be Forgotten and Copyright Law*, in *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 25, 24 marzo 2020.

BALLARANI G., *Profili giuridici dell'informazione. Cronaca, critica e satira*, in *Giust. civ.*, vol. 57, n.10, 2007.

BARCHIESI A., *Il diritto di cronaca vince sul diritto all'oblio: lo stabilisce il Garante della Privacy*, in *Focus*, 7 settembre 2016.

BARCHIESI A., *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Milano, 2016.

BARROSO L.R., *Coleção Doutrinas Essenciais em Direito Constitucional: direitos e garantias fundamentais*, in *Revista dos Tribunais*, vol. 8, 2015.

BASTERRA M. I., *Definiendo el alcance y los límites de la responsabilidad de los buscadores de Internet*, Buenos Aires, 2015.

BELLOMIA V., *Diritto all'oblio e la Società dell'informazione*, Padova, 2020.

BENNETT S.C., *The Right to be forgotten: Reconciling EU and US Perspectives*, in *Berkeley Journal of International Law*, vol. 30, Issue 1, articolo 4, 2012.

BERBERICH M., STEINER M., *Blockchain Technology and the GDPR- How to Reconcile Privacy and Distributed Ledgers?*, in *European Data Protection Law Review*, n.2, 2016.

BERTONI E., *The Right to Be Forgotten: An Insult to Latin American History*, in *The Huffington Post*, 24 settembre 2014.

BERTONI E., *The Right to be...forgotten? Trends in Latin America after the Belen Rodriguez case and the impact of the new european rules*, cap. 26 in G. FROSIO, *the Oxford Handbook of Online Intermediary Liability*, Oxford, 2020.

BIAGIO S., *Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su Facebook finiscono nel mercato delle app*, in *Il Sole 24 Ore*, 20 marzo 2018.

BIONDI A., *Google non responsabile dei risultati da algoritmo*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 marzo 2013.

BLENGINO C., *Dall'habeas corpus all'habeas data*, in *Luoghi comuni*, n. 2, 6 novembre 2019.

BLOCK F., *Civil Liberties During National Emergencies: The Interactions Between the Three Branches of Government in Coping with Past and Current Threats to the Nation's Security*, in *N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change*, vol. 29, dicembre 2017.

BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Torino, 1990.

BOIZARD M., *Le temps, le droit à l'oubli et le droit à l'effacement*, in *Les Cahiers de la Justice*, n.4, 2016.

BONAVITA S., PARDOLESI R., *La Corte Edu contro il diritto all'oblio? Il commento*, in *Danno e Resp.*, n.2, 2018.

BORGARELLO E.S., CIPOLLA F., KOCI D., BORGARELLO M., *Buscadores de Internet frente a datos en la Web: la Corte Suprema de Justicia de la Nación fija responsabilidades*, in *Revista de la Facultad*, vol. 6, n.2, Nueva Serie II, 2015.

BORGES J.L., *El Jardín de Senderos Que Se Bifurcan*, In *Ficciones*, Buenos Aires, 1944.

BORGES J.L., *Funes the Memorious*, in *Ficciones*, New York, 1962.

BOTERO C., CAMILLERI M., CORTÉS C., *Freedom of Expression in the Americas and Europe's 'Right to be Forgotten'*, in *The Inter-American Dialogue*, 15 novembre 2017.

BOTTA V. M., VIOLA DE AZEVEDO CUNHA M., *La protezione dei dati personali nelle relazioni tra UE e USA: le negoziazioni sul trasferimento dei PNR*, in *Dir. Inf.*, 2010.

BOWER J.L., CHRISTENSEN C.M., *Disrupting Technologies: Catching the Wave*, in *Harvard Business Review*, I, 1995.

BRIANCESCO M., *Costa Rica: reforma para protección de datos personales*, in Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC), 9 febbraio 2021.

BROCK G., *The right to be forgotten*, Londra, 2016.

BURNS I., *Google subject to federal privacy law but 'right to be forgotten' issue still undecided: lawyers*, in *The Lawyer's daily*, 21 luglio 2021.

BUTTARELLI V., *Banche dati e tutela della riservatezza: la privacy nella società dell'informazione*, Milano, 1997.

BUTTURINI D., *Le informazioni sensibili tra interesse del pubblico alla notizia e inviolabilità della dignità umana: casi concreti e riflessioni teoriche*, in G. FERRI, *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale*, Napoli, 2015.

CAMMELLI A., *Protezione dei dati personali e diritti della persona. L'esempio della Spagna in Europa*, in *Informatica e diritto*, XXII annata, vol. 5, n.1, 1996.

CAMPOS P., *Derecho al Olvido, nuevo RGPD y nueva ley de Protección de Datos*, in *Registro de Impagos Judiciales*, 23 ottobre 2020.

CARTER E.L., *Argentina's Right to be Forgotten*, in *Emory International Law Review*, vol. 27, Issue 1, 2013.

CARTER T., *Erasing the News: Should some stories be forgotten?*, in *ABA Journal*, 1 gennaio 2017.

CASSENS WEISS D., *'Eraser' law gives California teens the right to delete online posts*, in *ABA Journal*, 25 settembre 2013.

CHANDER A. et al., *Catalyzing Privacy Law*, in *U. Colorado Law Legal Studies Research*, n. 19-25, 2019.

CHECOLA L., *Droit à l'oubli sur Internet: une charte signée sans Google ni Facebook*, in *Le Monde*, 13 ottobre 2010.

CHERON A., *Affaire Marie-France M / Google : Sur le déréférencement, le droit à l'oubli et les données personnelles*, in *Le Journal du Net (JDN)*, 19 gennaio 2015.

CHIOLA C., *Appunti sul c.d. diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Percorsi Costituzionali*, fasc. 1, 2010.

CIFUENTES, S. E., *Derecho personalísimo a los datos personales*, En *La Ley* 1997-E, 1323.

CINTRA GUIMARÃES G., *Global technology and legal theory. Transnational constitutionalism, Google and the European Union*, New York, 2019.

COCUCCIO M.F., *Il diritto all'identità personale e l'identità "digitale"*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 3, 2016.

COHEN R., *California law allows kids to erase digital indiscretions*, in *Reuters*, 24 settembre 2013.

COLANGELO G., MAGGIOLINO M., *Fragile or Smart Consumers? Suggestions for the US from the EU*, in *Computer L. & Security Rev.*, n.34, 5, 2018.

COLANTUONO C., SILVERA A., *El derecho al olvido en el universo digital y el libre desarrollo de derechos fundamentales en Argentina*, in *Diario Constitucional*, 1 agosto 2021.

COLARUOTALO A., *Il passato che non passa. La parola delle sezioni unite sul delicato rapporto esistente tra memoria storica, cronaca e oblio*, in *Diritto Mercato Tecnologia (DMT)*, 13 dicembre 2019.

CORCOS S., *L'Italia si adegua al regolamento GDPR: cosa cambia?*, in *LabParlamento*, *Quotidiano di analisi e scenari politici*, 19 settembre 2018.

CORTÉS FERNÁNDEZ B., MARTÍNEZ DE AGUIRRE MIRAL J., *Derecho al olvido en Internet*, in *Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2015*, n. 4132/2015.

CRIPPA L., *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997.

CRISAFULLI M., *Per la CGUE la deindicizzazione sui motori di ricerca non può essere "globale"*, in *Jus Civile*, n.4, 2020.

CUFFARO V., *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Corriere Giur.*, n. 10, 2019.

CUNY D., *Une charte sur le droit à l'oubli sur Internet, sans Google ni Facebook*, in *La Tribune*, 13 ottobre 2001.

CURTIS S., PHILIPSON A., *Wikipedia founder: EU's Right to be Forgotten is 'deeply immoral'*, in *The Telegraph*, 6 agosto 2014.

DAOUI S., FLEINERT-JENSEN T., LEMPÉRIÈRE M., *GDPR, Blockchain and the french data protection Authority: many answers but some remaining questions*, in *Stanford Journal of blockchain Law & Policy*, vol. 2.2, marzo 2019.

DAVIS-DENNY G. et al., *The California Consumer Privacy Act: 3 Early Questions*, in *Law360*, 2 luglio 2018.

- DAVIS-DENNY G., *The California's Consumer Privacy Act vs. GDPR*, in Law360, 1 agosto 2018.
- DE BERNART M., *Ed ora anche la normativa sulla privacy avrà il suo Testo Unico*, in Dir. e Giust., n. 30, 2003.
- DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, Milano, 1982.
- DEFREYNE E., *Le droit à l'oubli et les archives journalistiques*, in Revue du droit des technologies de l'information, n.51, 2013.
- DE LIMA C.R.P., BIONI B.R., *A proteção dos dados pessoais na fase de coleta: apontamentos sobre a adjetivação do consentimento implementada pelo artigo 7, incisos VIII e IX do Marco Civil da Internet a Partir da Human Computer Interaction e da Privacy by Default*, in *Direito & Internet III: Marco Civil da Internet (Lei n.12.965/2014)*, Tomos I e II, 2014.
- DE LIMA C.R.P., *Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no Direito Comunitário Europeu, no Direito Italiano e no Direito Brasileiro*, in *Revista dos Tribunais*, vol. 103, n.946, 2014.
- DE LIMA C.R.P., *La dinamicità del diritto all'oblio e il pericolo della sua non flessibilità secondo l'orientamento del Supremo Tribunale Federale brasiliano*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, n.6, 2017.
- DE MARTIN J.C., *Internet, la Carta c'è. Ora bisogna applicarla*, in *La Stampa*, pubblicato 31 luglio 2015 con modifica del 23 giugno 2019.
- DE MIGUEL ASENSIO P., *Derecho Privado de Internet*, 4° ed., Navarra, 2011.
- DEL NINNO A., *La sentenza del Tribunale di Roma n. 23771 del 3 dicembre 2015: gli scenari applicativi pratici del c.d. "diritto all'oblio"*, in *Diritto e Giustizia*, 13 dicembre 2015.
- DEL PIZZO A., *Privacy by design: il ponte tra diritto e tecnica nella tutela dei dati personali*, in *Cammino Diritto*, n.7, 8 luglio 2020.
- DEL VECCHIO G., *Il diritto all'oblio e i limiti al suo esercizio: il caso Venditti*, in *Giuricivile*, n.9, 2019, nota a Cass., sez. I civ., ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919.
- DEUTSCH F., *Digitales Sterben: Das Erbe im Web 2.0*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV)*, n.1 ss, 2014.
- DIAZ M.A., HUNT K.R., *California Approves the CPRA, a Major Shift in U.S. Privacy Regulation*, in *National Law Review*, vol. 11, n.222, 17 novembre 2020.
- DI CIOMMO F., *Diritti della personalità tra media tradizionali ed avvento di Internet*, in *Persona e tutele giuridiche*, a cura di G. COMANDE', Torino, 2003.

DI CIOMMO F., *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO, *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019.

DI CIOMMO F., *Il diritto all'oblio nel Regolamento(UE) 2016/679. Ovvero, di un "tratto di penna del legislatore" che non manda al macero alcunché*, in Corr. Giur., Gli speciali, 2018.

DI CIOMMO F., *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in Il Foro Italiano, fasc. 6, settembre 2017.

DI CIOMMO F., *Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in Rivista critica del diritto privato, anno XXI, 1 marzo 2003.

DI CIOMMO F., *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in Damno e Resp., n. 12, 2014.

DI CORINTO A., *Laura Boldrini presenta la Carta dei diritti di internet: "È unica al mondo"*, in La Repubblica, 28 luglio 2015.

DI MARZIO M., *Il diritto all'oblio*, in Redazione Persona & Damno, 6 luglio 2006.

DINAMARCO C.R., *Instituições de Direito Processual Civil*, vol. 1, 8° ed., D'accordo con il nuovo Codice di Procedura Civile, São Paulo, 2016.

DOLLMANN M., *Streit um Nennung des Täters der Apollonia-Morde muss nochmal vor das OLG*, in NJW und beck-aktuell, 3 novembre 2020.

DOWDELL J.W., *An American Right to be Forgotten*, in 52 Tulsa L. Rev., 2017.

DRUMMOND D., *Google e il diritto all'oblio: la ricerca del giusto equilibrio*, in La Stampa, 11 luglio 2014.

EDWARDS L., HARBINJA E., *Protecting Post-Mortem Privacy: Reconsidering the Privacy Interests of the Deceased in a Digital World*, in 32 Cardozo Arts & Ent. L.J., n.83, 2013.

ENG J., *Consumer Watchdog: Google Should Extend 'Right To Be Forgotten' to U.S.*, in NBC News, 7 luglio 2015.

ERREDE P., *Il diritto all'oblio trova un limite nel diritto di cronaca se è rinnovata l'attualità*, in Sicurezza e Giustizia, 4 ottobre 2013.

FAINI F., *Blockchain e diritto: la «catena del valore» tra documenti informatici, smart contracts e data protection*, in Responsabilità civile e previdenza, n.1, 2020.

FARBER D.J., *Foresight Is 20/20: How to Prepare for the California Consumer Privacy Act Now*, in CMSWire, 18 ottobre 2018.

FASCIONE L., *Manuale di diritto pubblico romano*, 2° ed., Torino, 2013.

FERRI G.B., *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in Riv. dir. civ., Parte Prima, 1990.

FESTA M., *Intelligenza artificiale: la Convenzione c.d. 108+ e le Linee Guida italiane*, in Quotidiano Giuridico, 3 maggio 2019.

FINK M., *Blockchains and Data Protection in the European Union*, in European Data Protection Law Review, fasc. 4, 2018.

FINOCCHIARO G., *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, fasc. 3, 16 novembre 2012.

FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, anno XXIX, fasc. 4-5, 17 novembre 2014.

FINOCCHIARO G., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in Diritto dell'informatica, fasc. 3, 2010.

FINOCCHIARO G., *Le Sezioni Unite sul diritto all'oblio*, in Diritto & Internet, 30 luglio 2019.

FIorenzANO S., *Art 7*, in *Il codice sulla protezione dei dati personali*, a cura di G. P. CIRILLO, Milano, 2004.

FLICK C., *Il diritto all'oblio nella sentenza "Google Spain" e la sua applicazione pratica*, in F. PIZZETTI, *Internet e la tutela della persona, il caso del motore di ricerca*, Firenze, 2015.

FLOR R., *La giustizia penale nella rete? Tutela della riservatezza versus interesse all'accertamento e alla prevenzione dei reati nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *La giustizia penale nella "rete". Le nuove sfide della società dell'informazione nell'epoca di Internet*, Milano, 2015.

FLORÊNCIO J.A., *Direito ao esquecimento na Internet*, in A. F. MESSA, N. T. NETO, R. T. JUNIOR, *Sus tentabilidade ambiental e os novos desafios na era digital*, São Paulo, 2011.

FRAU M., *La pluridimensionalità del diritto all'oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione*, in G. FERRI (a cura di) *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale*, Napoli, 2015.

FROSINI T.E., *Diritto all'oblio e Internet*, in Federalismi.it, Focus TMT, n. 1, 10 giugno 2014.

FROSINI T.E., *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in G. RESTA, V. ZENOVICH, *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015.

FROSINI T.E., *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, vol. 28, fasc. 4/5, 2012.

FROSINI T.E., *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in M. PIETRANGELO, *Il diritto di accesso ad Internet*, Napoli, 2011.

FROSINI T.E., *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in *Rivista AIC*, n.1, 15 dicembre 2010.

FROSINI T.E., *Liberté égalité Internet*, Napoli, 2017.

FROSINI T.E., *Tecnologie e libertà costituzionali*, in *Dir. Inf.*, n.3, 2003.

FROSINI V., *L'orizzonte giuridico dell'Internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n.2, 2000.

GABRIELLI E., *Il diritto all'oblio - atti del convegno di studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999.

GAJDA A., *Privacy, Press, and the Right to Be Forgotten in the United States*, in 93 *Wash. L. Rev.* 201, 2018.

GARDINI G., *Le regole dell'informazione. Principi giuridici, strumenti, casi*, Milano, 2005.

GARGANO P., *Una vita, una leggenda: Enrico Caruso, il più grande tenore del mondo*, Milano, 1997.

GELCICH M.G., *Accesso sicuro al ecosistema digital en la pandemia COVID-19*, Bogotá, 2021.

GEORGE D., *The Washington Privacy Act – Re-Introduced for 2020 – Is it the Best of CCPA and GDPR?*, in *The National Law Review*, vol. 9, n.293, 12 febbraio 2020.

GIACOBBE G., relazione in E. GABRIELLI, *Il diritto all'oblio, Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999.

GIAMPICCOLO G., *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958.

GIANGRANDE A., *Anno 2016 il DNA degli italiani seconda parte: quello che non si osa dire*, pubblicazione indipendente, maggio 2021.

GIBBS S., *Facebook questions use of 'right to be forgotten' ruling*, in *The Guardian*, 7 luglio 2015.

GIULIANO M., *La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto del terzo millennio*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, III, fasc. 6, 1 dicembre 2018.

GIUVA, L., *Archivi e diritti dei cittadini, Il potere degli archivi, Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, 2007.

GOLDMAN E., *California's New 'Online Eraser' Law Should Be Erased*, in *Forbes*, 24 settembre 2013.

GOMES P., *Introdução ao Direito Civil*, 18° ed., Rio de Janeiro, 2001.

GRANDE A., *Calif. Privacy Law to Spark GDPR-Like Compliance Efforts*, in *Law360*, 3 luglio 2018.

GRASSO E., *La tutela della privacy*, in *Periodico Informazioni della Difesa*, n. 5, 2000.

GRECO A., *Diritto all'oblio: colpevoli alla gogna*, in *Diritto e Fisco editoriale, La Legge per Tutti*, 16 ottobre 2011.

GRIGNETTI F., *Più tutele per gli indagati: se assolti o prosciolti previsto l'oblio sul Web*, in *La Stampa*, 31 luglio 2021.

GUADAMUZ A., *Habeas Data: The Latin-American Response to Data Protection*, in *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, n.2, 2000.

GUASCO C., *Intervista ad Antonello Soro, Diritto all'oblio "Barriere territoriali anacronistiche, questa sentenza penalizza gli utenti"*, in *Il Messaggero e Il Mattino*, 25 settembre 2019.

GUIMARÃES T.S., *Panorama de la discusión sobre el derecho al olvido en Brasil*, in *Revista de derecho público*, n.91, 2019.

GULLAPALLI V., *The U.S. has no "right to be forgotten." But one news outlet has been weighing the costs of the internet's long memory*, in *The Appeal*, 6 novembre 2019.

HAUCHARD L., *Le droit à l'oubli sur Internet*, in *Le Petit Juriste*, 29 gennaio 2013.

HAZARD OWEN L., *Fewer mugshots, less naming and shaming: How editors in Cleveland are trying to build a more compassionate newsroom*, in *Nieman Journalism Lab*, 18 ottobre 2018.

HEMON A., *On Jorge Luis Borges's 'Funes the Memorious,'* in Daily Beast, 26 settembre 2012, con aggiornamento del 14 luglio 2017.

HERREROS J.T., *Actualidad del derecho al olvido en Latinoamérica,* in Revista 93, Defensoría Penal Pública, n.14, settembre 2016.

HUMPHRIES S., *Papers rethink past crime reporting: Fresh start or a cover-up?,* in The Christian Science Monitor, 8 febbraio 2021.

HUNT K.R., DIAZ M.A., *Virginia Becomes 2nd State to Adopt a Comprehensive Consumer Data Privacy Law,* in National Law Review, vol XI, n. 223, 8 marzo 2021.

HYPENDHAL K., *Apollonia. Il diario di bordo della paura,* Milano, 2004.

IANNOTTI DELLA VALLE A., *Il diritto all'oblio preso meno sul serio alla luce della sentenza GOOGLE/CNIL della Corte di giustizia dell'Unione europea,* in Rivista AIC, n.2, 8 giugno 2020.

IASELLI M., *Diritto all'oblio,* in Vita Notarile, vol. 2, 2013.

IOVANE G., *L'impatto del Regolamento sulle legislazioni dei Paesi extraeuropei,* in Diritto di Internet, 18 maggio 2020.

IRTI N., *Le categorie giuridiche della globalizzazione,* in Riv. dir. civ., vol. 48, fasc. 5, 2002.

JAMES W., *Text-book of psychology 1982,* Montana, 21 novembre 2009.

JEFFRIES S., *Why we must remember to delete – and forget – in the digital age,* in The Guardian, 30 giugno 2011.

JHONSON B., *From Self, To Family, To Nation: Boris Fuchsmann, Entrepreneur, Financier, Philanthropist,* in New York Daily News, 2 giugno 2011.

JOHNSON K., *What Is Consumer Data Privacy, and Where Is It Headed?,* in Forbes, 9 luglio 2018.

JONAS H., *Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation,* Frankfurt, 1979, trad. it. di P. RINAUDO, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica,* Torino, 1990.

KAPOOR R., REECE HIRSCH W., SHOKOH H. YAGHOUBI, *Get to Know California's 'Online Eraser' Law,* in National Law Review, vol. 9, n.293, 12 luglio 2016.

KELLER D., *Europe's "Right to Be Forgotten" in Latin America,* cap. V in A. DEL CAMPO, *Towards an Internet Free of Censorship II Perspectives in Latin America,* Buenos Aires, 1 febbraio 2017.

KESSLER J., *Data protection in the wake of the GDPR: California's solution for protecting "the world's most valuable resource"*, in *Southern California Law Review*, vol. 93, gennaio 2020.

KLIMAS T., VAICIUKAITE J., *The Law of Recitals In European Community Legislation*, in *ILSA, Journal of International & Comparative Law*, 2008.

KUNER C., BURTON C., PATERAKI A., *The Proposed EU Data Protection Regulation Two Years Later*, in *BNA Privacy & Security Law Report*, 6 gennaio 2014.

LAGESON S.E., *Digital Punishment: Privacy, Stigma, and the Harms of Data-Driven Criminal Justice*, 1° ed., Oxford, 24 giugno 2020.

LAGHEZZA P., *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Foro it.*, 1998.

LAZZARI F., *Prefazione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Torino, 2013.

LEE E., *The Right to Be Forgotten v. Free Speech*, in *I/S journal of law and policy*, vol. 12, 28 agosto 2015.

LENER S., *Il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca e la scansione per fallgruppen*, in *Jus Civile*, n.1, 2021.

LETTERON R., *Le droit à l'oubli*, in *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, R.D.P., n.2, vol. 112, 1996.

LOZANO GARROTE J., *Derecho al olvido. La protección de datos frente a los motores de búsqueda como Google*, in *Noticias Jurídicas*, 26 aprile 2019.

LUCIANI M., *Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto comparato*, in *EPRS, Servizio Ricerca del Parlamento europeo Unità Biblioteca di diritto comparato*, ottobre 2018.

LYON-CAEN G., *Nota a Trib. gr. inst. Seine 4.10.65*, in *Semaine juridique*, 1966.

MACASKILL E., DANCE G., *NSA file decoded, What the revelations mean for you*, in *The Guardian*, 1 novembre 2013.

MACEDO L., *Direito ao esquecimento e a LGPD*, in *Migalhas de Responsabilidade Civil*, 30 ottobre 2020.

MAIETTA A., *Right to be forgotten*, in *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)*, 7 luglio 2020.

MALAVENDA C., *La privacy non può annullare la memoria collettiva della rete*, in *Il Sole 24 Ore*, 21 maggio 2014.

MANTELERO A., *Il diritto all'oblio dalla carta stampata ad Internet*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013.

MARAFFINO M., *I mille paletti all'oblio su Internet*, in Lex 24, 11 gennaio 2016.

MARINONI L.G., *Tutela Inibitória: individual e coletiva*, 4° ed., in Revista dos Tribunais, 2006.

MARIOTTI A., *Il diritto all'oblio: prospettiva nazionale ed internazionale alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite della CGUE*, in Cammino Diritto, 29 ottobre 2019.

MARKS D., *The Internet Doesn't Forget: Redefining Privacy Through an American Right to Be Forgotten*, in Journal UCLA Entertainment Law Review, n.23, 2016.

MARTÍN PALLÍN, J. A., *La ley orgánica de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Una visión crítica*, in Informática Judicial y Protección de datos personales, 1994.

MARTINELLI L., *Parigi detta le regole per i baby influencer*, in La Stampa, 8 ottobre 2020.

MARTINELLI S., *Diritto all'oblio e alla privacy- il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo*, in Giurisprudenza Italiana, n.5, 2019.

MARTINELLI S., *Diritto all'oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in internet e le problematiche poste dalla deindicizzazione*, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, fasc. 3, 2017.

MARTINELLI S., *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, Informatica giuridica, Milano, 2017.

MARTÍNEZ CRUZ J., *Derechos digitales en México - Digital rights*, in European Journal of Privacy Law and Technologies, n.1, 2021.

MARTÍNEZ OTERO J.M., *La aplicación del derecho al olvido en España tras la STJUE Google contra AEPD y Mario Costeja*, in Rev. Bol. Der., n.23, 15 settembre 2016.

MARTINI M., *Der digitale Nachlass und die Herausforderung postmortalen Persönlichkeitsschutzes im Internet*, in JZ, 2012.

MARTINS G.M., *Direito ao esquecimento no STF: A tese da repercussão geral 786 e seus efeitos*, in Migalhas de Responsabilidade Civil, 18 febbraio 2021.

MASCIOTRA M., *El derecho al olvido Reparación del daño ante su violación*, in Revista de responsabilidad civil y seguros, n.9, 2012.

MAXWELL W., SALMON J., *A guide to blockchain and data protection*, Brussels, 2017.

- MAYER-SCHÖNBERGER V., *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, 2010.
- MAYER-SCHÖNBERGER V., *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*, Princeton, 2009.
- MAZZANTI E., *Vecchio sospetto di reato e diritto all'oblio. A proposito di una recente sentenza della corte di Strasburgo*, in rivista *Diritto Penale Contemporaneo (DPC)*, fasc. 4, 18 aprile 2018.
- MCGINN E., LAWRENCE A., LEONHARDT S., GATHANI M., *Empire State of Privacy: Recent Developments in New York's Privacy and Cybersecurity Laws*, in *New York Law Journal*, 26 febbraio 2021
- MEHTA R., BHANDARI T., *Right to be forgotten: A critical and comparative analysis*, in *The Daily Guardian*, 17 dicembre 2020.
- MELIS F., *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in *Giornale Dir. Amm.*, n.2, 2015.
- MELZI C., VIGEVANI G.E., *Oblio, non convince la stretta sul web*, in *Il Sole 24 Ore*, 8 luglio 2016.
- MENSI M., *La rete tra tecnologia e diritto*, in M. MENSI, P. FALLETTA, *Il diritto del web*, 2° ed., Padova, 2018.
- MESSINA D., *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione*, in *DIMT (Diritto Mercato Tecnologia)*, 7 aprile 2017.
- MESSINA D., *Tutela dell'identità personale, memoria collettiva e diritto all'oblio: il caso di Vittorio Emanuele di Savoia*, in *De Iustitia*, n.4, 2017.
- MEZZANOTTE M., *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009.
- MEZZANOTTE M., RIZZA A.R., *La trasfigurazione del diritto all'oblio*, in consulta online *Rivista Giuridica Scientifica di Fascia A*, 17 novembre 2020.
- MINORA L.E., *U.S. Courts Should Not Let Europe's «Right to be Forgotten» Force the World to Forget*, in *89 Temple L. Rev.*, 2017.
- MORALES C., *Derechos Digitales en nicaragua 2018*, in *El Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC)*, 11 gennaio 2019.
- MORELLI S., *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. "diritto all'oblio")*, in *Giustizia Civile*, fasc. 11, 1997.

MORO P., SARRA C., *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, Milano, 15 novembre 2017.

MORRISON A., *Nearly 600,000 new yorkers are eligible to have their records sealed. Fewer than 1,800 of them have succeeded*, in *The Appeal*, 8 ottobre 2019.

MUÑOZ J., *El llamado derecho al olvido y la responsabilidad de los buscadores*, in *Diario La Ley*, n.8317, 23 maggio 2014.

MYERS K., H. LIVELY, C. ANDREWS, *New laws bring much tougher data protections*, in *Journal of Accountancy*, 1 novembre 2019.

NANNIPIERI L., *Sulla "Dichiarazione dei diritti in Internet" Alcune annotazioni critiche*, in *Informatica e diritto*, XL annata, vol. 23, n.2, 2014.

NAPOLITANO C., *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, in *Danno e Resp.*, n.6, 2020.

NAPOLITANO G., *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in *Il diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1996.

NEGRI G., TREMOLADA L., *Revisione d'obbligo per gli archivi internet: la Cassazione impone di aggiornare le "vecchie" notizie*, in *Il Sole 24 Ore*, 6 aprile 2012.

NIETZSCHE F., *Sull'utilità e il danno della storia per la vita, 1973-1974*, trad.ne di S. GIAMETTA, Milano, ed. 2017.

ORWELL G., *1984*, Milano, 2001.

OTEIZA E., *Información Privada y Habeas Data*, in *Revista Jurídica De La Universidad De Palermo*, 1999.

PALMIERI A., PARDOLESI R., *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quaderni del Foro italiano*, Quaderno n.1, 27 maggio 2014.

PARDOLESI R., *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, in *Questione giustizia*, n. 1, 2017.

PARDOLESI R., *Oblio a regime?*, in *Foro it.*, I, 2020.

PARDOLESI R., SCARPELLINO C., *Sulle stratificazioni del diritto all'oblio: quando si e come*, in *Diritto di internet*, n.3, 2020.

PASTENA R., *Internet e privacy: una relazione complicata*, in *Osservatorio costituzionale*, luglio 2014.

- PAYTON T.M., CLAYPOOLE T., *Privacy in the age of big data: recognizing threats, defending your rights, and protecting your family*, Maryland, 2015.
- PÉREZ DE ACHA G., *Una panorámica sobre el derecho al olvido en la región*, in *Derechos Digitales*, 9 settembre 2015.
- PETKOVA B., *The Safeguards of Privacy Federalism*, in 20 *Lewis & Clark L. Rev.* 595, 2016.
- PIATTI L., *Le maglie larghe del diritto all'oblio*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 29 agosto 2016.
- PIZZETTI F. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013.
- PIZZETTI F. (a cura di), *Il prisma del diritto all'oblio*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013.
- PIZZETTI F., *Internet e la tutela della persona, Il caso del motore di ricerca*, Firenze, 2015.
- PIZZETTI F., *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, 2016.
- POLLICINO O., BASSANINI M., *Diritto all'oblio: i più recenti spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013.
- POLLICINO O., *L' "autunno caldo" della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale*, in *Federalismi.it*, n.19, 2019.
- POLLICINO O., *Limitare il diritto all'oblio è un rischio*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 settembre 2019.
- POLLICINO O., *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. Inf.*, 2014.
- PONTES DE MIRANDA F. C., *Tratado de direito privado*, 3° ed., São Paulo, 1983.
- POPOLI A.R., *Social network e concreta protezione dei dati sensibili: luci ed ombre di una difficile convivenza*, in *Dir. Inf.*, n.6, 2014.
- POSNER R., *The Right of Privacy*, in 12 *Ga. L. Rev.* 393, 395 ff., 1978.
- POWLES J., *The G.D.P.R., Europe's New Privacy Law, and the Future of the Global Data Economy*, in *New Yorker*, 25 maggio 2018.

PRESCOTT J.J., STARR S. B., *Expungement of Criminal Convictions: An Empirical Study*, in Harv. L. Rev. 133, n.8, 2020.

PROSSER L., *Privacy, a legal analysis*, in California Law Review, n.48, 1960.

PRUITT A., *When forgetting isn't best: Zittrain discusses the 'Right to be Forgotten'*, in Harvard Law Today, 31 agosto 2015.

PUGLIESE G., *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, in Foro it., 1954, c. 116, nota a Trib. Roma 14 settembre 1953.

PUTORTÌ V., *Internet, diritto all'oblio e tutela dell'identità della persona*, in V. BARSOTTI, *Libertà di informazione, nuovi mezzi di comunicazione e tutela dei diritti*, Santarcangelo di Romagna, 2015.

QUINN C., *Our Right to be Forgotten policy is about to help a whole lot more people - thanks to Google*, in Cleveland.com, 15 dicembre 2020.

QUINN C., *We want to expand our Right to be Forgotten, and this time it's about fairness and equity: Letter from the Editor*, in Cleveland.com, 3 ottobre 2020.

RALUCA STROIE I., *¿es o no es Google Spain responsable del tratamiento de datos personales?*, in Publicaciones Jurídicas, 21 aprile 2016.

RANCILIO G., *California, la "legge gomma" per Internet Colpo di spugna sulle bravate giovanili*, in Avvenire, 25 settembre 2013.

RESTA G., ZENO ZENCOVICH V., *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015.

RESTA G., *La morte digitale*, in Dir. inf., fasc. 6, 2014.

RESTA G., *La sorveglianza elettronica di massa e il conflitto regolatorio USA/UE*, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, vol. 31, n. 4-5, 2015.

REUSSER C., *El triunfo judicial del «derecho al olvido»*, in Derecho Informatico, 7 maggio 2019.

RIQUELME R., *Ricardo Monreal insiste en regular a plataformas digitales por seguridad nacional*, in El Economista, 18 ottobre 2021.

RIVERA J.C., *Instituciones del Derecho Civil*, Parte general, Tomo II, 3° ed., New York, 2004.

RIZZUTI M., *Il diritto e l'oblio*, in Corriere Giur., n. 8-9, 2016.

RODOTÀ S., *Dai ricordi ai dati l'oblio è un diritto?*, in la Repubblica, 30 gennaio 2012.

- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.
- RODOTÀ S., *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli*, Roma-Bari, 2014.
- RODOTÀ S., *La vita e le regole, Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006.
- RODOTÀ S., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1997.
- RODOTÀ S., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995.
- RODOTÀ S., *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice sulla privacy*, in *Europa e dir. privato*, n.1, 2004.
- ROKO P., *Derecho al olvido | Especialistas entienden que podría atentar contra la libertad de expresión*, in *Rivista Perfil*, 25 agosto 2020.
- ROSEN J., *The Delete Squad Google, Twitter, Facebook and the new global battle over the future of free speech*, in *The New Republic*, 29 aprile 2013.
- ROSEN J., *The Right To Be Forgotten*, Symposium Issue, 64, in *Stan. L. Rev. Online* 88, 13 febbraio 2012.
- ROSEN J., *The Unwanted Gaze: the destruction of privacy in America*, New York, 2001.
- ROSSI L.S., *Il “nuovo corso” del Bundesverfassungsgericht nei ricorsi diretti di costituzionalità: bilanciamento fra diritti confliggenti e applicazione del diritto dell’Unione*, in *Federalismi.it*, 5 febbraio 2020.
- ROYSTON S.W., *The right to be forgotten: comparing U.S. and european approaches*, in *48 St. Mary's law journal*, 1 gennaio 2016.
- RUSTAD M.L., KOENIG T.H., *Towards a Global Data Privacy Standard*, in *71 Fla. L. Rev.* 365, 2019.
- SACCARO G., *Nota alla sentenza n. 16111 della Corte di Cassazione del 26 giugno 2013*, in *Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna*, giugno 2013.
- SAETTA B., *Interessato al trattamento*, in *Protezione dati personali-Data Protection*, 14 novembre 2018 con aggiornamento 1 marzo 2021.
- SALARELLI A., *Ancora sul diritto all’oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google*, in *Jlis.it*, vol. 6, n.1, gennaio 2015.
- SALARELLI A., *Diritto all’oblio e archivi online dei quotidiani: alcune considerazioni sulla memoria sociale ai nostri tempi*, in *Jlis.it*, vol. 5, n.1, gennaio 2014.

SAMONTE M., *Google v. CNIL: The Territorial Scope of the Right to Be Forgotten Under EU Law*, in *European Papers*, vol. 4, n.3, 27 gennaio 2020.

SÁNCHEZ ARISTI R., *El derecho al olvido y las hemerotecas digitales. La sentencia del Tribunal Constitucional 58/2018, de 4 de junio*, in *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, n.50, 15 novembre 2018.

SÁNCHEZ L.J., *¿Es exportable el modelo europeo de privacidad a Latinoamérica?*, in *Confilegal: Noticias jurídicas y Jurisprudencia*, 2 aprile 2018.

SANCHO LÓPEZ M., *El derecho al olvido y las hemerotecas digitales. Breve recorrido por la jurisprudencia española*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 10 bis, 9 marzo 2019.

SANTARELLI M., *Compliance, diritto all'oblio e blockchain*, in *Il Resto del Carlino*, 27 aprile 2020.

SANTARPIA V., *Hulk Hogan, 115 milioni di risarcimento al re del wrestler per il video hard messo on line da Gawker*, in *Corriere della Sera*, 19 marzo 2016.

SARTOR G., DE AZEVEDO CUNHA M. V., *Il caso Google e i rapporti regolatori Usa/EU*, in *Dir. Inf.*, 2014.

SARTOR, G., *The right to be forgotten in the Draft Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, n.5, 2015.

SATARIANO A., *Europe's Privacy Law Hasn't Shown Its Teeth, Frustrating Advocates*, in *The New York Times*, 27 aprile 2020.

SCARPELLINO C., *Un Oblio tutto europeo*, in *Danno E Resp.*, n.2, 2020.

SCHWARTZ J., *Two German Killers Demanding Anonymity Sue Wikipedia's Parent*, in *The New York Times*, 12 novembre 2009.

SCIARRINO V., *Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di protezione dell'oblio digitale*, in *Corriere Giur.*, n.3, 2021.

SENDOUN A., *Corruption, Internet Freedom, and Online Privacy in Latin America*, in *The Inter-American Dialogue*, 17 novembre 2017.

SENIGAGLIA R., *Reg.UE 1016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, n.5, 2017.

SHOOR E., *Internet Eraser Laws: California and Europe Attempt to Reign in Your Online Reputation*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 16 novembre 2013.

SIDERI M., AMBROSOLI U., *Diritto oblio e dovere della memoria*, Milano, 2017.

SIDHU D., *Privacy Doesn't Exist in a Vacuum*, in U.S. News And World Report, 8 dicembre 2014.

SIDHU D., *We Don't Need a "Right to Be Forgotten." We Need a Right to Evolve*, in The New Republic, 7 novembre 2014.

SIGNORELLI A.D., *Privacy e Net Neutrality: la via europea*, in La Stampa, 4 febbraio 2018, modificato 16 giugno 2019.

SILBERLEIB L., *El Derecho al olvido y la persistencia de la memoria*, in Información, Cultura y Sociedad, Revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, n. 35, dicembre 2016.

SIROTTI GAUDENZI A., *Diritto all'oblio e diritto all'informazione: un difficile equilibrio*, in Corr. Giur., n. 8-9, 2018.

SMOLLA R.A., *Accounting for the Slow Growth of American Privacy Law*, in 27 Nova. L. Rev. 289, 2002.

SOLDAVINI P., *Datagate, ecco come funziona il nuovo spionaggio globale*, in Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2015.

STANZIONE M.G., *Liberta' di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle Corti. Il caso del diritto all'oblio*, in Europa e diritto privato, n.3, 2020.

STEFANESCU A., *Jorge Luis Borges - El jardin de senderos que se bifurcan*, Monaco di Baviera, 2007.

STOKEL-WALKER C., *It's time America adopted 'the right to be forgotten'*, in Insider, 7 febbraio 2021.

STRADELLA E., *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, cui prodest?*, in Rivista AIC n. 4, 12 dicembre 2016.

SZANIAWSKI E., *O Supremo Tribunal Federal e o julgamento do caso Aida Curi - Parte 1*, Direito Civil Atual, in Rivista Consultor Jurídico, 26 aprile 2021.

SZANIAWSKI E., *O Supremo Tribunal Federal e o julgamento do caso Aida Curi - Parte 2*, Direito Civil Atual, in Rivista Consultor Jurídico, 10 maggio 2021.

SZANIAWSKI E., *O Supremo Tribunal Federal e o julgamento do caso Aida Curi - Parte 3*, Direito Civil Atual, in Rivista Consultor Jurídico, 24 maggio 2021.

TAMPIERI M., *Il diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in Responsabilità civile e previdenza, fasc. 3, 2017.

TOGAWA MERCER S., *The Limitations of European Data Protection As A Model for Global Privacy Regulation*, Cambridge, 6 gennaio 2020.

TORRANO R., *El derecho al olvido digital*, in *Revista Doctrinal Aranzadi Civil Mercantil*, n.1, 2016.

TUDÓN MALDONADO M.A., *El “derecho al olvido” y lo que se pretende borrar*, Por Artículo 19, 7 febbraio 2020.

VALACCHI F., *La memoria integrata nell'era digitale. Continuità archivistica e innovazione tecnologica*, Corazzano, 2006.

VALENSISE M., *The right to be let alone*, in *Il Foglio*, 19 giugno 2010.

VAN CALSTER G., GONZALEZ ARREAZA A., APERS E., *Not just one, but many ‘Rights to be Forgotten’*, in *Internet Policy Review*, vol. 7, Issue 2, 15 maggio 2018.

VANINETTI H.A., *Derecho al olvido en Internet*, in *El Derecho Jurisprudencia general*, n. 242, 2011.

VASSELLI L., *Libertà e coerenza nelle cronache romanzate*, in *Giust. Civ.*, n. 7-8, 1984.

VERDUGO-PERALTA E.J., ZAMORA-VÁZQUEZ A.F., *Análisis del derecho al olvido frente a la información negativa en el ordenamiento jurídico ecuatoriano*, in *Pol. Con.*, n.47, vol. 5, 7 luglio 2020.

VESTO A., *La tutela dell'oblio tra intimità e condivisione senza filtri*, in *Rivista di diritto dei media*, n.2, 2018.

VIEIRA J.R., DA SILVA ANDRADE M.C., GONÇALVES VASCONCELOS V.J., *Do esquecimento à desindexação: a evolução internacional da controvérsia sobre o direito ao esquecimento e as limitações da jurisprudência brasileira*, in *Joaçaba*, vol. 20, n.2, 2019.

VITERBO A., CODIGNOLA A., *L'informazione e l'informatica nella società della conoscenza*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2002.

VÖLKERLING J., *Neue Spur im Mordfall Sedlmayr*, in *Berliner Morgenpost*, 18 dicembre 2004.

VON BERGEN C.W., BRESSLER M.S., BOGARD C., *The Right to Be Forgotten in the United States*, in *Pratt's Privacy & Cybersecurity Law Report*, vol. 6, n. 7, settembre 2020.

VULLIET-TAVERNIER S., *Après la loi du 6 août 2004: nouvelle loi “informatique et libertés”, nouvel CNIL?*, in *Droit social*, 2004.

WARREN S.D., BRANDEIS L.D., *The Right to Privacy*, in Harvard Law Review, vol. 4, n.5, 15 dicembre 1890.

WESLEY CAMPBELL E., *But It's Written in Pen: The Constitutionality of California's Internet Eraser Law*, in Columbia Journal of Law and Social Problems, 2015.

ZANICHELLI M., *Il diritto all'oblio tra privacy e identità digitale*, in Informatica e diritto, XLII annata, vol. 25, n.1, 2016.

ZANINI S., *Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in Federalismi.it, 18 luglio 2018.

ZENO-ZENCOVICH V., *Onore e reputazione*, Dig. IV, disc. priv., sez civ., XIII, Torino, 1996.

ZICCARDI G., *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, Torino, 2017.

ZICCARDI G., *La democrazia elettronica tra social network, big data e problemi di sicurezza*, in Dir. di Internet, n.2, 2019.

ZITTRAIN J., *Future of the Internet - and how to stop it*, Yale, New Haven, 2008.

Sitografia

www.academia.edu

www.altalex.com

www.americanprogress.org

www.ansa.it

www.camera.it

www.corriere.it

www.cortecostituzionale.it

www.cortedicassazione.it

www.dejure.it/#/home

www.diritto.it

www.echr.coe.int

www.enisa.europa.eu/about-enisa

www.eur-lex.europa.eu

www.europarl.europa.eu

www.federalismi.it

www.filodiritto.com

www.garantepriacy.it

www.ilcorriere delgiorno.it

www.jei.it

www.laleggechiara.it

www.leggiditaliaprofessionale.it

www.leggioggi.it

www.media.laws.eu/

www.mtsu.edu/first-amendment/article/1562/right-to-be-forgotten

www.pewresearch.org

www.privacy.it

www.repubblica.it

www.rm.coe.int

www.salvisjuribus.it

www.senato.it

www.softwareadvice.com

www.tgcom24.mediaset.it

www.treccani.it

www.unionedirittiumani.it/

Ringraziamenti

In primis tengo a ringraziare la mia relattrice, Francesca Benatti, ed il mio correlatore, Bruno Barel, per avermi accompagnato in questa ultima parte di percorso, aiutandomi a credere maggiormente in me stessa e nelle mie scelte.

Vorrei poi ringraziare dal profondo del cuore mia madre per la sua costante disponibilità, attenzione, dolcezza e soprattutto sensibilità mostrata nei miei confronti. A lei dedico questa tesi, nonché tutti i ringraziamenti possibili. È una donna con una forza incredibile, un animo puro, un'intelligenza raffinata: la ammiro ogni giorno di più e spero di poter diventare come lei. Rappresenta per me un punto di riferimento, un luogo sicuro quando sono triste, un abbraccio caldo al bisogno, una coccola di incoraggiamento, ma anche immenso, profondo ed eterno amore: è per me casa.

Vorrei ringraziare anche mio padre che, con i suoi modi dolci, ha imparato a starmi vicino anche nei momenti più difficili, sostenendomi e proteggendomi da tutto, perfino da me stessa. Negli anni ha capito quanto io avessi bisogno di lui, di una sua carezza, di un suo abbraccio e, soprattutto, di sentirmi dire: «ti voglio bene». Lo ammiro per la sua forza di volontà, per il suo impegno, per la sua precisione e per tantissime altre qualità che lo rendono l'uomo, nonché il papà, migliore del mondo ai miei occhi.

Vorrei ringraziare mio fratello Alessandro che, anche se non glielo dico spesso, è il mio esempio, la persona che più ammiro per la forza, la determinazione e l'autonomia che manifesta in tutto ciò che fa. Spero davvero che possa realizzare tutti i suoi sogni e le sue ambizioni: io sarò sempre qui a sostenerlo con tutto il cuore. Colgo l'occasione per ringraziare la dolce Valentina, che a piccoli passi è entrata nella vita di mio fratello e in quella di tutta mia famiglia rendendola migliore: è la sorella maggiore che non ho mai avuto e so per certo di poter contare su di lei in qualsiasi momento in veste di amica e di confidente.

Vorrei poi ringraziare mia nonna per tutti i pranzi condivisi, per le battute, per i suoi continui gesti di affetto e, soprattutto, per credere così ciecamente in me. Il mio pensiero va anche ai miei nonni, Osanna, Alcide e Giuseppe, che oramai non ci sono più, ma che sono sempre eternamente presenti nel mio cuore. Non ho purtroppo potuto vivere con loro molti momenti e spero che da lassù siano fieri della persona che sto

diventando: mi hanno salutata bambina e ora assisteranno, da lontano, ad uno dei miei primi traguardi da donna.

Un pensiero va sicuramente a mia zia Mara e mia cugina Margherita che hanno sempre cercato di alleggerire questo mio percorso e di farmi sentire il più serena possibile. Rappresentano per me un grande esempio, due donne forti e uniche nel loro genere che, seppur inconsapevolmente, mi hanno fatto capire cosa significhi essere coraggiosa e audace. Ma non hanno fatto tutto da sole, il piccolo Titti ha fatto, in realtà, il lavoro più grande: rendermi completamente spensierata in ogni istante trascorso assieme.

Vorrei ringraziare poi Alice e Nicole, le mie amiche di una vita: mi hanno sostenuto in qualsiasi scelta, in ogni tempo e spazio. Sono i due pilastri della mia vita e le ringrazio per la vera amicizia che mi dimostrano ogni giorno. Sono insostituibili. Alice rappresenta l'altro lato della medaglia, colei che mi completa: è sempre riuscita a calmare le mie ansie con una risata, a farmi sentire sicura quando non lo ero e, soprattutto, a volermi bene rispettando i miei spazi ed i miei tempi. La ringrazio per esserci stata sempre in tutti questi anni e per essere cresciuta con me: sono molto orgogliosa di lei e spero ottenga nella vita tutto ciò che desidera. Nicole, invece, è più simile a me caratterialmente, ma allo stesso tempo se penso a lei penso ad una tavolozza piena di colori: non saprei dire che colore preferisco, non saprei scegliere una qualità che più amo di lei, perché adoro ogni sua sfumatura, ogni sua sfaccettatura, ogni singolo angolo della sua personalità. Ringrazio entrambe perché sono state parti di tutte le mie gioie e, a dir il vero, anche delle mie tristezze più grandi.

E come potrei non ringraziare Lorenza, o meglio la mia Lolly? Nella vita abbiamo seguito percorsi diversi, ma dovunque andiamo portiamo assieme una parte dell'altra: sempre insieme, mai divise; talvolta sì per la distanza, mai però per il cuore.

Non potrei poi non ringraziare Greta e Maddalena, le mie compagne di avventura, insieme a loro l'intero percorso ha assunto delle sfaccettature divertenti: abbiamo condiviso ansie, gioie, pianti e soddisfazioni, ma sempre insieme. Greta in questo percorso mi ha insegnato, seppur inconsapevolmente, ad essere più sicura di me, a credere in me e a vivere la vita con più forza, tenacia, coraggio: le dico sempre che per me è piena di luce, un piccolo sole tascabile. Madda, invece, mi ha fatto ridere, ridere tantissimo, e mi ha mostrato lati del suo carattere che mi hanno fatto capire quanto sia una grande donna. Le ammiro entrambe e auguro loro ogni gioia.

Vorrei poi ringraziare Andrea, per avermi amata costantemente ed infinitamente e per avermi sostenuta in ogni cosa, piccola e grande. Incontrarlo, e soprattutto conoscerlo, mi ha aiutato a capire quanto valgo, quanto posso offrire e quante potenzialità ho: guardando i suoi occhi e percependo il suo amore mi sento infatti più forte. Gli auguro, un giorno, di potersi vedere come lo vedo io e di capire pienamente quanto vale e quanta forza, intelligenza e tenacia possiede.

Vorrei ringraziare inoltre la mia maestra Cristina, insegnante nonché persona straordinaria che mi ha aiutato ad apprezzare la mia sensibilità e a scorgere l'arte in ogni angolo della mia vita.

Vorrei ringraziare la mia cagnolina Minnie, dolce piccola creatura che mi ha tenuta compagnia durante la preparazione di ogni esame e durante la stesura della tesi stessa. Da quando è arrivata ha reso piena di affetto e di dolcezza la vita di tutta la mia famiglia.

Vorrei infine dire grazie dal profondo del cuore a tutta la mia famiglia, a tutti i miei amici e a tutti i professori incontrati nel corso del mio cammino che, seppur non menzionati, hanno contribuito a farmi diventare la persona che sono ora.

Per concludere non posso non riportare una delle più belle poesie di Emily Dickinson che esprime appieno il mio stato d'animo attuale:

*«Se le mie pene future in una volta
venissero ad affliggermi quest'oggi,
sono così felice che – son certa –
si allontanerebbero ridendo.
Se le mie gioie future in una volta
venissero ad invadermi quest'oggi,
non potrebbero essere così grandi
come questa che mi possiede adesso».*

Vi ringrazio.

Elena.